TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1304

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Nobile

Familia

FORMENTINI

1304

Totale

45 46 fascicoli

22.5.92

A. 1.

A. 1.

A. 1.

Mss. 1304

Alberi della Famiglia Formentini
Coo: di Cusano

N. 3063

Beni Aff
c. 45. fino 50.

Ivé de tuoi Cauall: attualm.te
mento delli &c.

Nè venendo uenuti all'obe-
dienza Vi commettemo col
Senato dobbiate incaminar
contro essi le più rigorose
esecutioni.

1620: 25 Marzo ✠ c. 25.

Inuentitura del mag.to Ill.mo
de feudi di Ridolfo, e suoi
segnati R.

Segue c. 29.

1619: 27. feb.o Instanza delli
suddetti per d.a Inuestituva
inhaerendo alle loro Instanze
1586, e 1587.

c. 30 B.

è specialm.te col Carico mi-
litare de Caualli armati.

1626. 12. feb.o Cc. 61.

uestituve tolta al d.o off.o, ouero
dalli luogotenenti non venti
pregiudicato à me, nè al mio Ve-
scouato.

c. 62. A.

è più supplico commetter all'
Ill.mo Sig.r Luogot.e, che occorrendo
mi in tal proposito qualche sup-
frayio mi sia dato prontam.te

17. Feb.o 1676.

Commessa le viisporte al mag.to
de Feud: et all'Ecc.mo Luog.te

Proclamus — c 604

1655: 25 Gen.o ✠ c. 40.

Mag.to di feudi inueste Ro-
dolfo mediante Aníbal suo
figliolo riferendosi all' Inue-
stituva 1620. segn.to S.

Oui
n.o 13: 14: 17: 18: 19: 20:
21. In tutto — n.o 130 —

Contadi
n.o 5: 6: 13: 14: 15: 16:
19: 20: 21.
In tutto — 29: 11.

Inu.ta d. alt.o

1662: 15. marzo c. 62. t.o

Inuestitura del mag.to de feud.
ad Aníbal, Lemmido, Dario,
Curtio, Eubeno, e Rizzardo
segnati I.

c. 56. B.

Con il Carico militare in occa-
sione de motiui di Guerra.

Bonin

zzolin 1445. 20. Febraro
Investitura del Vescovo di Concordia Nost. 37:

Hieronimo

Anibale

Hieronimo

Anibale

eronimo · Polliotto. Lodovico.

Rodolfo

no · Paulo. Polliotto. Rotoldatio. Gio Adamo. Leonardo · Hieronimo

ADAM
Formentino.
13 89

Gevolamo

Pichiolo

nino 1458.
amo Kav.
olamo 1491.
Felice 1491.

Vtusio

Odorico

Vtusio

In Re

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis Amen: Anō Domini 1614: nono
die mensis Februarii Ind: 2da: in presentia mei Notarii
Testium scribend: D: D: Hermanni c: Portis Lov-
canini q: Joannis Povcardi dicti Povcardy nunc comorantis in
Suitvilla Austria necnon aliorum Illustr: Nuncior: Pyscitorum
Nicolai de Nuvno Leonardi Lauri Nobilis [illegible] Ot-
tonis Bauari et aliorum multorum: D: Lini ad Pistoriam or-
tundi de quo Nobilio in Curia D' Austria viva carnis sua ad tapet-
ad Ferdinandum nuncupato Illustrissimi veniendo pro [illegible]
[illegible] Omissis

Ego Nicolaus Inga: Bolonius Ill[ustrissi]mi D[omini] [illegible] scripsi et au-
[S:N:] scultavi

Ex corsimili exemplo autentico in curia Civitatis existentis rogatis
manu D: Ludovici Scoglii Nob: Bav: de Bavaria [illegible]
[S:N:] [illegible] ut vocant medianti
Jacobo de Portis Lucensi [illegible] et fidei: commissario [illegible]
[illegible] et signant: S: N:
Nos Aloysius Minio Sto:

Quibuscunq: [illegible] tamen summa virtutem [illegible] Sacrum Palatium Apostolicum Comes
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Die 22: Martij 1614:
Jacobus [illegible] Sto:

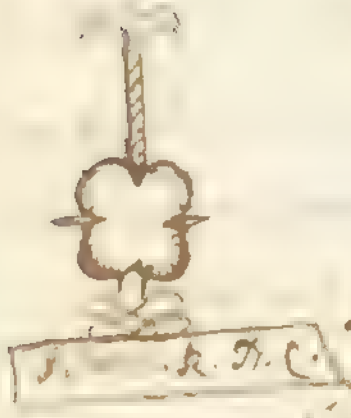

In [illegible]sti Nomine. Amen: Anno diuse 1304: Ind: 6ta: die . Februarij: In

Porta Brossana in Domo infrascripti Emptoris presentibus: nobb: viris

Indrigorio de Vitalta et Asquino de Tilovere ambis: et aliis

Petrus q: Antonij Golarin de Porta Brossana, cum ubligatione et obscrisione

omnium suorum bonorum presentium et futurorum: confessus fuit se habuisse et

recepisse a nob: Simone

de Trumaschis q: Joannis [illegible] dicte Porte [illegible]

viam decem omissis

Ego Jacobus q: Caduagni Notarius Imperialis Auctoritate mihi delegata in hoc loco et

[illegible] rogatus scribere [illegible]

Instrumentum antescriptum de consimili autentico in alio Pergameno

meo existente in quadam arca [illegible] nunc nondum sed existente

scripturarum Nobilis familie de Trumaschis q: [illegible] D:

Bartholomei civis Cremonensis: vidi lecti et [illegible]

[illegible] sibi a manu et ex [illegible] Johannis Baptiste de Rossis civis et

[illegible] Cremonensis Auctoritatis Imperialis [illegible] in hoc subscripsi et

[illegible] auscultatora [illegible]: D: C: R: [illegible]

Ego Daniel Balbi Not: Auctoritatis Imperialis

[illegible]: Visi [illegible]

Vniuersis fidem facimus et attestamur in præsentium vr: D. Joannem
Baptistam de Rossis esse talem qualem se gerit hic dictus
S: Sylvestri S: Mauri socium probatum in quorum
Datum Rie: Februarij die 2 Anno
Secretarius hui Ord: Prædi

Bonino

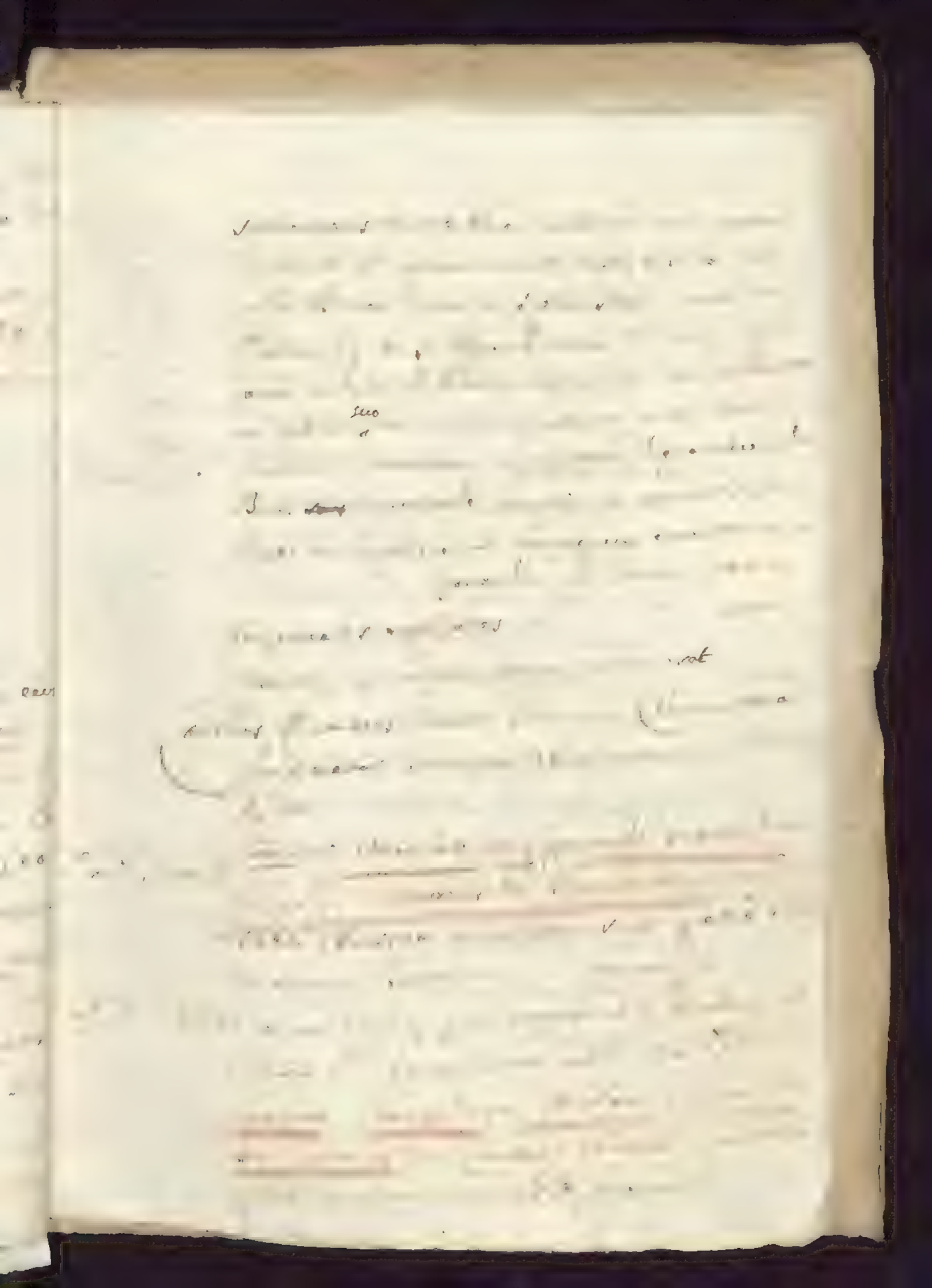

1300

Sirioma

115

N. 23.

~. 20. Febbrajo 1445. ~

Investitura concessa dal Vescovo di Concordia al Nob.e Nazzino
q.m Nedon Formentini per nome suo e dei Fratelli di Feudo
di Cusano acquistato dal Nob. Adamo Loro Avo...

xL.

Le dimin[ue] [illegible]

a 3.° possidente

est terra ne[ta] [illegible]

per g. vitarem q.

confines a Catena antea[ue] est via rub[ea] a 2.° est

[illegible] nec[ue] nor d. Antonii Mattonii, a 3.° posside

Mancini in Vetta Silli. [illegible] tur terr[a] omnis predicta q a 4. g[ue]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

progress. Viliane

[illegible] de uno mazo neto per Nicolau, et Dominicu fr.

[illegible]

de uno campo neto per Dominicu de [illegible]

uno prato neto pe[r] [illegible]

[illegible] de uno campo neto per predicti Marcucii. [illegible] de una

rota, seu roccia prati neta per Dominicu g. Nicolai de

Sabbione [illegible] de uno prato neto per Nicolai Scutte.

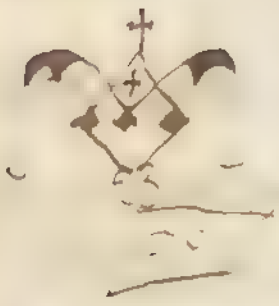

1445. 20. fr. Gennarij

[illegible] Vescovado di Lucca
con l'altri beni a detto fondo
pervenuti [illegible]

Del Vescovado di Concordia
a Nic. & Martino q. & Vidon di
Cividal d'Austria
con obbligo di servire con 3.
Cavalli [illegible] detto Vescovado
d'ogni vacchanza con
alcuna [illegible]

N. 20.

In Christi [illegible] anno ab ipsius natiuitate [illegible]
quinquagesimo octauo, Ind.ne Sexta [illegible]
[illegible] in sala [illegible] residentie [illegible] contrate presentibus [illegible]
[illegible] Dom. Iacobo de Canale, Iacobo de Canale et [illegible] Dom. Viris D. Antonio
Iuliano et D. Nicolao de Canale de Iustare Iustinia ex [illegible] Nicolao de
Carcatelis Notario, et [illegible] Presentibus, et Guidone Ripparano Veneto
[illegible] Sacre Aule Locumtenentis, et Ioanne [illegible] Cancellario
Cancellarie Fre mei Notarij infrascripti [illegible]
Conuocatis, Coram Mag.co ac [illegible] viro [illegible] Duce
Ill.mo et [illegible] Duali Dominio [illegible]
meritiss. Locumtenente [illegible] Bonimus de Frumentino [illegible]
[illegible] Ciuitate Iustinia [illegible]
[illegible] Locumtenente [illegible] Ind. [illegible]
[illegible] Iustinia [illegible] antiquis et aliis de presenti
[illegible] Iustinie [illegible] in qua [illegible] quas [illegible] recti et regulis vtile
[illegible] quas sui maiores et [illegible] fuerunt [illegible] Ill.mo Duali
[illegible] et [illegible] ad Ill.mo Duali Dominio nostro. [illegible]
Cum offerat se paratum ad omnia [illegible] Venetiis. [illegible]
[illegible] Ill.mo [illegible] Venetiis. [illegible]
intelecta, [illegible] Dominus Locumtenens [illegible]
honeste satisfacere requisitioni, certioratus de fidelitate [illegible]
[illegible] fuerunt [illegible]
Dominationis nostre, et [illegible] antiquis [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] ab ipse [illegible] fidelitatis [illegible]
[illegible] Sacramenta [illegible] vt similibus [illegible] consueto, [illegible]

Signum Notarij

Inuestitura del Luogotenente d' Vdine de Feudi de Linea Formentini Auerſ.

C 2

1458. 3. Giugno.

IN Chriſti Nomine Amen . Anno ab ipſius Natiuitate milleſimo quadringenteſimo quinquageſimo octauo , Inditione ſexta , die Lunæ tertia Menſis Julii vtimi in Salla Caſtelli Reſſidentiæ D. Locumtenentis. Præſentibus Egregio Decretorum Doctore Domino Eraſmo de Eraſmis de Vtino , Nobb. Viris ſer Antonio Guielmini , & ſer Nicolao, ſer Simonis de Ciuitate Auſtria , & ſer Nicolao de Marcatelis Notario, & Ciue Trigeſtino, ſer Guidone Alpiſano Veneto Vice Capitaneo Dom. Locumtenentis , & ſer Joanne Meliorantia Vincentino Cancellario Patre mei Notarii infraſcripti, Teſtibus omnibus ad hoc ſpecialiter conuocatis coram Magnifico , & Sapientiſſimo Viro Dom. Paulo Bernardo pro Illuſtriſſimo „ & Ampliſſimo Ducali Dominio Noſtro Venetiarum Patriæ Fori Iulii meritiſſimo Locumtenente Generali conſtitutus Nob. Vir Dominus Boninus de Formentinis quondam Gen. Dom. Adæ de Formentinis de Ciuitate Auſtria petiit, & inſtanter requiſiuit a præfacto

Do-

Domino Locumtenente Rappreſentante Illuſtr. Dominationem Noſtram Venetiarum &c. inueſtiri debere de Phæudis ſuis antiquis, & quæ de præſenti ipſe poſſidet in tota Patria Fori Iulii eo jure recti, & régalis Phæudi, quò ſui majores, & Progenitores fuerunt inueſtiti a Reuerendiſſimis D. D. Patriarchis Aquilejenſis, & ſucceſſiue ab Inclito Ducali Dominio Noſtro Venetiarum &c. cum offerat ſeparatum ad cuncta incumbentia pro ipſis Phæudis erga Statum Excellentiſſimæ Dominationis Noſtræ Venetiarum &c. Qua perfecto petitione intellecta antedictus Magnificus Dominus Locumtenens volens ſuæ honeſte ſatisfacere requiſitionæ, certioratus de fidelitatæ, laudandisque operibus præfacti Domini Bonini, ſuorumque Progenitorum erga Statum Excellentiſſimæ Dominationis Noſtræ vt in futurum animoſius, & veraticus animetur recepto primo; & ante omnia ab ipſo debito fidelitatis juramento, & obbedientiæ Vaſſallagii in ſimilibus præſtari conſueto eundem ipſum Dom. Boninum coram præſentia ſua flexis genibus humiliter petentem, & reuerenter ſuſcipientem pro ſe, ſuiſque Filiis, & Heredibus cum Annulo aureo quem in ſuam tenebat manu legitime, ſolemniterque inueſtiuit de omnibus, & ſingulis ſuis Bonis Phæudalibus, de quibus Dom. Genitor ſuus, ſuiſque Progenitores antiquitus fuerunt inueſtita in tota Patria Fori Iulii, & preſertim de illis

om-

omnibus, quæ a Formentinorum Familia de præsenti possidentur eo jure recti, & antiqui, ac realis Phæudi, quo sui Majores, & Antecessores ea ipsa Bona hactenus tenuerunt, & recognouerunt, saluo semper jure Illustrissimi Ducalis Dominii Nostri pro Ecclesia Aquilegien:, & omnium personarum. Mandans de prædictis omnibus, & singulis ad futurorum memoriam publicum hoc conficiendum esse Priuileggium coroborandum sub fide Sigilli Majoris Sancti Marci cui soliti Rægiminis.

L. S. N. Ego Marcus Dominicus Filius, & Coad. s. Ioannis de Meliorantiis in præsentiarum Cancellarii suprascripti Magnifici Dom. Locumtenentis Publicus Imperiali Auctoritate Notarius, & Ciuis Vincentinus suprascriptis omnibus, & singulis præsens fui, & de Mandato dicti Dom. Locumtenentis, rogatusque a suprascripto D. Bonino publice scripsi, signoque meo consueto in Testimonium apposito &c.

S. S. M. Ioannes Meliorantius Canc. Mand. subscripsi &c.

Il premesso Priuileggio, ò sia Inuestitura scritta in Carta Pecora con Sigillo di San Marco impresso in Cera rossa esi-

cſiſtente in Scatola di Legno appeſo con Cordon di Seta verde cuſtodita dalli Magnifici Signori Conti Giuſeppe, e Gio: Battiſta Fratelli Formentini di queſta Città, così ricercato di mano propria hò fedelmente copiato io Gio: Antonio Simonitti Publico di Veneta Auttorità, e Collegiato Notario di Ciuidale del Friuli, ed in fede &c. parimente di propria mano mi ſono ſoctoſcritto.

Ciuidale 21. Maggio 1765. Indit. 13.

Noi Agoſtin da Moſto per la Ser: Republica di Venezia Proued., e Capitanio di Ciuidal del Friuli &c.

AQualunque &c. atteſtiamo eſſere il ſopraſcritto Signor Gio: Antonio Simonitti tale, e quale ſi è ſottoſcrttto, perciò la preſente ſua Firma quì, ed in ogni luoco eſige piena credulità.

Ciuidale 22. Maggio 1765.

Anzolo Maria Galli Canc.

Die Sabbati 12: Julij

In Dei nomine amen: Anno ab Incarnatione eiusdem Millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, Indictione sexta, die sabbati tertia mensis Julij. Ibidem in sala Castelli Ressidentie Dominorum Gubernatorum. Presentibus Egregijs Dominorum Doctore Dño Erasmo de Erasmis de Trino Vicario Pontificio, et Dño Antonio Marcenigo, et Dño Nicolao Quirino de Quirinis, et Dño Nicolao de Mauroceno, et Dño Leonardo Venerio, et Dño Jacobo de Leonardis, et Dño Isidoro Trivisano Venetis Dominis Locumtenentibus et Dño Jacobo Contareno Procuratore Dignissimo, Camerario, et Consiliario Illustrissimi Dominij Venetiarum ad hec specialiter convocatis coram Magnifico et Excellentissimo Milite Dño Dño Paulo Bernardo Dei Gratia, et Sancti Marci, et Sapientissimo Duce Dalmatie, Domino Corcire: Excellentiarum, Sacroq; Romani Imperij Comite Illustrissimo

[illegible] ducatus [illegible]
[illegible] Comitis de Formentinis q[uo]d
[illegible] de Formentinis de Civitate
Austrie petijt, et instanter requisivit
a nobis debitam [illegible]mentum. Ea
presentata Illud Dominium [illegible]
Venetiarum investiri fieri de singulis
suis antiquis et q[uo]d de nouo ipsa
possidet in tota Patria Forijulij eo jure
recti, et modis singulis quo sui majores,
et progenitores fuerint investiti ac
fidelis d[i]c[t]i Patriarche sequi[illegible]
et successive ab [illegible] ducali Dominio
nostro Venetiarum cum effectu
se paratum ad cuncta incumbentia
uno ipsis singulis onera. Statui excel[illegible]
Dominationis nostre Venetiarum Qua
re pia cupiens intelligere mandatis
mag[nu]m Dn[u]m [illegible]mentum vobis scribendo
mandamus quatenus
[illegible] de.

de [illegible] laudabisque [illegible] ... [illegible]
... [illegible] sacramque ... [illegible] ...
... [illegible] Excellentiæ Dominationis nostræ
... [illegible] animosius, et ... [illegible]
animetur ... [illegible], et ... [illegible]
nia ab ipso debito ... [illegible] Sacramenti,
et obedientiæ ... [illegible] ...
... [illegible] eundem ... [illegible]
... [illegible] ... [illegible] ...
... [illegible] humiliter, ... [illegible] ...
... [illegible] ... [illegible] ...
... [illegible] ... [illegible] ...
... [illegible] ... [illegible] ...
... [illegible] ... [illegible] ...
... [illegible] ... [illegible] ...

de presenti possidentur eo iure, vel
41 utriqui ac veris dicendi, cui ius maiores
et antecessores ea ipsa bona iuxta
tenuerunt, et recognoverunt, salvo sem
per iure illud diuidi debuisse ut
ipsi Ecclesia Aquileiens. et omnium
reservarum. Mandans de predictis omni
bus et singulis ad quorum notitiam
hoc contigerit esse
privilegium corroborandum sub fide
sigilli magistri Marci ill solit
Registratis.

Ego Marcus Dominicus Filius et Gadi[illegible]
Joannis de Melioratis de presentia
rum Cancellarij significavi magnifi
cis Comitibus Leonardo Dolfino Imperiali
Commissario Notario, et Jacobo Vincen
tino sig. mandato ipsis existentibus, et sic rem
presenti Leui, et de mandato Ill. D. Cancellarij
recepi

Ioannis Bonfrerentis Notarij Ven. ac Sanctissimi
Dñi Nostri Publici Scripsi, Signoque meo
consueto in Testimonium apposito

Ioannes Nic. Bonfrerius Ven.
mand. subscr.

Il promesso Privilegio, ò sia
Investitura scritta in Carta
Pecora con Sigillo di S. Marco
impresso in Cera rossa esist.
in Scatola di Legno è apresso
con Copia di essa vecchia con
bolla di piombo di Papa Alessandro
segue, e bis: Bulla Privilegii Fon-
mentini di Carta pecora, non
in vicesimo di ogni bollo fedel-
mente copiato io S. Antonio
Simonetti Cancelliere di Cittadella
Vescovile e Segretario ora-
rio di Padova del Friuli, ed
in fede [illegible] di questo

mano mi sono sottoscritto.

Cividale li: maggio 1765: Ind.e 15.a

[illegible]

[illegible] questo essere istro-
mento dal Sig.r Antonio Simonitti
tale, e quale si è sottoscritto, resta
in presente sua forma, ed in
sopi fuco esiga viene ordinata.

Cividale p.r Maggio 1765:

Angelo M.a Zilli fu

Copia.

Ex.m
1456: 13. Iunij

In Christi nomine. amen. Anno ab ipsius
Natiuitate Millesimo quadringentesimo
Quinquagesimo octauo Indictione sexta.
die Iouis tertia mensis Iulij ~~vltimi~~ Vltimi in
Sala Castelli Residentie domini locumte-
nentis. Presentibus egregio decretorum
Doctore domino Erasmo de Erasmis de
Vtino Nobilibus viris et Antonio Suiel-
mini, et Ser Nicolao Ser Simonis de Ciui-
tate Austria, et Ser. Nicolao de Marcare-
lis Notario, et Ciue Venetiano Ser Guido-
ne Affisario Veneto dicte Capitanee
domini locumtenentis, et Ser Ioanne
Meliorantio Vicentino Cancellario Da-
tre mei Notarij subscripti Testibus
omnibus ad hoc specialiter conuoca-
tis, coram magnifico ac Sapientissimo
Viro domino Paulo Bernardo pro-
~~Ilmo~~, et Sapientissimo Ducali Dominio

Nostro Venetiarum &. Istrie, Dori Iusti
meritissimo Locumtenente Generali
constitutus Nobilis Vir Dominus Do
minus de Formentinis quondam Gen
rosi Domini Aldi de Formentinis de Ci
vitate Austria, petijt, et instanter
requisivit a prefacto domino Locum
tenente representate illustrissimam
dominationem Nostram Venetiarum
rum investiri debere de Feudis sui
antiquis, et que de presenti ipse
possidet in toto, tertia Dori Iusti
eo jure recti, et regalis Feudi: quo
sui maiores, ejus Predecessores, fue
runt investiti a Reverendissimis Do
minis Patriarchis Aquilegensibus,
et successive ab inclito duali Domi
nio nostro Venetiarum &. cum offe
rat se paratum de cuncta incumbentia
pro

prò ipsis Feudis erga statum Excel-
lentissime dominationis nostre Ve-
netiarum. Quà recepto, petitione in-
clecta ante dictus magnificus domi-
nus procurenens vokens sue honeste
satisfacere requisitionis exercitatus
de fidelitate laudandisque opertibus
prefati domini Comini secundumque
pro Feudorum erga statum Excelen-
tissime dominationis nostre, ut
in futurum animosius, et verobius
animetur hequpto, primo, et ante
omnia ab ipso deśiro, fidelitatis
juramento, et obbedientie Vassalag-
ij in similibus prestari consuero
eũdem ipsum dominum Cominum
coram presentia sua ipsis genibus
humiliter jolentem, et reverenter

sueschi nientem. pro se, suisque Filiis, et
Successoribus cum annulo aureo, quem in
sua teneant manu legitime, solem
nitèque investivit de omnibus, et
singulis suis bonis Rendalibus, de
quibus dominus Senior suus, seu
que predecessores antiquitus fue-
runt investiti in tota Latina Fori
Judicii, et presertim de illis omnibus
que a Formentinorum Familia
de presenti possidentur ecc. iure. rel
ti, et antiqui, ac reales Feudi quo
rum maiores, et antecessores eius
bona. hactenus tenuerunt, et recogno
verunt, salvo semper iure. Illustris
simi ducatis domini nostri, ac Ec-
clesia Aquilegensi, et omnium aliorum
num. mandans de predictis omnibus
et

et singulis ad fidem premissorum memoriam
auctoritatem hoc opus fieri debere esse fir-
mitatem corroborandum sed fidem ejusdem
majoris Sancti martyri sui solitis
praemissis
Ego marcus dominicus Filius et Gen-
itor Joannis de meliorantis im-
perialis aulae Comitis palatini ma-
gnifici domini Vicentinensis Pub-
lici imperiali auctoritate Nota-
rius et Civis Vincentinus supra-
scriptis omnibus et singulis presens
fui et de mandato dicti domini Co-
mitentis rogatusque a supra-
scripto domino Notario Publico
scripsi signoque meo consueto in
Testimonium apposito.

Joannes Meliorantius

Ancellarius mandato sup

scripsit

S.S.M

ex alia consimili existente

nobile magnifico Domino

Co: Josephaeo Furmentini de

Civitate Foriulij Vend: & Ex.

Antonius Liuachi dicte Cur

rabis Notarius & Regijstrus, se

que in fidem sanctæ subscri-

psit & d. d..

Die 9. Augusti 1759. Indict. 7.

Noi Bortolamio Trivisan per la Sere-

nissima Republica di Venezia Podes-

tà, e Capitanio di Cividal del Friuli,

e sua Giurisdizione.

A qualunque, e specialmente, a cui le

presenti nostre pervenirano, attes-

tiamo

abbastanza essere in soprascritto spiegate=
le sudd.e Armonie distacchi tale, quale
s'è fatto, potendosegli prestare
piena credenza. In quorum.

Cividal del Friuli 20: Maggio 1759.

Giorgi Angeli Vic. Gen.le Locum.
V.S.S.M.

1773. 14. Magg.o

Il porto Lroc.to è pubblico nel mag.o e in.re s.o lido,
et in mari come in altro sen.to del prin.e ugd.o

N.° 6

N.° 30.

— 12 Marzo 1808. —

14

B

4

1464 die Mrs

B.

4

In Christi Nomine. Amen

Anno Incarnacionis ejusdem 1464 indict. 7ma die 12
Mensis Martij. Actum in Civitate Aquilegie in Regione
Foruli. Mandatis Sanctissimi in Christo Patris
Domini Nostri Pape Pij secundi Pontificis Maximi
Anno Primo Sub Reverendissimo in Christo Patre
Domino Nicolao Sancti Marci Diaconi Cardinali
Aquileyensi.

Coram Magnifico et Clarissimo Milite Domino Jacobo Antonio
Marcello Civi Venetiarum et Regio Duce. Domino: Domenico
Jacobo Pauli Superstite Judice Curie Fori Foruli Dignissimo Locumtenente
Egregio Milite Domino Adamo de Fermendinis
Ejusdem Sanctissimi Domini Nostri Pape Civitatis Aquilegie ejusque
quod quidem nomine Regio Fiscalis solvendo de causa que-
rum Fallimus in causa alias Dudum revocavit
ab Ecclesia Aquilegensi ubique Magistrum Silvestrum
in Primo in medio aquarum cum quibusdam
complicibus de furtis, quia, bona alias capta
fuerunt per executores ipsius supplicantis
juris dicti Fiscalis, de quo Egregius Ejusdem Domini Nostri Pape
ejus Fiscalis actione fuit investitus, et post modum
siquis ipse supplicans aliquem non vocato ad
vocem, quia, bona furtiva possidet et furtum
non et prosequens revocavit, et supplicavit se de dictis bonis tam per ipsum possessis
quam per alios occupatis investiri ostendi

se obtinuerit recuperaturum. Huic requisitio-
ni intellecta prefatus Magister Ds. Locuens
habitis prius colloquiis cum suprascripto Doctore
Ds. Ioanne Procuratore filii Magistri Ds: Petri
habitaque super inde matura deliberatione
inclitus prescribi dicti supplicantis cuncta Ds
Adam cupitus flexis coniciendo humiliter
genuflexum, et reverenter reverentiam pro se,
Fratribus, Sororibus, et successoribus suis voluerun
ter, et legaliter invenirit de bonis suprascripti
Ioannis pro ipsum possessis, quatum per alios occu-
pantis, salvo semper jure cuiusli Ds: Petri
et alterius cujuscunque persone, ac cuiusvis
legis, et consuetudinis, quod ipse Ds. Adam, ex
quo non poterat ex dictis bonis debitum legi
timum acquirere titulo successionis, et successionis
ordinis inveniendi de jure consuetudinis fore
quod juravit idem Ds. Adam ad Sca Dei
Evangelia tactis scripturis se omnia bona
mobilia, et stabilia ad quem quilibet bonus
et fidelis baronibus de jure et consuetudine
tenetur et debet

Et ego Ioannes filius qd. Magistri de Paterniis
civis Sinuessini Iudex Regius Imperiali auctori-
tate et diligentia suprascripti Magistri Ds. Locuens
suprascriptis bonis et singulis supervenit pri-
orque de ipsius mandato, et voluntate publica in
scripsi, et signo Divi Mauri signavi

N°10

N.31.

B

Inventiva Dil Vescovo di Concordia a Recolpo [illegible] Juan

1471 31. Agosto.

In Christi nomine Amen. Anno Domini mil-
lesimo cccc. LXXI. Indictione quarta
Die ultimo Augusti, sive Villa S.ti Joannis
de Caxarsia in Domo P.ri Joan. Paulen.:
hibus Vene Vivo Presbitero Venetiarum Dioc.:
canonicis Sancti Joannis, & Francisco
Antonelli, Vicario q.m Antonij Sa[illegible]
Tarvisina Villa Petitionis, Actarij.
Ibique coram R.mo in X.to P.re et Dno
Dno Antonio Miseto Dei gratia Episco
Concordien. Constitutus Nob. Vir Raul:
Olis de Formentinis Dominus Castri Cusani
Districtus Concordien. nuncupatus dimit Decima
partem Decimæ omnium Mansorum
et Vineæ Villæ de Silio Concordien
quæ est Feudalis Ecclesiæ Concordien.
et sic dam ab Ecclesia Concordien.
Ita inuestiri instanter Dum Edgalij.
de Vecti Petitori, quam supplicauit, qua-
tenus ipse Rmus Dnus Dominus pro
sed Filijs et hæredibus suis Legitimis
et descendentibus de dicta
investitura fieri, nec non alijs
Jnobus Veritis Dicte Ecclesie tempore Vacan
Deus:

Vnoluxim . qui ℔mus D. n. ℣ supplicatio-
ne p̃cibus Dñi Iodoci benigne et gratiose
annuendo ipsum comitem de genuyslexum
de dicta decima Vilic. de Sido Vic. de
tertia parte ad ipsa pro se hered.
et hered. suis legitimis ut supra dicit
recipiendam per annum cum
ut de Iudo . . . . . dicat sine
onere quolibet . alia duo tertia dicte
decime tamquam feudum dimittere propter
negligentiam, et nunquam recognitum com-
firmauit, et concessit et de illis similiter
investiuit. Quare pro D. comite iura-
uit fidelitatem in forma debita
salua fide illi faciendi et cuius
cumque alterius personis.

In Presentibus 74:—
Santelmi

4:—

Ky

N. 32.

~ 6. Febbrajo 1185. ~

Instrumento del N.H. Nicolò q.m Iseppo Formentini, di giusa stilo e
ordine di Figli maschi da Lui nascituro, e in mancanza Figlie
sostituisce li N.H. Alberto, Gilberto, e Paolo Fratelli Formentini
di lui Agnati. ~ . ~

6ª [illegible]

+ ihs. M. Joan 2

Testamentum

In christi nomine amen. Anno ab ipsius
salvitate millesimo quadringentesimo
octuagesimo quinto. Indictione tertia
die vero decimo sexto mensis Februarij
actum ipsum Diocesis Concordiensis in
Burgo inferiori domo habitantis
magnifici Joannis Batonij Scribani
q. Leonardi de Colorno habitantis in
Cusano presentibus ipso magnifico
Joanne Antonio Doria q. Petri
Joannis Scribe de Cusano ministro Joan
ne q. Nicolai de Petrasancta de Cusano. Bartho
lomeo Doria q. Joanne Petronii de
Cusano, Donato q. Michaelis q. Lan
franchi de Cusano. Antonio Melandriano
q. magi Vicarii de Sancto Joanne, Cusa

p^m Lorenzo Lotto, - San. Corda de
Cusano, Odorico q^m Andrea magistri
de Sillo, Joanne p^m Jacobi Bad de Cu-
sano, et magnifico Aloysio filio ma-
gnifici Joannis Antonij superadditis
testibus, et habitis, notatis, et ani-
madversis interpositis testatoris de-
gatis. Cum determinem vite sue, vol-
quisque prorsus ignoret, et ali-
certius habeamus, quam quod mo-
tis descessimus via, omnimus extare, ob-
caque igitur est carendum, nec in-
testatum occumbat, et sic bona sua
inordinata relinquat. Compertum
habilis fit dominus Nicolaus q^m no-
bilis viri Domini Cecchini de Jun-
mentinis, et dominus Consortius, justi
sanus gratia Jesu Christi mente,
et

et intellectu corpora infir-
mitate oppressus, timens debitas even-
tus mortis spondo libere, et certa ejus
scientia, et libera voluntate conse-
deraus ex qua expetitus sunt mata-
rerum selarium, et dominum omnium
dispositionem per presens nuncupa-
tivum sine scripto sic hunc modum
condit Testimentum, et facere primum.
vit; in primis quidem animam suam
Altissimo Creatori Domino Deus Chris-
to commendavit. Deinde sepulturam
sui corporis elegit, et esse voluit
quandocunque eum mori contingerit
ad Sepulturam hæredum dicti Tes-
tatoris, et dotavit D. C. in qua posi-
tum erit corpus suum 16 libras solidorum

semel tantum item legavit fabrice
ecclesie sancti michaelis de Sissano
unum pannum unum scarlatinum semel
tantum, cum hoc quod camerarius
dicte ecclesie, que pro tempore fue-
runt faciant celebrare pro anima
dicti testatoris missas tres semel
tantum. item legavit ecclesie San
cte marie de Casano marcam unam
solidorum semel tantum cum hoc
quod camerarij dicte ecclesie faciant
celebrare pro anima dicti testatoris
missas tres semel tantum. item legavit
item ecclesie sancti leonardi de
Casano, que nunc edificatur, quod in
prescripti ejus exequtores faciant fieri
unum paramentum cum calice
et uno

et una missale cum omni fulimento
pro celebrando missam; Item legavit
predicte Ecclesie Sancti Leonardi du-
catos 40. semel tantum, et singulis
annis fieri unam quinque, aut loco
dictorum 40: ducatorum, stantia-
ti quemadmodum singulo anno quousque-
dederit. dictos ducatos 40. cum hoc
quod Rector dicte Ecclesie singulis
annis faciat celebrare pro anima
dicti Testatoris missas Sancti Greg-
orii. Item legavit dictus dominus Tes-
tator pro anima sua. quod pu: in-
scriptos eius heredes vestiarent
quatuor Fratres ordinis Sancti Gre-
gorii de Conventu Civitatis Austrie
semel tantum. Item legavit capto

Comitatus Marchiæ. Item statuerunt seniores
Lantum, si corpus Dicti Vestatoris sepe
lietur in Civitate Austrie, cum hoc
quod totum Capitulum teneatur ad
sui corporis usque ad portam exteriorem
rem Sancti Petri. Item Leguit quod
per infrascriptos suos heredes aliga-
tur tres Sacerdotes qui assistant cor-
pus Vestatoris usque ad Civitatem
Austrie, dando pro singulo Sacerdote
de rebus ejusdem defuncti tantum se-
mel tantum, et hoc si ejus corpus por-
tetur; aut reducetur ad dictam Civita-
tem. Item Leguit Nobili Domine
Elisabeth, ejus uxori, ad ejus vitam si
vitam honestam duxerit quod habeat
in Domo Infrascriptorum Heredum
pro ut domina habeat victum, et vestitum
convenientem

conveniencior, et casu quo ipsa non posset,
aut nollet stare, et habitare cum dictis
infrascriptis hæredibus eidem ejus uxo-
ris viventi honeste, et vidualiter
cum Ancilla, et gerit omnes ejus ves-
tes cosinet, et ejus vitam, et post ejus
mortem dicti effectus pervenient ad
infrascriptos hæredes, et casu quo dicti
effectus non ascendant ad valorem oc-
tocentorum Florenorum, et octo Ducatorum
Ideo quod infrascripti sui hæredes
debeant, et teneantur supplere usque
ad dictum valorem. Item legavit
prædicto uxori suæ unam capeam dicti
Testatoris de pignolo. Item legavit
prædicto ejus uxori jetza sua dotalia
Item legavit Hieronimo ejus filio
in dote ex fulcimentis dotalibus

Lucalo ani. le. quaridoverque iubet,
in quibus duabus mille. tandem dis=
ponendum; filiam secum hæredem insti=
tuit; dicens legavit præfata Dionysia
ejus filiæ, sive le qui omnia, præsen=
mentia, tam, dicendum mobilia sui Testa=
toris, quæ reperirentur in præsentia; in
omnibus decem alijs suis bonis mobi=
libus et semobilibus, jacentibus, et existen=
tibus, presentibus, et futuris sibi
universalem hæredem instituit, et
esse voluit ejus, totius successionis emo=
lumenta eq. ei pertinentia, et spectantia he=
redes. habebit si in ea vita
postumos, vel medio tempore natis,
et si omne, filiæ sive masculi nascen=
turi, quam medio tempore decesserint sine filiis masculis exi=
stentibus

legitimis, descendentibus eis substituit
specialem dominum Filium nobilem
S. Hieronymum, Subeornum, Celsinum, et
Saulum fratres ejus carnales, unicos equis
portionibus, et casu quo ipse Testator
non obtinuit filios masculos postumos,
vel medio tempore natos ejus universa-
les heredes instituit, et eos invi-
cem substituit supradictos dominum
Filium, et Albertinum, Subeornum,
Celsinum, et Saulum equis portio nibus,
invicem vero nomine suo Filio or-
dinavit, et voluit esse superscriptam
dominam Elisabeam ejus uxorem, si
honestam vitam duxerit, et viduam,
et hoc dictus Testator dixit, vel esse ejus
ultimum Testamentum, et ejus ultimam
voluntatem, quod et quam voluit

valeat iure testamenti et codicilli, ac=
cessarii, quod, et quæ si valere non
possit iure testamenti et codicilli, valeat
ratis valeat iure codicillorum,
ex donatione causa mortis, et cujus=
libet alterius ultimæ voluntatis
quam optimo; et efficatiore valere pos=
sit, cassans, irritans, et penitus annul=
lans omne aliud testamentum ante=
actum, et omnes donationes sique=
quo tempore in alio testamento, de=
quibus dixit non revocandis, et viceversa
disponens quod in testamento codicilli
recognoscendis facere dixit voluit, quod
valeat, nisi, si ea postea sint vel fa=
ta donationis dixit quibus: omnes
sanxit de iure edicto proximo, et nisi
de hoc testamento specialem mentionem

fecerit de verbo ad verbum, et maxime
si contingeret ipsum Testatorem recedere
a Castro-Ceusani, et esse apud sorores
suas, vel quamlibet ipsarum, vel apud
fratres, et consanguineos uxoris dicti
Testatoris, et contingeret ipsum alium
Testamentum facere, vel istud mu-
tare non vult, et valeat quia erit
illud simulatum, et faciunt contra
voluntatem ipsius Testatoris ne in-
currere indebitam suorum, sua-
rum, et uxoris sue, et eorum pro-
pinquorum, et si Testamentum fecit
quod, omissis non intendit aliquo
alicui dare, vero dixit, si aliud Testa
mentum facere velit, quod omnia quæ
in hoc Testamento scripta sunt in illo
intelligantur scripta.

Deum voluit, quod si aliquis ex ipsorum
testatorem aliud testamentum, facere
infectum a sororibus, vel alijs, ut
supra, quod prefati consubrini, vide
patruales, instituti testatoris, quibus
scripti habeant titulo donationis
omnia bona sua, quæ ex more eis
donavit, et si premissis nihil donavit
inscripto recipient nomine ut
unum supradictorum legatum suorum
et in dixit vel quia vult
qui. quod dominum Nicolaum ejus
patrem, eorumque legatum creditum
patrem, ita tamen ut homines in re-
gimentarium, habeant. Donum ec
rum, et per eum hanc ita, et si
ut non ita ex
cupit familiam domi suæ consentire
ut

ideo ut supra voluit, ut, si contigerit
in familia sua remanere, et vadat
de hereditate in hereditatem donec ad ejus de
familia sua perveniret in stirpes,
et non in capita, ita quod si aliquis
ex ejusdem fratribus decederet sine he-
redibus aliis superstitibus, vel eorum ali-
qui succedant in stirpes, de quibus om-
nibus, et singulis supradictis ma-
nu sui ac Notarius ab eo propria
testatoris, ut suprascriptum testa-
mentum scriberet ad plenum cum
omnibus requisitis, et sic ipsum testa-
mentum scripsit, et in mundum subs-
prascriptorum testium legi, et stipu-
latum fuit, et ipsum testatorem inter-
rogavi si vellet sic esse, et fieri et sup

legitimum, et scriptum est, quia respon-
dit clare. ad omnium intelligentiam,
quod sic, ut sapientius, et expressius.
Signum notarij
Et ego Ioanne Baptista q.m. Ioannis
Francisci de Villetta Civis Senen. Hist.
Publicus Imperiali auctoritate Not.
rius, et Iudex Ordinarius subscripsi,
et publicavi signo, et nomine meis ap-
positis consuetis.

Il Testamento scritto di Pietro Dalm
consimile estratto c.te d. dal Stile
segnato A, quale s'attrova appresso
il nobb. Sig.r Co. Spagna di Torre, e dove fol
incontrato parola per parola in fede di ciò
Carolus Col. Cab. V. J. Vic. Com.
fol. 5. 12. Nannis ex.to fecit ita, fidem fa
to. Civit. et Com. signavit

f° 11

N. 33.

~ 25. Febbrajo 1791. ~

Accordo seguito tra li Nob.i Elia, Filiberto Paolo, ed altri fratelli fu de lli Nob.i Termentini, e il Nob.i Bartolameo Termentini figlio legittimo, e della q.m Dorotea di Paris il quale cede a detti fratelli alcuni stabili, tra quali la sua porzione di stabili fu di Termentini, e Dorotea suddetti, a parte della sua dotta di lui Genitrice. ~

Sagi: as Fab

Cr Ad

R: ii

In Christi Nomine Amen. Anno Domini Millesimo quadragessimo nonagessimo primo Indictione undecima die vigessima quinta [illegible] Maii. Actum in Civitate Castri de Aquilegnis Regalis et in stupha magne habitationis infrascripti Bartholo mei prognosticy Medici. Quibus Viris Bonaccursio q.m Benedicti Bochi Marco Antonio q.m Antonij de Bonfilijs, et Antonio q.m Nicolai de Brandis presentibus Viris [illegible] a q.m Magistro Odorici, et Magistro Francisco Serrara q.m Magistri Antonij Sadiari de Spilimbergo [illegible] Cicilianij

Aurrig̃ ꝑrib⁹ ad hoc habit̃ vo-
cat⁹ & rogat⁹
Ꝙ̃ntib⁹ convenit̃, & concordiu
cum spectabili viro ꝓ. Italia.
q̃m Nob: Elie de Rodelphi de For-
mentino ꝑsa, accita & nomi-
fratrum suorum & hæredum e⁹
Nob: de Nicolai, & de Gilini ex una
parta, & Nob: Vivo de [illegible] Sa-
neo q̃m Nob: Vivi de Simonis de For-
mentino ex altera. Dñe Dorota so-
rori ꝯm Nob: de Nicolai de Ro-
mis ex altera. ꝓdict⁹ Jacobus Jacob-
mentum ꝓdicti Dñi Egli & ab
de Barrolomeu priusquam subscrip-
sus instrumentum infrascriptum
per quod & interrogatus si contra
infra

infrascripta sunt facta &c.
Ducalis Domus quibusdam rationibus
&c predictis, vtque et me Notario
infrascripto interrogante respondente,
et nescire quod dicta infra-
scripta sint facta, nec obligata se
velle quibuscumque damnis fieri
seu fieri posse, quas quidem
ipsa Ducalis Curia dixerunt, que
interrogationi et responsioni stare
facta in omnibus potius concordi-
um scripturis quibusdam rationibus
et predictis, et in ea confirmari
velle.

Deinde cum sit quod olim Nob. Et ci-
cumspec. vir Nicolaus q. Nob.
Viri Nicolai de Portis de Pavia
et Austria ipso. Sdi. primi. die

da Joanni Aprisi in suo ultimo
testamento scripto manu olim Fran
cisci de Milesinis Notarii hereditq suq
universq. instituitq Nob: et bonae
ram Dominaq Dorotheam Uxorem olim
Nob: D: Simonis de Furmentinis, er hae
redem Nob: Dñi Bartholomei scyp
scripti, a Vilimbergam uxorem Nob:
D:ni Simonis de Cormono, et Ioan
Dni Mariardi Sororis suq praedicti q:m
q Nicolai de Porris, et garcon hered
dej in minorem, et non capaci pro
duabus partibus suae hereditatis,
et Nob: Viram q Radulphum ac
q Nicolaum, filios olim Nob: Vir
Dolmerq sororis praedicti olim q Nic
colai de Ferrij, ac D:a Radeam
Rosam, et Ioannetam, et alios

filios

Marcelor et fominy olim
D. Cibini I.: in omnibus et non in
capita pro alia rata parte he=
reditatis suę cum condicione a pon=
ta in dicto testamento quod pręd=
facta Comina Dorothea et Domina
Vlimęczha ac prefacty G.
phy, et Nicolacy filij olim Dome
Dolmecy et filij et hęredes olim
Cibini non possint nec perqui
debeant aliquid de [illegible], et fideicom=
missi causam, ac matris suarum
et si aliquis ijsti possint aliquid
pro dicta, et fideicommissi sub
matrum suarum privacio=
ne sua [illegible] diuisa portione, et quod
hęredes in dicto casu debeant re=
nisi facere illis, qui possint ali=
quid

ac Domina
Cane mr.

quid pro doctibus, et fidelitatis sui
et matrum scarum et prout dic-
tus testamentum in dicto Testamento
me Horatio inscripto cuio, et te-
cto.

Cimque &c. Dny Rodulphus nomi-
ne suo proprio et ac nominibus, qui-
bus in testamento olim Nicolai de
Portis predicti, Nicolai sui fratris
et Pradeam olim Cilini pertinet
et sui heredes, videl. D. Dorothea
et Wilmberga Dorum, et proxima-
ta olim Dnae Palmerg et jcta sui
et Patris, et privari voluit seu
vera via portione sicut in scri-
ptis partis ibidem dicitur, et
declaratur, et dicta de causa pro-
Facto olim Rodulphus pro se

et

et quo supra nomine dict Brigg
sr cum suprascripti olim Domi=
na Balmerha, et Wilmberga he=
redibus prefati olim Nicolai de
Porri, et heredibus ejusdem domi=
narum coram Tribunali Magni=
fici, et Patricini D. Locumten; ge
nerali olim prefati Jo=
delphi Spicer Dom Hatley Bate
sley filiis pro se, et nomine fra=
trum, ac quorum interest dictam
causam, et lites contra prefatum
Barthol[omae]um Harcde m olim
D. Doctorem, et Thomam de
Dott, ac heredibus olim D. Balmerhe
et Harri prosequent in sequen=
tia, et contra eos victoriam ob=

me - suis prius
Cancell. m.

nclorum prout prefatus Dominus
Hyltig, et predictus Bartholameus
de Dica Santana asserit dixerunt
sub sui Juramento, et inde ...
nui Sor Jacobi de Marth, non De-
Virno, de cum prefatus Dominus
Hyltig suo Nomine, et Fratris acciu
et nomine aliorum, quorum interes
intendere et prequi Deinam sententiam
contra Nob: Virum, Bartholameum
predictum hucusque olim Domine
Dorotheq pro parte dicti, fulcrimen-
torum, profraimentorum ac Jurium
olim dicte Dorotheq cogno-
scens prefatus Bartholameus se
habere ... gum, et nolens amplius
litigare, et contendere cum prefa-
to Uno

cto Bnd Agtia intrcenigny pro
sq, ac vicq, gt nomine prgfatorum
quorcumcunque alioram, quorum in=
tyrest, pro quibus omnibus prgfa=
cty Dominy Agtiy, sq hered[e]y
suor promisit de rato obligan sq
facturum, et cervarcturum cum gf=
facti, quod dicti sui fratry omny
gt singuli, quoram interqr in[te]=
cipium concordium, et con=
pensationem ac omnia contin=
ra, ingrati juramento fauda=
bunt approbabunt, et ratificabunt
ac omnem rqquisitionem prgdicti
Bartholomei, et [illegible] hrad[e]m
obligando ad hec omnia, et singula
prgsentia, et furtora per sq, gt
hered[e]s suos pro tota, et paty

Dni Fulerinensium ac prgrinen-
rorum, qr jurium olim Dnd Bol-
merhq, qr Dnam suq rangarium
ij[illegible] Bartholameum filium
qr hrqdem prqdicq olim Domine
ij[illegible]rheq Sorori, qr hrqdi pro di-
midia olim Nicolai dq Porrj ad
inflarcij[illegible] porrionem concordiam
rranslationem, concentionem dcue-
rit cum [illegible] facto Dno Italia srjpu-
lanti, qr vqui pionis pro sq qr hrqdi-
bey suis, actrice qr nomine Sororum
qr quorumcumque aliorum quorum
interest, pro quibq omnibq ea qui-
pra in proprii borrj dq rato pro-
mitit, qr quod hrqdem in hanc
modum, qr prqfatq Bartolameus
pur sq, qr hrqdes suos pro parte Dnj
[illegible] mon:

sulementorum, et prædamentorum
olim Domine Dalmarke, ac prædi-
cey jacobey, et hæredibz Matrii
præfacæ, olim Domine Dalmarke
tangentibey ejusdem, Bartholame-
um et quærantibz ad quem vel-
uexq, et omnibey, et singulis aliis
quibuscunque, quod præfacæ Ca-
rineey Hæliay, et Suanæ, et alios ve-
rum hæredey dicæ Bartholomæ
et hæredibey suis parque, et molestia
re possint causa, et occasione. Bo-
norum, et hæreditatis olim Nico-
lai de Porri, et præfacæ olim Dne
Dalmarke, et Matrii, et aliter quo-
modocunque, et qualitercunque dicæ
tradicæ, cessit, transmi: mandæ
cit, atque in solidum consigna-

uir seprascripto Dominо Regi et ſu-
ccessoribus et recipientibus ipsos et quos-
cumque ab eis imperpetuum habere
et habere intendat et eorum hereditas
omnibus et singulis supradictis
pris et causa et occasione prædicta
omnia et singula Bona mansos, Cam
pos, Prata, Silvas, Pomara, Terram
Montes cum eorum jurisdictione et
pertinentiis, et specialiter et primo Unum
Comi Mansum situm in Coimbria vulgariter
Hosp.to fri nominatum et laboratum per Terram de di-
cta Villa, pro quo solvit de assisa
ut dixit, Barrios. Item unum
Clim quartum Salinarium cum
duabus quingue, et unum rotorum pro
ni idem ii Carmaja assisam dorum
Dorum, quarumdam et Comune dicte

Ville

Bolegna

Ita omni anno solvit de officio
scio quodam orata; Item in Bolegna
eucm. Mansum vacuum, et labora-
rem per hominem de dicto loco
pro quo solvit de officio ut dicit
prefacty Barrholamay libras so-
lidorum quinque, Gallinam unam
cum quinque ovis; Vini congia quin-
que. Item Pedem unum, et unum vacuo-
rum prati. Item unum alium Man-
sum in Bolegna vacuum et labora-
rem per hominem de dicto loco
pro quo ut dicit dicitur Barrholame
us solvit de officio omni anno libras
solidorum undecim, Pedem unum
Galinam unam cum Ovis quinque et
unum Pecorum prati. Item in
Crivini unum medium Mansum va-

crum, et laboratum per Andream f.
Mathei, pro quo solvit de officio du-
catus unum, et unam sacrorum Bal-
Galinam unam, cum ovis qui-. et
Hadem unum. Item Marcum sirum
H 4 in Chisonsii rectum, et laboratum
per Vrsam, pro - - solvit de offi-
cio ut dixit & Barthelemey solvi-
dorem rationis quatuor, Galinam
unam, cum - quinque, cocum he-
dem, et unam Sacrorum Pauli: Bar.
in Jurisdictionem, quam dicit & Bar.
tholameus habebat in omnibus locis,
et Villis supradictis, de rorum, id
quod habet Villis prædicti, quod
fuerit de hæreditate olim & Nicolai
de Porsi, et ad - spectat et per-
tinet. Item Georgium & Barth. ad

w pers9, et hgrad̃ suor, causa
et occasione p9dict̃a alt̃a bona ꝛ=
per id̃ specificata Eadē sapras̃=
to Dño Elię, et in notarum com̃i=
gracie stipulanti, et recipienti quo
supra nomine pars̃ ꝛ cum Ca=
ro Gorumbergh̃i cum omnib9 Brai=
dis, Campis, et Praris, [illegible], hemo=
ribus, Molendinis Sedimin̄ibus ac=
cuguarum decurs̃ibus pascuis uis̃
uenationib9 pi[illegible]ib9, seruitutiō=
ne, montib9, et alijs quibscunque
juris̃b9, et pertinentijs quocūq;
specantib9, et pertinentib9 ad
dictam suam partem p9dicti Ca=
ri, ipsam partem suam pro in=
diuiso in pabule Purgarini. Item

[illegible]

Iram prafacry & Bartholamey par
sq, et hardey suos cibeuit, et contra
rey fuit, quod prafacry Dauy
Hely, et fratres, quorunque hered-
des habeant, et consequanter ra-
tiam partem omnium bonorum
aquirendorum per eos de bonis spe-
cantibus et pertinentibus quouismo-
do ad Eccliam dispujani et
bona dicta ut dixerit, et dicit
partes fuerint de Domina Vitam
berga rationi aui, alias cotat
de bonis, et prafacry Dauy &
et Fratres, quorunque hardey libere
habeant, et consequanter rationem
partem dictorum bonorum, aqui-
rendorum, et supra de partes pre-
cantis

crauit, et pertinuit ad ipsum
& Barrholameum, et sic hered de
bent predicti, in quibus ut. sui pre-
facrum Dominum Regem, et fra-
tres eorumque haredes pro tertia
parte dictorum bonorum spectantium
ad dictum & Barrholameum, et sic
heredes succedere debent, et ipse &
Barrholameus et sic heredes in
alia duas partes succedere de-
bent, et pro se habet tertam de-
cem duas partes, idem pre-facrum
& Barrholameum pro se, et heredes
suos fecit constituit, et ordinauit, quos
negotiorum suorum idemnem Regis, et fra-
tres eorumque heredes possint
et valeant de egro fama insignia
et arma

cue- [illegible]
Cuñe mi-

& arma nobilium, & familiæ de
Porris in quibus armis, & insignibus
prefatus & Barthelameus per se, & &
hæredes suos assumpsit, & acceptā-
vit prefatum Dominum Fabium
& fratres, & eorumque hæredes, suos
socios, & hæredibus autem, & com-
ixtam idem Barthelameus per
se, & hæredes suos, quod dicta sig-
nia, & arma sint communia in-
ter eos, & quod prefatus Dnus Fa-
bius, & fratres, eorumque hæredes
possint ut libuerint insignibus
fer. contra Dictos, & opponens
quod quidam appellantes se de fa
milia Nobilium de Porris dicta si-
gnia & arma non ferant, neque
portari

ꝓparas ꝓgressuras cum his que
que modis, ꝓcessi legibꝰ & con-
dicionibꝰ inter eundem & Bar-
tholameum, ac cetera, & Ꝓfat-
tum Dñm Ꝓbum instrumentorum
ꝓra sq, & hereditibꝰ suis, ac alie-
& nomine fratrum, & sororum Rp-
ndeim pro quib⁹ de promissis de
rato, in suis ꝓpriis bonis promisit
ex altera habitis Faganinis cali-
dens, & firmare debꝰ, quod rica-
ꝛ ꝙ ꝙ quod ꝓfatus & Bartholo-
meus, & dicꝰ filii, & heredes Bac-
culi qs qo, ac filij & hereditibꝰ qo-
rum mas. legitime descendenti-
bꝰ decedeꝝ, vel decedentes quan-
documq; ante ꝓdictum filium
& fratrem, eorque heredes masculos
ex ipsis

ac ... ...
Cuñ ...

ac ipsi legitime discendentes de-
bant succedere in omnibus bonis
que fuerunt olim Nob: Dom Nico-
lai de Forni, que tenent, et vigent
viuunt pene dictum D.m Bartho-
lameum, que fuerunt dicti olim
Nicolai de Forni in solidum, et non
in capita, et si contingat si casu pre-
dicti prefati Dominus Italiae, et Fra-
tres, seu eorumque heredes Marculi ex
ipsi legitime discendentes decedere
quandocumque, nec progenies Do-
minum Bartholameum, et quis filij
et heredes Marculi ex ipsi legitime
discendentes, et in dicto casu prefa-
cti Dominus Bartolameus, et filij
Fratres, ac heredes eorum Marculi
ac ipsi legitime discendentes succede-
re habeant

Sciant in omnibus Boni olim
Nicolai de Bonis quocumodo pervenerit ad manum, et in po..... nem
predictorum Dominorum Hugi
et fratrum, eorumque haredum
masculorum quidem legitime de-
scendentium in infinitum, et non in
capita, et unquem predictorum Domi-
nus Hugo per se et hereditas sui
accessi, et nomine fratrum, et
eorum heredum, et quorumcun-
que aliorum, quorum interest pro
quibus et regula de ratto prorum
sit, et predicti Bartholamei
similiter per se et haredes quos
de facient sibi stipulantibus, et re-
cipientibus, pro se, et hereditibus
suis perpetuam, bonam remis-
sionem

[illegible]

nionem quietationem, liberationem
et absolutionem, ac pacto de ul-
terius non petendo de omnibus
dictis, pretensionibus, et futuren-
tibus dictibus omnimodis Ba-
ronij, actibus, et cohercionibus, ac
de facto et quod hinc inde quocunque mo-
do contra predicta predicta omnia et
singula bona, Maiora, Feuum, Bai-
dj, Campos, Prata, Silua, Nemora,
Montes, Jurisdictiones, et quocunque modo
ad dicta bona, et loca predicta, spe-
ctantia et pertinentia, supprascri-
pto Domino Bartholomeo pro-
re, et heredes suos dedit, tradidit
transtulit, cessit, mandauit, et in
veritum consignauit predicto Do-
mino Regio stipulanti, et recipien-
ti

ri prorq, et hereditibꝫ suis, ac cuicꝫ
et nomine fratrum eorumque he-
redum, et quor. eorumque alienan-
dorum ingressu, et integra pro-
prietate in omnibꝫ, et singulis
que dicta bona, mansi, fundum,
campi, Braydæ, Pasta, Turricella-
re, Silicq Bone., et Montis ha-
bent sub se, seu intra, et infra
se integre liberis accessibꝫ, et eg-
gressibꝫ suis atque in cuius pu-
blici, et cum omni iure, actio-
ne, usu, requisitionꝫ, bona ho-
nore, comodo, et utilitate sibi
ipso dicti, requ. ad dicta bona, et
loca omnia predicta modocun-
que spectantibꝫ, et pertinen-
tibꝫ tam de iure quam de facto
de hac

ad habendum tenendum & possi-
dendum, dandum, donandum
vendendum, ac permutandum, alie-
nandum pro anima & corpore
judicandum, & judicat. prædicto
D'no Elig. suisque heredibus, & assig.
eius sui regnavensibus, & heredū eius
forum, & quibuscunque aliis quorum
interest deinceps placuerit de bonis
& locis prædict, propterea faciendi
dum sine contradictione
prefat & Barro fameis, & quibus he-
redum, & nomine quilibet de eorum
de, pro nostro prefato & Barro-
fameis heredq, & heredū suor
bonā prædict nomine prefati D'ni
Elig, & Patrum, priusque heredum
& quorumcunque aliorum, quorum
interest

intrare possidere, donec ipsorum bono-
rum et locorum ejectum intrare-
rit, et possessionem acquirere corpo-
ralem quam accipiendi et ei ad hoc
virtus propria ministrandi, eidem li
ceat, omnino dare concedi, atque
dedi, dare et assignari, et profectum o-
mnium ei in numeris et pondere
rebus, et corporales possessiones
, ut praefatum Abbatem et praefatum
Dominum Regem, quibus supra no-
minibus objectarum, et recipientium
de bonis omnibus predictis in rancuram
et possessionem corporalem ponat pa-
riter, et inducat, quas quidem, et
positionem concordiam, convenie-
nam, inductionem, sine et re-

missionem, et omnia, et singula supradicta
pro, et in hoc Instrumento
to contenta promittens Bartholomeo
pro se, et heredibus, actore, et nomi-
ne fratrum vel eorumque heredum quo-
rumcumque alterum, quorum ratio-
nes et actiones obligationes omnium
et singulorum bonorum mobi-
lium, et immobilium, presentium et
futurorum, rei factionesque dictarum
omnium integre et perpetuo firmi
et grata; hinc inde promittentes
perpetuo habere, firmam ratam et
rem, atque, observare, et implere
bonaque, prudentia pro eo Domi-
no Bartholomeo pro se, et heredi
suis sub obligatione omnium suorum
bonorum

norum prædictorum promissis præ-
fato Domino Italiæ quo supra nomi-
ne stipulanti, et recipienti in ver-
bis legitimis defferendo, manutenere de-
fendere, warentare, et in solidum
liberare ab omni homine, comune
Collegio, Ecclesia universitate, et
persona quibuscumque de mundo, in quan-
que contradictæ, facere vel dicere
in præsentia vel absentia aliqua
dolo, malo, fraude, vel ingenio de-
bita, vel de facto sub pena dupli ejus
de quo fit vel quanto minus ni-
mis quinque solidi imperialium pro-
rorum, et in singulis huius contra-
ctus capitulis singulata, et pro omni
qua pena soluta vel ad pro rata ra-
tum instrumentum, et omnia et de

contenta continuent plenum robur
et firmitatem cum omni melioris
et consilio capiendi.

Vigesimum Separatim pro pace, et concordia
nes, et innovationes aliis occupare
negotijs per alias sibi fidem fideli-
ter et verum facit Balthasar Bavarius
Pfalz Graviatus, et nomine olim Spectab. Bi
Alexandri Bruxatini sibi commissi in
fidem rogatus subscripsi.

Ista d. mē remorā tarencib; q̄ d. ē. ... ferid; et grā ... ē mē ... et omnib; ... d; quibus ... tarā ... ... et ... ... Bartholomēo ... et mēstare ... ... et ... Nicolai de ... mēsē, et ... ... Trahit, ... mēsē ... ...

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [

Bartholomeus, et eius frāter in dictis suis [illegible] cedere debeat, et se trē. et tenere de ea pater, sic Gratus q Bartholomeus &c. et frāter suos fuit contentus. et actum: q supradictus dñus Gelias, et hos, eosq; frāter possint, et valeant de cetero ferre insignia, et arma nobilium et familie de partis in quibus armis, et insignijs Gratus q Bartholomeus &c. et frāter suos assumpsit et accepta fuit q fecerunt dñus Gelias, et frēs eosq; frāter q socijs, et frāibq; [illegible] et gten dī Gaim q Bartholomeus q &c. et frēs suos, q dicta insigna, et arma sint cōia inter eos, et q q Gracus dñus Gelias, et frēs eorum frāter possint, et valeant si eis quem q erit gtra: dicere, et opponere, q quidā alpedantes se ac tam: in nobilium de partis dicta insigna, et arma nō trah: hoc petere q manet: cum eis q. partis legibus, et gentibus inter eundem q Bartholomeū celebrari et [illegible] dum [illegible] et frāibus suis de tuce [illegible] et eos rōtum q quibus ut [illegible] nō valet in suis proprijs bonis q prius existentibus habitis, adquisitis, valideū, et firmetū &c. et si casus erit q Gratus q Bartholomeus et eius filij, et frāres masculi: eccō de suis et fratribus eorū masculis legitime descendentes decederet, vel decederet q cuius de q Gratus dñus Gelias, et frēs eorū frāres masculos exceptis legitime descendentes, q Gratus dñus [illegible] et frēs eorū frāres masculi exceptis legitime descendentes de [illegible] [illegible] si contigerit quo fuerint et nob. q decedat

de portis que erant, et reperiunt penes dict. q̄ Thomam,
mem, et que ſequunt dicti et q̄ Nicolai de portis ſupra,
et ſic incepta, et ē quere ſi ceſſent et transeunt bona,
et hereditates ſua, et alterius maſculi excepti legitime deſcen-
dentes decedentis ſine ſuo, ante ſtatum q̄ Bartholomei,
et eius filios, et alios maſculos excepto legitimo a primogenito
q̄ mi dicto cum ſtatus q̄ Bartholomei, et eius filij ac fratres
eos maſculi excepto leg. deſcendentes ſuccedere debeant in o-
nibus ut dicit q̄ Nicolai de portis quoniam non pervenit ad manus
et ſi ſuccessionem faciat ſua bona, cuidam leg. natum
maſculo excepto leg. deſcendentium noticiam, et de nota-
pita. incepit pretaxati ſuus pater, et fratres, ac ſua,
et nepos frem, q̄ nos fuim, et quercia quos mentio
ſuadet ut ita de ea dimittit q̄ et Gabrielus q̄ Bartholomei
ſimiliter q.e. et Gratios ſuos q̄ nic inde ſe. ſtat ſine ſtipulat.
nobis et recipienti pro et nomine quibus de quorum
ſtinem, quitationem, liberationem, abſolutionem ac pactum de
ulterius nil petendo ac omnibus dam. ſtamentis, tulimo
nis ac ſtatuto, ordinamentis, et ac omnibus, et ſingulis ſcri-
ptis paternis, maternis, auitis, et collateralibus ac ne pro
te q̄ nos de quoniam petere poſſent, et ſpecialiter et
et ſpecialia bona, manſos, caſtrum, breſſias, ſilvas,
nemora, montes, ſenſalitiones, et quecumque ad
dicta bona vel loca quoquo modo ſpectantia, et hereditas
ſcriptus q̄ Bartholomeus q.d. et ſ. et ſua reali
diali, tranſulit, ceſſit, mandauit, et
petita non bene ſtipu. et nobis q̄ et nomine quibus

ac uice, et tole fiom roza, fratem, et pñs, amic, quoz,
miteresse, et interesse poterat cũ omnib, et singulis qui dicto
loco diuisi, cathum, campi, vaijde, prata, pascuacionẽ,
siluc, nemora, et omnes subtẽrãeos se seu intra et infra scr
mistrigium dicti loci accessiões, et egressibz suis tam n. eias qu:
dicis ut cũ pte acquine, una requisitione ãmic, domin
comitis et militate in dictis: seu ad dicta loca, et loca cĩa
quãcũ mõ andang, spectantibz, et pertinẽs, ut de iure et de
facto. dã, uend, recẽ, possidere: dan, donan, vendẽ, cõ
mutan, alienan, et ala, et corpore fruitiõ: et q cogd et dicto
dño ẽpe suisq; fratribus, et tribus suis subrogatis, et hẽdibus
eoz, et cuilscuq alijs quoz interest dcm̃ dñs placuerit de bo.
mis, et dictis qdiu fuer sine cõtradictione qualibz
quarto anno, et eius fratum. et pdone inuisibz de mundo
Primitus ofatus q Bartholomeus q et fratres suos bona
qdicta uoc ofati dñi uend. et frũ eoz fratum, et quoscũq;
alios quos interest possidere, donec ipos bonos, et eoz ter
rum, mistrum, et possessionẽ accepi corporalem, qua acquisiõ
di, et nisi aut. termo retinendi, erat licentiã cãdam
gratis. aiq dedit, Deus. et assignam subiminuntiũ ap.
nuntio tenute, et corporalis possessionis q Cristatum
absentem, q ipe aut dñm recẽ quibus aut nõibus shi.
et recepte de bonis omnib q dictis mistrutis et possessio
nem corporalem ponat. ponit, et ducat. quas quidẽ
q pontinẽ, q cordud, q uentinẽ misolutã cãtinẽ finoz,
remissionis., q ola. et brigida suas sentẽ. et nitas sigt

H 12

N. 30.

~. 17. Marzo 1489. ~

Instrumento della Nob. Pulcella dal Nero fu N. [illegible] Borro
[illegible] nuore ed erede istituita [illegible] fu N.b. Girolamo
Federico Scala, e Nuda Procuratoria [illegible] Nic. Scala —

1469: 17: Marzo

In Dei Nomine Amen: Anno Dominice Incarnationis ejusdem Domini nostri Jesu Christi Millesimo quadringentesimo sexagesimo nono Indictione octava secundum, die 17ma mensis Martii: Nona vel circa: Actum Venetiis in Canonica Cathedralis Ecclesie Castellane Diocesis Ni: in Camera Capitulari, coram me habitationis infrascripte, Domino Testium. Presentibus ibidem Lunidis et discretis Viris Dno Thomasio Stationario q. Benedicti Ducati, Mag. Leonardo Bellano q. Mag. Dominici, eiusdem Mag. Leonardi q. Mag. Dominico de Cetar q. Dni Cattoli Mag. eiusdem Nicolao q. Dni Seraphini de Pergamo, Mag. Dno Antonio Falcario, Jacobi Marchesis de Pergamo Dno Antonio dicto Trinfo Civi Mag. Nicolai de Mauris de Dominico de Mauris q. Andree, et Dno Nicolao q. Dni Jacobi Marchesis omnibus Civibus et habitatoribus Venetiis Testibus

...estibus ad hec habitis, vocatis, et ore
...ngenio diligenter & deliberatis ve-
...catis — Ego ... Nob, et discrecto dño
...Lunasitan. vicar relicta olim ... dñi
...Domini de Formentinis de ... civitate, tu-
...tr[ic]e et filia olim ... dñi Nicolai de
Nero de Brixia, sen. per dei gratiam
mente, sensu, et intellectu, licet corpo-
re languens, considerans dubia mortis
eventus cum nihil sit certius morte, et
nihil incertius hora mortis: volensque
intestata decedere, sed potius cupiens
domui, suq, providere, studuit dispo-
nere omnia sua bona tam mo-
bilia quam stabilia, iura, nomina &
dicta quecumq. cassavit, revocavit, et
annullavit omne, et singulum testa
mentum per ad dies condita sive
ordinata, et per eas, dictato nuncupa
annullare haberi, et quemadmodum
ultra

etiam si in illo essent verba. Congregavit
congregata. de quibus necesse esset, meae
scripturae mentionem, vel in me, vel
tuae testamentum valere, existere, et
innatas esse. Denic, et quod nullum
aliud Testamentum valeat, aut locum
si quo tempore in futurum rem eam
fieri condition, nisi meo, meoque te-
sta. speciali mentio de scalino dari
Lrophes inciviere. Miserere mei Deus
Deinde sui corporis sepeliendum sibi elec-
git et esse voluit in Basilica Eccle-
sia Beatae mariae Virginis [illegible] C
in Vienna, in qua sepulta, iacent corpo-
ra olim Nob Bonini viri mariti e D:
Ade militis Vitti, suis rebus sic
iussit corpus suum cum omni humilitate
omissa.

In omnibus autem et singulis aliis suis

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de Collegio Notarios, nec
non Inquisitor dicte Curie
Patris, segue in fidem premissorum
manu propria subscripsi[illegible]

Die 10. Maij 1560: Ind: 13.a

Noi Agostin da Mosto per la Serenità
Signoria di Venezia Governatore.
Capitanio di Giustitia, Fiscali.

Ri[illegible] attestiamo [illegible] sopra-
scritto Sig.r Gio: Batt.a Bonvisi [illegible]
[illegible] quale si è sottoscritto, [illegible]
sexto suo, fidem facimus, et in ogni luogo
esigo, niera credulità. In quorum
Anglo m.a Sibi Cancl.ri

N°13.

F III—6

N.36.

~ 20. Upriot 1791.

In Christi Nomine Amen

Anno ab eiusdem Salvatore 1492 Ind. nona
Die Martis 26 Aprilis actum Veneti in Camera
Cancellarie Mag. Dni Locumtenentis. Presentibus
ibi Nob. Viris Dominico Venier Dno [illegible]
de Canale Locumtenente [illegible]
Vice Capitanio Mar. Dni Locumtenentis Cam.
Rationis et rogatis.

Cum nup. et Anno Dno Paulo Barbo Mag. Locumt.
Venetiarum [illegible] Illmo Dominio
Venetiarum [illegible] ma nuperrima
[illegible] Dni [illegible]
[illegible] Dni [illegible]
videlicet.

Primo De Capite Promum Capti de supra Mandatum
a Civitate Duo milliaria versus Tutmiaum
[illegible] Et
[illegible]
Et Nob. Dudi. Bartholomeum De [illegible]
De Mandato et Dni
[illegible]
Nobiles Dni Dominici De [illegible]

[illegible] Ludouicus quidem Dominus Nicolaus de Vaux
et eius Maiores et sui Successores et post
Ipsius mortem Successores qui habuerunt
[illegible] in tam integram
[illegible] Insulam Vticae Adiacentes, (exceptis
et Comitis [illegible]
De Vaux, exceptis Insulis Vticae Corsicae
[illegible] Dominium [illegible]
[illegible] certis Aduocationibus Vticae
[illegible] his, quae fiebant [illegible]
[illegible] de Vaux [illegible] de
[illegible] Insulis Vticae Diuisionis
voce Curiarum: Item de uno Manso
in Insula Montis-Orchis de quo [illegible]
co. uae Feudi, quae sui Maiores Auctores
fuerunt inuestiti fuerunt recognouerunt
[illegible]
[illegible]

[illegible] rogata et procurata singulari [illegible] Sanctorum
eum domum ipsius S. Elig et Dominum
Sanctum antecessorem ejus Statum suum
Nicolai Dominici venerabilem omni modo
quo sua [illegible] et
meum [illegible] successores suos et nominē et vice ipsius
Dominici [illegible] eum
eum Rege Clotario constitutum humiliter
etendem et venerenter [illegible]
ter et [illegible] et eorum [illegible]
Actali auctoritate in Dicto illius
Dominici [illegible]
Paris Rendalitū [illegible]
et eo modo et [illegible]
De Paris et eius [illegible]
[illegible] et
[illegible]

N.37.

197 · Mayo

N.° 15

N.38.

H 18

N° 110.

- 23. Juin 1865. -

[illegible]

Copia.

1453. 425

16

In Christo nomine amen. Pateat universis, et
singulis quod nos Dominus Nicolaus Tron Dei
gratia Dux Venetiarum . . . . . videlicet Leonis
armaturam, quos videlicet teneat (illegible)
teneri pro communitatibus Tori Dalfi
iturus ad castra Serenissimo Dominio
Venetiarum contra Gallos Dominum
Carolum Regem Francorum, tenens de
ea discretione per considerans se morta-
litatem subiectum, et quandocunque
deo placuerit necessario naturaliter
et deo cupiens animę suę salutis
bonorum suorum ordinationem salu-
briter providere mente (illegible)
et rationes . . . sospes rerum, et bonorum
successu perfruendum. Nuncupativum
sive scriptus. Testamentum dispositionem

d. D. 9.

in [illegible] modum procuravit, et fecit
eum ..... esse in ipso visione
re, et ..... visioni esse obser-
vare utroque forma durationem pro-
visionem voluit idem dominus Helia
Fratrem ejus ingressionem vocavit, et
adire, in secreti sui Testamenti com-
[illegible], et sumptum, quod liberali-
ter sumptum jussit, ossea vulga-
tatam publicare in presentia se-
rum idoneorum testium, unum in
primis animam suam immortali deo
et gloriosissime Virgini matri ejus
mittere, et devote commendans jussit
sed voluit, et ordinavit, et hanc
si forte contingeret eum in hac infir-
mitate decedere, ve-
[illegible] quandocunque de hoc seculo
migrare

transmigrare, et inforascripto ejus he-
redem dari; solui, et respondere singulo
anno in perpetuum Ecclesiæ sanctæ Teo-
di Bursæ ejusve Patrie. Item ut illi, qui
in ista Fraternitate, habitabit statim Duo
Fratres, et totidem Sorores, ad dictas
exhortationes, quod Sacerdos qui pro tempore
officiabitur in dicta Ecclesia teneatur
et debeat in singulo anno in perpetuum
celebrare pro ejus animæ missas decem
in prædicta Ecclesia. Item jussit, voluit,
et ordinavit, et expresse quod Confra-
tres ejus regere teneatur, et debeat fa-
cere confectiones Altaris, sicuti ejus
prædecessores facere consueverunt de grano
tam, &. vinum pro vino ejusdem
Altaris habere, debeat et infrascripto
ejus Magistri Fratres certum aureos vel

[illegible] testis, [illegible] ideo legavit, voluit, ordinavit, quod si filium [illegible] alium sit de conditionem seu [illegible] Petrus quod natus [illegible] XXV. anno suæ ætatis, et post modum [illegible] decat [illegible] ducatos [illegible] suo hæredi [illegible] filium [illegible] alterius sexus filiæ, quamquam [illegible] eos [illegible] ducatos [illegible] annuos, [illegible] eos [illegible] Item [illegible] [illegible] [illegible]

causa

[illegible] mando, et [illegible] quibus mecum, et efficacius valere, [illegible] ordinem [illegible] quam alibi, et quacumque [illegible] presentis voluntatis decadas, duas, et [illegible] scripsi intrascripto [illegible] semina, [illegible], et [illegible] mendi, relevare, et videre in nullo cum hoc [illegible] Testamentum, et ultimam voluntatem cum consilio [illegible] annies, quotes [illegible] fuerit [illegible] eius ut fore [illegible] [illegible] [illegible]

eq. Bartholomeus filius ser. Bonaiuncti de Senis Civis, et habitator Corneti Dubbius, immemor salutis suae, et mortis non ponens, sed, et rogatus proprio ore ab ipso testatore secundi legi et subscripsi, ut in hoc pagina exemplata, et originali ejus ore scripsi, suoque, et meo consueto.

[illegible] testamento [illegible] fui? alterno consimile a c: 96. ho' Bonaiuncti [illegible] d. existente egresso il Notaio [illegible] Signori Giudici Magistrati di Viterbo, e [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

H:16

N° 17.

N. 17.

1495: 7: Xbris

In Xpi nomine Amen: Anno ab Incarnatione
eiusdem Domini nostri Jesu Xpi. mil-
lesimo quadringentesimo nonagesimo
octavo, Indictione prima, die septimo
mensis Octobris Actum in Civitate
Austrie Aquilejens Dioc. in Ca-
mera Domus hospitij habitationis In-
frascripti Domini Jeronimi vocati
Delli Volti, in qua singulis horis
Presentibus ibidem Advocatis et Discre-
tis Viris. m.o Petro q.m Nicolai massalj,
m.o Dominico Delli Lazzo q.m mag.ri Leonardi
Delli Jugi, m.o Do: Antonio Antigazzo
q.m Jacobi michaelis de Jergano, m.o
Antonio q.m Nicoli Mauritij de ...
daniele, m.o Francisco Scafferta Cer-
bone q.m do: de Nino, m.o Paulo q.m ...
... Sarrete, m.o Francisco Bassano
q.m Jacobi Simone, Comitio q.m Leonardi

Cornazzani et Dominico Cordone ffr. Dreacis omnibus Civibus, et habitatoribus Terre Civitatis Austrie. Testibus ad hec habitis, vocatis, et ore proprio Infrascripte domine Testatricis rogatis- Petrus Sp. et Ser. Dñs Jacoma uxor relicta olim Sp. et Ser. Matthie de Cornazzanis de Civitate Austrie sana per Jesu Xpm gratiam

omissis

In omnibus autem, et singulis aliis suis Bonis mobilibus, et immobilibus, Juribus, et actionibus, debitis, et creditis universis suos universales heredes, et legitimos successores instituit, ordinavit, et esse voluit nobb. Dnos. Petrum, Dominicum, Bonimum, Lucam, Nicolaum, et Hieronimum fratres, et filios predicte Dñe Testatricis eos ad invicem substituendo vulgariter.

omissis

Et ego Franciscus de Miculinis Civis, et tocius
Civitatis Auctoritate Apostolica Imperialis
Notarius ex commissione mihi facta
per S.a: Communitatem Civitatis pre=
dicte exemplacionem Instrumenti, et
Judicium ex notis q.m dn: Viti q Alexa:
dri Miculini Not.o Civitatem Avocali
mei per alium fidelem exemplare faci
ens occupatus negotijs, et facta colla=
tione cum originali in omnibus con=
cordare inveni, quapropter illa pub=
licavi, signo, nomineque meis solitis,
et consuetis signavi in fidem, et
Testimonium omnium, et singulorum premissorum
E consimili alia, edita, nelle
inscripto existente, penes
magcos dd. Co: Josephum, et
do: Dajra de Romentinus
hujus Civitatis Ha rec.s

manu propria fideliter exemplavit cum
originis Do. Antonius Simonetti Cancellarius Ducalis Ci. Ad. ac de Collegio Civitatis Feltri
Ducalis Notarius scribere in fidem scripsit manu
propria subscripsit. Ego.

Die 20: Maii 1765: Indict. XIII.

Nos Augustin da mosto per la Serenità
Ducale di Venezia Provved. e Capo di
Guardia del Friuli &c

Per quanto ne consta, essere il
presente scritto di mio: Antonio Simo-
netti tutto, e quanto si è scritto
perciò la presente sua firma Cha,
ed in ogni luogo esige piena cre-
denza in giudizio.

Angelo m.a Gilli con Sig.

Vid. S. M.

N.° 13.

[illegible]

14

1499: 13. Xbre

In Christi Nomine Amen. Anno Natiui-
tatis eiusdem Millesimo Quadrin-
gentesimo Nono, Indictione
Secunda die Veneris decimatertia
Mensis Decembris, Actum (illegible)
in Episcopali Palatio (illegible) Ve-
ner: D: Antonio de Iberia (illegible)
co (illegible), et egregi (illegible)
Magistro Secundino Mazzarano de
Catanea (illegible) et Nicolao
Bonito (illegible) Testibus ad infrascripta habi-
tis vocatis specialiter et rogatis
Pigna erram (illegible)
pro Domino Nicolao (illegible)
Sacri ceremoniarum (illegible)
cantoris (illegible) tenè
(illegible) (illegible)

dicti Comitis et Marchionis Concessionis
sibi ita spiritualiter et temporaliter
prout dictum: Sylvestri et Bartholomeus
Clerici ecclesiae Sancti D. Apostoli
p.m. D. Episcopi de Formentino de Leon
no. supplicavit dictum Regem Com. Sce
quatenus (sibi ita spiritualiter
et arbitrii que Sacramento alium
quisitis et quia D. filiq prout
et prout et filius sui Egidius
Interpretor de quo Archiepiscopus in
mihi, et successori de sanctione placui
di Comitis de Cuarto, et aliorum Co
rorum predecessorum successorum
et mandatorum de jurem D. q. stip
idem qui dicta sanctione placuit
ut arguit servato mihi, quemadmo
clara et manifesta contra

Divi

Fieri Publici Documenti quarum Inscriptionem offerens se paratum si opus fuerit assereq; quoque se alios eandem se (illegible) Concordiam ut de factum, nemine fidei Inscriptionis, Non Obscurity haberet propterea etiam se paratum fore bonum, et fidelem curatorem ac Administratorem dicti Domini Pauli, et Ecclesiæ concernentis atque paratum qui solutis omnia onera pro dicti Pauli qui ab eius [illegible] Testamentum suum secundum formam et tenorem dicti testamenti Inscriptionis, quia supplicationis facta, ne forte [illegible] Dnus Petrus ad eadem petitionem benignum [illegible] narratum qui confirmaque ne-

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quam ipsa habeat in ipsum
Thomam de Bonicorium et Ber-
tariam suam, et contra [illegible] Do-
minum Albertinum nomine et dicto
nomine Phaedi ipsius dicti, prius
ab interato, et diuidendi forma,
et ratione primo Instrumenti, seu
Instrumenti dictorum Carni, et Ville
Carni, et qua infra fit mentio Vi-
gintiquinque infrascripti, seu Instrumenti
et abbreviatura succedanea, in dictorum
Phaedeum primi [illegible] assignatio de
dicto Phaedo, prout in dicto Instru-
mento, seu Instrumento Divisionis
continetur, salvam omnem de jure
meliorem, et quam successum ob
reddendum in margine hujus divi-
sionis Instrumenti D.ni Albertinum pro

sq

sq, ac filiis suis Marcello Ca-
simj denuncat qc ad descendenti-
bus coram sq. Senatu generibus bonis-
simis contractum per annuli-
in eius [illegible] bus ac Virgilij in capitu
suum imperitiorem gratiosq, ac be-
nigne de dicta portione placuit
ad ipsum q.m D. Joannem spectante
tamquam de acquisitis, ac antiquo Pa-
do peculio concessis, acceditq;
inuestitur iuxta formam, ac te-
norem antiquioris succession. Facto
a dicto Principe per bone memoriam
q.m Petrum Venerium in Christo patrem
ac D.D. Episcopum olim Emiliensem
(Concordiensem) sub anno Domi-
nice Incarnationis septingentesimo
quinto, iuxta stilum in dicta Ducali
Cancellaria [illegible]

ne Archiepo pisan ac D.D: Protogij Eccle
sie prouidentia &c. ij annorum ma
nu q Simeonis Jacobi de Pisis de
Regio profecti ad &c: Quibus dan
non intendens nemen nec ullo inuen
tenam, aliquod sibi ius vel
vq. sed amicum reputando con
sentiens ratum semper Iure Quire
pary Pactuq concordiq cuius
cunque ut... pretoriq. Ecla Ar
chiepalis facta q ne Dnus ... .
ny nominibus quibus supra in ma
nibus dictorum ... Iuxta
scdalium quidam ... Ecclie Archiepo
pi eius successorib concordq in omni
bus que non erat in consilio ecclie ma
cationi quo ciuium acq numerum ve
der ... ut Iura
que, et Iurisdictiones Ecclesiq ...
cor=

ordinij quarto in qua erit de bono
et alia facias que quilibet bonus ci-
vis facere debet Andrea, et de iu-
stitia, et Successibus Antiquij Argen-
tei Generis, etiam de quibusdam mi-
cum hominibus equestribus in nacessa-
bus eius quidem [illegible] et Tempore Pa-
learum partis Fori Julij pro dicto
Phaedo, et bonis pheredibus Socio-
rum [illegible] rioris Antiquij Ten-
dentium et [illegible] su-
per quibus omnibus, et singulis re-
quisitus fuit dns Horatius et scribi
[illegible] Instrumentum
et petita publicum, rogi publica
idfiqua Instrumentum, et Instrumen-
to Et Ego Horatius Adriani Pe-
ricus Imperialis [illegible] mor Publicus et

N.° 20

N. 19.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

gnifici, et Clarissimi Domini
Locumtenentis, et spectabilis Docto
ris Dñi Joannis de Sanzio de
Vrbe Fabrianæ Curiæ
Coram Magnifico et Clarissimo Do-
mino Francisco Donato Equite di
gnissimo Locumtenente Generali
Patriæ Fori Julii, pro Illmo et
excellentissimo Duce Domenico
Venyarum Empyreum Spectabili
Doctori Domino Ant.o [illegible] Se-
curato et acquirendo Orbis ac Ge-
nibus ac [illegible] Regni Neapolis
natis quod Prædicta Magnificentia
ob mortem q.m Spectabilis Domini
[illegible] Prædecessoris Curiæ
anni

annij dafeuerij dignetur ijsum
tanquam gradem sapiraserijure
prefacti q.m D: Elzij sui fratris
arringue conuenerij incurrire de
portione Curiæ Feudi Straumbergii
cum suis pertin.s, garirum or-
dinione nec non de portione
feudi Hilarum Zorje Bologne
annicq. ac singuli cum suis per-
tin.s, ac jurisdictione, honorib.s
et .. tanquam de feudo
simplici videlicet de portione
spectante dicte Domine q.m Elz-
abeth de quo portio equa-
li et indiuiso, quod Elzabeth
semper, et eorum successores femine
Elzij

Illig. D. ac proce actiong rai de
Porri rrogniorcarg contracarcara-
uel qiq Maiores offerg sg sar
. . ad omnia incommodia pt
dicti, Equdi. Iram similiqr pertit
facerini de portione-iurisdictionq
Bl. Pimcang modo qr forma, qu
. . apra quibg exportatione ex
portatione adducti qr introducti
qr maiora considerarij merita con
sideranda D. Bartholomeus Magnibcg
qr Patricius Dominus Joannes
ngr Sabba supes' prgsiti mandat
informatione impartira prqg de
ma merita aduersg Karolia Capra
vicedom Illustrissim mdm

Albernicum coram dicy magni-
cynia genibus flexis committam
et similiter recipiam, ita et
et quidlibet reliqui faciam, et succe-
rorum suor dicq et nomine promitto
Serenissimi Domini Venetiarum
per annuli aurei impositionem in
dicy digitum cerimonie et legitime
me inuestiri de nomine, fa-
cultate, et Iurisdictionum Iura
soramorum, et Vitaram regum
cynjarum de nouitate, iuxta
in Francisci Dandoli dicy fa-
cti cum omnib. suis iuribus et
Iurisdictionibus, honoribus et no-
noribus ad ipsam nouitatem spec-
ti-

[illegible] et pertinentibus eo iure
modo et forma quibus prefatus
Dominus Hetia et cuius predecessores
[illegible] tenuit et possedit prius
de iure incessit, verum saluis sem-
per et reservatis sibi [illegible] prefa-
tus Illustrissimus Dominus et
[illegible] mandans de presenti publicum
presens documentum sigillo suorum
[illegible] corroboratum. Qui [illegible]
bilis Dominus et Heremus manu
propria scripserunt. Datum ad
[illegible] Euangelia supra [illegible]
Actum Schaffhusen presentibus [illegible]
[illegible] Dominis et pluribus alijs

datum

paratam ad omnia incumbentia
pro d[omi]no fideorum protectore &
[illegible]aphael sanctæ Horatiæ sanctæ
sanctæ d[omi]nicæ. Hæc sic originali
dictæ Cancellariæ fideliter exempta
cui subscripsit et signavit &c.

n° 21.

A. 57.

1530 2. 4bre

Investitura rinnovativa concessa dalla Camera di Milano alli Nobili Ill.mi
Girolamo Francesco e Leonardo qd Gilberto Formentini dei Feudi Giu-
risdizionali di Sorembergo e di Cusano

I

D

Inuestitura del Luogotenente d' Vdine a Ridolfo quon. Guberto di Cusan.

D 7.

1530. 2. Settembre.

In Christi Nomine Amen &c.

Actum Vtini super Sala Sup: præsentibus Egregiis s. Matheo Clapiceo Cancellario Magnificæ Comunitatis Vtini , & s. Hieronymo de Venustis Ciuitatem Vtini Testibus &c.

COram Magnifico , & Clarissimo Domino Marco Antonio Contareno pro Sereniſſimo , & Excellentiſſimo Ducali Dominio Venetiarum &c. Patriæ Fori Julii Locumtenentem Generali digniſſimo . Comparuit Nob. Juuenis ser Rodulphus quondam Dom. Guberti de Cusano , & cum præsentia Domini Pauli ejus Patrui , & Curatoris nomine suo , & Fratrum humiliter petiit , & supplicauit , se inuestiri de Bonis Pheudalibus quod habebat eorum Patris diebus proximè præteritis defunti , nec non de portione Bonorum Pheudalium

lium ad ipſos peruenut:, & ſpectant: ob mor-
tem Domini Accellini eorum Patrui offerens
ſe paratum ad omnia incumbentia , pre-
cit quibus auditis , antellatus Clariſſimus
Dominus Locumtenens habita ſuper præ-
miſſis matura conſideratione , & congita fi le
Nob. Familiæ Cuſane erga Statum Sereniſſi-
mi Dominii eumdem ſ. Rodulphus coram
Magnificentia ſua genibus flexis conſtit: , hu-
miliſſime recipiens pro ſe , ſ. Hieronymo ,
ſ. Leonardo , ſer Annibale , & ſ. Franciſco
Fratribus ſuis per Annuli impoſitionem in il-
lius digitum benigne inueſtiuit de dictis Bo-
nis Pheudalibus quondam Domini Guberti
Patris eorum , ac de portione ad eos per-
uenta ob mortem quondam Domini Accel-
lini Patrui tam &c. de illis ſpectantibus Ca-
ſtro Cuſini quem ſitis in Gonumbergo , &
ſuis pertinentiis ac in quibuſcumque alii-
locis Patriæ cum omnibus ſuis juribus , as
ctionibus , juriſdictionibus tam Ciuilibus ,
quam Criminalibus , Garitum , Campis ,
Pratis , Siluis , Nemoribus , Venationibus ,
Piſcationibus , Aquis , Aquarumque decurſi-
bus , & omnibus aliis ejuſdem Bonis quomo-
dolibet ſpectantibus , & pertinentibus eo jure
Pheudi , quo Auctores ſui illa remanerunt ,
& poſſiderunt , & de illis inueſtiri fue-
runt cum honoribus , & oneribus ſoli-
tis , & conſuetis , ſaluis ſemper juribus
Sereniſſimi Ducalis Dominii Venetiarum ,

&

& quarumcumque perſonarum &c. , mandans &c.

Ego Hieronymus Raii Notarius , & Coadiutor Cancell: Vtini , & Vice Cancell. fideliter extraxi , & in fidem me ſubſcripſi , & Sigillo Sancti Marci de Mandato muniui &c. ✠ loco Sigilli prædicti in finem appon: in Capſela ſtanca repoſit: cum Cordoliſque verici rubei colloris appenſionem &c.

1530. 2. Settembre . Quarta Inueſtitura .

Sig. Not.

Supraſcripta Inueſtitura aliena manu extractam ex alio authentico exiſtenti in Membranis partes Magnificum Dominum Albertinum Cuſanum Nob. Ciuitat. cum eo concordare fideliter in hanc publicam formam redegit Nicolaus Pauinus Ciuis , & Pubblicus Notarius Cancellarius Ciuitatis Fori Julii appoſito ſigno.

1588.

1588. 6. Settembre.

Estratta la presente Copia da vn Processo al presente esistente nell' Offizio degl'; Eccellentissimi Signori Proueditori Sopra i Feudi, presentato per li Nobbili Consorti di Cusan, & questo a richiesta di Domino Anibale Cusano vno di detti Consorti, & de ordine del Clarissimo Signor Nicolò Donado Proueditor al detto Offizio, come riferì s. Michiel Comandador all' Eccellentissimo Collegio.

Vincensus Galerius Secretarius Deputatus.

Vedi Presentazion del Processo a 24. Maggio 1773.

Instrumenta del Ingeniero Giovanni a Ravello p. Salario di Cuan

1530 : 12 : Febr

Ex Not
B: 39

In Christi nomine amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo quingentesimo vigesimo quinto Indictione tertia die vero vigesimo octavo mensis septembris.

Actum Neapoli super mola Sancti Petri presentibus magnifico Francisco Caracciolo magnifico Hieronimo de Tomasio et Hieronimo de Tomasio Neapolitanis testibus ad hec.

Cum magnifico et Clarissimo Domino Petro Antonio de Aragonia Duce Melfie, et Egregio Domino Nicolao Antonio Caracciolo Domino Castri

[illegible] Fori Talij Locumq
nemq̃ Jonoris & pientissimo
Comparem Dñ Jacobum Rodu
phū q. M. Pauli de [illegible] &
regentia Domini Pauli q̃dq̃
Parui, et Giuanni nomine suo
et Fratrum hanniboq̃ puerit-
et reuerendi [illegible]
Boni, Rhedatiq̃ q. Petrum de
mi bona presentia presentis
dq̃ Lucii, nec non de portione
Bonorum Rhedatium ad.
ipsor pertinq̃ et spectantiq̃
ob mortem Dñi Antonelli
dorum patrui eorum et
matrem ad omnia in cum
[illegible]

benera, præcipuq; audire, ar-
rabiarq; familiam Romanæ Ec-
clesiæ Sabina super ple-
nissimi mandati commissione
et cognitione Ill. Dñi Camilli
Spinulæ ejusdem Sanctissimi
simi Domini Cubicularij Secre-
rij coram Magnificentia sua
genuflexi fecerit conquestus, humil-
sime supplicans precesq; et sup-
remæ, et Generali, et Annibale
et Francisco Francisci suis nec-
annuali impositionem in solu-
tionem cognitæ fuisse, et
dicere coram Magnificentia q:
Dñi Subarri fiscali eorum ac

de jurisdictione ordinaria
et mero et mixto Imperio
praesidi ram in ipsis spectan-
tibus Castris suarum quam in
in Sonnenberga et ceteris parti-
cularibus ac in quibuscunque al-
lis suis terris tam omnibus
suis subditis et civibus quam
criminalibus, caritum, cum
pleno et libero Remissionis et
Restitutionis, ac
aquarumque decursus, et omni-
bus alijs gravam Regalibus
libertatibus et privilegijs
ac Iure Placidi quo antiquis
suis

ou i'lla examinerem et possi-
derem et eã illis intentare
fuerunt cum honoribꝰ et one-
ribꝰ debitꝰ et consueti sal-
vis semper iuribꝰ Seruitiorum
Regalis Domini Regis et
et quarumcunque personarum
et Ecclesiarum
Ego Reginaldus Rex Norwegiæ
et Insularum Dominus et Hæres
Sancti Olaui Regis martiris et in
Eidem me subscripsi et sigillo
meo Regio fecj communiri
Et hoc Regali sigillo in testimonium
in cujusta munca reperiri cum
cordelinsue crucis rubea cotta

vis appears
1630: A: 1ere quarta Indictione
Ind: Nona Decembris Ista Indictione adhuc
mane pervenerunt ad Nos Indictionis
quinti Ind: Ind: Mbranij, nostre Ma-
gnificationis Ind: Ill[ustrissimum] Senatum
Nob: Civium cum quo concordans
Fidelitas in hanc Publicam for-
mam Ejusdem Dicatij Pactionis
Civil, ac Publicas Domorum Con-
ventionis Custodij Fori Tecti q[uo]-
portio signo.
1588: A: 1ere
Essendo la presente Copia da con-
correre all'originale esistente nell'
Archivio Secretario Nostro
Ferro

[illegible] feudi giurgiantato per li Abbitti
consorti di Lecce, et questo a mi-
chiesta di D.r Annibal Leuano uno
di detti Consorti, et da Ordine
del Illustrissimo Sig.r Nicolò Mara-
co Proc.r del detto effetto, come mi-
fari Judicial Commendador all'Ecc
Tolfo.

[illegible] Galeria [illegible]

[illegible]
Ecc. [illegible]
del processo a sig. Magn.co

H° 22

H.50.

1547. 29 Settembre

Investitura rinnovata concessa alli Nobili Francesco, ed altri Consorti Tormentini del Feudo Giurisdizionale di Cusano

1547. 19. 7bre. 14.

In Christi nomine. Amen. Anno Nativitatis
Eiusdem millesimo quingentesimo quadra
gesimo septimo Indictione quinta die
vero vicesimo nono Mensis Septembris.
Actum in Camera Audientiae Regalis Palatij
Constantiae. Coram me Notario, et testibus
infrascriptis. Hinc coram R^mo in X^to
Patre Dño D. Petro Quirino Dei, et Aposto:
licae Sedis gratia Electo Constant. Compa:
ruit Nob. Dnus Franciscus de Dominis Con:
sortibus Eiusdem tam nomine suo proprio,
quam alio[rum] suorum Consortum, ac
omni, qua decet humilitate, et Reverentia
tia petiit a reminibus praed[ictis]
a Capitulo Eiusdem ac Bonis, Juribus
Campis, Domibus, Portis, Silvis, Aequis
Jurisdictionibus pluribus earum insis Capitulo
et Villis praedictarum pertinentibus
Jure Veteri, et Regalis Ecclie Constant:
sibi renovari innovarique inxta formam suarum
antiquarum Investiturarum. Qui R^mus
Electus habita fide de fidelitate praefati
Nob. Dni Francisci, et Consortum eiusdem

supplicationibus inclinatus. Eundem Dnum Jesum
Jesum coram se flexis genibus constitutum
meis suis, ac eius Conservum pro se ipso vicem
que filijs, et descendentibus legitimis, et
naturalibus masculis salvo tamen
Jure Eccle predicte, et cuiuscumque alte
rius nersone, per Annalem dicti regiam
immissio Jure Vsti, et salvo Jure
Eccle Concordiam Edrigned' inuestiuit in
am eius et per omnia iuxta formam antea
quarum tenuit tenuerunt, ad quas
Vlatio habetur. Cum eius stipula-
tione ita vt dict. Nob. eius Franciscus nomi
nibus quibus supra manu tacta scripsit in
manibus nostris. Rmi D. Electi Juravit
solitum in forma. Actum Perusie,
Pro D. Fabritio [illegible] et Cov.to et D. no:
Petro Bono Camerario Rmi D. Electi supra
scripti testibus.

Nicolaus Jacobi Not.s

[illegible] Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo
quadragesimo octavo Indictione quinta die vero vigesima quarta
mensis octobris Actum in camera Audientie Causarum Sacri Pa-
latii coram me notario et testibus infrascriptis ibique coram Reve-
rendo in Xpo Patre et Domino Domino Petro Quirino Dei et Apostolice Sedis
gratia Electo Baiocen Commissario infrascripto Dominus Franciscus
ex Domus Consortibus Cusani tam nomine suo proprio
et aliorum suorum consortum, quorum de quibus infrascripta
se reddentia, fecit se nominibus Reverendi Domini Ioannis
Antonii Cusani, ac bonis mobilibus, stabilibus, caducis, domibus
oratoriis, solariis agreis et clausis hortis ad domos
dicte civitatis, et infra spectantibus et pertinentibus
recti, et de pleno feudi Ecclesie Baiocen. recognoscere
iuxta formam suarum antiquarum investiturarum. Quo
Reverendus Dominus Electus habita fide de fidelitate Fran-
cisci et Domini Franciscanti Consortis eiusdem supplicationibus
michi datis, quibus dominus Franciscus coram se flexis genibus
constitutus nomine suo, ac eius Consortis pro se ipsis et
eorum successoribus et descendentibus liberis legitimis masculis
et non masculis tamen semper huius Ecclesie Baiocen. iuramen-
tum fidelitatis [illegible]
more recti feudi Ecclesie Baiocen.
debite more solito et consueto [illegible]

In Christi Nomine Amen
anno nativitatis eiusdem 1547. ind. quinta
die vero xa [illegible] octobris in Camera
[illegible] Regalis [illegible]
coram me [illegible] et testibus [illegible]
[illegible] Dominus [illegible] Petro Quirino
Qui et [illegible] eis satis de certo [illegible]
[illegible] Dei [illegible] [illegible]
[illegible] (cum [illegible] nomine suo [illegible] nam
aliorum [illegible] Consortium [illegible] omnium de [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de Casino [illegible] et [illegible]
[illegible] Dominus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1147. 29. xbre

Instrumento di Castel di Cesano
et de gl'altri beni feudali a gli
Spinanti concessi a D. Pietro
Manzoli Querini Patricio di
Candia con contributo et hauuta

Vedasi Instrumento del Formen
tino di Cesano.

N.° 55.

1565: 2 Aprile

Divisione del Feudo Sinsaipinale di Mulignaco tra le Fedè famiglie Tormentini e de Nottis

Vedi

Si Antichi e successivi Documenti relativi al Feudo sud.° inscritti Tomo intitolato de Nottis

15

1505. 1. Aprile

In Christi nomine amen. Anno Nativ. eiusdem. Ind. nona secundum cursum ecclesie Romane, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Julii divina providentia pape secundi anno secundo, die primo mensis Aprilis, in sacristia ecclesie Sancte Marie Rotunde de Urbe, presentibus ibidem venerabilibus viris dominis presbiteris Nicolao Machenotio sacrarii dicte ecclesie, et Anastasio Capocci eiusdem ecclesie beneficiato, nomine et pro parte eiusdem Magistri sacrarii eiusdem ecclesie recipientibus et stipulantibus, ac aliis quibuscumque, vocatis, etc. rogatis, etc.

Cum auctoritate Apostolica Julius Episcopus servus servorum Dei, pro primicerio Notariorum de Fermentariis ecclesie Sancte Marie de Urbe, qui pro tempore fuerit, et eius successoribus primicerio Notariorum dicte ecclesie, ut ipse primicerius et successores eius primicerii pro tempore existentes eorum primicerium inter se habere et nominare possint, qui aliquis alius officium Dominorum Auditorum Camere Apostolice exercere et in eo ministrare etiam quovis modo exercitatur vel ministret, et ut Notarii Camere Apostolice predicti, qui pro tempore fuerint, ad dictum officium Dominorum Auditorum Camere Apostolice exercendum admitti et assumi non possint, nisi prius per primicerium Notariorum de Fermentariis predictorum pro tempore existentes, et Collegium Notariorum predictorum examinati et approbati fuerint, ac ut primicerius et Notarii de Fermentariis predicti pro tempore existentes, qui pro tempore fuerint, ad examinandum et approbandum Notarios Camere Apostolice predictos admitti debeant, et ut Notarii Camere Apostolice predicti, qui pro tempore fuerint, ad officium Notariorum de Fermentariis predictorum admitti non possint, nisi prius per primicerium Notariorum de Fermentariis predictorum pro tempore existentes, qui pro tempore fuerint,

1565

N° 24

N°. 63.

Anno 1587

Supplica presentata dalli nobili Girolamo, Ruggero Giuseppe Ulisse e Gio: Battista q. Girolamo Rolloito Antenore e Nonino q. Girolamo e Leonello q. Federico q.m detto Girolamo Consorti [illegible] di pergli la inuestitura della Giurisdizione della Villa di Sevogna, qual supplica resto giacente sin all'anno 1627

Ser.mo Prencipe

5

N° 95

N°. 64.

1587 5. Agosto

Scrittura presentata alla Magnifica Carica di Udine dagli infrascritti nominati Consorti Giurisdicenti del Castello di Cusano e Ville annesse con cui notificano li Beni Feudali che possedono &c. Alli che furono alienati

D

[illegible] ro, seguita altra [illegible]
de mesi, con ogtini in detto libro B., a
nº: 12.

1567: 5: Agosto. Scrittura, presentata all'
Eccelso Sig: Luogotenente per il Sig: Sio.
Paulo, ed Annibale Fratelli Formentini
di Cesano, a nº: 4: in altro Processo.

Per riverenza, e debita esecuzione della
parte presa nell'Eccelso Senato sotto
li 13: ottobre 1566., e della ratifica, e pro-
roga de dì 19: maggio 1567: loro sig: Paulo
Albertino, Bizzardo, et Gioseffo Fratelli,
Annibale, e Curzio Fratelli, le quali
insieme possedono in feudo il Castello
di Cesano, con li suoi Homeni, et Stato, che
tiene di sua, di Stato, Grazia, e di Giu-
risdizione a sua Maestà per legitimo
titolo, e successione delli antecessori
nostri, li presentiamo il suo privilegio

di esso Feudo concesso l'anno 1575: li x:
luglio dal Reverendissimo Vescovo di Cor-
cordia con l'autorità della Sedia Apos-
tolica sui Nostri, con tutto il
mero, e misto Imperio, et omnimoda
giurisdizione, e con tutte le maggiori
appertenenze al predetto Vescovo, e sua
Chiesa et in virtù e l'Investitura con-
cessa di esso Feudo al q.m. Adamo
Formentino Avo nostro in 1481: 28:
luglio successo con Legitimo [illegible]
nelle medesime maggiori delli prima
investiti, con due altre 1484: 11: Gen-
naro, et 1485: 22: Ottobre, e con li stati
immunità di esso Castello, delli quali
Privilegi, e Statuti V.S. Illma, come
sua maestà comprendere, come noi
possedemo il detto Feudo di Cusano, e le
altre Ville nominate, con tutto il mero
e misto

e misto Imperio, et omnimoda Giuris-
dizione. da Noi, e Sprecessori nostri sem-
pre esercitata quietamente, e pacifi-
camente fino al giorno presente, il qua-
le esercizio havemo giudicato ~~oppor~~
esser superfluo di monstrare, mirando
il fondamento de Privilegij, e Statuti
predetti, mà in quanto, tasse. da V.S. Ill.ma
ò dall'Ill.mi Suoi Sup.ri giudicato
necessario di provarlo, re produremo
di nuovo il medesimo, che. da noi fù
prodotto l'Anno 1581: 13: settembre
avanti all'Ill.mi, Eccellen.mi Suoi Capi
dell'Eccelso Consiglio di X.ci in esecu-
tione della parte presa in detto
Eccelso Consiglio alli 13; di [illegible]
zo di esso anno 1581: e perchè nelle
predette antiche Investiture sono

specificatamente nominati tutti li ma
si posti nella Villa di Cusano, et in Gualt
del 1455: sono sotto confini generali com=
preso tutta la Villa di S.t, oltra la par=
ticolar descrizione delli masi, e beni di
essa Villa, mà non così chiaramente
si possono comprender quelli di Lissiwood
cioè è di là dell'aqua, però lo nomi=
niamo: Item un maso vestito per Ge
mardo, e Matthia Lissiwodi, per il qua
le pagano d'affitto formento staia 6:
vino orne 8:, mejo staia 2:, sorgo sta
ia 2:, galline 2:, Soldi 2? 2:. Item un
altro maso con altre terre, poste in
detta villa vestito per le suddette, nel
il qual maso, e terre, pagano d'affitto
staia 7:, quarte 2: formento, vino orne
6:, mejo staia 4: sorgo staia 2., spalla

giuste

quarte doi, galline quatro, ova nº no:
spalle nº n: corradi soldi 20: Item con'
altro maso tenuto per domenego Corradi
per il quale lui rega: d'affitto, formento
staia n: vine orne doi, meglio staia uno,
sorgo staia uno, galline nº una, spalla
una, ova nº 5; et questo è quanto le-
potemo esporre, et mostrare in esecu-
zione della parte predetta, con ferma
credenza, che V. S. Illma sia sufficien-
temente informata della Giurisdizio-
ne nostra, conforme all'intenzione
di sua Serenità, alla quale si confi-
diamo, che dara questa Informazione
che si conviene al giusto, et all'ones-
to, et alla integrità sua, deuenden-
dole di più in esecuzione del decreto
Capitolo, con mezo delle ragioni di le-

Denoncia di parte de Beni venduti, et usurpati, e nomi delli nominati, che di quelli non fossero stati nominati

Zenda, posto nella nostra Villa di Sil
occupato già dalla quondam madonna
Cassandra relicta del quondam messier
Girolamo Bardaro nostro per un suo
preteso credito dotale, e di alimenti,
tenuto per il Loco Borgetto della Villa
di Sil et insieme alcuni Fitti, che si
cavano nel Borgo di Cesar dalli Eredi
di Battista di Conca, di Bastian Flai=
bani, da Zuliano Bellizzaro, da Zanco
quondam Zuliano, il qual mese, acciò
li sono ora passati da messier Camil
lo delli Conzonti di Zoppola, nepote,
et erede di madonna Cassandra, non
si denuncia in mezzo di mè Gio: Bat
tò un prato detto del Bosco, venduto
dal quondam mio padre alli vicini,
et non occupato da Zuane, Dimal di
Sarlenon.

Pordenon, e similmente alcuni altri
Campi, e prati alienati da esso messer
Vicedomo ai detti minori, et non passas-
si dal predetto Antonio nella villa
predetta di Sil, che tutti sono beni,
che aspettano al detto nostro Feudo.
Item alcuni altri Campi, et Prati, che
trovemo essersi stati occupati in detta
Villa, e particolarmente circa pezze 20
di prado, quex passolà a cappo dal
Commun d'Vrisinis di sotto, che confi-
na con li nostri Beni, et è nel
confin nostro di Sil, et da loro stato
occupato, in terzo, che l'hanno tenuto
ad affitto dalli antecessori nostri, un
pezzo di quel Territorio, della quali
tutte Terre, Campi, Prati, Masi, et
Fivelli, con delli moreri, corno di

quelli, che non fossero così specificatamente nominati, e che si contenissero nelli predetti confini, e che da altri fossero detenti, e possessi, instiamo, e supplichiamo V. S. Illma, che si degni investirci, la quale il Signor Iddio conservi felice.

Item si nomina, e denuncia un prato nelle pertinenze di Sil detto ora, e possesso da Giacomo, e Fratelli de Colussi da Casarsa, per vigor d'una compredazione, essi asseriscono, farla di esso, e suoi detti minuti di Sil nostro Collaud.

N.° 26

N.° 65.

Anno 1585

Supplica con le respettive inserte presentata dalle Famiglie Formentini e Manzani per esser conservate nel possesso delle rispettive porzioni che godono della Giurisdizione di Villanova promiscua colla Famiglia Cuppi sulla qual Supplica quanto alla Famiglia Formentini non ha progredito non ritrovandosi dopo tal supplica alcuna Investitura per il suddetto Feudo di Villanova, ma solo per gl'altri Feudi di Savagna Ruvignasco e Grovorete, e riferendosi solo alle carte inserte nei Tomi intitolati Manzan che una porzione del Feudo med.mo fu possessa dalla Famiglia Manzan sino all'anno 1711. in cui colla Terminazione S. Maggio restò essa esclusa da tale possesso, rimanendo ristituita la Famiglia Cuppi nell'istesso possesso del Feudo suddetto

Vedi

della Terminazione S. Maggio 1711. inserta nel Tom III N.° 53. intitolato Manzan

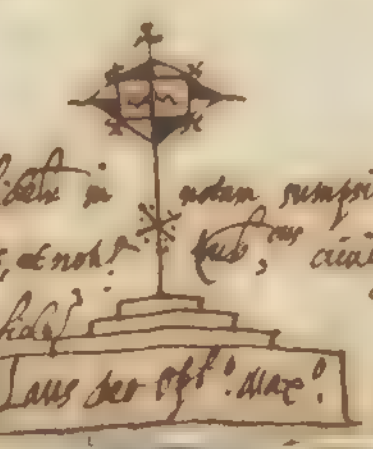

D[illegible]

[illegible] sebast[illegible]

[illegible] tur nacem [illegible] conniendum duximus
[illegible] et quinquennium continuum [illegible]
[illegible] et [illegible] territorio [illegible] si interim
[illegible] mittatur ad seruiendum [illegible] ex
[illegible] menses decem [illegible] et [illegible]
[illegible] totiens quotiens [illegible]
[illegible] numerandum [illegible] de bonis [illegible] sebastia

[illegible]

[illegible] Bidon[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Salamico habitatum [illegible]
[illegible] manu Edwi[illegible]
[illegible] subscripsi

(t)
Idem [illegible] Iacinus, et attestamur [illegible]

Carissime frater noster Nicolae, cum
et collegiales tuos cæteros in visceribus Jesu
Christi veneramur, bene vides plenæ adhibenda
amicitiæ fœdera
Et vivendo Constantiæ die 7. Julii 1563.

Tui Fratres Petrus Martyr

F.

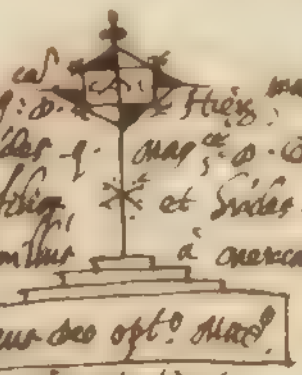

(1) pincernis Bullam
Dom[i] Cunic[ti]

(2) Item indussum Animus et ab[ba]tem antoyum
& Camillum - a mercatoribus esse no[m]ine bon[orum]
Leaden: eo tollendi omnis cunic[uli], cumq[ue] scripti
publici sit ita fieri, eorum, tibet ad vitam est
In arcum Item
Et cuniculi fo[ra]ti sic 7 9[bri]s 582.

Michael Fenci. 11. can[on]ic[us] m[anu] p[ropria]

E.

Vincigverra Frumentini et
ant. Bertoldi Manzani et successive eorum magcis ant. filiis
et Saredum Jurisdicentis villanove exercui cancellariam dicte
ville, omni quapotui diligentia et fidelitate et dictam Jurisdic:
nem tenta; et exercitatam fuisse per Fratres magcos et
Jusdicentes unitum corpus indiviso tam in rebus civilibus
et criminalibus pro quanto vidi et videri potest ex protocollis
et processibus per me formatis et expeditis ac generis me
existentibus, ad eos me semper refero et in electione et
creatione juratorum dicte ville semper electi fuerunt, a
quibus et alter per suprastes ann vinigverra
dicte ville antedicti ann Bertolini
Data in Civitate Jul. die 12. martij 1583.

Adam de Sacco baptista spica
m.s et cancellarius ut.

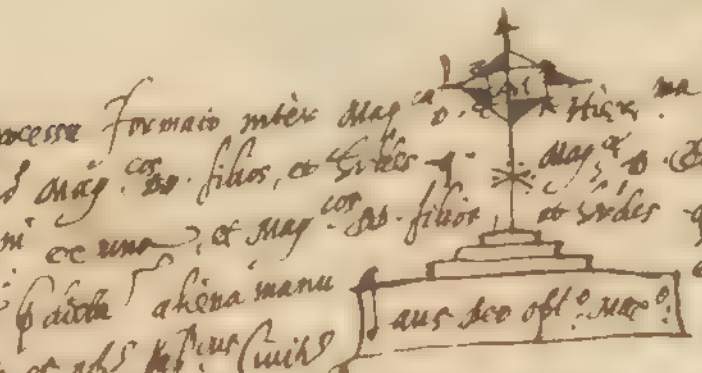

Le processe formato inter mag.os ... Hieron. ma q. mag.i ... Bertolini Manzani (ami)
nec non mag.os ... filios, et fratres q. mag.i ... Barbare ... q. mag.i ... Vincigverre
Jannini ec uno et mag.os ... filios et fratres q. mag.i ... baptiste Cuppi ec alterr
fide facta ahena manu cuius et rds pd.us Cuius editum fecit collatum, seq.i in fide cui et ut supra
facta prius debita collatione.

Inventus Rollani Sgouri
civitatis Fori Julii
(Item ... ... amicum ...
cationibus esse noi.m ... eundem ... cuius
cuius civis ... civis ... ...
...
civitate ...

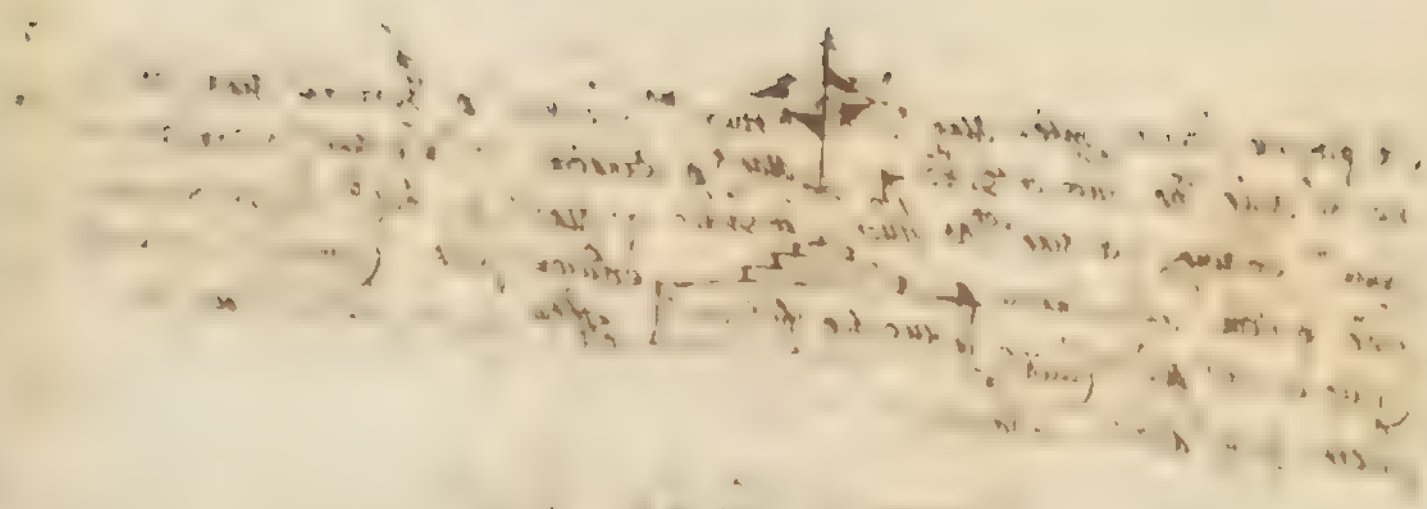

A ij

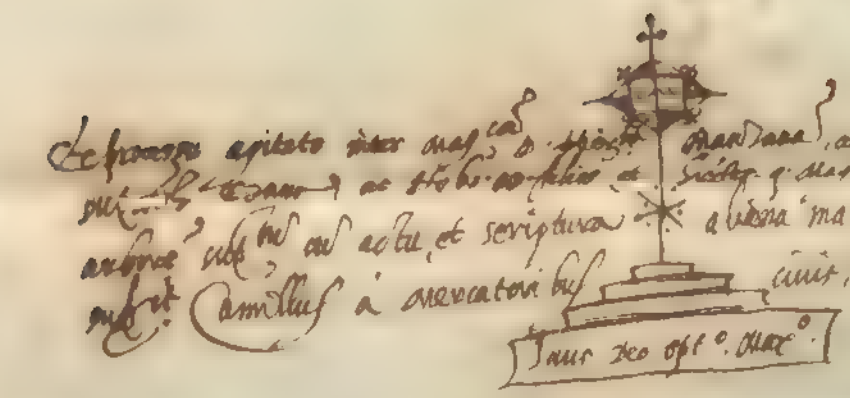

a posito [illegible] Tabellionatus anno- [illegible] prius [illegible] collatione)

Vincentius Zoliam
Joannis civis [illegible]

[illegible] ita mihi [illegible] videor, [illegible] [illegible] [illegible]

H. Dei mercurii 22 Aprilis 1587.

A. 1.

N.° 27

N.° 66.

1588. 13. Maggio

Investitura rinnovativa concessa dalla Pubblica Cavità di Udine ai Nobili
sig.i Paolo q.m Rodolfo Annibale e Flavio Consorti Formentini stante morte
dei rispettivi Padre Antonino Riccardo e Giuseppe q.m Guglielmo loro agnati per la
posizione del Feudo Giurisdizionale, che era da essi ed essi posseduta.

D
15

[illegible] Romana [illegible]

[illegible] die 15 Martii 1588.

[illegible] Dedia ad
[illegible] Ill.mo Dn.o Card. Cyriaco
[illegible] Rotario Rodano Cabali
[illegible] Ill.mo Dn.o
exponendo.

Mandatum Commissionis in executionem, mediante
presentis concessae per Ill.mum Dn.um Card.
Dn.um Joannem Dadio Annibali et
Ven.d. Dn.o Curtio ejus Dati Camerico
Guintantensi ex nob. dict. Civ.
Joannem Paulum recipientem tam nomine
[illegible] eorum [illegible] de mandato Curiae cum omni merо et mixto
imperio ac Jurisdictione, solitis et consuetis
[illegible] et Jurisdictionem
[illegible] et Jurisdictionem
[illegible] Magistratum Actis et Processibus
[illegible] et Forensem Barbam in Decretis in Actis

Curiae

leur

Una medicina stomachica in cyatho cum [illegible]
duobus digitis sumpta confortat stomachum
per Plinium et Dioscoridem et [illegible]
pro quibus sufficit unciola [illegible]

- Fraxini — [illegible] gtt.
- brionie — [illegible]
- Hilei — [illegible] — 4
- succi — — — [illegible] — 4
- [illegible] — [illegible] — 8
- Aceti — [illegible] — [illegible] — 40
- [illegible] — [illegible] — 2
- in contritis — — — — — ℈ — 2

Una pars stomachi tenui per Dioscoridem [illegible]
commixta de succo pro qua sufficit unciola
Dextimplicis refrigerat

- Fraxini — [illegible] — gtt. 2
- Hilei — [illegible] — 1
- succi
- brionie — [illegible] — 2

Pulvis [illegible] cum [illegible] cum cochleario
et bromio sumptus [illegible] stomachum
[illegible] et [illegible]
pro quibus sufficit unciola [illegible]

- Fraxini — 3
- brionie — — — 3
- Hilei — 3
- succi — 3

In Stanovalis solvit [illegible]
rubri, quotannis, scabellum
Scabellum — — — i
Rubrum pavimentum — — — 1
Cum bris — — — — — — 20
in pecuniis — — — — — ℔ — ℈ 10

Ille solvit etiam de [illegible] in die pentecostes Hunfredi
Fratribus [illegible] 13
Militi — — — — — — — — 3
Servis — — — — — — — — i
Primi — — — — — — — — i
in pecuniis — — — — — ℔ — ℈ 5 — —

Item Bonus solvit [illegible] in festo
Cassani tenet per Bernivenum q[uondam] Fratres Sancti
Petri pro qua solvit annuatim de [illegible]
in — — pecuniis — — — ℔ — ß = 19

Item possessio [illegible] in Riveris pertinens
cum curtivo de Fabricis omnibus planis [illegible]
ad [illegible] per Stephanum q[uondam] Amati tenetur pro
qua solvit annuatim
Fratribus — — — — — — — — ℔
Capellanus per [illegible]

Item Stephanus cum suo fratre tenet ad [illegible] per
Sanctum q[uondam] Bernardi de [illegible]
[illegible] in curno pro quibus solvit annuatim
de officiali
Fallina par: — — —

Item —

Item quidam [illegible] in parlamentis [illegible]
et curiis [illegible]
Item Item [illegible] curiales [illegible]
continuet —
Item [illegible] in parlamentis [illegible] [illegible]
[illegible] Parisius in Camera
Item [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
q[uo] Prep[ositi] [illegible] de [illegible]
servit annuatim
[illegible]
Item [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible]
de [illegible]
[illegible]
capones
Item [illegible] ad [illegible]
q[uo] Prep[ositi] [illegible] de [illegible]
servit annuatim
[illegible]
Illiei —
[illegible]
Item [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
q[uo] Prep[ositi] de [illegible]
annuatim [illegible]
[illegible]
Illiei —
[illegible]

Item

Item grallum sedi octo in c.a [illegible] ad affictum
[illegible] Bernardini q.m Thei Spinelli
dicte hille pro quo solvit annuatim
Frumenti — — —

Item campum vocatum [illegible] quem
tenet Antonius [illegible] de villa Favale
qui campus tenetur [illegible]
de villa [illegible]

Campi seu [illegible] quem
tenet [illegible]
[illegible]

Item Mansum cum [illegible]
existentibus [illegible]
[illegible]

Item Mansum cum [illegible]
[illegible]

Et ipsa bi'a pro qua solvit annuatim de
affictu una cum aliis supra, de novo eidem
locat in tabernis:

Primo — — —

Bra — n° 40 =
Sidl — 4
Fermaglio — 1 =
Spatalique — 1 =
Cauchois — = 100 =

Selle Anglaise

Une grande selle de cheval de Selle garnie de tout ce qu'il faut pour le cheval de cette selle

Une bride de cheval garnie de son mors garnie de tout ce qu'il faut pour le cheval

Frein — — — — fcs 1 = 3
Brides — — — — = — 1 —
Rênes pour le cheval de bois + m

Une paire d'étriers de bois garnis de leurs courroies

Frein — — — — fcs 1 = —
Etriers — — — = — 1 —
Sangles — — — = — 1 = —
Brides — — — = — 1 = —

Et ainsi pour tous les chevaux de bois

Reste un angle quelconque de 15°

Particulier —

Die=

Die dicta [illegible]

Recitet [illegible] Rotundus cabbs. [illegible] omnibus et singulis, seu uerius collectis et dubitibus presto affuis reperiis, quod ingressurum [illegible] et sub forma [illegible] qui quidem [illegible] et patronos [illegible] sanctum Anthonium de Padua Buccelinum et quod eisdem post [illegible] omnes effectus cenuy [illegible] et emolumenta que sibi [illegible] Abbatie. Rigardo et [illegible] et etiam sub [illegible]

Ludovicus [illegible]

N° 28

N. 68.

1609. 13. Aprile

Testamento del Mag.co Paolo q.m Nadale Formentini con cui ha-
bilitasce à vechi li Mag.ci Leonardo Girolamo e Nadale q.m Annibale
Formentini di sui Eugini

Copia

Nel nome del Signor Iesu Christo Amen
l'anno della sua nascita 1603. Indittione
terza, il giorno di Lunni 13. del mese d'
Aprile fatto nel Castello di Cusano nel-
la Camera dell'Infrascritto Signor Ves-
calore, presenti li sottoscritti Testimo-
nij: Inoue considerando il molto Mag.co
Sig.r Gio: Paulo q.m molto Ill.re Sig.r
Rodolfo de Signori di Cusano, giacendo
in letto sano, per la grazia del Signor
Dio della mente, senso, et intelletto,
ma infermo del corpo, la fragilità
humana, et volendo prouedere alla sal-
ute, mentre il senso è sano hà vo-
luto, fare il presente suo nuncupa-
tivo Testamento, quale si dice segua
scritto nel modo, che segue. Et prima

racomanda l'anima sua all'altissimo
Creatore, alla gloriosissima sempre
madre maria, et a tutta la Corte Celes
te, et quando piacerà a sua Divina
maestà di chiamarlo a se, ordina,
che il suo corpo sia sepolto nella
chiesa parochiale di Sissinana, nel
la sepoltura de suoi Precessori. Item
lassa, per ragion di legato in perpe
tuo alli Reverendi Capellani de la
chiesa di S. Egidio di Cesano ogn'
anno, formento staia uno, et vino
orna una da esserli pagato ogn'anno
sopra li suoi beni con obligo, che
li facciano ogn'anno due messe. una
da esso Reverendo Superiore, et l'altra
il Reverendo Vicario di Sissinana

Item

Item lassa al Reverendo m. Dre Gio: Ma-
ria Seccante Prevosto di Zoppola ducati
dieci una volta sola; Item Lassa alla
Reverenda Signora Orsensia sua so-
rella monaa nel monasterio maggio-
re di Cividale in vita sua tanto la
intenda, che cava in Cividale sopra
un suo maso in Purgessi, e dopo la
vita d'essa Reverenda Signora Or-
sensia lassa detto maso alla Signora
Isabetta, et Andrea Figliole della q.
Sig.ra Caterina Sorella di esso Sig.r
Testatore con equa portione. Item
Lassa tutti li suoi mobili di ogni
sorte in tre parti eguali, una alla
molto Illustre Signora Flavia sua
Consorte, una terza parte alli molto
Illustri Signori Giovanni, Leonardo,

et Rodolfo Cesare soi prenominati: et
una terza parte alla Sig.ra Isabella
et Andrea sue sorelle sopranominate da
esser divisi tra essi con condizione
però, che ogni una di esse parti debba
dar alla Illustre Sig.ra Sicilia sua neza
Figlia del molto Illustre Sig.r Lorenzo
lo Stocherio di Sordenon quella parte
di essi mobili, che ad essi, pervenirà. Item
lassa alla detta Signora Sicilia del
sopra detta in ricompensa dell'amor, che
li ha portato Ducati cinquanta per una
volta sola; Item lassa al Reverendo
m.o Dom Rodolfo Cattelli Capellano suo
un Cusano, che li sia comprato dentro
Cambesano, che li faccia una vesta, sino
a meza gamba. Item lassa a Madonna
et Cancelli infrascripto Ducati vintiquatro

da

da .1.5.= per ducato, come ordina, che
sia notato qui in fine d'esto mio.
Item Lassa al Reverendo monsignor
Sio: Paulo Scrova Vicario di Lissignana
ducati dodese da .1.6:4. per ducato una
volta tanto da esser pagati subito=
pradeti Legati sopra li suoi beni, et
credità a beneplacito dei Legatarij.
Item Lassa, che la molto Illustre
Signora maria sua dilecta Consorte
predeta sia usufructuaria di tutti
li altri suoi beni fino essa Signora
finirà sua vita vedovale, et casta, alla
quale ano lassa facoltà di poter dis-
ponere di ducati cento a beneplacito
di essa Signora maria. Item Lassa
tutti li suoi Beni di Polesine in
due parti eguali, una alli molto

Signori Illustri Giovardo, et Isabetti
Cesari suoi parenti, et l'altra alle-
sopradetta Signora Isabetta, et Andrea
Sorelle sue nezze. Item disse esso
Signor Testatore, come es debitore, et
pagato sopra i Beni, et Eredità del
q.m Sig.r Ercole di Zoppola suo Cognato
Ducati mille cinquecento al Sig.r Gras-
fachia Belegado, come consta per
mano del q.m Benetto nodaro di Ve-
ne, et altri Ducati cinquecento al
Sig.r Dottor Bartolaggio in nome del
Sig.r Antonio Belardo, di quali
Ducati 2000. lassa alli Sig.ri Giovardi
et Fratelli Cesari sopranominati da-
vanti, quali sopra detti debbi dal
sopranominato q.m Sig.r Ercole di Zoppola
Item lassa detti Beni stabili, et
del

dell'eredità del sopranominato Sig.r Erco-
le di sopradetta alla Sig.ra Isabella, et sor-
te sue nezze sopradette con tutti li
suoi attili, comodi, et incarighi d'essi
beni spettanti; In tutti vernacule
et cadauni altri suoi beni, mobili, sta-
bili, maggiori, et azioni di cadauna
sorte a S.S. spettanti, et che potes-
aspettare per qualunque modo, et oc-
casione immaginabile, bassa, et ov-
dina suoi eredi universali con egua-
li portioni li sopranominati Signori Ge-
nardo, Hieronimo, et Rodulfo Cesari
Figli del q.m molto Illustre S.r Bonac-
cale suo fratello, a quali non possa
se debba mai esser mossa difficultà
ne lite, ne litigio da alcuno per
qualunque causa immaginabile.

per occasione di detti beni, et eredità
volendo però, et così comandando, che
la Sig.ra Maria predetta sia esequtrice
tutoria di tutti, et cadauni sudetti figli
come hà detto di sopra, et questo vole,
che sia il suo ultimo testamento, et
ultima volontà, quale vuole, che no-
stra per tal ragione, overo di donat-
tione causa mortis, et per qualsevo-
glia altro modo, che meglio valer po-
tesse, et con ogni miglior modo, &

Presenti il Reverendo monsignor Gio.
Paolo Scrova. Diacono di Bissinzana
il Reverendo mo. Teodoro Calleri capel-
lano di Cuneo q. Gio: Battista di
Asti, marchese, il Diacono maestro
Francesco di Bernardo Bisnengo, Gius-
eppe di Bastiano Pipolo, Bernardo
di Gaer

di Gian Antonio Molin, et Andrea
di Bastiano Guirino tutti abitanti
in Cusano Testimonij chiamati, e pregati
dal sopradetto Signor Testatore&

Suprascripsit. Suum Testamentum clausum
bus in eo contenta ex mortis, et Pro:
tocollis p.tr Specabilis Michaeli Stella
Comit.i Valvasoni, Joannes Petrus Med
Dubliensis Ven: a auctoritate Datorie
nostrus, fideliter extraxit, et se subs-
cripsit, et nomine, et signo suis apposi
sitis in fidem appt.& &.

S. P. omissa legalitate&

p.t ad.o scripto Testamento fù facta estrae.
re da predetto Pro.to altro simile authen:
tico esistente in Processo segnato al
di fuori Formentini C. Sac.te ac.to S.
quale esiste appresso di noi Sig.r

Co: Co: Bragana di Jorne, e da me non
dare incontrato, anzi la per parola
in fede di che

Carolus Col Dubblicus de
meta Auctoritate notarii
Portusnaonis per sibi fa=
ctum exemplum fecit, in
fidem subscripsit, et si
gnavit.

[illegible]

N 29

N.o 70.

1622 25. aprile

Donazione fatta dal Nob. Cinciguerra Formentini q.m Gio. Batti
sta al Nob. Rinaldo de Portis della sua Porzione [illegible]
visdizione di Savogna

Die Lunæ 25. Aprilis 1622. ind. 9.ta

Actum in Civitate Sutrij in aedibus Dni Bernardi
Bessi monasterij Sanctæ Crucis Dunensis nob. et Ex.
Dni Dni Philippi de Nobilibus nob. Dunensis
præsentibus ibidem et dicto Octavio comite Sutrino
dictæ Civitatis et Dom. Baptista Cadei de Urbino
iniola Civitat. Sutrij ac Dnico Carnio de Tol-
mino Forij testibus.

Mag.cus Dnus Virginiellus q. Mag.i Dni Joannis
Baptistæ de Virginiellis Dni Virginiellæ Terræ
ejusdem ex una Mag.cus Dnus Comitandus de Simeonibus
Sanctæ Agathæ, nec ei, metu, dolo, aut
aliqua simulata machinatione seductus vel
circumventus sed sua spontanea et bona
voluntate, scientiæque certa pacta deneptia ex una
à Mag.co Dno Raynaldo de Sorrentino, Mag.co
Dno Antonio eius avunculo, patruo suo, Baronis
et Juris[dictionis] suorum casalium pertinentiarum et in-
occultis donationis quæ dicitur inter vivos
dedit donavit cessit et mandavit ex altera
Mag.co D.no Raynaldo de Sorrentino avunculo
absenti: ita tamen quod eo Mag.co et aeque
Mag.co Dno Æmilio Sorrentino eius nob. Civitatis
Sutrinæ, et successoribus suis pertinen-
tiis[dictionis] Sanctæ Agathæ sibi avunculo libere fruc
fantem, et pertinentem cum oibus et singulis

eidem portioni Ipertantibus et spectantibus et spectare debentibus et cum pleno iure illam expendi, pro ut tam ipsorum possessionem eiusdem et nunc in dictum Magr. Dnum Raynaldum, ejusque filium constituit. Ita est, rogatus actestat illam Isabel venerit portidem, expendit sui et sui, pro ut dixit. Promittens ita ipsum donationem semper firmam habere, et firmam tenere et non facere aliquid in singulis bonis, res mob. et immob. presentibus et futuris, in aliquo forma.

Premissum donationis instrumentum ego notarius fui manu propria scripsi et tradidi. Hoc signum [illegible] Petri Guidi de Ugo in Guidi publici mei auctoritate Regni Sicilie.

ff 30

N.° 71.

1627 19. Feb.

Prima Investitura concessa dal Mag.co S.r Feudi al Nobil Paolo Bernardo Bolmarcio Girolamo Formentini q.m Geronimo della Città di Sacile Giudice Civile, e Criminale della Villa di Savogna, e Rubignacco sotto la Città del Friuli con gl'annessi Beni nell'inserte note descritti.

Nota delli beni posseduti per noi Lunardo cavalliero et cò-
mendator supremo nell'Ilustra, Franc.o cavalliero et commen-
dator, Gaspare, Carlo, et Lodovico fratti, del q. D.
Lodovico tutti Formentini nella villa, et pertinenze di
Rovigno giurisd.n nra et de' nri consorti, et p.o

Prego Matteon per un terreno loco et foco
segga à misura d'affitto — — — fo.li 55 ½
segala 55 ½
Caroni n.o 2
Galline n.o 2
Ori — 20

Et la metà del vino.

1/
Qual bene riverentemente binotamo à S. Ser.tà in essenzio dell'
ultima parte feudale, Con riserva di poter sempre mostrare
s'è ben nro libero, proprio, et allodiale.

Beni in
campagna

Sono

Sono stati chiamati [illegible] terreni dall'Ill.mo Giustiniani strumentisi sottoposti alla giurisditione della Città di Sopra al presente Consolli da D. N. a M.ra insieme con un Instro. di ratifica anco essendo stata chiamata una Brauta dalli nostri antecessori detta a nome sottoposta al Feudo, et giurisditione di Sua Villa di Lungrado posseduta al presente dalli Eredi della q.m Marietta Pellegrina, et prospettar li sudetti beni spettano contra chiamato per auanti di noi nostro Podestà &c.

Adì 26. Genaro. In Cuitate [illegible]

Personalm.te constituto all'presenza delli sopranominati testimonij, e d'me Notaro, e Cancelliere infrascritto, Il Sig.r Marco Ant.o Grandi, a nome del Sig.r Cardinale Lodovisio, Camerlengo di S.ta Chiesa, Vescovo di Bologna, Legato di Romagna, e Marca, Governatore di Perugia, Città, e Ducato di Spoleto, Commissario Generale di Nostro Signore, per la Città, e Stato di Camerino, Città, e Ducato di Castro, e Ronciglione, Città, e Stato di Benevento, Città, e Stato di Ferrara, Città, e Stato di Urbino, Città, e Stato di Rimini, Città, e Stato di Ancona, Città, e Stato di Fano, Città, e Stato di Pesaro, Città, e Stato di Sinigaglia, Città, e Stato di Fossombrone, Città, e Stato di Macerata, Città, e Stato di Fermo, Città, e Stato di Ascoli, Città, e Stato di Camerino, Città, e Stato di Norcia, Città, e Stato di Rieti, Città, e Stato di Viterbo, Città, e Stato di Orvieto, Città, e Stato di Civitavecchia, Città, e Stato di Corneto, Città, e Stato di Tarquinia, Città, e Stato di Toscanella, Città, e Stato di Montefiascone, Città, e Stato di Bagnorea, Città, e Stato di Orte, Città, e Stato di Narni, Città, e Stato di Terni, Città, e Stato di Amelia, Città, e Stato di Todi, Città, e Stato di Spoleto, Città, e Stato di Foligno, Città, e Stato di Assisi, Città, e Stato di Perugia, Città, e Stato di Gubbio, Città, e Stato di Città di Castello, Città, e Stato di Città della Pieve

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

Nel ter[illegible]

Ode i mussi^m (rocendoti ber semen
[illegible] s^a Antonio senza [illegible]
[illegible] nuovi casi et [illegible]
[illegible]

Giacomo Dan mai^l scha Heidi

qua franc^i Frisch Tom^s sop^s i fcah

Thuis, (rner S^r Hyc^e i-pnoh

del Sig^r
nassi
a ab
ziani
'ohiva.
ctaka 2.
: nossi
codyes= 2.
modi=
ca ab
: Ma=
mbi
:va.
ogni
'a ba-
cones=
:ino

Copia

Sono stati alienati tre Feroni del Sig.
Vincigueira Fornantini sottoposti
alla Giurisdizione di Saorgna al
presente possessi da Domino Nicolò
Modena, insieme con un Molino,
et parimente uno essendo stata
alienata una Bricida dalli nostri
antecessori della in favoris sottopos-
ta al Feudo, et Giurisdizione del-
la Villa di Breibignaca possesa al
presente dalli Eredi della q.m Ma-
rietta Lettona, et per recuperare li
suddetti Beni presentano contra
ciascheduno oggi giorno con ogni
nostro potere. &c.

Tratta da simile inserta nella Con-
vestitura 19: Febraro 1622: conces-
sa alli Fed: Fed: Sacchi, Bonizzo

Baraldazia, Giovanni, et Maria Ga
relli Formentini, assistente in Feud
Investitura, de Feudi n.° 7: a c.te 44
del magistrato ducale sopra
Feudi.

Copia

Illmi, et Eccmi Sig.ri

Nel Territorio de Cividal de Friuli nelli
monti di Schiavonia se ritrova la Villa
la di Savogna, qual è di 30 case
et Abitatori posta nelli confini d'
..... qual già acquistata sino
l'anno 1644 per un Commentino
da un Vicario di Corregio, et continua-
mente è passata, ne' la mira' nella
discendenza, et Famiglia Commentina
nativa di detto Luoco esercitata con'
sua giurisdizione civile, et Criminale
da' pena, mero' mercantia, come
anco la detta Famiglia possiede.
La Villa di Drenchiano posta nelli
detti monti et Frontiere, et in
Guerra ostinata, particolare per

la mitis la detta Giurisdizione civile, et criminale insieme con la Famiglia Loretis, come appare alli detti esercizij Giurisdizionali fatti anno vigij in qui, se ben non vi sono continuati atti de detti esercizij per esser quelle Ville di poche persone, et che con quelle convicine, de inimici sono state accompagnate, tuttavia si vedono atti di remissione de cause criminali fatte dall'Illustrissimo Provveditor di quella, atti delli Giurisdicenti, ch'è segno manifesto del dominio di detta Giurisdizione, però come in essecuzione della Legge dell'eccellentissimo Senato comprende il Sig.

Sig.: Paolo Tommasino per nome
suo, et di Gioan, Bortolazzo, Giova
ni, et Adamo suoi Fratelli dima=
dano l'Investitura della data
giurisdizione di Savogna, et humi=
di quella di Grubignano con dipiave
che sia degno della grazia suplicata.
Et
Bernardo marcello Avvo Fiscal della
Ser.ma Sig.ria
Gasparo Gonzago D.
Christoforo Zorzi D.r Avv.o Fiscal
della Ser.ma Sig.ria

129

O Mostro Saluo vinto [illegible] quanto
per [illegible] gradetti suoi fratelli
[illegible] de quattro [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

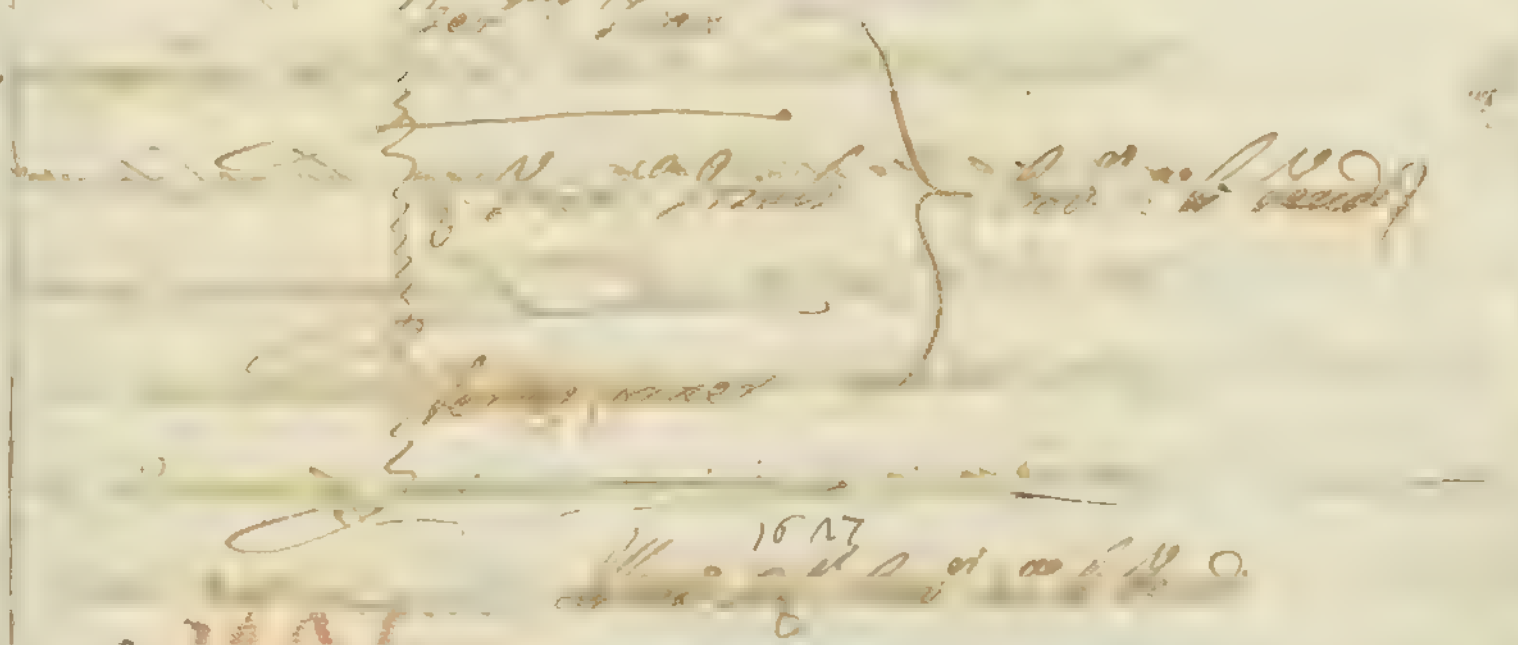

de Canarias, en Diciembre siguiente, nos fueron

a Sua

descendenza

descendentes ... ancun ... non sit ... alicun

Scaue. il ... di ...

... Laud Formantul

... ...

... ...

... ...

Civil di Sud

Spettanti alla suppa per la
giurisd.ne di Rovigno.

Beni

fl° 31

N.° 72.

Inv.ta [illegible]

Inventaria formata alla morte del Nob. Bonino Pacio e Nob.le Nicolao q.m Girolamo Formentini stante la Morte del Nob. Giacomo Lor[illegible] Feudo dei Feudi giurisdizionali di Vado, Leco, e Savegna

[illegible] ...sso [illegible] ...ne [illegible] ...ecca con [illegible] ...ultimo giudizio:
[illegible] ...tutte [illegible] ...ne [illegible] ...ne [illegible] ...ondo [illegible] ...minare et
in conformità di quelle [illegible] ...ezzando [illegible] ...outi [illegible] ...ricevuti
[illegible] ...dai [illegible] ...autori, come [illegible] ...ne [illegible] ...ne [illegible] ...ne

Nel nome del s.r Iesu, e così sia: L'anno della sua Natività 1624. In giorno di sabbo 29. Decembre. Actum Re. Villa di Sedegnano, cioè sopra la via presente. Li Nobili Sig.ri Sebastiano Rotti, et Girolamo Soldidio ambi della Città di Cividal di Friuli Actori Sig.ri Soliotto, Borino, Tano, et Rotto Fratelli Frumentini Cittadini Nobili della Città di Cividal di Friuli, con ogni meglior modo, via, et forma, che, dano, et predano, così di presente come in ogni preludicio, Sanno, creano, et legitimamente, ordinano, loro vero certo, et indubitato Procuratore, Nuntio, et Commesso, generale, et speciale in maniera tale però, che la Generalità non deroghi alla Specialità, ne al'in contro, el. Nob. Actore Sig.r Gio Antonio de Saporiaco absente come se fusse presente gratialmente, et espressamente à comparire auanti la Corte, ò quel le voglia Ill.mo et Ecc.mo Magistrato della detta Città Cesarea, et ivi in anima delli Sig.ri Soliotto, et Rotti constituenti Straneo il douuto giuramento di Calunia, et Substitutione de Lege di detto dano da detti Sig.ri constituenti gratiosamente Riconuta, et sare tutte le cose, che in simil caso sono consuete, et necessarie: Promettendo li antedetti Sig.ri constituenti auer fermo, rato, et grato, mantenere, et inuiolabilmente osseruare, quanto per l'antedetto Sig.r suo Procuratore, sarà operato, sotto obligatione di tutti, e sano beni mobili, et stabili presenti, et uenti.

Ego Nicolaus Procuratorij Imperiali auctoritate Notarius rogatus scripsi; et de uoluntate rogantium manu propria, et ut supra

1647 Adi 2. Feb.°

Formentini

Francesco Cabllo per. Ducale Giuria Doge di Venetia &c. Hauendo li
Prouedicori nostri a Cividal con l'autorità che li è stata data dalla
Signoria nostra col senato inuocato humile, commessoni
instanza delli fratelli nostri Polidoro Bonino Paulo, et Pie-
tro Antonio fratelli Formentini figliuoli del q. Pietro del nro Fedel
la quale hauendo diligentemente per essi, et loro
discendenti maschi legitimi l'inuestitura della portione de
feudi: et beni giurisditionali, et chiara memoria, et ronchi dal
q. Fedel nostro Zio Adamo loro Auo paterno di questa
città nella posterità maschulina discendente nelle Ville, et territorio
di Rubignacco nella Patria del Friuli con l'altra portione
Dal q. Fedel nostro Nicolò loro Auo paterno di questa città
nella posterità maschulina discendente nelle Ville, et territorio
di Rubignacco nella Patria del Friuli con l'altra portione
giurisditioni dimandando anco l'infrascritto Fedel nostro Polidoro
l'investitura della portione che li è spettata per la morte del
q. Fedel nostro Nicolò suo Padre in conformità delli suoi
ordini con l'anno ius dalli detti loro fratelli, qualiper ecpresse
consenso di ciascuno di loro a noi noti. Comandando in virtù Ducale
pena del non esser ueruno ardito di loro a riceuer la nessuna
investitura. Et hauendo in essi nostri prenominati q. li siano
in ogni maniera, e volse anco le conuenienze e solite informa-
tioni gli stupochi nei giudici, et prouisori in essa con la relatione
delle cose, et ogni effetto presente dare ordinata giusta
et ragioneuole ad essecutione instanza. Vero col senno delle
presenti et con ogni miglior modo, con hauendoli prima la sup-
plicante, et ogni altro, et ogni loro discendenti maschi,
legitimi, li detti Fedel nostri Polidoro, Bonino, Paulo, et Nicol-
dabio fratelli Formentini figliuoli del q. Fedel nro Nicolò della
portione de feudi, et beni giurisditionali, et chiara memoria
dal q. Fedel nro Zio Adamo loro Auo fatto nascere di questa vita nella
posterità maschulina, et nelle Ville, et territorio di Rubignacco,

e . accepta nella nostra . Ducale . Corte , unitam.te con esso
et nostro Imperio et con tutte le raggioni attioni Gradi et altre prero-
gative a detta Cittadinanza in tutto et per tutto conforme e
simile alle loro Nob.li Senatori, niente di meno, et esercitato senza alteratione o
diminutione alcuna salva, però e riservata ogni altra
prerogativa al Prov.r nostro di Cividal di Friul. Per Tanto mandiamo
il Nob.e nostro Fedel.e Nro . Polidoro Della portione delli detti Feudi et quinto.
De quali aspetta per la morte del Nob.q.m Nro Girolamo suo Padre in
conformità di Pri nostri a ciò mandati l'anno 1615 dalli detti suoi fratelli
quali per errore commesso di ponersi il suo nome Herede di detto
Fedel.e nro Nobile alcuno Termine hanno per nome suo quando essi
Procurator constituti delli detti Fedelli nostri Polidoro Bonino et
Pauli suoi fratelli hanno fatto la nuova ordinatione
restano nelle mani nostre alla nuova de quattro de nostri
Consiglieri Due Savii di 40 et Delli detti Prov.r nostri a chi spetti il
debito giuramento di fedeltà nel modo qui sotto essendo restando
meco tutti obligato per nome ut supra a tutti quelli carichi et obli.
a quali sono tenuti i nuovi Vassalli secondo la natura delli Feudi, et
leggi nove Feudali. Però Fabbriamo commandato che li sij fatto
il presente documento di nuestitura et nouativa qual vogliamo
che si consideri tanto nel principio della nobiltà raggioni
et di cadauna altra persona.—

Alm.o Zord.i 10pa i Feudi

Daniel Barbaro sopra i feudi

Girolamo Priuli Prov.r Fo. i Feudi

Adi 16 Luglio 1644.

Lotta dei beni de noi Policetto Bonino, Pauro et Rotoldatio fratelli figli del q. Sig.r Gerolamo Frumentini possedeno nella Villa, et pertinenze di Laurgna in ragion di retto, et Legal feudo. ?

Vn Terreno Loco, et Orto posto nella Villa, et pertinele di Laurgna per il quale Li heredi del q. Jacob Pertonizza di detto Loco ci pagan d'affitto ogni anno tor.to — in 2 fe-Contadi — 14:7

Coppretto Vno. Legni Carro Vno. et Galline con otto uniti par Vno.

il Comun, et huomini di detta Villa ci pagano d'affitto quello stadi 2:10

Hor restando p il termine di non Passalagio di dire, et espore à ?? ?? ?? ne come dalg.s Vincigurra Frumentini sono stati alienati et p uno dei quali li heredi del q. Andrea Casparig pagauano d.o fi. 2 fq Legni Carro Vno. Capretto Vno. Galline con otto uniti par uno, et Le Contadi 2:6 et p l'altre li heredi del q. Andrea Marchigh di d.o Loco pagauano d.o fi. 1 fq Capretto Vno. Legni carro Vno, et Galline par uno con' era stieri, et essendo stati essi beni del corpo antico di d.a giurisditione per li Successori della nostra Casa stati Vsurpati, et occupati, così per la recuperatione di essi non restareno in ogni nostro potere di dare li resti reintegrato tutto quello al Antico di d.a giurisditione, et Villa era annello et da Successori nostri Successori goduto.

Adi 16 Luglio 1644

Notta dei beni che noi Policretto Borino Paulo et Zuanne Antonio chiamati
per la Sig.ra Geronima Trivisani possedemo nella Villa et pertinenze
di Zamogna in ragion di feudo retto e ligale.

In Terreno Locco è Locco posto nella Villa et pertinenze di Zamogna
per il quale i regreali per la Decima parte di detto loco ci pagano
d'affitto con anno Cor.to —— 62 2 Sp- Contadi —— 11:7

Capretto Uno. Legni Carro Uno et Gallina con una mastri par Uno.
Itz. il Comun, et huomini di detta Villa ci pagano d'affitto sudetto contadi 2:10

[redacted]

1644 adi 23 Luglio

Visto nel Mag.co Off.o dei Feudi per D. Nicolò
Bolza. n. 4. i. per Vicenzo Gruerra.

A

Illust. et Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Pad.ni

.mo li Feudi

Furono investiti l'anno 1621 dalla Serenis.
tà di questo Eccellentiss.mo, et g.m Sig.r Co:
Adamo, et li Sig.ri Carlo, Benino, et Ho=
noldatio Fratelli di me. Soldato Hermen
fini, p.m Sig.r Girolamo della metà della
giurisdizione Civile, et Criminale della
Villa di Rubigliano, et di quella di Sacu
ra, posta questa nelli monti di Schael
sopra Cividal di Friul, per l'altra agn.a
di, et loro essi uomini, donna in esse.
del mero et misto Imperio, potestà di
sangue, et con tutti e tre, consueti
vsi, ibi: immunità, preggiori, et fran=
chisie, et come si trova da nostri
antecessori non fatte nodule, et esenti
sale, et essendo vacante di una, e
l'altra, non, debbano venire à
descendenti maschi, essendo tutti, e Feudi
et beni

et vestri ministri, non esso, essendo
et essendo da noi Ordinato Commissario, et
et Controllore delli nostri Fratelli servi, et
Fidelissimi Vassalli di questa nostra Città
di Malta, Gozo, Comino, Lazzaretto, e
Territorio delli suddetti Isolotti, nec
non Vicario Generale, Luogotenente, e
Commissario

[illegible] della Casa Lorrenina con
[illegible] Ducale, ed in con la
[illegible] ed [illegible]
[illegible] ed [illegible]
[illegible] ed [illegible]
[illegible] ed [illegible]
[illegible] 1454. 1455
1456. 1457. con [illegible]
[illegible] alla [illegible]
[illegible] Brandeburgo, ed [illegible]
[illegible] ed [illegible]
[illegible] ed [illegible]
[illegible] ed [illegible]
[illegible]

operationibus finis, Publicus Venetia-
rum notarius, et (illegible) Curiæ
Juridicij Notarius, sequentibus fidem
facta. in contrarium subscripsit [illegible]

[illegible] Extraneus Venetiis publicus
Serenissimo Venetiæ Dominio Venetia-
rum, Ducatus Civitatis Justinopolis,
et suæ Districtus

Ex testamento, prefactum per Dnum Dominicum
[illegible] Venetiis [illegible]
[illegible] ex suis scripturis, quibus notis,
et scripturis hic, et ubique, exacta
fides adhibenda est

ex Civitate die 11 July 1653

L. S. S. M. [illegible] C.s S.s Sust.

Art 37
che dice dei Domestici Consiglieri
e Capi di esso

1644 adi 21 feb.o

[illegible] delli Sr: Pollicio et altri
Fratelli Formentini da [illegible]

[illegible]ecorta

H 52

N. 73.

1662. 15 Marzo

Investitura con consegna alli suoi domini, Curzio, Leonardo, Dario e Rizzardo Tormentini stante morte del fu Rodolfo loro Padre dei feudi giurisdizionali di Cusano e Sorumberga

1651. 15. Marz.

Investitura.

Illmi et Exmi Sig.ri Ss.ri et fratelli

L'anno ibav. n.s. maggior del prō Ex.mo Sig.r
fu contratta investitura vicariale nella p.ta Ch.
Rodolfo, e Sig.ri fratelli Sanguinei nobili di
antichissimi ottenuti da loro Progenitori dal
Caſtello di Cafarno, i cui pertinenze di Luogo alla
Superiorità dell'Illmo et Exmo Sig.r Duca di Parma
et del Caſtello di Guastalla, e loro territorio
Luogo alla superiorità dell'Illmo e Rmo Sig.r Duca di
Parma, con tutti li loro honori, e onori
reali, e mixti di creare un Notaro, et altre gius-
dittioni civili, e criminali con pena e Bando
di sangue, et altre applicazioni sopra l'oggetto
del Ex.mo Sig.r Duca di Parma, et
all'Illmo e Rmo Sig.r Duca di Guastalla per quella di Guast-
talla, et sue pertinenze, coi quali obligo si
contenne di far residenza alla Città,
con cauta Sopra di Cittadini nel loro di Ro-
vigo nel loro di Guastalla, per
quelle solo giorno della Città, con facoltà di co-
mandare, e per mia indi sue Bisogni che occorrono
nel mio giorno ~~giurisdizione~~ civili e criminali
nel predetto Luogo di Cafarno appresso
ad Illmo e Rmo Sig.r Duca di Parma et come
in Guastalla et poi l'anno 1635 [illegible] Giu.o
fu investito nel Sig.r fratello Rodolfo Bonacolsi di
Cafarno per la morte del Sig.r fratello Giuseppe suo fratello
Germano, et altri, ... quali in Città fuori ...
... Bonacolsi ... Hora ...

Di vide anco il g. del. Rudolfo, ch'unendo noi Arci
duchi Leonardo, Carlo, Guglielmo, et Rodolfo nostri fra
telli à quali p. la nobiltà del sangue spetta
la medesima di giurisdittione, et beni, come
merce della benignità di V.V. Cat. la gentilezza
mia poi il trattenerla dal dirgli, in pri.^ che mi
le Arciduchi sia de p.^ mio, et mio pro.^ et figli
delli medesimi altri fratelli che si nascerà
di d.^ in un.^ Arc.^ mille non potendo più mai, et di
detti nostri maschi legitimi in perpetuo un de
gli essere di grado, precedenza, abili, et che succe
da, à di fratelli rispettivamente, con le obligo per noi
della beglia militare, et in beneficio p. la tenuta
conforme il decreto della nobiltà mia
Ottenendo perciò in d.^ nome il Arciduca primo
nato di fratelli, et adempiendo tutti li obligi
del suo fedele vassallo et servitore

Sac.^ d.

In Xpi. Nõe amen. Nell'anno di sua Natività. 1605. Indit.e
14. Nel giorno di Marti, Alli. 27. del Mese di Xmbre.
Fatto nel Castello di Curano, giusta li Consueti stili &.
Et ivi personalm.te constituti Li Nobili Sig.ri Zuanne
Dario, Curtio, Gaberio, et Lisiardo fratelli figli, et Eredi
del q.m Nobil.r Rodolfo Armentario di Curano
fer.e &, Con ogni miglior modo, via, et forma, &c
di ragione &, hanno fatto, constituito, et solennem.te
ordinato i Loro veri, Certi, et Indubitati Procuratori
et Procuratore il Nobil.r Annibale Loro fratello, ivi presente,
et accettante la carica di comparer avanti qual
si voglia Ill.mo et Ecc.mo Officio, et Magistrato della
Inclita Città di Venetia, et vicevers pubblicam.te et
Secretam.te La nova, (nuova) de tutti i Loro
Beni stabili ubique existenti, sotto qual (qualche)
Dominio in conformità de' publici ordini già an-
tecedentem.te in questa via emanati; et etiam
à fare, et intervenire in ogni altro particolare,
che in detta Inclita Città accader potesse per
interesse à detto officio et sopra detta Lor Commis-
ne (cosa) ottenendo fare stendere, et rogare, per man
scrittore tanti publici &c. quanto privato di
qualunque sorte, et natura, ò mia cuiusvoglia et
ricercando, et anco rispondere, et rogabor ad altre
&c advertendo: ecc.mo introdotte, come meglio
Et sostituire uno, ò più Procuratori in loco suo,
con la medesima autorità ouero limitata, et quella
à quelli rimovere come meglio &. Item à giu-
ra

rar ogni Lecito giuram.to in anima d'essi Sr.i Con-
situenti; et finalm.te à fare per reperare tutte
quelle cose necessarie, et opportune, che far, et oppo-
rar potessero detti Sig.ri suoi Constituenti, se pers-
nalm.te intervenissero con tutte le cose annesse
connesse, dipendenti, et emergenti da quelle, et
promittente de rato, et rati habitione, sub
Et ob.ne bonorum omnium suorum mo-
derna, et futura.

Fuerunt presenti il S.r Pietro Falcon, et Andrea de Grisanto
amb.i di esso loco Cusano di noti visti, et

Ego Antonius Nicolai Venetus, q.m Dni Nicolai Venetus, q.m Dni Zygotti Scoppe ne-
gotiatoris, ac hominis mei de mone subscribendo rogatus
fidem roboravi.

Ego Dnus Io Bapta
Dni Dni q.m Dni Annibalis 1662

1664 Fol 25 Fed.o

Adì detto Io Fr: Bortolomio Bottignoli P.re di Pittinciana come il Padre
Sig.r Reggente Fomentino Fumicelli di Cutigliano Vic.o di questa ad
altra migliore vita con tutti Li Sacram.ti di Santa Madre Chiesa
sotto Li 20 Marzo 1650 fu sepolto nella Parocchia
Chiesa di S: Michele di Pittinciana sotto Li 21 detto nel
solito Deposito d'suoi Antenati in Fede di che mi sottoscrivo.

Io Fr: Bortolomio Bottignoli ut sup.a manu propr.a

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Testimonij per cõprobatione

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ill.mi & mi.ri
Ill.: et Ecc.: sig:

La famiglia di Cusano et Consorti dell'istessa godono il
Castello di Cusano soggietto alla Signoria dell'
Ill.mo & Ecc.mo sig.r Duca di Medina, et quelli nell'istesso
Territorio soggietto alla superiorità dell'Ill.mo
Prou.le di Contado di Friuli per maggiore sicurezza
con le loro giurisditioni, beni et altro à que.li
spettanti de quali hanno ottenuto le concessioni solite
da questo Mag.co Tribunale nuouamente l'anno 1655
et essendo mancato di vita D: Rodolfo Formentini
in Cusano il 30 Marzo 1660. et lasciati doppo di se
Annibale Leonardo Dario Curtio Eusebio, et Rizzardo
fratelli figlioli nel detto testatore Annibale per
nome suo et detti suoi fratelli supplica per la
rinouatione delle giurisditioni, et gratia del transito
di tempo del dimandarla et perche à questa come
figlioli nel detto Rodolfo si aspetta la successione in
tutti li beni e giurisditione che erano concessi dal
detto loro padre però stimo sia di mia debita mia
Sig.ria Ill.ma o:

Ill.mi et Ecc.mi:

4

Camillo Molfese Fasc.° fig. 7

Lagano Avv.to [illegible]

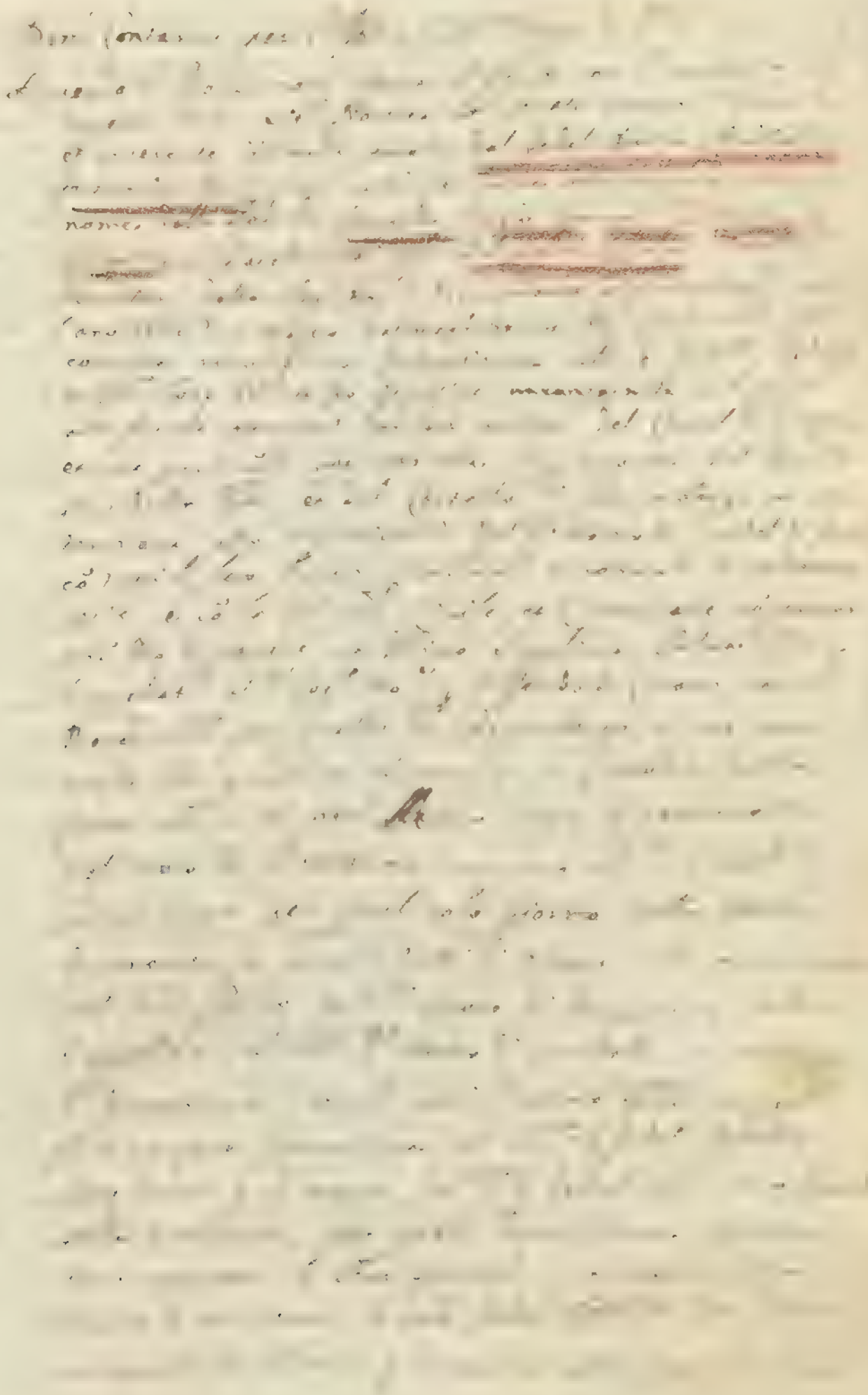

Girolamo Pisani p.r.

Bernardo Moncenigo Luogo

Gio.o Gusmano p.r.

Feudi

1662: 25: Marzo

Nom.e Conti per l'Oblio Nostro Doge da Ser.mo Duendo li Bron.i Nob.i Sud.i di Feudi con l'autorità che tengono dalla S.ria Nra Ser.ma in Senato, inteso l'humile et riverente instanza fatale dal Fed. Nob. Annibale Formentino di Cusano, così p.r nome suo proprio, come p.r nome delli Fed. Leonardo, Dario Lucio, Ludovico et Rizzardo suoi Fratelli, tutti Figli del Fed. Lodolo devotissimi Feudatarij della Repub.ca Nra humilmente dovere riverentem.te che l'anno 1610: 25: Marzo del med.o Nro Sig.r Feudo suo fù concessa rinovatiua Inv.ra alli q.m Fed. Brodolfo e Ser.o loro Lad.e et Zio rispettive in conformità, inerendo alla autorità ottenute da Loro Auttori del Castel di Cusano, et sue pertinenze soggietto alla Superiorità del suo.o Nro Sig.r della Lad.a et del Castello di Formenbergo, e sue Terre alla Superiorità del Ser.mo Nro Sig.r Duca di Friuli, con tutti li loro onori emolum.ti et commodi di cad.a sorte, e con la Giurisd.ne Civile et Criminale con pena capitale di sangue, et altra Suppliciò, salva sempre l'appellaz.ne al Sig.r Nro p.r il Feudo di Cusano et al Ser.mo Sig.r Duca per quello di Formenberg, e sue pertinenze, frà quali si comprende la Custodia della Festa, che si fà ogn'anno doppo la Benedizione nel Luoco di Luoresimo vicino al Castel di Formenberg per quel solo giorno della Festa di conoscer, e punir tutti li Eccessi, che occorressero nel suo.o Luoco di Luoresimo, salva l'appellaz.ne al suo.o Ser.mo Nro Sig.r di Cividale, e come in d.o Inv.a, e che poi

l'anno 1655. 24. Gen.° [illegible] nov.° nel
sud.° q.° Fed: Rodolfo loro Padre, per la morte
del d.° q.° Fed: Ger.° suo Fratello senza discendenza, sono
quelle loro Feudi furono anco registrati li Beni Feudali
et essendo ora mancato di vita anco il sud.° Fed:
Rodolfo loro Padre, et aspettando di essi la dispo-
sizion delle Leggi la succes.° nelle sud.° Feudi
et Beni Feudali supplicano [illegible] riverentem.te
la venia, il transito del tempo, et successem.te
l'ord.° investitura per loro, e discend.i Maschi le-
gitimi in perpetuo di tutte le sud.° Feudi
et Beni Feudali con tutti li onori dignità, pre-
rogative, utili, et emolum.ti a d.i Feudi spettanti
con la solita, nativ.° della Padria minister
et in tutto, e per tutto al tenor delle sud.° ord.
vest.° offerendosi, pronto esso Fed: [illegible]
se et come [illegible] espresso delli sud.° suoi Feu-
di prestar il dovuto giuram.to di Fedeltà, et di
adempire tutti altri, che a Fed: spettano
si aspettano. Et avendo d.i Illustr.i non osservato
quanto si deve in tal mat.a et tale ora le
solite e consuete informat.i da gl'Avocati
nri Fiscali, et Consultor in Iure, con la visione
delle Scritt.e a tal effetto prodotte, e stimando
giusta et ragionevole l'instanza suddetta, con-
cessa vita giustizia.m.te la verità humanitus
inquirenda però hac vice tantum. Hanno col
tenor delle presenti, et con ogni miglior modo in ese-
cuz.° delle Leggi nre Feudali investito li sud.°
Fed: Alessandro, quando dopo Cadetto, Eugenio e
Ettorre

Lizzardo Fratelli Formentini di Cusano nel Castel
di Cusano, Ville, et suo Territ.o sottoposte alla Supe-
riorità del Nuog.o Nro della Patria del Friuli, et
del Castel di Soramberg Ville, et suo Territ.o sog-
gette alla Superiorità del Nou.v Nro di Gorizia
55' del Friuli con la Giurisd.e Civile, et Criminale con
pena eziandio Corporale et di vit.a Salva
sempre l'Appell.e al d.o Nuog.e Nro, et Feudo di
Cusano, et al Nou.v di Gorizia pred.o per quello
di Soramberg, e sue pertinenze con la Custo-
dia della Festa, che si dà ogni anno un solo giò
doppo la Festività della Santa Croce, nel Loco di
Lutiessimo Vicino al d.o Castel di Soramberg
con facoltà di Cacciar, et punire tutti li delin-
si, che succedono in d.o giò della Festa nel d.o Loco
di Lutiessimo salvo l'Appellaz.e al Nou.v Nro
di Gorizia et con tutte le altre ragion.i, azion.i
utilità, Emolument.i, onori, dignità, et prero-
gative a d.o Castello, Jurisdit.i, e Feudi spettanti,
et pertinenti in tutto, e per tutto, come godeva
109 pienamente vita, et morte il Fed.o Lodolfo Padre
Padre giusto della sua Inv.ta Nob.a Pat.a, et
altre antecedenti, et anteriori, che quelli s'abbia
sempre intiera retaz.e senza alterazione p'Di-
minuz.e alcuna, con il carico militare in ca-
son de motivi di Guerra, come di quella; et
perciò il suo Fed.o Nob.e militare così per mare suo
proprio, come dell'altri negotij suoi Feudi; da quali

155 tiene special procura, ha consegnato nelle
mani nrō con l'assistenza de quattro de nrī
Consiglī, due Capi di XL: et delli S.ri Provv.ri Nr̄ sop.ti
li Feudi prestato il debito et solito giuram.to di
57 fedeltà, giusta la Sap.ma ordin.e nel modo qui
sotto espresso, restando essi obligati a tutti
quelli carichi, e obblighi, a quali sono tenuti
li buoni, devoti et fedd: vassalli, e feudatarij
della. Sig.ria Nra in esecuz.e delle lettere Nr̄e Feu
dali; però abbiamo ordinato, che gli sij posto il
p.nte docum.to d'inv.ra recognitiva, et confermā
tiva, qual vogliamo, che sia, et s'intenda
sempre senza alcun benchè minimo pregiud.o
delle Sap.e ragg.ni, et di cad.a altra persona.
Dat. in nrā Dud: Sal.o die 15: mis Maij 1662.

Girolamo Lisani Provv.r

Bernardo Moresini Provv.r

Giac.o Giustinian K.r Sav.r

Trascritta dalla Ducale Inv.ra n.o 25: ac.o 46o:
esist.e nel mag.o Cas.o Sup.r Feud:

3

166[illegible]

Procura delli
Nobilissimi Signori
Deputati per
mantini de Casa
tal. Nobile [illegible]
[illegible] altre Lore
[illegible]
tus [illegible].

N. 75.

1666. 2 Agosto

Terminazione che permette all'Ecc.mo Annibale e Fratelli Pomentini q.m Rodolfo di demolire la Torre cadente del Castello di Casano per valersi di quei materiali nel ristauro del Castello medesimo

Copia

Adì 2: Agosto 1666.

[illegible] Prov.di sopra di Feudi. Essendo in
[illegible] Leonardo, Mario, Curtio, Gualerio, e
Ludovico Fratelli Formentini di Cusano figlioli del
q.m Fed.co Rodolfo della Città di Cividal del Friuli
giurisdicenti del Castel di Cusano rappresentato con loro
riverente Supplicaz.e de 16: marzo p.p.o et May.to di
SS.E trovarsi nel sud.to loro Castello una Torre anti:
ssima in stato precipitoso, et cadente, che potrebbe
causar gran rovina, se precipitasse, ricercando coverta
demolire per ovviare i sinistri inconvenienti, e per
poterci valere delle materie della stessa. Torre in
restauratione del stesso Castello, Molino, et altre
Fabbriche feudali, che ne tengono grandissimo bisogno:
et ricercando SS.E Humil.e transmesso sud.i Atti 5.o
giugno p.p.o di Udine la sud.a Supplicaz.e, con il memo:
riale di sottoscritte le più distinte informat.ni sotto
sue fed.e, et sigillo di Mag.to loro, come ha eseguito
con fed.e de 8: magg.o p.p.o, con le quali s'asserma
instantem.te quando li sud.i Feud. Formentini
hanno rappresentato, esser la cosa di verità; Servio
SS.E Ill.me il tutto maturam.te considerato, hanno
terminato, che li sud.i Feudatarij Formentini
possino demolir la sud.a Torre, et valersi di
quelle materie nella restauratione del Castello, et
altre Fabbriche feudali, et non in particolari;

Avendo la prede Terminazi. esser trasmessa
al sud.o S.r Giud.e di Udine, in la sua pertinen.
cenzione; ex off.o

Stefano Sagredo Provis.r in Friuli

Giacomo Giustin. D.r e Cav.r Giud.

Trasta dal Libro N.o 4. Terminazioni a c.e 23.
esist.e nel mag.to Cud.o S.o Giud.i

1605 Adi 16 Marzo

Supplica presentata nel Mag.to
Ill.mo Off.o de Feudi dal Fedel
Dario Formentino di Cucaro per
nome suo, et de Fratelli &c.
ottener ut in Ius

Illmo
Ill.mi et Ecc.mi D. Senat.r Fisc.le
li Feudi veduta la Presente
Supplicatione hanno ordinato
che si Lettere in forma sia
inviata all'Ill.mo Vic.e Log.te di
Bivi per la dovuta
Informatione —

Giorda

Giurda nel Libro delle

[illegible]

volendo, che è mo mestieri se pio attender con certezza

potuer anco le materie stesse impiegare alla restauratione
del Castello d'un molino et altre fabriche feudali, che
ne tengono grandiss.mo bisogno.

La Torre sud.ta non è habitabile, et anco quando fosse non può ser-
uire a nessun publico ne privato beneficio, ma dalla sua
rouina, che è molto vicina si può attendere con certezza

Trasmiamo à V.S. Ill.ma l'Inserta Copia presentata
al Mag.co Nostro il giorno d'hoggi dal Fedel Vassio
Formentino di Cucaro per nome suo, e de Frat.
che però si compiacerà sopra il contenuto della
medesima [illegible] ogni più distinta informat.
sotto due Lettere, ed Sigillo e ci le rassegnamo

Ass.a Dal Mag.co Sig.a Li Feudi li 16 Marto 1666

Li Provved.ri Sig.a Li Feudi

nº 34

A. 70.

Anno 1642

Notitia presentata dalli Nobb. Girolamo e Pollicio q^m ...

q^m Rotoldaccio Pupilli Formentini delli Beni feudali ...

Ville di Savogna e di Rubignacco

Adi

Noi Sottoscritti tutori delli figliuoli pupilli s.r Hieronimo de
s.r Alvise q.m s.r Bonino et Ludovico q.m s.r Roberto fratelli
Formentini q.m s.r Hieronimo notifichiamo all'Ill.mo et Ecc.mo
Magistrato sopra i Feudi i Beni da essi pupilli possedu.
nella Giurisditione della Villa et pertinenze di Sanogna
nelli monti dei Schiavi sopra Giudat in ragion di Feudo
retto, e feudale et ciò con nostro giuramento.

In Terreno loco, et foco con case coperto canto di ragion, et canto di
detti pupilli nella Villa et pertinenze di Sanogna del quale
li heredi del q.m Jacob Hieronimo pagano d'affitto ogn'anno
formento st.a 2 q.- Di vintadi al s.r Martino Lire 37.
pinetto uno, legni carro uno Collina, rar uno ovi cinq.
Il commun.o Vicini di detta Villa pagano di vintadi 2 q.- 2 2
Il commun.o Vicini pagano anco d'affitto vintadi 2 q.- 2 2
il qual affitto acquistò il q.m Pupillo l'anno 1622
dal s.r Arcanio de Stefoldo Cattaneo di Lodi in nome in ra-
gion di Feudo come sopra.

In Villa di Rubignano non possedono detti pupilli altro che
la pura Giurisditione semplicemente senza alcuna sorte
di Beni, et ciò con nostro giuramento si attestiamo.

Paulo Formentino giurato per detti sopradetti Pupilli
Io Ant.o Martini giurato per detti sop.ti Pupilli Godrino

f. 35

N.° 77.

Anno 1672

Violina presentata dalli Nobili Annibale, Curtio, Leonardo,
Dario, Huberto e Riccardo Fratelli Sovmentini q.m Annibale delli
Feudi Giurisdizionali di Cusano e di Serrumbuccà da es.

sessi

A' 36

N. 78.

1613 27 Maggio

Investitura nimacutica concessa alli Nobb Giuliano Pelliotto q.m Bonino e Lodovico q.m Baldassare Formentini stante morte de vespettivi lor Genitori dei Feudi Giurisdizionali di Sovugna e di Rubignacco

1073. 17. Mar°

Adì 17 Giugno 1662

Il Nobile Sig.r Cosimo Cimentini di Cividale di età di anni 57 incirca dopo ricevuti li SS.mi Sacramenti di Confession. Comunione, et Extrema Unctione morse nel Sig.r in Potorno sotto Pisano, et fu sepolto nel Cimiterio di S.to Odorico di d.a Villa da me Pre. Antonio q.m Pre. Cur. di Pisano —

Idem ut supra cavato di mano propria dal libro di Morti da me pred.o Pre. Antonio, et in fede di cio ho sigillato con il mio Sig.o

[illegible] 1656

[illegible] Morse il molt'Illre. Sig.r Cardinale Formentone e fu sepolto
nella sepoltura de suoi Antenati avanti l'Altare
della Madonna in mezzo la Chiesa

[illegible] Gennaro 166

[illegible] Il Sig.r Cardinale Formentone ordinò che
fussero restituiti [illegible] restare estinto
[illegible] sepoltura de suoi Antenati avanti
l'Altare della Madonna in mezzo la Chiesa

[illegible] Essendo [illegible] Cardinale [illegible]
[illegible] Pietà nel Duomo di Cremona [illegible]
[illegible] morte e sepolto nella Cappella [illegible]
[illegible] Madonna [illegible]
[illegible] Cardinale [illegible]
Battesimo [illegible] 14 Gennaro 1666

[illegible] Guglielmo

1651. 23. Luglio

Hieronimo, et Gioanino filioli dell'Ill.mo Sig.r Bonino Tommasino, et dell'Ecc.ma Sig.ra Elena sua Consorte, battezzati in absenza del Sig.r Curato da Gioseffo Antonio Lino, da me Sig.r Andrea Scopino Viz. Curato in S. Pietro di Volti di Giudeca di Friuli huomo Cattolico L'Ill.mo Sig.r Gottardo di Mandello, et L'Ecc.ma Sig.a Cecilia Filiola dell'Ill.mo Sig.r Gianuario Lauria di Napoli.

Battezzato da mi Don Antonio Vicario Curato di Gioseffo del Barbaro Cittadino.

Adi 10 Decemb.o 1661

Pulchotto et Antonio figlio legittimo del Ill.mo Sig.r Lorenzo Tomentini
di Cividale, et della Sig.ra Helena sua Consorte, fiorono in
Battocho sotto Corsaria, et battezzato da me Don Leonardo
Paulone con licenza delli Superiori et del Co: Sig.r Curato
sono stati Padrini di esso Ill.mo Sig.r Carlo Magnifici, et Sig.r
Giulio del Torre ambi due di Cividale -

Sum ut supra Io: Antonio Pinco Curato
di Corsaria ho estratto del libro de Battezzati
manu propria adi 10 Aprile 1671 -

Nouitor

Formentini et dicta mtr Illre sua [illegible] et
[illegible]
Formentini et dicta mtr Illre sua [illegible] et
alie fuit baptizata per me Nouitorem de Nouitoribus quondam
Curatum S. Petri de Veteri porta Ambrose. Susceptores
[illegible] Illre sua [illegible] et dicta mtr
Illre sua Nouitor de Nouitoribus.

Anno quo supra die [illegible] mensis Aprilis
ita dicitur de baptizato appodicte existente
de nouo ad nostrum, in fide cuius me hic subscripsi
et [illegible] mei manu propria hic subscripsi.

Fabius Fontana [illegible]

[illegible]

Ladislaus [illegible] anno [illegible]
[illegible] Petri [illegible] Fontana
[illegible] Susceptores [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] Fidei [illegible]
[illegible] Grani [illegible]
[illegible]

Illmi Sri
N. co-Ch.si

Per [illegible] Rescritto la unacluse non perda nel suo capitale del suo Credito. Le rimetto ogni Ricevuta con la Nota per [illegible]

[illegible]

Ho pro Fermo devmo Obl.mo Ser.re

Antonio Giacinto [illegible]

Adì 11. Maggio 1670

Fu letta la Supplica sopra il Feudo espriato vacante
per Successione, prouata nella
persona del Capitano Pietro Antonio del Bosco
Nipote di Bonino nella linea Maschile
Lodouico Formentini, et considerato quanto si
contiene esporre, per giuste cause mouenti
l'animo loro, et in esecutione delle Leggi,
subito si passò dare l'Inuestitura detto
loro Zio per la persona fatta alli sopradetti
(come si dice) et non si conosce in quello,
per cui contro (come) alli Leggi, in cui hauendo
da ottenere per il Giuramento, et questo ad elettione
del Magg.°, e detto ordinarono douersi mandare.

D. Dominicus Contavenus Dei Gratia et ex Voluntate
Sanctae Sedis Apostolicae Episcopus Forocorneliensis
Assistens Solio Pontificio, Comes, etc.
Universis, et singulis Personis Ecclesiasticis, et
Secularibus, cujuscumque Dignitatis, et Praeeminentiae
existentibus, et Residentibus intra Civitatem, et
Diocesim Forocornelii, et Districtum ejusdem Civitatis
Forocornelii, et Feudi Montis Sancti Petri, ac
Feudi Montis Sancti Dominici, etc.
Nec non D. Fabii Rotundi Vicarii Foranei, et Curiae
Archiepiscopalis Forocornelii, ad quos spectat
et pertinet Jurisdictio Civilis, et Criminalis, Mixti
et Mixti Imperii Villae Montis Sancti Petri
positae in Montibus Subiacensibus Territorii et
Feudi Montis Sancti, cum Villis ad eam spectantibus
Nec non ad quos Jurisdictio Civilis, et
Criminalis Villae Montis Sancti Dominici cum
Districtu ejusdem Villae spectat, et pertinet, Salutem
Non existens comparere intra tempus Edictis
Legibus praescriptum, per causam Bullae non residentiae
Ecclesiasticae primae vacaturae, hoc transacto tempore
citatus per tres Libellos, et non decedens de
praesentia Nostra Archiepiscopali Curia Forocornelii
sine licentia [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [

Finisbarla, & Orsad: concedendo, & ordinando con la
sobita clemenza, giustitia, & misericordia, ancora
per il passar de' tempi, come di sopra inclusa
però, & mes: ma per quello si trouarà, & ritrouerà
verissima, come segue habbiamo col tenor delle
presenti, & con ogni miglior modo, & forma di
ragione, & consuetudine, & statuto di Feder Bonino,
& Lodouico di Feder, Bortolazio, & Tomasino
della Contrà di Faedis, & Villa di Faedis, & della metà della Villa
di Valcogna, & della metà della Villa
di Subit, & sopra nelli monti della Chiaurina
territorio, & confini di Faedis, & Tricesimo, & ogni
de' suoi spettanti, che saranno più volte registrati
per esso Comun, & huomini di Faedis, & Tricesimo, &
Cami, & Villa predetta, & che da' loro maggiori
per tempo immemorabile, & prescritto, & che
siano, possedute, & esercitate come sopra, & che
siano, & siano di ragione, & consuetudine, & statuto
& che non facendo contra quello, & che
contrario alle leggi, & condannati per Cami,
& nella Cancellaria delle leggi, & ordini

[illegible] pubblica ordinatione, peccando essi Senesi;
et obligati a' suoi quelli carichi, et obligati, à
quali sono tenuti i Beni et Beni stimati dalla
[illegible] Lira Imperiale. Sopra la quale commandato, ne
[illegible] fù fatto il presente Documento d'Instrumento
[illegible] ricercato, et confermato nelli soprani
[illegible] et [illegible] sopra detta alma,
senche minimo pregiudicio delle Pubbliche
ragioni et di Lucca in ogni altro, et [illegible]

Fatto in detto Quali Palazzo del 27. Maggio 1674. [illegible]

Febraro 3 [illegible]
a mezza notta [illegible]
giorno, fu da [illegible] battezzato
Hieronimo figliolo del
Sig.r Bonino [illegible]

1652.

N° 37

N.80.

1709. 21. Agosto

Supplica presentata dalli Nobb. Dario q. Nicolò, e fratelli Nuseppe Pietromacco Consorti tarmenini per essere investiti della Giurisdizione Ci vile Criminale con Beni annessi della Villa di Cavallerizzo nel Territ. del Casali obbligata da antichi Testamenti a fideicommesso ritrovan- dosi supplice, con l'Instrumenti giacenti fin all'Anno 1718.

1203

1709: 11: Agosto.

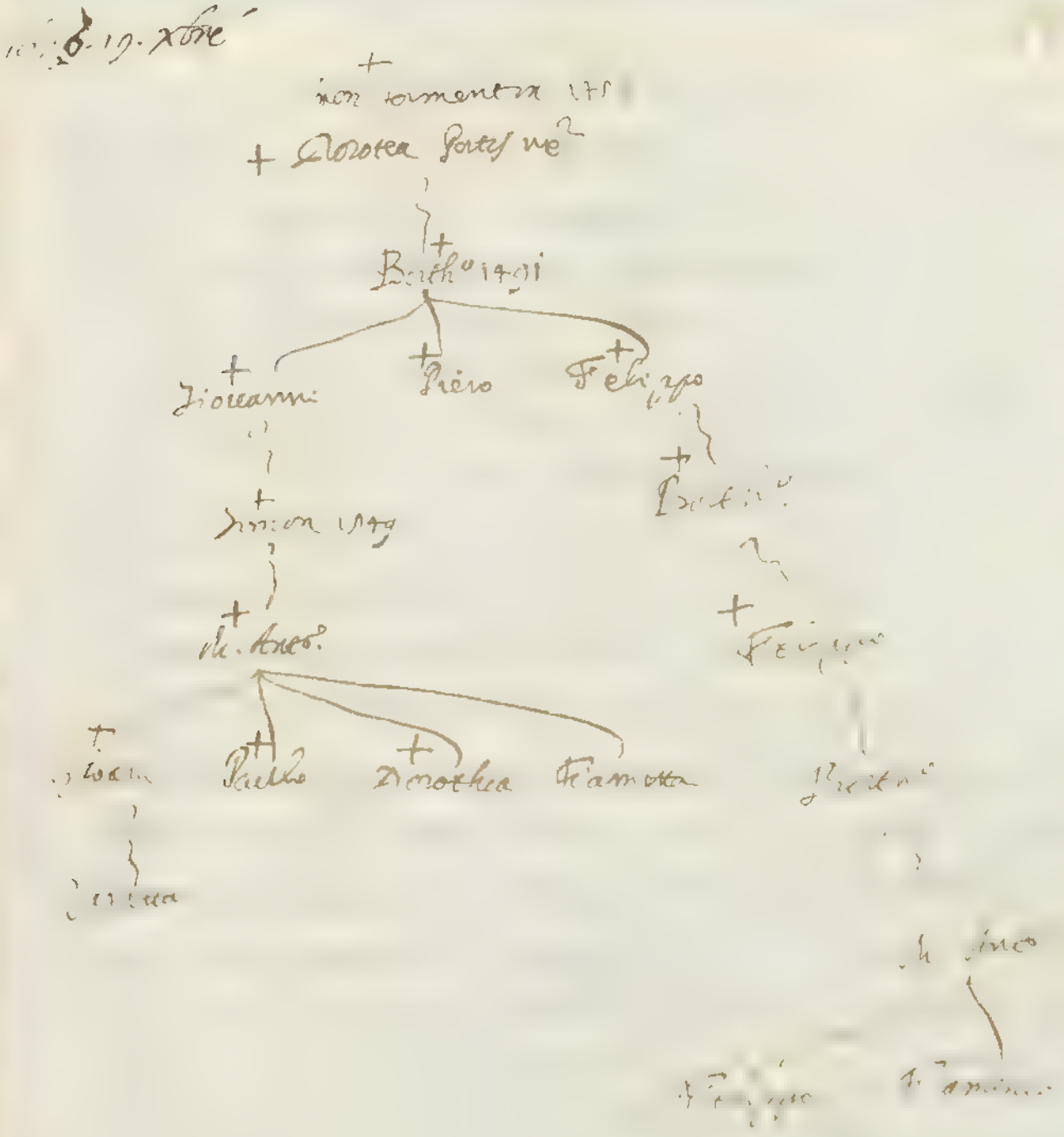

Molti anni sono, e già cento e più, che gli Abitanti [illegible]
[illegible] vassalli [illegible]
tato la giurisdizione Civile, et Criminale nella Villa
[illegible]
co' Regij, e quali Giurisditioni era loro devoluta per legittima
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Beni

Beni di Gravoretto

D.

con sedime [illegible] tenuta di detta Villa [illegible]
[illegible] dalla [illegible] con il fiume [illegible] le
terre di S.r Lodovico Brandis.

[illegible] mezzo [illegible]
[illegible] Brandis
[illegible] Brandis di [illegible]
[illegible]

Una casa Brandis [illegible] Campi [illegible]
[illegible] il fiume [illegible]
[illegible]

Una sedime con il [illegible] strada pubblica [illegible] S.r Pietro Bugna [illegible]
strada [illegible]
[illegible]
[illegible] S.r Filippo Tommaseo [illegible]

[illegible] acqua [illegible]
[illegible]

[illegible] decima [illegible]
[illegible] decima [illegible]
[illegible] confini [illegible]
[illegible]

1675

Procure Formentin

1709 = 21: Agosto

[illegible] presentata [illegible]
[illegible] Feudi [illegible] Fiscale
[illegible] Palacio [illegible]
[illegible] Lodovico Ziccaro
de Formenosino [illegible]
Investitus Intus.

Illico
D'ordine [illegible] Illmo: [illegible]
[illegible] Feudi [illegible]
[illegible] Fiscali
[illegible]

il 35

N. 81.

1718 20 Agosto

Prima Investitura concessa al Fed. Lodovico Giuseppe Formentini
nella Giurisdizione detta Cavalletto Sopradi
dale del Friuli con Nota de' Beni

1718 = 20: Agos:

In Dei Nomine Amen

Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi
Millesimo septingentesimo decimo octavo
Indictione undecima die vero Veneris decima nona
mensis Augusti.

L'Illmo sig.r Lodovico Giuseppe de Baron
Formentini nobile della Città di Cividal di Friuli
q. mag.co sig.r Dan.le spontaneamente con ogni
miglior modo che può constituisce, et ordina che
l'egregio procurator, e commesso.
L'Illmo sig.r Germanico Baron Formentini
suo figliolo presente et accettante
con autorità, e facoltà di poter à di lui nome
intercedere nel magistrato ecc.mo de Feudi all'im:
vestitura delle giurisdizioni civile e criminale
maggior, e minor in prima instanza con la
decima, e sensi spettanti à d.e giurisdizioni
della Villa di Cavoretto e circonvicini di d.a città, e
perciò in mano di sua serenità prestar il douuto
giuramento di fedeltà e Vassallaggio giusto il con:
cesso in casi simili. L'ommettendo le cose d'ogni:
gazione &. Et regnante ne minore &.

Actum Venetiis in loco ordinario ad signum
Aquile Nigre de contrata S.ti Moysis. Presen:
tibus ad predicta ecc.mo D. Joanne Baptista
Bonazzini q.m Antonio d.e civitatis q.m Laur.ti

et fecit fidem, et d. Ioanne Baptista Grisoni
p. amove e stanco d. Ihnis d. Dansitzensis. &c.
libra 1 2 d. — 2.

Adì 24 Agosto detto.

Il Sig. Dario Fontanelli di Cesena di questa mia età circa, casso à miglior vita d'anni 88 in circa, munito di tutti i SS. Sacramenti di S. M. C. di questa mia Pieve nella quale da più anni esercitava la cura di detta Pieve, fatto il suo testamento con altro rogito del Sig. D. Antonio Fabbri, e data

Locus Sigilli

per D. Filippo suo figlio, e Erede, come per detto testamento

Adì 5 Giugno detto.

Il quale morì sotto il 20 Maggio scorso, e della cui eredità bisognò fare un'apposita descrizione, fatta, e consegnata, come si disse, al Sig. Pubblico di Cesena, ritrovata in Bologna come di tutti consta dal rogito del Sig. D. Antonio Fabbri, e data

L. S. M. per la Pieve di Diegaro, fatto a Cesena, facendo uso del suo sigillo solito

Io (come Cancelliere Vescovile) ho scritto, e sottoscritto

Io Vicario Foraneo, Parroco di San Giorgio

Io Vicario di Cesena fede come sopra, testimonio

Locus Sigilli

1817

C

1718-

Joannes Cornelio Dei Gra: Dux Venetiar ec.

Hauendo li Proued: nostri: Feudi con l'autorita
che tengono dalla Sig.ria Nra: col Senato in =
tesa l'umile, e reuerente instanza del fed:
Lodouico Giuseppe Formentini q. Costantino
Nobile di Giuidale con qualesuoglia
d'hauer supplicato sino sotto 21 Mag.o
1709: unitam.te al q. fed: Mario Formentini
detto Comandato li Giudizij della Giuri=
sditione Ciuile, e Criminale Maggiore,
e Minore in prima Instanza della Città
di Giuoretto sita ne Colli di Giuidale
con li Beni ad essa uniti in forza di due
Fideicommissi. uno di Bortolamio Formen
tini q.de Simon q. Pietro del 1491=18=9bre:
e l'altro del 1549=6=8bre: di Simon q.
Giouanni q. Bortolamio suo; che la pri=
uono, me. Maschi della Famiglia restino
con tutto il resto della facoltà con per=
petua esclusione delle Femine; et non
hauendo questa sua instanza hauuto
il douuto effetto à causa d'altra prece=
dente Giustitia Nra: riassunta dal Mag.o
des Sud.i Proued.i nostri 21 Mag.o 1709 =
di questo stesso Feudo al q. Galuan Maria
co q. Antonio discendente da Femina For=
mentini come dall'Albore, e conuenne

1709
17 18 10 Mag.o

fatto d'ordine, a 26 = Marzo 1710: dimandarne fatta come legittimam.te concessa à di Lui pregiudizio, e de Marchesi della Casa Formentini sotam.te casati. Hora ch'è ricorso ad esso fed.: Ludovico Rives. pro Formentini e Quincerius instantem.te con Memoriale 5 = Aug.: 1713 = dequale inteso la fede in Atti Cagl.e, e sopra di esso audato in forma camerali nel Consiglio nro: di Guardia sui, fatto sotto li 16 = Gen.: 1714 le ragioni Fidecommisse dalle mani del Suo: Sig Galuan di Maniaco, et Sig Lodovico Can.: suo Fratello, nà quali in'è la Sig.ra Nicolina Sua; non già resta che conseguisca L'Illustriss.a Sig.ra Contessa come si essendosi già levato l'obietto in ordine, con il Costituto fatto annotare nel Mag.co Off.o Fiscale Dionisio Nardi li 4 Aug.: decorso fed. Sig.: Enrico di Maniaco Sig.r del fed.: Sig.r Galuan, che tagliia in forma cam.: li Illustriss.a Laterna 1 = Nov.: 1707 registrata; Che revò inerendo alla sua Ecc.a Sup.a, e stante la morte del q.: Ecc.: Dario Formentini, rimanendo solo superstite Marchesino fed.: Ludovico Rivarola unitam.te à Lui, e suoi Discendenti

Marchi

Maschi da Legitimo matrimonio nati in perpetuo Successione della Linea Primogenitura Giuliana e Criminale maggiore, e minore in 2da Instanza della Villa di Pouovetto con Beni, Jurisdizioni, ragioni, attioni e prerogative Feudali, che respettano in detta Villa, furono godute, et aquistate potessero à Lui maggiori datus all'appellatione al Prouedr. nro di Friuli, offerendosi pronto al douuto giuramto di fedeltà, e come nella Sup.a di 21. Agosto 1709 e converte delle quali etc.

Et hauendo detti Prouedr. nostri ottenuto quanto si dice in tale materia, dalla loro solita e consueta informatione da Giuocati nostri Fiscali con la visione delle scritture à tal effetto presentate, rimaneo giusta, e ragioneuole la instanza, hanno coll'tenor delle presenti, et con ogni miglior modo stante la sopra ritenta instanza Fco Lodouico Giuseppe Formentini q.m Odorico Gio: della Città nra di Friuli come della Superiorità di

stante la morte del q.m Gio: Batta Formentini
suo Zio materno della Giurisdittione Civile,
e Criminale Maggiore, e Minore in 2.da
Instanza della Villa di Cordovado sor-
te ne gli sotto Feudale di Fratelle=
me con. le 2.de, e Beni Feudali posti in
d.a Villa, che sotto le presenti vengano
no registrati, et di tutto ciò verso esso fed:
Lodovico Giuseppe Formentini investi=
to in vigion di Feudo, Nob: retto, legale
e Giurisdittionale verso e suddetti
Maschi da legitimo matrimonio nati
in perpetuo, con tutte le preeminenze
onori, prerogative, Giurisdittioni, carichi,
et obligi Feudali, e Militari a quali
sono tenuti li suoi Vassalli secondo la
natura di simili Feudi salva però la
appellatione al Prov: mro di Feudale
e con obligo espresso di dover ricognovere
li Beni Feudali, che fossero stati alienati
venduti, usurpati, e sottratti da chiunque
ragioni a Lui, e suoi privato pregiuditio:
Et perche il fed: Germanico Formentino fi=
glio, e Nipote del fed: Lodovico Giuseppe
suddetto suo Padre ha genuflesso giusto

La Cubica ordinatione previsto nella
Mani nostre il debito giuram.to di fe.
delta nel Modo sud.to et osservo alla
presenza de Iquattro nostri Consigli
ni due Cogi di Giuranta, et de Due
uedtori nostri d.i Feudi, restando esso
Senuto, et obligato à tutti quelli
Carichi, et oblieni à quali sono sog-
getti li Suoni, e Fedeli Vassalli della
d.a Cità, Stato, et ciò habbiamo comm.to
Fatto, che già sia fatto il presente
Docum.to di Inuestit.a qual uoliamo,
che sia, et s'intenda sempre senz'
alcun Senerio minimo pregiuditio
delle Cub.e ragioni, et di cadaun'altra
Persona. Mandantes &c. —
Reg.to in Cur. Cub.e

Piero Primavera Proto

Simone Boscarini Segr.

Ende Tenore Segr.

1116

1861

1718 20 [illegible]

[illegible] vi [illegible]

[illegible] fondamento de fideicomm.: Mas. Libri formati nella mia casa il primo la Bortolamia [illegible] mentine [illegible] primo li 15 Giug.: 1649 et il Rdo. Da Simon [illegible] Bruto avia dat.: del 1649. li [illegible] nella mia [illegible] vostissi a me [illegible] da me Lodovico Fior q. [illegible] Formentini presentata in [illegible] sotto li 11 Agosto 1703 incolpi [illegible] me [illegible] il nunc [illegible] Dario [illegible] mia Consorte L'Insuscettibile della Giurisdizione, civile, e [illegible] vitalia maggiore e minore in ogni [illegible] stanza della Città di [illegible] Cividale con li Feudi annessi [illegible] et che rarebbero stati in nota regolata [illegible] Corte a reo [illegible] go, et non avendo questa [illegible] sostituisca il suo effetto stante che da questo [illegible] Com.: Mag.: [illegible] villa sciata Giurisd.: di questa stessa Giurisd.: sotto li 7 Xbre 1702 al q.: Gio: Giuan Antonio [illegible] dicendolo da Semplicità Formentina come dall' Arbora, mi conviene, per [illegible] ordine, a nb Maggio 1710 dimandare [illegible] com.: Magn.: mamenti [illegible] encosa à mio pregiud.: à la Mas.: chi della [illegible] Formentini solamente capaci Ora, che [illegible] sorte si [illegible] vamente con [illegible] 1718 seguita in Cividale in [illegible] Forma Emily nat [illegible]

sotto li 18 Gen.° 1714. La ragione fideicomiss.ria
dalla mano del sud.° Sig.r Galeazzo di Maniaco,
e Sig.r Lorenzo suo Zio, a lo più quali
è la Giurisdizione suddetta; non mi vale
che consegue l'Investitura, come
sopra essendosi già levato l'obbietto
ordine con il Dis.° fatto annotare in
questo Cam.° Mag.° li 21 Feb.° 1707. Sig.r Galeaz
di Maniaco fidei
che toglia in F.(e) l'Investitura sudetta 9:X
1707. che però inherendo alla mia figlia,
e Herede la morte del q.m Sig.r D.n Lucio Fermi
fini rimanendo solo superstite mio
suplico per me e Discend.i miei Maschi
legitimo Matrimonio Nati in perpetuo l'In
sudetta Giurisd.ne, e suoi
maggiore a minore in
figlio Bonaventura con Beni Xnè vac.ti Regione e
vocabolo, e me si aspettano in
fuero p.mo et ut
maggiori solua
ordine pronto a
di q.sta Città

Suplica intitolata nel Mag.co Tribunale del Sacro Regio Patrimonio per
parte dell'Ecc.a Sig.ra D.a Giovanna Fermentini per ottenere Investitura
Tratta da simile inserta nell'Anno 1718. Pro Ad con copia affede
ad Succedere Fermentini esp.a
a Car.a 180 del Mag.co Archivio Regio

Loc:

(c. Cornelio Dei [illegible])

(c. Lucia [illegible])

e de maschi della casa Formentini solam:
cagaci. Ora ch'è sortito ad esso fed: Co:
nico Pirro de Formentini d'unicave in
tieram: con Ins: 3 Aug: 1713 seguito in
Pueidale in fre ad et posta heredato
in forma cons: nel Cons.o Mto li 40 Cl. sot
li 18 Genn: 1714 le ragioni fideicomisse
dalle mani del sud: Sig: Galeaz di Maniacco ex
Sig Lodovico Con: suo Padre da quale u'è ca
Giurisdi: sud: non gli resta che conseguire l
Sueff: supplicata come sopra essendosi già b
nato sobbietto in ordine con il Sig: Galeaz
servo Have nel Mag.o Leged: Giur: Vit: ni
decorso dal Sig: Orico di Maniacco figlio
del sud: Sig: Galeaz che fatta in forma con
silij S'Inser: a Palerma li X.bre 1707: so
pra citato. che pro: innevendo alla sup
plica suddicante e Mante la Morte
g: Gio: Mario Formentini rimanendo solo sup
stite Maschio esso fed: Co: Pirro ricorse
plica per lui e suoi discendenti Maschi da
Legitimo Matrimonio nati in perpetuo
Inscriptiva della suddetta Giu
risdizione Civile e Criminale, Maggiore e mi
nore in prima instanza della Villa di
Corno di Rosazzo con Beni Ragioni, Ac
ni, e prerogative sicome dalle [illegible]
accettato

aspettano in detta Villa spirano godere
& aspettar pretendano à se sue maggiori
ragioni l'aggiudicazione al Sig.r Nro Sig.
Guidale di Friuli offerendosi pronto al deb.
uto giuramento di fedeltà e come nella
Supplica 29 Agosto 1707, e 8 con alle
gati &c.

Et ducendo il Sig.r Avv.to Nro osservato quanto si deue in
tale materia fosse anco le solite e conuenien
ti informazioni dagli Ill.mi Nri Fiscali con la
Visione delle Scritte a tal effetto presentate
stimando giusta e ragioneuole l'instan
za sopra detta

Hauuto col Senor delle preseati, et ogni mi-
glior modo hauere le Scritte sopra riferite Inue-
stito il pred.o Ill.mo Sig.r Nicolò Carlo Formentini
del Quondam Nob.le della Città Nra di Ciui-
dale di Friuli come solo superstite Maschio
doppo la morte del Sig.r Daniele Formentini suo
Germano fratello della Guuid.a Guidale e prima
mascolare e minore in prima instanza
alla Villa di Corneruello posta nei Colli
sotto Guidale di Friuli distante con la
Torre e Beni feudali posti in detta Villa
che sotto la presente. uenuano ver-
si di detto Guidale

legge investito in ragione di Feudo Nobi
letto Legale, e Giurisdizionale con esso, e
discend: Maschi Legittimo Matrimo
nali in perpetuo con tutte le preme
nenze Onori prerogative Giurisdizioni
Carichi, et Obblighi Feudali, e consuetudi
a quali sono tenuti li veri Vassalli
secondo la natura di simili Feudi salva
però l'Aggiunzione al Giur Civile di
Feudale e con obbligo espresso di
dover riconoscere li Pesi Feudali de
sopra non alienati venduti, usurpati
e posseduti da persone incapaci a Pubblico
pregiudizio
E perchè il fed. Germanico Tormentini figlio
e Erede del fed. Giuseppe suo Padre
ha giustificato giusta la Pubblica
ordinanza avertata nelle mani Nostre il
debito giuramento di fedeltà nel modo
qui sotto espresso alla presenza dei
quattro Nri Consiglieri due Casi di
Fed. ed le altre Nri Feudi vestan
do lo stesso Feudo, et obbligato a tutti
quelli Carichi, et Obblighi a quali
sono

sono soggetti li Vassalli fedeli
della Signoria Nra Serenissima commandato, che gli sia fatto il med.mo
Commandamento d'Ordine qual vogliamo che sia et s'intenda senza tenj
alcun benche minimo pregiudicio delle
Publiche ragioni et di cadauna altra
persona Mandamo &c

Dat. in Nro Ducale Palazzo Die 10 Aug.to 1718

Pietro Pisani Pror
Bernardo Torcellini Pror

Da Giacomo Lodi
Fedele Vallefalda Fiscale Nro di Cividale

Illico
D'ordine degli Illmi: ed
Ecc.mi Sig.ri Conservatori
del Fondaco
del Sig.r Fiscale della Rep.ca
Marin Sarzoni Proc.r

Piero Simonetti Proc.r

N° 39

N. 84.

1720 19. 7bre

Terminazione che conferma l'Istromento di permuta 4 Gennaro
p.° p.° seguito trà detti Claudio e Nicolao fratelli Formentini e li Fedeli
Aurelio e Federico fratelli Bianciera col doppio di sopranominati fratelli
di Formentini con essa permuta, e così il Campi avuti in compenso
da essi detti Bianciera ubbidire e essere riconosciuti respettivamen
te per Feudali

Vedi

l'autentiche esistenti nelli, sotto intitolati N.N Bianciera di Loppiola

Sonia

1720: 19: Agto

Illmo: ed Ecc.mi Sr. SS.ri Invest.ri S.a Feud.

Corse Istrumento di Permuta li 4: del mese di Gennaro
p.p: rogati Atti di Antonio Baracello Sub.t con.to di
Zoppola fra li Quadrary Carolo, et Orazio Fratelli
q.m Cesare Formentini SS.ri di Cusano da una, e li
Quadrary Flavio, e Federico Fratelli q.m Fran.co
Cariera SS.ri di Zoppola dall'altra, con la quale
detti SS.ri di Zoppola cessi da essi SS.ri di Zoppola a essi SS.ri di
Cusano [illegible] q.m Fran.co Cariera SS.ri di Zoppola, mediante l'esborso di ff 640: g.n: 4:
et in contracambio essi SS.ri di Cusano cessero a detti
SS.ri di Zoppola un pezzo di terreno arte arativo,
e parte vallivo in pertinenze di Sil, circondato
con siepe viva, et fossa di meno circuito,
ma che non importano se non la summa di
ff 640:

Per il che unitam.te ricorrono all'Autorità di S.A.
E.a, riverentem.te implorano a da detta approbatione in essa Permuta, mentre essi SS.ri Cusano
cedendo restino esenti dal peso del Feudo del
Canone, e dall'Investitura di ricevere in loco
Invest.e ff 16: q.m: di ff. 6. consequiti invece dalli
concedenti detti SS.ri di Zoppola. Ut Deus

1720: 19: Agto

[illegible] Quadrary di Cusano con nome delli detti
Quadrary di Cusano e Zoppola, come si dalla, nè,
ut petunt di sopra Permuta, et dà approbatione.

Illmo

Ordine [illegible] Illmo, et Ecc.mi SS.ri Invest.ri S.a Feudi
riferendo i SS.ri [illegible] della Permuta

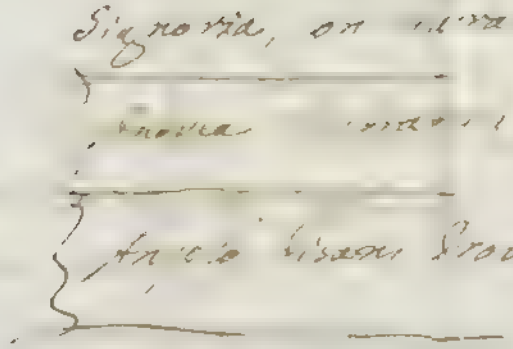

Estratto dal Processo N°. 28. del Libro II. Feudo
Sanciera di Zoppola, esistente nel mag.° Ar.
sotto Feudi.

1720. 5. 7bre

Copia -

Illmi, ed Ecc.mi Sig.ri Padroni Col.mi

Stephano il Feudatario vicino, et Federico q.m Fed.co Zanone di Zoppola, e il Cavalier Ribolla, ex Co.i Prelli Cormonesi di Cesano q.m Fed.co Carnio l'approbazione della permuta mà.ta essi coram Ill.mi Sig.ri, riguardo alle ville terreno cesso dalli Nob.li Cavalieri Cesarei alli Nob.li Feudatarij Zoppola è di maggior feudale.

Emolumento essi Cavalieri sono Feudatarij, et il Feudo di ducato è della ragione vicariatio-nale detto, e legale, e semplicemente mas-colino.

Li Beni permutati sono stimati q.m ecc. fior. 3. esistenti in Villa Cimena Co.tà di Friuli sotto-imperio di Sig.r 6666 2:4, e dichiarato dal Mag.co Le Comunali, e questi come appari, cioè dalli Sud.i Prelli Zoppola vengono cessi in permuta alli Sud.i Prelli Cesarei.

In cambio alli Sud.i Cesarei consegnano il Feudo della villa di Cimena parte indivisa parte indivisa spettante di Sig.r Nicolò Prelli, per l'importar di Sig.r 6666 2:4, come dalla Stima, quali sono del Feudo di Sud.i Cesarei.

Fu fatta 1625. 11. Marzo, che impetrice l'accetta a questo Ecc.mo per il contenuto in essa, a lo restano nell'istesso stato, e non-dita la per notificato; che il Feudatario non resti di dar sussidio, e non pregiudichi il

Dubbio interesse.

Nel caso presente, stante, che li nuovi fondi entrino nel fideicommesso, non cessano dal continuar, dissolti, e con ritenere in cambio il Terreno in Stia, una tal esser reale, come sono, e discendenti maschi senza riconoscere Censuari, perche non si vedono, non pregiudicano il Dub.o Interesse, ne quello de loro Successori, tanto più che i suddetti Beni nuovi subrogati sono di qualche meglio maggiore rendita, ed di maggior vantaggio Pubblico; che anco li Beni, quali aggiungessero alla loro vincolo di fondi vincolati sopra riferiti, con che non si cambiasse la natura de medesimi, e con ciò il Feudo viene ad accrescersi in Beni, come si dice, di qualche maggior entrata. Di §.to 68. d'aderirsi, sarebbe esprimer nelle Terminazioni, che in qualunque caso di evizione, o in parte, o in tutto delli suoi nuovi fondi, che restano vincolati, ritorni alla casa predetta, quanto si trovi in medesimo stato, adesso, che essendo, come erano avanti.

Fir. 6. Xbre 1710

Concorso Iurdi, Fisc.le della S.ta con Sig.re
Cesare Calderoni, Fisc.le della S.ta con Sig.re

Stata la Processo, nella Pub.ca Camera II. con
Camerata di Giudici, esistente il Mag.co Ill.mo e Ecc.mo

Copia 1720: 17: 7bre

Il Mag.co, et Ill.mo Sig.r D.o Guido Antelmi Podestà di Sestola, dem.a intesa, e maturam.te consid.ata la riverente Supplicaz.e p.rsentata nell'Off.o Mag.co di 29: Ag.to 1.mo p.o per la Sed. Vacante, et Obedienza Feud.e g.m Curtio Formentini Luogot.o di Cavaro, et per il Mag.co Mich.le, et Vicario Feud.e g.m Antonio Cuniera Cancellaro di Sestola, con la quale implorano la Approvaz.e della Permuta seg.ta trà loro Parti seguita in forza dell'Istrom.to 4. Sett.bre 17.. R. M.o d'Ser Antonio Bartolotto Not.o Sub.co di Sestola: Nel non visto ritrovo nell'Off.o de Sig.ri Fiscali Vista Ser.a Sig.ria sopra la sud.a Supplica ritrovate con Rescritto, di tenore con la prim.a Permutaz.e confirmato l'Istrum.to sud.o di Permuta, con questa condizione però (come ricordano le Risposte sud.e) de tenore di Campi 15. f.ti 3 Je 3. di S.a; con li pervenuti sotto in Vista Rinuncia di Cavaro, resti dalli Feud.i di Sestola, come Beni di loro libera ragione, dalli sud.i

[illegible] ordinato [illegible]
[illegible] sia, et s'intenda nulla la presente
[illegible]ne, e permuta, fatta col sopradetto
[illegible]ando, come pure, ogni e qualunque altra
[illegible]ssero scritta, in tutto, o in parte alli Pat.
[illegible]usano li Capi 15. q.ti 1. [illegible] 3, alt. [illegible]
et in quel caso sia, et s'intenda parimente
[illegible]olta, et nulla la Permuta, e ritornino ad essi
[illegible]usano li Campi respettive, senza [illegible] nelle
pertinenze. Si sia nello stesso stato, natura,
et essere, come erano per innanzi, e tanto ordi-
narono dover esser osservato e Pubblica, e
privata cautione.

Andrea Veronica Provv.

Piero Paolo Provv.

Angelo Maria Provv.

[illegible] rogata dal Proveso Pub. in nro. Volume II Fascio
[illegible] di Tizzola, esist.e nel Mag.to Pal. sopra
[illegible]

Costa -

1720: 1.° 8bre

Costit.° in off.° p.te Ecc.te D.no Carlo Salvi, et uxor. Proc.ne
delli Fed.ti Ilario, et Onorio Fratti Formentini
di Cusano q.m Fed.ti Curtio, nu non come Proc.ri
delli Fed.ti Giulio, et Federico Fratti Saviera
di Zoppola q.m Fed.ti Antonio, appar.te Procura de
dì 17.bre decorso, in Atti di D.no Antonio Bar
vaselo Not.no Dist.to di Zoppola, con sua segnatu
rela, ancorche di Sorte non de dì 18. detto,
con l'autorità, come in quella, et ad effetto,
che ca.ta ratifica.ne et Approbatione di Permuta
seguita in questo Ecc.mo Orat.rio sotto dì 17.
8bre 1.° 1.° sottoscritta da sua Mano in essecutio.ne
volontariam.te in D.ti Nomi accetta la Permu=
tat.ne med.ma, con le condizioni tutte in quella
e per esser. nell'autorità del Prete Ecc.mo Orat.re

di Carlo Salvi, come sopra

Costa del Cost.te per 18 nel Tomo II.
Zoppola Fienili di Zoppola, Fasc.lo nel Rag.to
Ecc.mo sopra Feudi.

Copia

1720. 17: 7bre

In nomi Dni nostri Jesu Xpi Amen. Sij l'anno della sua
Natività 1720: Ind.e XIII. li 27. del mese di
7bre. Corfù nella Ill.ma Sig.ria, posto in Cast:
pola, nel Palazzo delli Sig.ri Ill.mi SS.ri Consi-
glieri. Sotto li 29 del p.to Sig.r Gabbà, e Pietro Ant.o
delli Conti di Sorbetone Cestij Sig.

Li Ill.mi SS.ri Isidoro, et Orsato fratelli de Mezomi
di Cusano q.m Sig.r Zuanne; nec non gl'Ill.mi Giulio,
e Federico fratelli Sanguena di Zorzi q.m Antonio,
con ogni miglior modo, via, et forma, che far
si possa, hanno constituito in loro Procu-
Procu.re il M.to Ill.re, et Ecc.te Sig.r Dr. Carlo Sanzi. Di
Venezia assente, ma come fosse tutti, a poter
in nome delli Ill.mi SS.ri Mezomi, et
Sanziera comparir avanti l'Ill.mo, et Ecc.mo
Mag.to Le Feudi, et in nome delli Ill.mi sud.ti
notar constituto, e sino volontario per tali
riar a Domanda di Essi nn. posti in posizione
di Sik carte Catastici, e carte Sacerdesi, con
li 15 p.t 1. 7bre 7. A. D. L. furono Consegnati di
rimpetto da Castello di Corfù, delli Ill.mi SS.ri Cusano,
et loro pervenuti in d.i Ill.mi SS.ri Sanziera, in
vigor de loro ordini, decretati da quell'Ill.mo,
et Ecc.mo Mag.to li 27: cor.te; e ricevuta con
quelle esibizioni tutti, che saranno più conve-
nienti a Sue Ecc.te loro Procu.re. Promettendo tutti
gli Ill.mi SS.ri Germenini, e Sanziera haver in ogni
tempo ferma, valida, e grata, quanto sarà dalli

... Cur.e loco Procuratore in loro nome curato.

f. S. N. ... Ego missa Actus Procuratorij fideliter
... exemplavi ex Actis suis - Actum ...
... Bazolettus - V.A. Notr. Joppeus &
... et ideo in fidem se suo, et sig.m et
... Not.e Cur.e

Noi Jovene Pietro Antonio Gio. e Cancellario
di qualunque sia la causa certa, et indubitata
fede, come l'ecc.ma Signoria. è di mano pro-
pria di Pietro Antonio Bazoletta a esser tale
quale si è scritto, e sottoscritto in giornata
fogli sei, in assenza di N.ro Nobile 1710.

Fabio Veniero Gio. Pietro Nicolò de
f. S. S. M.i Soriano m.co

Tratta dal Proc.to No 28 del Libro II. Fondo
Santissima di Cipro, esistente nel Archivio
di Stato.

Agiae

1719.

Riconoscono li Nob.li Gio: Enrico, e Fratelli Nob.li
Gio: Cesare, e Consorti di Soligo Coheredi
del q.m Nob.le Gio: Jacopo un maso con casa colonica,
e Terreni di ragion comune in Villa, e Pertinenze di Ravazzo di q.ta giurisdizione, mezzo di
quello dalli Consorti de Rizzi di d.ta Villa,
come distintam.te meglio espresso, e descritto
specialm.te nell'Istro: di q.m Nob.le Gio: Jacopo,
e rogato Fratti de dì 7: Magg.o 1672: e
susseguenti divisioni B. Nob.le 125. delli
Beni comuni di q.m Nob.le Gio: Fratti
defonti, seguite trà li Fratelli di q.m Nob.
Gio: Enrico viventi, e Consorti.

Stante la defficienza delli Consorti de Rizzi
delli annuali Agrisi mossi dal Nob.le Gio: alla
revisione del d.to loro maso, premunito con
mandato Ill.re Luog.te, e Giud.e di detta
27: Giug.o 1719: decorso, con cui resta intimato
alli medesimi di q.ta Villa di volersi ad ogni
Istanza, e di deputar Huomini vecchi, e pratici
per la reconfinatione di d.to maso, come in
effetto seguì ex off.io come consueto, e legale, come
appare da d.ta reconfinatione de dì 17: Ottob.e decorso
in Atti Nod.le Gio: Battista Fratti, unitam.te Sud.to Mandato
hanno scoperto, che la maggiore, e migliore
parte de Beni, che compongono esso maso si at-
trova in mano di detti Possessori per Usurpazioni,
e Alienazioni fatte da d.ti Consorti de Rizzi, e

loro ... ?
Hieronimo ... Gio: Ant.o ... Gio: Ant.o ... Gio: Ant.o

Verificazione, e stima fatta con Giuram.to dalli
SS.ri D. Bernardin Soardi, e d. Fran.co Zexo.do
Periti sottoscritti Pezzi di Terra.

Un Pezzo di Terreno c.ti P. V. era comune con
strada di mezzo, in due corpi, al quale confina
a mattina Agua detta Sinich, a mezzodì parte
detta Agua, e parte Strada di questa ragione; a
sera, parte Strada di questa ragione, e parte
la Bottigna di Missinana, et di notti parte
di questa ragione, e parte Strada Consortiva.
Selvizzi
di quantità di P.te 19775. che detratte le Strade
Consortive, restano Campi 15. q.li 1. P.te 3. stimato
in ragion di Duc: 45. il Campo, rilevano Duc.ti
686: 2 1: 4; con entro arbori in esso Sito
a frutto 648. Sito con Scarazzi N.o 38. Salezzi
de Henini N.o 9. Arbori con Sito da scarlar N.o 80.
stimate a soldi 5; suoi N.o 23. stimati a soldi 6.
e Sito senz' Arbori N.o 15. stimati a soldi 4;
con Fossi, e Zaurni pieni, summa Duc.ti 686: 2 1: 4

Un Pezzo di Terreno parte prativo, e parte pascolivo
con il Sasso in mezzo di Sito, circondato da
Agua P.te Vinuzza di Campi 11. stimato P.te 17500.
confina a Levante Strada di Sito, e parte Eredi
Sig.r Co: Gio: Dietro domini, a mezzodì Strada delli
Eredi del q.m del Sig.r Mario Pram, et di S.
pra, et parte Dietro Heredi a sera, di ragion
SS.ri Gio. Giulio, e Fratelli di Zorzon et di mattina
P.te S.t Agua, summa ——— Duc.ti 616.

Præmissâ existimatione Mri. ex. Art. Gam-
bellus S. H. S. N. Jesu ex suâ conscientiâ
nil addendo, nil diminuendo ita ut sensus maneat
ex ideo in fidem se subs., sigi. et Mg.

S. S. N.

Tomo II Secundo

in Sig.ri ff.ti x. da me Not.o vedute, et all'Ill.mo
Sig.r Curzio restituito, al quale Sig.ri con Dinari
avuti dal D.o Ill.mo Sig.r.e, e per questi anco non
avendo pagato sin ora el Dritto, del quale via di fatto
vo.: quel Comun, et Homini di Villa-pinenca sud.:
non havendo il commodo di prevalersi col fare
la restitutione del Dinaro all'anted.o Ill.mo S.r
Curzio sud.o, ma ne meno anco potendo pagar
el Dritto annui. Quindi è, che constituiti apresso
me Not.o, et alla p.nza delli anted.i Testimonij
m.co Covo di Zorzi Sodesta, Biasio Bernardizzo
D.o Salomo, Alessandro, et Leonardo Fratti.o de-
nussi, et g.e Zanetto Zanchia, sotto il dì cui sono
più sotto la Compreda, et Estration mandola
anted.o tutti Huomini del Comun di Villa
Franca pred.a, quali facendo per se, e loro
successori rajxbarolo el Comune stesso, in
pagam.to et soddisfatione del Dinaro antenominato
col quale a loro nome, videl del suo Comune
furono comprati li Comunali anted.i - stanno,
vedono, alienano, e perpetuam.te si rinuntiano
all'anted.o Ill.mo Sig.r Curzio Formentini di
susano presente, per se, Heredi, et Successori suoi tutti
presente, acceptante, et in pagam.to ut supra
verso el Comunale antenominato. Sig.r Co. S.r
sopra della rinuntiata Heredità comprata assieme
col Comun di Bassimano, come si è detto, confina
a mattina, et [illegible] l'Ill.mo Sig.r Curzio
anted.o

intend.to, a mezzo de l'Agua de Sinis, et asseto-
la portion del Comunale, cioe li detti due terzi
della S.ta Chiesa de Comun di Bissimana ax-
ted.to. Et li altri pur di verso Ponente Comunali
descritti nell- Estratto sive Dissegno, et misura
mandata pred.to Ebyr; in vertu de mandato del
pred.to Ill.mo de Comunali, in essa descritta re-
mirato alle quale si
Et haver, tener, gaber, posseder, et perpetuamente
uti S.ta Chiesa sia, et Heredi sui, et disponer
di d.ti Comunali comprati col di lui denaro, come
meglio li parerà, et piacerà, con tutte le ragi-
et azioni ad essi Beni, sive al Comun predetto,
o de ciascheduno d'essi Huomini rappresentan
il d.to Comune per occasion di quel giuoco modo,
fare, aut fieri fare asseriti, et assignati.
Constituendo loro Procuratore irrevocabile, come in
cosa propria, e dandogli de Beni possessi l'
absati, et rejetta cessio [illegible] la Fauscia
del Costituto de precario. Promisero, et pro-
mettono li d.ti de Comun Sodesti, Bernardizzo, et
Giovanni suoi figlioli, et quanti saranno tutti
suoi heredi, di tenere il Comun di Villafranca
da essere anteriminata de evizione, et Legitima
manutenta, et difesa de ragioni, et azioni cessi in
pregamento contro quacumq. in Giud.o et fuori
per sempre a tutte sue spese, danni, et inte-
ressi fin assignato, con li beni de' Beni del
Comun pred.to, et anco loro particolari tutti

dovunque esistenti mobili, stabili, presenti, et futuri in forma &c. stando la quale cessione &c. detto Sig.r Curzio Fermenzini di Cesare q.m Filippo Sig.r Alessandro presente, facendo per se, heredi, et successori suoi, chiamandosi pago, et satisfatto delli denari dati in esso contenti per la compreda, et spese seguite per occasione della med.a, ogni altra delli comunali, renontiando eccettuato &c. Però sin ora corsi fare, et fà alli &c. suoi nomini rapitando il comune ordin.o fine, et perpetua quietanza, francando esso comune dell obligo di più pervi corrispondergli cosa veruna. Se promettendo &c. Sig.r Alessandro &c. di mai più in alcun tempo venire ne suoi heredi, et successori rapitando il comune pred.o per due causa, eccettuato &c. per le sue corsi rapitati, come à Lege, sotto obbligo di tutti li suoi Beni, e futuri &c. de quibus &c.

Instrum. rogatum, con.o scripsit, publicavit, et ex Notis suis fideliter extr.t, segue subt.o, ac signo solito rob.o. Rogatus &c. Testimonj della Città di S. Nic.o Lortas Nicosiensis &c.

Præsentibus ex.mis cad Nobis &c. in n.o

Ita consimili autentico de manu q.m D. Alberti, m.o Italiani Nobis Notj exist. Carolus Gaetanus q.m N. Francisci &c. N. attamen se subt.o, nil aliud, nec minus, apposito solito suo Notj Signo in premissorum &c.

Extracta fuit p.rs.e Nic.o ex suo Protocollo II. Fuit hec Nicosiæ, existente nob.o Not.o Gio. Batt.a Pend.

Copia

Adì 16. Marzo 1720.

Fatto in Foppola in casa di me. cancell.o nod.o. Dubbij.

Comparvero avanti di me d.o, et Testij infrascritti il Sp.

D. Bortolamio Guerra Dub.o Nod.o in casa d'

Età d'anni 57. in c.a, me non Pietro Antonio

Gnelo d'età d'anni 40 c.a pur di casa, et

giurarono toccate le Scritte in mano di me

Nod.o ad S.R.D. di sapere per pubblica voce,

e fama, che il q.m Illmo Sig.r Cargio Fornar.

morì le 15.to di Gennaro morì ab intestato, es-

sendo con loro giuramento esser stato la verità

per pubblica voce, e fama.

Dubbij Giovanni Simon q.m Domenico, Mattio Battista

q.m Gio: Maria ambi di Foppola, me non Gio:

Nardo Tomasin q.m Gio: di Vivaro. testes

Et omissis actis fid.t ex.t ex dictis locis

Aut.s Bandelius S.R.I.A. Not.s Foppole

et ideo in fidem se. sub: sig.to et sig.

Estratta dal Prot.o Not.le mio Tomo II. Fascio

Sanziona di Foppola, esistente nell'Archivio Com.le

sopra Livo.

Copia

1710. 4. Genn.ro

In Christi nomine Amen. L'anno della sua
natività 1710. Ind.e X III., li 4. del mese di
Genn.ro, giorno venerd.e di Giovedì, fatto in
Zeppola nel Castello de sottoscritti Mess.i
Coo: Fratelli - Dati Gi.

Ove Constituiti apresso me Not.o, et testimonj infr.
scritti SS.ri Coo: Ludolfo, et Onofrio q.m Curzio Gior-
mentini SS.ri di Cusano Fratelli, et insieme com-
ranni, per loro, Eredi, e Successori, in ragion r.e
proprio, et libero, vendono, alienano, et di man
pieni trasferiscono in mezzo di Terre A.S. G.
della Comunale via Sboi, aquistato dal q.m d.
Sig.r Curzio l'anno 1701: 15: 9bre, come appar
mano atti del Sp: Sig.r Alberto q.m Giuliano d.
mano Not.o di Sorbo con, in quantità di
B 15 q.ti s. V. B., del corpo di maggior summa.
posti in Villa Summa di Cusano, fra i Confini
e ajusto Co. stima trattenuta per perticazione
del Sp. D. Francesco Perrocco Sub. Rel.o, et D. Gi
Fasulo qui in calce ad perpetua rei memoria
registrata, rilevando il prezzo a.
in ragion di B 45 - il Carro, atto stimo SS.ri
Coo: Nicolò, et Ilerico suddetti q.m Stef.no Dan-
ciera de SS.ri di Zeppola, qui presenti ricevente,
et aquistanti il sud.o pezzo di formenta, per
loro, Eredi, et Successori d'Quinti e, con alla presa
di me Not.o, et testi infra scritti detti SS.ri

Coo: di Zoppola hanno esborsato, et numerato
in tanta buona moneta d'oro, et argento sotto
la sua corrente, et essual valuta alli detti
Ill.mi Coo: Formentini qui presenti, nec numerati,
numerandi, et a se tradendi, ducati in. J s: 4
l'uno R.e 186. J 1: 4:, per dover con impiegar
gli denari in parte de mob.i dell'detto S.r
Co: Biondo loro Sorella, et duc: 500., ch'è
il restante del prezzo del terreno per ordine
de Ill.mi SS.ri Coo: Venditori esborsatomo
all'detto Sig.r Ill.mo Gio: Batta Malacrida
della Terra Sabbionetta di S. Vito per conto, e
nome di Detta della sud.a detta Sig.ra Co:
Biondo Formentini, promessa in matrimo-
nio all'Ill.mo Sig.r Conte Marchese Fabio
del citato Sig.r Ill.mo, la di cui ricevuta devesi
essere qui in calce registrata per maggior
validità del suo contratto; s'intendendosi per
ciò subentrati essi detti SS.ri Coo. Sanciena-
nelli amianità della caterna, e materna, et
Ereditaria de'l detta Sig.ra Co: Biondo.

Col haver, tener, godet, far, donar, vender, alienar,
permutar, e per sempre far quello, che ad essi
detti SS.ri Coo. aquistanti, o'loro Eredi parerà,
e piacerà.

Chiamandosi d.ti detti SS.ri Coo. Formentini sogli
tacitti, contenti, et integralmente soddisfatti

del

del Luogo sud.o, mediante il rimborso del fatto denaro esborsato, e da esborsarsi. Hemax: cianda perciò ad ogni speranza, ogni futura manutenzione.

Transferendo Essi Illmi SS.ri Venditori habuel, e corporal possesso ora per allora di essa pezza di terra nelle persone di detti Illmi SS.ri Coo: aquistanti in forma, con tutte le Entrate, et esite ad esse spettanti pubblicas, ragioni, et azioni ad detto Comunale aspettanti.

Promettendo di dare mantenir detto possesso a detti Illmi SS.ri Venditori contra quascunque, in Giud.o, et fuori a tutte loro spese, danni, et interessi alli med.mi Illmi SS.ri Coo: Compratori, obbligando alla manutenzione da p.te Venditori il restante de Beni pervenuti, quelli aggiustati da S. Marco di Cordenon, et da S. Giovanni del Tempio, così anco ogni loro havere, ovunque posto, et existente, niente. eccettuato, ad elezione sempre de detti Illmi SS.ri Coo: Compr.i così che la generalità non deroghi alla specialità, nè è contra, e salve sempre, e riservate le cose premesse, non desiderando detti Illmi SS.ri Coo: Formentini spogliarsi de detti Beni, per esser questi divenuto al loro fastidio, et incomodati in maggior summa, alla prega di me Not.o, et testi infr.i

pregorono l'Ill.mi SS.ri Co: di Zeppola a volersi
retrocedere d.o Comunale in permuta, al che
per farne cosa grata acconsentirono. Seguì
in contracambio, et in permuta perpetua, et
irrevocabile d.a Ill.mi SS.ri Fermentini hanno,
assegnato, et di mani proprij trasferiscono
un pezzo di Terreno parte prativo, e parte
paludivo in pertinenze di Sisi, circondato dalli
Aqua d.a Vinuza; confr.a a Levante Strada
di Sisi, e parte l'Ill.mo S.r Co: Domini, a
mezzodì Strada detti Eredi del q.m Ill.mo
Sig.r Mario Manzoni, et parte detto Borgo
di Cesarea, a sera d.i Ill.mi SS.ri Co: aquis:
confr.i, sive permutanti, et a monti d.o Ill.mo
Sig.r Co: Nomini, quale Terreno, giusto la stima
del Sig.r Bernardo Sordi 1694, stante detta
divisioni, è di Canne 4 6 11, in ragion
di D. 18. il Canne, che fa la somma di D. 61 6.
prezzo così esistente nella Serizia detta
divisioni, e detta Sordi accordato, Duc: 70 D.i 4
che eccede di più del prezzo il Comunale detti
Ill.mi SS.ri Co: di Cesarea retrocessero a detti
Ill.mi SS.ri Co: Fermentini rimborsandi, et assieme
ricevendi in contracambio, et in permuta
perpetua, et irrevocabile d.o pezzo di Terreno
prativo, et paludivo unito ad esso D. 70. —
Renunciando l'Ill.mi SS.ri Fermentini, pertanto
il Jus, e le ragioni, che le si competono sopra il
Comunale

comunale aquistato a Dⁱ Ill.mi SS.ri Coo. Fer:
rentini, quali ora per sempre danno il
possesso de Dⁿ Terreno Isola in permuta, con
tutte le azioni, e ragioni ad esso aspettanti
entrate, et uscite, cingue ad Sius publicas Dⁱ.
Promettendo in perpetuo mantener libero detto
possesso a Dⁱ Ill.mi SS.ri Coo. Darciera
contra quiscumque in Civ.do e fuori in
tutte loro spese.
Et haver, tener, goder, posseder Dⁿ Terreno per-
mutato si ad Barba vita, come ad Barba
morta, alienar, ceder, permutar, et perpe:
tuam.te far quello, che ad essi Ill.mi SS.ri
Coo: Darciera, o loro Eredi parera, et
piacera.
Con dichiarazione, ch'essendo Dⁿ Isola di ragion
feudale, promettono essi Ill.mi SS.ri Coo:
Permutanti supplicare avanti S. Serenità,
et ove sarà il bisogno per la conferma di
questa Permuta, e procurarne la confer:
ma, a spese comuni.
Promettendo una parte, et l'altra attender, et
osservar quanto si contiene nel presente, sotto
obbligo generale in forma.
Fatti il m.to R.do D. Seppe Baldin q.m Mattia di
Burri, hora habitante in Zoppola, et l'altro
Sind.o Co: Gio: Batta q.m Michele Darciera di
Zoppola Testij.
Segue la stima seconda

Un Pezzo di Terreno A.B.C. era Comunal con Strada
di mezzo in due Corpi, al qual confina a mattina
Agna D.a Simich, a mezzodì parte D.a Agna, et parte
Strada di questa stagione, a sera parte Strada di
questa stagione, et parte il Sotto, nol di Bissimana,
et a monti parte di questa stagione, e parte
Strada Consortiva di quantità di Tolle 19775,
che detratte le Strade Consortive, restano
le 15. q.ti 1. T. B., stimati duc. 46. il Campo, val-
lano ducati 686. J 1:4, con entro Arbori con-
sue Vidi a frutto 648., Vidi con scarazzi N.o 58.
Salezzi de Stacchi N.o 9., Arbori con Vidi da scartar
N.o 80. stimate a soldi 5., altre N.o 18. stimate
a soldi 6., e Vidi senz' Arbori N.o 15. a soldi 4.,
con Fossi, e Cacini pieni, summa duc: 68 A J 1:4

Segue la ricevuta malacrida
Adì 19. Dec.re 1760.

Ho ricevuto io sodos.to dall' Ill.mo S.r Carlo Gabriele
Dabalà ducento correnti, per conto dell' Ill.mo S.r Co:
Federico de SS.ri di Zoppola, quali sonli alli trecento
ricevuti in fasano sono ducati cinquecento, che sono
per parte della dote assegnata all' Ill.mo S.r suo
Fratello Co: Antonini promessa Sposa dall' Ill.mo S.r
Ant.o mio Figlio dell' Ill.mo SS.ri Co: Rodolfo, et
Orazio Formentini di Fasano.

Io: Gio: Batta Mal.r malacrida.

Dirò pertiche ex.te J 16:-
Dirò mis.e stime J 1:4
Dirò dett.e Rec-
tioni J 1:4
J 18.6

Ingressus Instrumenti cui omnia
in eo contenta ex.t ex bonis suis Ant.
nonius Bandelli D.H.A. Not.s Zoppole
et ideo in fidem sub.t sig.f et rog.t Quem
Tratta dal Dr.o N.o 18. nel Tomo II. Feudo
Zoppola, esist.te nel Mag.co Ex.mo S.r Feudi:

II° Lio

N. 86.

1725. 7 Giugno

Investitura rennovativa concessa alli Fedd. Notaio Gio: Andrea e Germanico q.li Lodovico Giuseppe Formentini per la morte pa-terna, e dei Fedd. Poliotto e Girolamo q.li Gionino loro agnati ed Feudi Savogna, Rubignacco e Novavetto.

1715 = 7 Luglio
Co: B: Formentini
Do Guidal di Friuli

IV

della Ruvidi

= meta della Ruvidizione nel modo come

= ouvimenti esos qf fedeli odorii

maschi

: titiva no: Hote 1716. con tutte le
patrie Ruvidizioni e Caviche espre nella medema.
essendo passato à miglior vita l'anno 1719. 21. Feb? il giovan
dal Comun nacque Padre doppo d'haver godute tutte li
citioni come pouve essendo estinta la linea di Paolo Revocamo
et Bonino Formentini et so
la qual discende il medi qf
Ruvidizione di mascolo dal comun à comun
Ruvidizione occorse alla morte
ottegnia am
tinta nome an Rotolario giovene V.L.L.
i maschi vadino di Feudo retto e cavo.
: titiva a metà della Ruvidizione tutte e singulare col mezo e
corra nelli Feudi di Schiavo=

come pouve rinova

esse giuridizioni dal [illegible] fedel[illegible] Odorico nostro Padre. Come

stimo matrimonio nat

giuste et

Prouva

Fed. Rome di Nro. Sig.re Anno della sua nata. nel pros.e xiv
Ind.e Marzo. nel Pont.e xx in Vidal de Viuli, in Sala
Degl'infrasc.ti Formentini, alla presenza etc.

Facendo il Mag.co D.no Cancellario, e Vicario, Fiamo Gio. Andrea
e Francesco Fratelli Formentini di questa Città,
stante la mancanza del q. D.no Lodovico Giuseppe
loro Padre, predetto fatta Inibitione ne' Beni Feudali di detta
Città, e Territorio, e Giurisdittione di detta Città
Città, e Territorio, e Giurisdittione di detta Città
Città, e Territorio, e Giurisdittione di detta Città

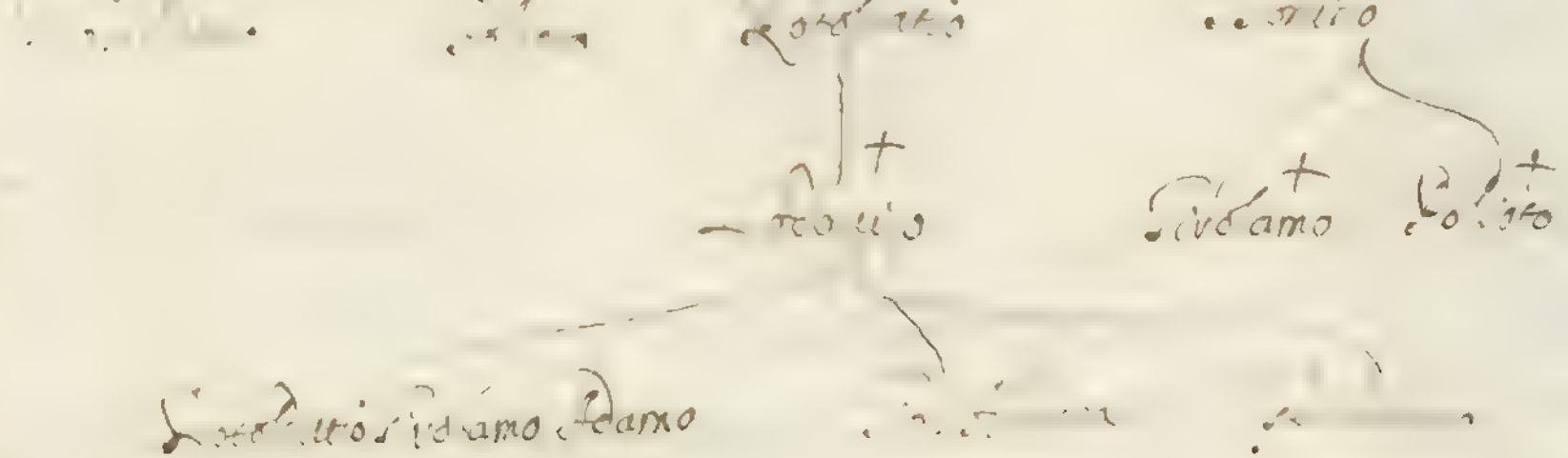

Battesimi
di Rob.to Cadei
di Germania
e di Germania

...mio infrascritto fede et attesto di tutti sei figli
che l'Ill.mi sig.ri Ludovico, Giovanni
Adamo, nato li 26 febbrar. 1664. e Germano
Giovanni, Andrea, nato li 6 Agosto 1666. et
Germanico, Giuseppe, nato li 11 Gennaro
1692., figli legitimi, e naturali del q. Ill.mo
sig.r Ludovico fu Germanini, quali sono stati
battezzati nella Chiesa Collegiata di detta
Città, come appare nel libro de Battezzati, esistente in mano del medesimo sig.r
q. Leonardo Jonon, custode in detta
Chiesa. In quale mi sono sottoscritto
e le fatti di mio sigillo d'ufficio.
Guidal del primo 1721.

- Bernardino Miani, Canonico
di S. Martino, mia Cittadino, e
Cancelliere della Custodia, ecc.
Rogavit, et de hoc scripsit.

Atto di D. Bernardino Chiari [illegible]
[illegible] e [illegible] ed [illegible]
la scritura di proprio pugno del suo [illegible]
battesimo noto il di lui carattere, e [illegible]
di propria mano nel [illegible]

Io: Batta Cittadini Nod.o di V.R.; e del Collegio di
Fiscale del Civile

Die x septembris 1721.

1675: 134:
morte di Paolo

[illegible] Paolo Sormentini ritirandosi nella
Villa di Cruci amalato e ricevtis ssmis
rese lo spirito [illegible] il suo corpo
fu sepolto nella sepoltura di suoi antenati in
questa Insigne Collegiata con honori nó iz.

Adì 22 Aprile 1724.

[illegible] mortis formam et libr
Defuncti propriâ manu fideliter exaratu
[illegible] mei sigillo communiri Ego Andreas [illegible]
Cuytus Insignis Collegiatæ [illegible]

[illegible] Andreas [illegible] Decani [illegible]
[illegible] Collegiatæ Ecclesiæ [illegible]
[illegible]

Nos Dominus Paulus McGuinness Canonicus Parochi
seniq. Rectr. Burgi de Cruci
Crucis [illegible]

morte di Girol.o

Adi 16, Settembre i 676

Il Mag.co Sig.r Girolamo Formenti d'anni 25 in circa
vivendo Li fu mi. Sac.te rese lo spirito à Dio, il suo
corpo fù sepolto in questa Collegiata della sep.ra
de' suoi Maggiori &.

Adi 6, Genaro i 695

Faccio fede, et attesto io Ascanio Colar.o Custode
dell'Insigne Collegiata Chiesa del Duomo di Sale
come hoggi hauer estratta la sopra scritta nota
dal libro de morti segnato di mè attestante
in fede di ciò mi sono sottoscritto, et la presente
con il proprio Sigillo Sigillata

Dato qui sopra manu

Tarão di Paulo
exegeta
Corinzi dicenza

Mercordì a [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

... Andrea e Germanico ...

... nome loro et ... la vinouaria spettante alla metà
... et sustenaco ... essendo possessa l'altra
... metà ... et così pure ... et Feudo
... Provvero ... ne Colli di Pietra
... a loro ... e ciò attesa
... Padre et altre ... mortal
... Paulo loro Fratello ... et delli ... stiamo
... Polidoro ... Fabrino ... Fabrino
... discendenza maschilina.
... o à loro ... è ... anno
... passare o à maggior vita ... qd.
... Padre nella persona ... Vaugnas ... Fabrino
... Paulo morto, ... Fabrino
... Polidoro ... Fabrino
... et ... discendenza maschilina.
La casata de Supplicanti viuano ... Colli-etti
e loro battesimi ... Cosse ... et
... Vrsidi ... non ui cade alcuna difficoltà
... Padre ... spettauano à detti
... discendenza ... in detto ... uiue
... ne possino ... à

mancanza delli di lui figliuoli et in merito nell andarsi
di Feudi antichi di questa famiglia [illegible] evano docum.ti
a detto loro Padre et in consequenza hora à detti suoi
figliuoli. e però supp.ca V. V. Ecc.me degnarsi condescendere
à concederli la supplicata venia [illegible] stimo
ammissibile in difesa [illegible] alle produtte con l'obligo di douere
prima all'Eredità di douersi prouare la nobiltà de Sem
pronio à detto Feudo [illegible] altrim.ti non si ne
rede ragione alcuna pregiud.o.

[illegible] Maggio 1725.

Annicchiarico Mag.co Cancell.r V.[illegible] in fede con giur.to

Illmi et Eccmi D. [illegible] Po [illegible]

A due punti si riduce la [illegible]
e Germanico [illegible]
arco del [illegible]
venenaria investitura della metà de Feudi [illegible]
[illegible] Saloma e Quirnaro in [illegible]
altro [illegible] trionale di Crouoreto
ciò attesa la morte [illegible]
[illegible] pvino e pervenga [illegible]
lamo e [illegible] D. Bonino loro Patrino [illegible]
altro Patruo ma no mancan [illegible]
lina.

Quanto alla capacita pervenire questa [illegible]
[illegible]
Delli [illegible]
Nella [illegible]
di cui fù investito il Padre [illegible]
all'altro [illegible]
[illegible] Fabio mancò in 1672 e 1675:
[illegible]
[illegible]
[illegible]

D. Aloysius Mocenico Dei Gra: Dux Venetiarum &c.

Facendo li Prouedr: nri: di Feudi con l'autorità, che tengono dalla Sig.ria nra: con l'vnita intera sumissa, et inuolta esposizione delli fedd: Co: Co: Rotolatio detto Girolamo, Gio: Andrea, et Germanico fratelli Formentini Nobb: della Pieue nra: di Buidal con la quale riferiscono che il q.m B. Lodouico loro Pad.e riconosceua con Instrum.to 27: Magg.o 1673: rilasciato dal Magn.co de Sud.i Prouedr: nri: unitam.te con li fedd.i Girolamo, et Polidoro q.m Bonino Formentini la metà della Giurisd.ne Ruile, et Fiminale col loro misto Imperio delle Ville di Saurogna, et Rudignacco sotto ne Monti della Schiauonia Territorio di Buidal di Friuli; con li Beni appartenenti alla Giurisd.ne di Saurogna, in ragion di Feudo Nobile, Nesso, et Legale, et Giurisdizionale in prima instanza con l'appellatione al Prou: nro: di Buidale, aspettando l'altra Metà alla q.m Co: Lodouico loro Pad.e. Come pure espongono, che lo stesso loro Pad.e Lodouico q.m Co: Rotolatio riconosceua in ragion di Feudo come sopra tutti, et discendenti Maschi di legitimo Matrimonio nati in genere tra la Giurisd.ne Ruile, et Fiminale Maggiore, et Minore in 2.da instanza della Villa di Prouoretto con Beni, et ragioni attioni, et prerogatiue Feudali, che ha gli aspettassero in d.a Villa sita ne Colli di Buidale con li Beni ad essa uniti, et con tutte le preeminenze honori, prerogatiue Giurisdittioni, et Carichi ereditarij nelli Instrum.ti no: 1718: concessagli dai Magg.ci Pariment.e dei Sud.i Prouedr: nri:, et essendo passati ad altra miglior Vita li fed: Co: Lodouico loro Padre, li fed:

Paolo Loro Patruo Magno, et li Fedi: Girolamo, e
Lodisio q.m Bonino altro Loro Patruo Magno detti
tri senza discendenza Maschina, implorando pri-
ma una benigna, e gratiosa Venia del tempo
scorso ultroneo allo prescritto dalle Leggi Feudali
supplicano li prenominati Fedi: Pro: Andrea,
& Germanico fratelli Formentini non tanto di
nome proprio che del P. Petroldatio detto Girolamo
Adamo absenta di Successiua rinouatione delle
Prefatte Piano dotti Beni, e ragioni feudali
come erano godute dal detto Loro Fed: e come
nella sup.ca di tall effetto presentata sotto li 25: detto
instri stà giù di fuam: etenor.

Et auendo detti Proued: nostri osseruato quanto si deue in tale
materia: tolta anco la solita, e conuenienti in for-
matione dà gli Auocati nostri Fiscali, e Dottor Fi-
nitale In.o Ferrari Consultor in Iure, con la uisione
delle scritture à tall effetto presentate; stimando
giusta, e ragioneuole la sup.ca instanza del sud.o Co:
Adempiendo di gratiosam.te la Supplicata Seria,
Statuimo col tenor delle presenti, e con ogni
miglior modo, stante la Morte del q.m prenomi-
nati Paolo q.m Girolamo, Girolamo, e Lodisio fra-
telli q.m Bonino q.m Girolamo sud.o, e Petroldatio
q.m Lodouico q.m Petroldatio q.m Girolamo tutti Formentini,
inuestiti di Fedi: Pro: Petroldatio detto Girolamo
Adamo, Pro: And.a, e Germanico fratelli Formen-
tini q.m Pro: Lodouico soli superstiti di essa Famiglia
come

come nell'Istesso presente, e della metà della Giuris-
dizione Civile, e Criminale delle Ville di Faugna, e Pu-
dignano poste ne Monti della Schiavonia Territorio
di Feudal di Friuli; e Beni ad essi spettanti, ch'
erano goduti dalli sopranominati defonti, e che da
loro Maggiori d'essi da tempo immemorabile, fu-
rono godute possesse, et esercitate, con tutte le
Ragioni, attioni, prerogative, e Beni à quelle
spettanti, e ciò à essi fratelli Gio: Gio: Formentini
e loro Discendenti Maschi di Legitimo Matri-
monio nati, salue sempre le solite assellatio-
ni, et ogn'altra prerogativa al Provedr. nro: di
Feudal di Friuli in tutto e à tutto in con for-
mità dell'Investit. 1672. 19: Febro: senz'altra
ragione, ò diminutione alcuna, restando l'istes-
si Investiti obligati corrispondente alla numera
di quelli Beni, che di ragione del presente
Feudo si ritrouassero alienati, e da essi in
capaci possedusi come, nicevra il vestito,
Gli Buoni, e fedel Vassalli.

Come pure col tenor della presente stante la pretesa
morte del fed: Gio: Lodouico Formentini, habbiano
rinouatiuam.te investiti li sopranominati suoi Figlii
Gio: Pietro, Fabio detto Girolamo Adamo, Gio: Gio: Batt.a e Gio:
Germanico della Giuris.ne Civile, e Criminale
Maggiore, e minore, in prima Instanza
della Villa di Spilimbergo, posta ne Gli.sotto
Feudal di Friuli, assieme con la Casa, e Beni
Feudali posti in detta Villa che di ragione de-
chiari sotto la Catena nuova. 718. no: Agosto et
tutto ciò restano investiti li sopranominati Gio: Fratelli

in ragion di Feudo Nobile retto Legale e Giurisditio-
nale & Loro Heredi, e discendenti maschi di legi-
timo Matrimonio nati in perpetuo con tutte le
preeminenze, honori prerogative, Giurisditioni
Canoche, et obligh Feudali; e Militari à quali
sono tenuti li suoi Vassalli secondo la natura de
simili Feudi, salua però l'appellatione a Dō:
nrō: di Cividal e con obligo d'ingresso di bocca ricu-
perare li Beni Feudali che fossero stati alienati
e goduti da persone ingagnati à Cadauno ogni pre-
so pregiuditio

E perche l'Ecc:mo Sig:r Batta: Robaccini Nuncio della Città
di Cividal di Friuli, ed espresso Dō:re delli Ecc:mi Sig:ri
Co: Gio: Andrea e Hermanico fratelli Formenti che-
mettono de iure in pregiudicio anco del Co: Girolamo
detto Girolamo suo Zio Cortesse fratello absente
hà ricercato quanto la publica ordinatione giu-
rata nelle Mani nre: il debito ariuamento di Cadetta
nel modo qui sotto espresso alla presenza de quattro
nostri Consiglieri e due Capi di qo: a Dō: Prou: sotto sorta
Feudi restando essi tenuti et obligati à tutti quelli Carichi
à quali sono soggetti di buoni e fedd: Vassalli della Sig:ria nra: Ser:
cio habbiamo comandato, che qd'sia fatto di presente. Com-
mandando d'Giuramento quale ricerchiamo, che sia e s'intenda
sempre senz'alcun danno minimo pregiuditio delle
Ecc:e ragioni et di cadauna altra persona Mandando
Dat:in nrā: Ducal: Cā:le di q: 7:mo Gennio Anno 1725.

Pietro Ercol: Nob:
Andrea Vendramin Pod:

Co: Andrea Pizzolo Cons:

1673 25: 7: Giugno

Essendo Congregato il Generale Consiglio

(fol. 169 tiarum &c.

Essendo li Provveditori nostri sopra Feudi

non l'habbino hauuti, che restano dalla

fol. 29. Congregatione nostra col Senato, intesa

l'humile, e riverente instanza fatti dal

Sig.r Co: Gio: Battista Bolognino, deve succeder

Liano, sia in vita, e perpetuo

Feudo Formentino nella Città

nostra di Cividal, con la giurisdi-

tione, che il q.m Conte Fabritio lo tenne

in vita sua con investitura 21: Mag-

gio 1673: Fu data la parte, che mandato

sia per li sudetti Provveditori nostri

che sia, et li Feudi diretione, e Cata-

sto il n.m Bonino Formentini la mera

mista giurisdittione, come, quale di, viene

tale, al loro, e suoi successori

della Città di Cividal, e Patria

...sole... ...ani... ...ha... ...ra... ...ra...
...ritorio di Cividal di Friuli con li Beni
...appartenenti alla sua giurisdizione, e Ser
...vitù, in ragione di Feudo Nobile, no
...bile, e giurisdizionale, in ordine
...instanza con l'appellazione, e Sen
...ver vostro di Cividale, ascenda
...ultra meta alla Casa [illegible] ove
...sure esistono, che lo stesso sono sta
...ve godono q.m, loro auttori ritenevano
...in ragione di Feudo come sopra per lor
...discendenza, e di ragione antica
...nobile vari i regolati la giurisdi
...zione civile, e criminale maggiore,
e minore, in ordine in ragione della
Villa di Canonico con Beni, decime,
ragioni, e giurisdizioni, e ordinarie Feudali
ne, [illegible] aspettassero in loro Villa
...ria ne Colli di Cividale, con Beni
di esenzioni, e con tutte le pertinenze,
...nori

[illegible] giurisdizioni, Beni, e ragioni Reali
non è mio fine. Sua Eccma Casa, Fedra
e Jone nella Suprema a sua Altezza
presentata. sotto li 25: Settembre 1721:
ne è stato Egualmente esteso.

Et inoltre Detti Provveditori sopra osservato
quanto si deve in tale materia, volle-
mo le Solite, e Convenienti Esposizioni
per il di lui Mercato Nostro Giurisdi-
zionale Confinante con la Giurisdizione
Ecclesiastica, stimando giusta, e ragione-
vole l'Instanza, come nella Concessione viene espo-
sto. la suddetta Materia estin-
to col resto Beni, mobili, e semoventi
mi fu data, come sopra. le mosse delli q.ti
Antonio Paulo q.m Simone, Paulo
Antonio e Paulo Pascetti q.m Simone q.m
Fabio Jone

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

e [illegible] espresso [illegible]
[illegible] Beni Feudali, [illegible], [illegible] stabiliti, e posseduti [illegible] [illegible] Nobili, e [illegible]

e [illegible] [illegible] [illegible] Padrona, [illegible] Padroni Principe della Città [illegible] di Friuli, et espresso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Fratelli [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] quali sono segnati in [illegible]
e [illegible] [illegible]: l'assenza della [illegible] nostra, [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible]

159

167

ark 115

1721 25. 8bre

Fedi

H 41.

N.° 89.

1715. 31. Luglio

Investitura rennovativa concessa alli Coo: Giuseppe Eugenio e Gio: Battista q.m Co Horatio Luccio Formentini stante morte paterna e dei Coo Gio: Andrea e Germanico loro Zii dei Feudi Giurisdizionali di Savogna, Mossegnacco, e Cavaretto

Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Provved.ri, ora Feudi.

L'anno 1775. 7. Giugno fù da quest'Ecc.mo Mag.to concessa, e investita nuova vincolatina alli fedeli Co.Co. Rodolfo detto Giob.a Adamo Gio: Andrea, e Germanico Fratelli Formentini q.m Co: Gobruno della metà della Giurisdizione Civile, e Criminale delle Ville di Savogna, e Rubignacco situate ne' Monti della Schiavonia Territ.a di Cividal di Friuli, con li Beni annessi, et aspettanze, e con tutte le ragioni, azioni, e sue prerogative, et in conformità dell'Investitura 1617. 19. Febraro; come pure della Giurisdizione Civile, e Criminale maggiore, e minore in prima istanza della Villa di Cormonzo situata ne' colli sotto Cividal di Friuli, assieme colla Decima, e Beni Feudali posti in detta Villa, e descritti nell'Investitura 1718. 20. Agosto, e ciò in tutto in ragione di Feudo Nobile retto, fogale, e Giurisdizionale per assi, e discendenti Maschi di Legitimo Matrimonio nati, con tutte le preeminenze, oneri, prerogative, condizioni, Carichi, et obblighi feudali, e colla riserva della respettiva Appellazione al Provved.r di Cividal; e come in detta Investitura.

Nell'Anni 1750. e 1761. sono passati all'altra Vita li suddetti Co. Co. Gio: Andrea, e Germanico senza discendenza maschile, il Co: Giob.a Adamo avanzato al grado di Colonello nel Regimento Secchendorff della milizia Austriaca è rimasto estinto nella Battaglia di Parma seguita li 29. Giugno 1734., con lasciar superstiti tre Figli Maschi procreati di Legitimo Matrimonio con Maria Carlotta Contessa di Waldeck, cioè Giuseppe in età d'anni nove, Eugenio in età d'anni otto nati in

Regio di Calabria, a Fio: Batta di tali seri giorni noto in Trop
A' questi effetta ai è devuto la Successione de' suddetti feudi, e
devone darsi due rimi figli seguendo l'orme loro che
attrovano attualm.te nell'Armata Austriaca, mà in certo
luoco, e l'ultimo ancora nell'età pupillare, e non credendo
giusto, che dal maggior ritardo del dovuto ricorso per la rinn.
vatrice Investitura vissentano pregiudizio; e però vedano
l'E.E.V.V. da me, Mario del Tovo Commissario e Conservatore
dativo dalla Giustizia implorando prima benigna, e grazios.
Venia per il tempo involontariamente trascorso umilmente
supplicate di concedere la rinnovatrice Investitura alli suddet
Fedeli Fratelli Co.Co. Giuseppe, Eugenio, a Fio: Batta per Loro, e
discendenti Maschi dalli suddetti feudi, in tutto, e per tutto
et à norma delle precedenti Investiture, previi à prestare,
e rafirmare il dovuto giuramento di fedeltà, a di esseguire
quanto prescrivono le Leggi. Eveniat.

[illegible] Lucca

[illegible] Sig.r Giudice del Tribunale di prima Istanza di Lucca

Nob.e Sig.r Bern.o Bernardini, fattore di Casa del Sig.r Marchese Antonio Mazzarosa, e come Padre, e Curatore Legittimo di Nob.e Sig.r Gio: Batta suo figlio, e di Nob.e Sig.ra Maria del fu Nob.e Sig.r Pietro Bernardini, e Vedova del Nob.e Sig.r Gio: Batta Bargagna, e Tutrice Legittima di Nob.e Sig.r Pietro suo figlio, ambi del Comune di Lucca, Stato, e Diocesi, Contrada di Pozzuolo, Parrocchia di S. Alessandro a Vorno, Popolo di S. Gio: Battista a Vorno, Comune di Capannori, Provincia, Diocesi, e Stato suddetto, come Padre presente, e consenziente

A pubblica istanza, e Querela di detto Nob.e Sig.r Bernardini, e Sig.ra Vedova Bargagna, ed in Nome, e Qualità come sopra, contro [illegible] ed altri non conosciuti, e non ancora querelati, ma che potranno esserlo in seguito, e per quanto possa occorrere

Espongono come [illegible] Nob.e Sig.r Bernardini, e Sig.ra Vedova Bargagna, ed in Nome, e Qualità come sopra, contro [illegible] ed altri non conosciuti, e non ancora querelati, ma che potranno esserlo in seguito, e per quanto possa occorrere

Espongono come [illegible] Nob.e Sig.r Bernardini, e Sig.ra Vedova Bargagna, ed in Nome, e Qualità come sopra, contro [illegible] ed altri non conosciuti, e non ancora querelati, ma che potranno esserlo in seguito, e per quanto possa occorrere

Espongono come [illegible] Nob.e Sig.r Bernardini, e Sig.ra Vedova Bargagna, ed in Nome, e Qualità come sopra, contro [illegible] ed altri non conosciuti, e non ancora querelati, ma che potranno esserlo in seguito, e per quanto possa occorrere

Espongono come [illegible] Nob.e Sig.r Bernardini, e Sig.ra Vedova Bargagna, ed in Nome, e Qualità come sopra, contro [illegible] ed altri non conosciuti, e non ancora querelati, ma che potranno esserlo in seguito, e per quanto possa occorrere

Espongono come [illegible] Nob.e Sig.r Bernardini, e Sig.ra Vedova Bargagna, ed in Nome, e Qualità come sopra, contro [illegible] ed altri non conosciuti, e non ancora querelati, ma che potranno esserlo in seguito, e per quanto possa occorrere

Espongono come [illegible] Nob.e Sig.r Bernardini, e Sig.ra Vedova Bargagna, ed in Nome, e Qualità come sopra, contro [illegible] ed altri non conosciuti, e non ancora querelati, ma che potranno esserlo in seguito, e per quanto possa occorrere

Espongono come [illegible] Nob.e Sig.r Bernardini, e Sig.ra Vedova Bargagna, ed in Nome, e Qualità come sopra, contro [illegible] ed altri non conosciuti, e non ancora querelati, ma che potranno esserlo in seguito, e per quanto possa occorrere

Adì 23 Febraro 1730

Morse il q.m Illmo Sig.r Co: Andrea Formentini, hauendo prima ricevuti tutti li SS.mi Sagramenti amministrabili agli Infermi per mano di me D. Gianmaria Talotti Capellano di Duomo, e fù sepolto, hauendo così testato nella Chiesa de SS.ti Filippo, e Biagio di questa Città nella Sepoltura delle Anime &c

Data in Ciuitate Fori Julij die 16 Martij Decimi anno 1745

Exemplum Mortium ex libris mortuorum, penes me existentibus, quas Ego D.r Thomas Chiaruzzi Cancellarius Collegiatæ Ecclesiæ prædictæ, illarumque præpositus custodiri Jussi &c

Noi Francesco Emilio Arciprete e Cap.o di Città di Cividale, Attestiamo, qualmente il Sig.r Dottor Gio: Maria Chiaruzzi Cancelliere di questa Collegiata, ed esser tale, ma à questo, come ad ogni altro, prestar piena fede in giudizio. In Cividale li 16 Giugno 1745

Il Cod.o Arcip.o

Adi 26 Febraro 1741

Morse il q.m Illmo Sig.r Co: Germanico Formentini fu Figlio del q.m Illmo Sig.r Co: Lodovico, munito prima di tutti li necessarij Sagramenti, e fu sepolto in questa Insigne Collegiata nella Sepoltura de suoi presso l'Altare della Madona, essendo d'età d'anni 69.

Dat in Civitate Fori Julij Adi 16 Maggij Junij anno 1741

Exscripsam mortem ex libris mortuorum penes me existentibus, prout stat, et iacet, extrapi ego D.n Thomas Chiarigh Custos Insignis Collegiatæ Cividalij fidem facio.
illeneq; proprio manuum signillo ☧

Nos F. Francesco Enrici Arciv.o Co: di Cividale, Primate
Aquileja [illegible] ampla Administrata sede, Lo.go
Sacrato Carrara &c. di presente vigno del med.
Nobile Sig.r D. Girolamo Chiarigh Cittadino di questa
Città Collega, ed essere tale quale gli è sotto
Secondo il suo nome, e cognome dalle ingiun.
ni dal Sig.r di Cividale li 16 Giugno 1741.

Il Cod.o Arcip.o

Martedì 26. Febbraro 1771

In Cittadella nel Palazzo Pretorio
presenti l'Ill.mo ed Ecc.mo N. Z. Girolamo Grimani
Provved.r e Capit.o resse
Comparvero li Magn.ci fig.li Cavaliere Co: Giovanni Cornaro
Padre delli Magn.ci fig.li Co: Giuseppe, Eugenio,
e Zio fratello rispettivi con il g.m Magn.co fig.l Co:
Girolamo Adamo de Formentini in età Pu=
pillare constituiti, ed esposero essere in
questi giorni passato all'altra vita il q.m
Magn.co fig.l Co: Germanico de Formentini di
loro Zio, e quest'intendendo che li Magn.ci fig.li
Cavaliere da esso nel suo Testamento pregati
abbiano venerato alla Cernavia stessa
vedo esentici giovani figliuoli a disseritio=
delle pregiudicij non volendo intendere ricorrere
alla Quadra ad essi aspettante: Per indem=
nità per tanto delle di loro ragioni insol=
vimente, che dall'Ecc.mo Sen.to intendendo la
disposizione delle Leggi dell'Officio nro Nobile
si compiacia destinarvi due Cavatori li quali
abbiano ad addempire alle incombenze tutte
dalle Leggi prescritte onde venir quest'eredità
da ogni pregiudicio s'intendesse de Pupilli ma
ed abbiano luogo gl'effetti di Giustizia sperato
ricorrendo come sopra

Adì 2 Marzo 1771

Letta, ed intesa la Ducale Ecc.ma commissaria inviata
a questa Carica di Cittadella e considerando

necessario sia proceduto di Perzone idonee a
superiorsi in Curatori alli Pupilli predetti, tutti
e cadauno di essi e videreisi con l'autorità
della Carica nominò per Curatori Ill.mo
Marchese Formentini, ed Ill.mo Nob.e Pietro Loredan
Pupilli, invaricandoli a douer nel Tre: delle Leggi
assumere dal Cavitadendo e dopo Giuricio
prestarne il giuramto in forma, assistere alla
redattura dell'Inuentario, et ogni e cadauno
altro quanto incombe per l'uso delle ragioni
delli Pupilli suddetti sic salvis ita quandam

Giacomo Fragadin Proved.r Cap.o

Ex actis Ill.mi Candidi Candidi Sen.is mi
Giouannis Candido N.r

Noi Francesco Emi Priuli Q.m Gio: Batta Procu
Avogadori di Comun habbiamo ampla indubitata fede
Cancelliere e di ogni Ministro del Off.o Ecc.mo
Nobb. due de giustizia Civile ed a ciascheduno
sotto che douerà di giuro prestar vera fede ingen
Candia li 16 Giugno 1745

Il Cod.r Pisto

In Cividale li 26. Febraro 1742

[illegible] Comparve [illegible] Nod.° Cividale, e Cap.° [illegible]
[illegible] sua Fedeltà [illegible]

Comparve il Magn.° S.r Orb.° Francesco fu Magn.° Sig.r [illegible]
[illegible] ed all'E.V. riverentem.te espose
aver sotto li 6. caddente ottenuto dalla inibi=
nata Autorità di questo Pretoriale Giusto il
disposto dalle Leggi il Decreto ingiuntivo di Cavalt
alli Fratelli [illegible] fu Magn.° Co: di Prampero
Adamo Formenti, come reso in esecuzione
del Precetto di S.E. Provved.r, e Cap.° Successore di
Sto giorno ottenuto verso ottatto contro del Suppli=
dato ch'ottenuto nella Cancellaria Formentini come
appar dalli suoi [illegible] di decreto e credito respet
tivam.te Fruttuati, e sottoscritti dalle Sup.e Parti
Sottoscritti Testimonii, e Candido Candido Nod.° Collegiato di
Sto [illegible] e [illegible] [illegible] gia
estratti, e salvato inibam.to al presente registrati
con il Deposito di Ducati in Mano del Sp. Sig.r
Candido Candido Nod.° della [illegible]
il presente, ed ingiunto, alla Nobile amministrazione,
ed ingiunzione da esso Pret.° Comparendo giorno=
rini sinora Decretati: Quindi.a loro [illegible]
che [illegible] via adduttore la predetta sua
[illegible] et verso di esso esplicare che [illegible]
e con l'autorità della Carica [illegible]

di Cervattone possa usare, le di lui, e suoi
Sig.ri Isabelli ragioni, ed azioni competenti
nella Facoltà cassata dal q.m Suo Sig.r Co. Gerola-
mo Formentini in relazione alla sua
a Legge e dimanda nel Giudicio [illegible]
presente, e come meglio

Qual Comparso detto ind.to, e mature.to con-
dendo concorrendo giurato e reclesa la sen-
tenza di lui resa di conto ed [illegible] ragione
ha giusto le Leggi quella diversa, ed accettando
la relazione precedente, in tutto, e per tutto come
in quella viene addimandato: Godiamo che
siano stati con Ed.to Cesareo rescritto, ad
ogni, e cadauno pretendente intervenire nella
Facoltà cassata, e in luogo Sig. Co: Girolamo
Formentini ed al Suo Sig.r figli[illegible] non altro
Cesareo esposto al Giudicio rescrivendo, per
gli effetti di Giustizia ricercati

Ferdinando Antonio Pinetti e Cap.i

Ex actis Sp. D. Candidi Candidi Secretarii M.

Giovanni Candido N. C.

Noi Francesco Emo Provveditore Capo di Candia del Giudicio
di Appellazione facciamo piena indubitata fede, che il Scritto
Comparso di sopra, è copia di quello, che si ritrova Filzato
nella Nostra Cancelleria. In quanto poi all'esatta corrispon-
denza di detta copia all'originale, ne facciamo fede, giurata
dall'infrascritto Giudice il giorno 17 detto

Giudice

Mihi Malo ac expresse communicata

Sanctus ; et

fr. Dominico Benavente de Ponco ex Baronibus Terre

Montis et Petro Fusco Olivia Flasco

Fabrij

Circibatis eiusdem

[illegible] Franciscus [illegible]
[illegible]
[illegible] Ehegÿs
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ut supra

S. in fidem manu propria ad edito ipsius commenitui

Datum Regij Calabriæ die 28. Martij 1726

Actum ut supra

Ego Franciscus Saldato de Regio

Publ. Not. ejusq. regs

(Protinus Prima Mater, et Caput.

Gie 18. Maij 1745

Noi Francesco Fritti Provedr. e Cap.li di Cividal
de. Friuli

A qualunque facciamo fede, Le il soprascritto
Cancelliere di questo nostro del Spl.do
Sig.r Giuliano Candido Nob.e Collegio di questa
Città ad essercitar tale quale fù è stato, omni=
ne, e si può prestar piena fede, in giudizio,
fuori del detto Friuli. Li 18. Maggio 1745.

Il Cod.o Pacta

17

c. n.º 2
1745. 31. Genaio.

[illegible]

[illegible] Adamo [illegible]

[illegible] Adamo [illegible]

[illegible] Adamo [

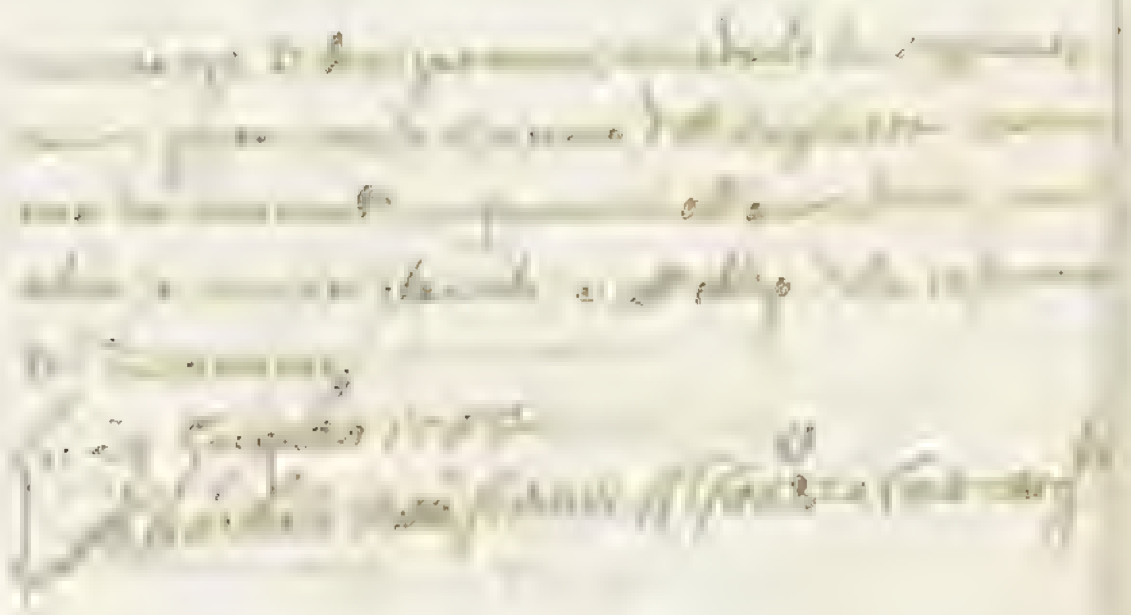

Attese, ed Eccmi Segli Signi Govedi 4 Rendi

Giustificato con le Fedi di Battesimo esibite la figliazione,
e legittimità delli fedeli Co.Co. Giuseppe, Eugenio, e
Gio: Batta prigilli Fatti Formentini nati del Co. Gottardo
detto Giust.o Attone, e dalla Co. Maria Carlotta di Waldende
sposa a detti Fatti la successione ne Beni Feudali
erano possessati in virtù d'immissione di pieno dritto
Impetr. dal Sig.r Co. Luca Fatti, e detti Co.Co. Gio: Andrea, e
Ferdinando loro zii paterni. Quindi pure VV. EE.
comandano a benignamente concedergli la supplicata
venia, come è solito giustamente farsi, e bensì
ordina la consegna pendente dell'eredità di
Fatti minori, e prigilli giusta si chiede il merito di
nuova del Sovrano come Consig.r, e Curatore Fiscale della
Giustizia alli Sig.ri Fatti, la supplicata rimessione fa-
cultà, quale dovrà uniformarsi all'avvertenze
con le solite, e congrue cautele, e all'obbligo
della relazione del giuramento

22. Luglio 1745.

Sig Fatti Fiscale Fiscale Fiscale

Carlo Tesori Avv.o Fiscale della Sig.ria con gle

[illegible]

(1)

[illegible]

(1) 10 agosto 1214:

[illegible]

a. 6. agosto 1255.

[illegible]

K 42

N.° 90.

1762 a 1765

Vertenza insorta tra i Giurisdicenti di Cusano ed il Comun di Vicini in materia dei Confini di quel feudo decisa in favore detto Comune con la Sentenza 19 Novembre fondata con Spaccio del Cons.° di 30 C.re 19 Novembre 1765

Il

Un
Ice

In Villa Franca.

Il Boſco grande di Campi vinti in circa &c.

In Cuſano.

Un Mazo con Sedino detto delli Comin &c.
Item la ragione dell' Acque , che paſſano per le dette Ville, & nelle quali alcun non può Peſcar nè tenir Naſſi ſenza noſtra licenza, cominciando dal loco detto Vado di Santa Maria, o dal Ponte di ſier Simon fino dove entra la Zoppoletta nel Fiume con la ragione anco nella detta Acqua della Zoppoletta , & Acqua del Sil per la Peſca &c.

Illustr. Sign. Sign. Osservandiss.

Possedono li Fedd. Nostri Annibale, Lunardo, Dario, Curzio, Guberto, & Rizzardo Fratelli Formentini di Cusano, il Castello di Cusano con le Ville annesse, Beni, & ragioni feudali, descritti nelle Investiture concesse dal Magistrato Nostro alli Fedd. Radolfo loro Padre l'Anno 1655. 28. Gennaro, & ad essi Fratelli l'Anno 1662. 15. Marzo. Trà quali ragioni Feudali contenute in dette, & antiche loro Investiture, vi è quella delle Acque, che passano per Cusano, & Ville della loro Giurisdizione, nelle quali alcuno non può pescare, nè seminare, senza loro licenza, cominciando dal loco detto Vado di Santa Maria, o Ponte di S. Simon, fino dove intra la Zoppoletta nel Fiume, con la ragion anco della detta Zoppoletta, & Acqua del Sil per la Pesca; contro la forma delle quali Investiture ci vien esposto, che il Comun di Vuinico di sotto pretenda col mezzo di tal qual Mandato levato in cotesto Foro sotto il Precessor di V. S. Illustr. aver libero l'uso delle Pesche in dette Acque, & anco di estendersi a pascolar nei confini di detta Giurisdizione, facendo strade insolite per li Beni loro feudali, & altri danni; Et aspettando al Magistrato Nostro, come solo Giudice competente in tal materia il conservar le ragioni feudali ai Feudatarii, & ogni Giudizio, che per tal causa fusse necessario darsi.

Però

Però ricerchiamo V. S. Illustr. ad aver per nullo detto, & ogni altro Mandato, & Atto ottenuto per esso Comune; Comettendo al medemo, & a cadaun, che occorresse, che in pena di D. 500. applicati all'Arsenal Nostro, non debbano aver ardimento sotto qual si sia colore, o pretesto di pescare in dette Acque nè, pascolar con Animali nel Territorio di detta Giurisdizione di Cusano, nemmeno far strade per i Beni feudali descritti nelle preaccennate Investiture; essendo ferma intenzion Nostra di conservar a detti Fedd. di Cusano tutte le ragioni, & prerogative, & Giurisdizioni ai medemi concesse.

Et in caso d'innobbedienza farà citar gl'Innobbedienti avanti di Noi, e Magistrato Nostro per l'ottavo giorno di reduzione, à vedersi levar detta pena, & ce le raccomandiamo.

Venezia dal Magistrato Nostro li 21. Febbraro 1669.

(Polo Nani, & Colleghe Proveditori sopra i Feudi.

Adi 7. Maggio 1683. In Urcinico di sotto dove &c.

Costituiti appresso me Nodaro li sudetti s. Roman Cinato, & Compagni, & in esecuzione del sudetto Mandato, & della deliberazione dal loro Comune diedero, & propalarono gli infrascritti Beni di ragione della Vener: Chiesa Maggiore di Valvasone vid.

14. Un Prado detto Sacon di Carra due di Fieno in circa confinava a mattina anticamente la Stradda Pubblica, che si andava a Zoppola hora non è stradda pratticata, ma al presente il Fiume, a mezzo di un Prado de Sign. di Cusano con una parte piccola del detto Sacon ampliata fuori del Fiume, a Sol a Monte, & alli Monti, che andava il Fiume, hora non và più da quella parte, perche hà sotto per mezzo il detto Prado dalla parte verso Levante, & Mezzo-giorno; Oode confina di presente a Sol a Monte con un Campo delli Eredi di Benetto Colauto, & alli Monti Campo della Bazia di Summaga lavorato per Pietro Galvan, il qual Prado è tenuto al presente dal Signor Gio: Maria Lotto di Zoppola, che Giulio Durigon quì presente, e Roman Cinato si ricordano, che Pietro Collauto, che era Colono anteriore della Chiesa lo segava, & lo possedeva &c.

Adi 31. Gennaro 1697.

In Valvason.

ATteſtiamo Noi infraſcritti, che prima foſſe da Noſtri Autori fabricata la Veneranda Chieſa Parrochiale di queſto Loco col titolo del Santiſſimo Corpo di Chriſto, era Parrochiale quella, che hora è poſſeſſa dalli Reverendi Padri di San Domenico di queſto iſteſſo Loco col titolo di Santa Maria delle Grazie, in fede di ciò ſi ſottoſcriviamo di propria mano, e poneremo anco il noſtro comun Sigillo.

(Eraſmo di Valvason.

(Federico di Valvason.

Adi 29. Marzo 1697. in Cusan.

COnvocata per tanto la Vicinia more solito dal sudetto Podestà al loco solito dopo il suono della Campana nella quale in adempimento del Mandato sopraſcritto furono deputati li sottoscritti Uomini in Confinadori, del Corpo del Comune sudetto quali con loro Giuramento abbiano a realmente notificar li più veri, e moderni Confini de sottoscritti Beni de quali veniranno ricercati &c.

Portati pertanto presso me Nodaro li sopraſcritti Deputati quali uno dopo l'altro tactis Scripturis giurarono ad S. D. E. di realmente per quanto detta la loro Conscienza notificar, & propalar li più veri, e moderni Confini de Beni, che veniranno ricercati, & notificaranno, ut sequit. &c.

Secondo. Campo loco chiamato Vat Raibos, già & ora detto del Muartul, situato in Territorio di Cusan, confina di presente l' Illustrissimo Colloredo lavora Battista Pizzut mediante Villa Consortiva a Levante; e Mezzo di S. Bortolamio Aprile, a Sera li Signori di Cusan mediante Strada consortiva, & alli Monti detto Aprile. Salvis &c.

A quali deputati novamente per me Nodaro li fu dato il Giuramento, & Giurono d' aver con tutta fedeltà propalato li più veri Confini; Remosso ogni fraude.

L. S. N. Carolus Cepanus V. A. Urcinici P. Not. extr. de suis Notis seq. &c.

Giorno di Giovedì 29. Giugno 1702.

Nella Villa di Urcinins di sotto, Presenti &c.

DOve costituiti appresso me Nodaro, alla presenza dell'infrascritti Testimonj missier Roman Civat d'età d'Anni 67. in circa, missier Olivo Durigon d'età d'Anni 58. in circa, missier Mattia Schif d'età d'Anni 62. in circa tutti Vomini più vecchi, e pratici di detta Villa d'Urcenins di sotto, e per fede di verità attestano con loro giuramento in man mia prestato uno per uno tactis Scripturis formiter, che il Vado Raibos è posto sopra, e dopo la strada, che è per confin trà Cusan, & Urcinins, e trà Cusan, e detta strada, ed è posto verso Cusan, distante esso Vado da detta strada circa Pertiche numero 140., e tanto dissero esser la verità, pronti ciò affermare etiam in Giudizio se occorresse, sic &c.

Illustr. Sign. Sign. Osservandiss.

CON meraviglia sentimo, che a tante, e sì repplicate Lettere de Precessori Nostri 21. Febbraro 1691., e susseguenti 1686. 26. Agosto, 1691. 28. Marzo, 1696. 16. Settembre, e 1699. 24. Luglio scritte contro il Comune, ed Uomeni di Urcenico, di sotto a favore delli Fedd. Nostri Dario, e Fratelli Formentini di Cusano per occasione di Pesche nelle Acque di ragione feudale, voglino, e continuino pertinacemente essi Uomini, e Comune, e particolarmente Gio: Battista, e Fratelli Girardi la Pesca in esse, & pascolar a pregiudizio, non solo delle Pubblice ragioni, mà anco con sprezzo di dette Lettere Nostre, nè potendo Noi maggiormente tolerare tal trasgressione. V. S. Illustr. d'Ordine Nostro, & ad instanza di detti Fedd. Nostri di Cusano farà nuovamente intimare a detto Comune, ed Uomeni di Urcenico di sotto, & a Gio: Battista, e Fratelli Ghirardi, che non ardiscano sotto qualsisia pretesto pescar nelle Acque della loro Giurisdizione, nè pascolar sin dove s'estendono li confini di essa, & come in dette Lettere precedenti Nostre, alle quali s'abbia Relazione, in pena a cadaun Innobbediente di D. 50., & in caso d'innobbedienza farà quellicitare per il giorno vigesimo giuridico, e di reduzione se sarà, se non per il susseguente tale avanti Noi, e Magistrato Nostro a vedersi levar

Man-

Mandato reale, e perſonale per la pena medema,

E perchè ci viene rappreſentato che per occaſione di detta Giurisdizione abbino elevato avanti V. S. Illuſtr. certo tal qual Mandato 2. Marzo proſſimo paſſato, quello però averà per ſoſpeſo con tutte le coſe da quello dipendenti come contrario alle Leggi, eſſendo il Magiſtrato Noſtro ſolo Giudice competente in materia di Beni, e Giurisdizioni feudali retti, e legali, ſalva ragione al detto Comune nel reſto, ed a qual ſi ſia altro pretendente a comparir avanti Noi, e Magiſtrato Noſtro citatis citandis, & ſervatis ſervandis che non li ſarà mancato di Giuſtizia, e ſi raccomandiamo.

Dal Magiſtrato ſopra Feudi li 5. Maggio 1703.

(Pietro Marcello Prov.

(Bernardo Salamon Prov.

1703. 11. Decembre.

LE indebite ingiuste esenzioni praticate di tempo in tempo dalli Sign. Consorti di Cusano eccedenti i veri Confini a notabile pregiudizio della povera Villa d'Urcenins di sotto diretta dall'inesperinza di quei poveri abitanti & a dritura soggetta alla Superiorità dell'Illustr. Sign. Luogotenente d'Udine V. Rappresentate, non possono, ne devono per riguardo alcuno esser sostenute.

Mostrano li Pubblici documenti, e i Confini incontrastabili fin dove rivino le pertinenze della povera Villa d'Urcenins predetta, dalle quali per alcun termine di Giustizia mai può essere rilevata ne più ristretta; Siccome fanno vedere le antiche Carte radicali del titolo d'essi Sign. di Cusano, qual sia il confine reale, & innalterabile, dal quale per ogni Legge, e ragione non fu ne sarà ad essi lecito allontanarsi. Le varie molestie sotto pretesto di replicate Lettere, & anco con eccedenza della loro autorità inferite a quei poveri Villici, ha posto li medesimi in necessità di scuotersi dai pregiudizij, e per effetto di giustizia implorar di esse Lettere, e di qualunque altra Carta, che dasse a queste fomento la revocazione, e Taglio in tanto in quanto per forza delle medesime s'avesse preteso, e si pretendesse da detti Sign. di Cusano passare quei Confini, che per più Secoli

sono

ſono ſtati conoſciuti eſiſtenti, &, che di preſente eſiſtono diviſorj immutabili d'Uncinins, e Cuſano; come pure in tanto in quanto dalli medeſimi Sign. di Cuſano s'aveſſe preteſo, o ſi pretendeſſe eſtender li loro Confini ſopra l' Acqua del Fiume oltre il Vado detto della Chieſa S. Maria come le Carti fondamentali, & il fatto ſteſſo dimoſtra. Interpellando anzi eſſi Sign. di Cuſan a confeſſare, o negare, ſe al giorno d' oggi ancora eſiſta vicino a Cuſano una Chieſa detta di Santa Maria, che anticamente diede il nome al Vado ſteſſo, e che per anco ſerve per immutabile Teſtimonio di detto Confine, il che fatto ſiano ſalve le ragioni d' eſſo povero Comune ubi, quomodo, qualiter contraquacumque, & ſine præjuditio &c., & in expenſis &c.

1704. 27. Febbraro.

Giacchè li Sign. Consorti Giurisdicenti di Cusano consij del loro torto non hanno sin quì degnato di dare risposta alcuna alla Scrittura, ed Interpellazione del povero Comun di Urcenins di sotto del dì 11. Decembre 1703; a maggior confusione del loro silenzio, e testimonio indubitato della verità risolve detto povero Comune presentare il Disegno di D. Valentin Pantaleoni Pubblico Perito fatto di Comando della Giustizia dell'Eccell: Sign. Luogotenente li 4 Maggio 1703, nel quale specchiandosi vedranno il sito ove attualmente è posta la Chiesa di S. Maria che diede il nome al Guado del Fiume, termine costantissimo della loro Giurisdizione, e seguirà in conseguenza in punto di ragione Giudicio a norma in tutto, e per tutto come nella Scrittura di detta miserabile Villa 11. Decembre 1703 sopradetta per quelle amplissime ragioni che saranno alla Giustizia considerate. Salvis &c.

Illustrissimo Signor.

INherendo ad altre Nostre de dì 13. Febbraro 1704. inherenti a moltiplici, e repplicate de Precessori Nostri scritte a favore delli Fedd: Nostri Dario, e Fratelli Formentini di Cusano perche non fossero turbati dal Comun, & Huomini di Urcenico di sotto nel godimento de loro Beni, e ragioni Feudali, trà quali ragioni vi è quella delle Acque, che passano per Cusano, e Ville della loro Giurisdizione nelle quali niuno può Pescare, ne tenir Trate senza la licenza, comiociando dal loco detto Vado della Chiesa, sive Rabios, ed ultimamente Ponte di s. Simon per fino entra la Zoppoletta nel Fiume, e come in esse Lettere; V. S. Illustriss. farà far nuovo Comandamento a detto Comun, & Huomini, che nemmeno con il falace pretesto di pendenza di Giudizio avanti di Noi, e Magistrato Nostro ardischino in qualunque modo pescar nell'Acque sudette trà li Confini come sopra in pena &c.

Dal Magistrato Sopra Feudi li 16. Marzo 1706.

(Alvise Basadonna Proved.

(Ascanio Zustinian Proved.

Illustriss. Sig. Sig. Osservandiss.

INherendo ad altre Lettere scritte da Precessori Nostri li 14. Giugno 1701., e replicate li 17. Febbraro prossimo passato ad instanza delli Fedd. Niccolò Fratelli, e Consorti di Zoppola. Ricerchiamo V. Sig. Illust. a far d'ordine Nostro comettere a Gio: Maria Bean, ed Antonio Zili, ed a chiunque altro occoresse, che non ardiscano tendere Nassili, sive Tratori, ed altre sorti di Retti, nè in alcuna forma pescare nell' Aeque della Meduna, Selva, Zoppolla, Zoppolletta, & altri Viali di sotto il Fiume grande fino il Vado di Santa Maria, di ragione Feudale di detti Fedd. Fratelli, e Consorti Panziera di Zoppolla investiti dal Magistrato Nostro delle Pesche nell' Aeque della loro Giurisdizione Feudale, con antiche, e recenti Investiture, & in tutto, e per tutto come in dette Lettere, e ciò in pena di Ducati 100., ed altre ad arbitrio &c.

Dal Mag. Sopra Feudi li 9. Gennaro 1714.

(Gerolemo Corner Proc., e Coll.

1762. 7. Giugno.

POichè li Fedd. Sign. Giurisdicenti di Cusano cercano di praticare indebite estenzioni del Confine Giurisdizionale del loro Feudo sopra l'Acqua del Fiume in gravoso detrimento della miserabile Villa d'Urcinins di soto ad esso Feudo conterminante, soffrirono que' poveri Villici di tempo in tempo contese, e molestie per parte delli predetti Giurisdicenti; Anzichè formati sopra le istanze de sudetti poveri Villici fin nell' Anno 1703. con le Pubbliche forme, e legalità esati Dissegni del Sp: qu. Valentino Pantaleoni Pubblico Perito denotanti lo stato del luoco, e de respettivi Confini evidentemente rilevati, e da essi prodotto uno de medesimi al presente Eccell: Magistrato con Scrittura 1704. 27. Febbraro relativa ad altra precedente 1703. 11. Decembre, non ebbero corraggio li medesimi Sign. Giurisdicenti convinti del loro torto di nemmeno alle stesse rispondere.

Antichissime Investiture de stessi Giurisdicenti, oltre più legali autentici documenti evidentemente comprovano, che la strada, che incominciando dalla Fonte dell'Acqua detta Sinich contigua al Bosco, e tagliando in progresso di retto Viaggio tre sole strade maestre, giunge direttamente fino al Fiume verso Cusano, e sopra il medesimo fino al Vado detto della Chiesa di S. Maria allo stesso vicina, che in presente ristaurata ancora sussi-

ste,

te, fù, e sarà sempre il limite, e Confine immutabile da quella parte alla Giurisdizione di Cusano confinante con quello d' Urcinins come dall' Operazione del sudetto Pantaleoni col confronto delle Investiture stesse chiaramente risulta. Ciò non ostante nascendo frequenti sconcerti trà detti respettivi Luochi benche li predetti d'Urcinins continuino nel possesorio di quasi l'intiero situato oltre l'accennato Confine per por fine una volta a qualunque arbitrio, riassumendo esso povero Comune l'uso delle innocenti proprie ragioni a salvezza degl' antichissimi suoi diritti, e meglio spiegando ogni precedente Contestazione a sempre maggior confusione Avversaria, chiamati il Fedel Signor Conte Orazio solo attuale Giurisdicente di Cusano dinnanci la gravità, e Sapienza del presente Eccell: Magistrato, instà, ed umilmente implora sij terminato, e decisо che il Confine reale, ed immutabile oltre il quale non possa in modo alcuno estendersi la Giurisdizione di esso Castello di Cusano sij la sunominata strada, che incomincia dal Fonte dell' Acqua detto lo Sinich situata in vicinanza al Bosco, e tagliando in Camino retto tre sole strade maestre, che sussistono Porta ascendendo direttamente al Fiume, e sopra lo stesso al Guado vicino la Chiesa di Santa Maria che sussiste come si vede dalli Dissegni del citato Pubblico Perito, e ciò come consta dalle istesse Investiture d'essi Fedeli Giurisdicenti, dalla ragione, e dal fatto anco di molti

altri

altri documenti, e per tal effetto seguirà la revocazione, e Taglio delle Lettere Avversarie impugnate nell'ennunciata Scrittura 11. Decembre 1703. assieme con qualunque altra Carta carpita con cui si pretendesse ostare all' implorato effetto giudissimo di detto Capo; producendo li sudetti Dissegni, & sic &c., e con risserva, & in expensis.

1762. 18. Agosto.

LA Scrittura prodotta da chi fomenta il Comune, ed Uomini della Villa di Urcinins di sotto al presente Eccellentissimo Magistrato li 7. Giugno passato, in confronto del Fedelissimo Orazio Formentini giurisdicente di Cusano, ed annesse, è diretta ad alterare i Confini di detta Giurisdizione, apparenti da antiche, e moderne Investiture, e farà dalla Giustizia rilevato un nuovo innutile tentativo posto a campo a solo studio di apportar molestie al detto Fedelissimo Orazio. Diffendendosi però dalla Scrittura stessa, ne insta Giudizio d' assoluzione per quelle ragioni, che saranno dimostrate, e ciò con risserva, e nelle spese &c.

Orcenico di sotto 22. Agosto 1762.

Io sottoscritto

FAccio Fede solenne, ed attesto nella più valida forma, come al tempo delle Rogazioni, facendosi secondo l'antichissimo vso la Processione nelle pertinenze di questa Villa con questo Popolo unito a quello della Pieue, s'arriua fin alla strada del Smich, e da lì poi addritura si và presso l'ultima Casa di Villafranca vicina il Fiume di Cusano, nella quale tal volta incontrandosi colla Processione di Pescencana Parochia del Castello, e Borgo di Cusano stesso, si danno a scambieuolmente bacciare l'un l'altra le Croci; e sù di questa medesima strada si vedono erette alcune Pietre diuisorie dell'una, e l'atra Giurisdizione, e da quì poi radrizandosi si passa a retta linea a terminare la Processione stessa alla Chiesa; e per maggior forza della verità, resta la presente munita col Sigillo di questa Ven: Chiesa. In fede di che &c.

Io P. Giuseppe Aprilis Cap.
Cur. della soprad. Villa.

Scrittura N. Regolatiua presentata al Mag. Ecc. sopra Feudi.

1762. 10. Genaro.

COme chiaramente appariſce dall'antichiſſimo Originario Titolo della Giuriſdizione di Cuſano quali in fatto ſiano li di lei veri confini, così non ſaranno mai ſoſtenibili in ragione quelle alterazioni, che delli confini medeſimi fatte veggonſi con troppa induſtria nelle poſteriori Inueſtiture colle quali hanno preteſo li Preceſſori Giuriſdicenti, e tuttauia pretende il Fed. Co: Orazio Formentini Giuriſdicenti attuale di legitimare le indebite eſtenzioni del vero confine apparente appunto dal ſopracenato antichiſſimo titolo praticate di tempo in tempo ſopra l'Acqua di quel Fiume intaccando le pertinenze di quella pouera Villa di Vrcinins di ſotto ſoggetta immediatemente alla ſuperiorità dell'Eccell. Sig. Luogotenente della Patria del Friul, e faccendo ſoffrire a quei Villici continue moleſtie mal grado i loro giuſti giudiciarij reclami portati in queſto Eccell. Magiſtr., ma che eglino da grande pouertà oppreſſi progredire potuto non hanno,

Conſtando per tanto dal ſopracenato Titolo Originario il vero immutabile confine della Giuriſdizione di Cuſano dimoſtrato dalli Publici Diſſegni ſolenemente formati nell'Anno 1703. ſull' iſtanze delli ſudetti poueri Villici non che certificato da legali fondamenti che ſtabiliſcono in-

innoportunamente, che la Strada la quale incominciando dalla Fonte dell' Acqua detto lo Sinich' contigua al Bosco che sorpassando taglia in progresso di retto Viaggio trè sole strade maestre, giunge direttamente sino al Fiume verso Cusano, e dirimpetto al Guado detto la Chiesa di Santa Maria, che tutt'ora sussiste vicina al Guado medesimo, è stata, e sarà sempre à quella parte il confine conterminale trà la Giurisdizione di Cusano, e quello della Villa sudetta d'Vrcinis li di cui Vomini già continuano nel possessorio di quasi l'intiero situato oltre l'accenato confine;

Perciò risolto auendo essi poueri Villici di redimersi con ogni sforzo dalla loro miseria dall'intacco fatto delle pertinenze della loro Villa sopra l' Acqua del Fiume predetto, preuio il più solenne protesto alla tal qual Scrittura Auersaria 18. Agosto prossimo passato, ed in vista della medema meglio concrettando, e distinguendo il pouero Comun d'Vrcinis la sua giusta difesa vmilmente implora, che dalla Giustizia, e semplarissima del presente Eccell. Magistr. venga terminato, e dicisо come segue.

Primo. Sarà terminato, e decisо, che per l'Originario Titolo dipendente dal solenne Instrumento seguito nell'Anno 1375. 7. Luglio trà il Reu. Vescouo di Concordia, e la Casa Gubertini il confine della Giurisd. di Cusano, conterminante colla Villa d'Vrcinis di sotto sia sopra l' Acqua del Fiume il Guado detto della Chiesa, che tuttauia sussiste, come dimostrato viene dalli sopradetti solenni Dissegni 1703. dal Publico Perito Pantaleoni.

Se-

Secondo. Sarà in punto di ragione terminato, e deciso, che li Giurisdicenti succeſſi nel predetto antichiſſimo Titolo non poteſſero, ne abbiano potuto eſtendere ſopra l'Acqua del Fiume medemo, come hanno fatto di tempo in tempo la Giuriſdizione di Cuſano oltre il Guado detto Raibos, indi al ponte di ſier Simon, e ciò col Taglio delle ſucceſſiue Inueſtiture nelle parti alteranti il ſudetto conterminale della Giuriſdizione detto il Guado della Chieſa ad eſſo vicina eſpreſſo nel ſudetto antichiſſimo Titolo.

Terzo. In conſeguenza, e per l'effetto del ſudetto ſecondo Capo ſeguirà la reuocazione delle Lettere 5. Maggio 1703. nell'Anno ſteſſo impugnate da eſſo pouero Comune ſaluis &c., & in expenſis &c.

Sentenza abſente a fauor Noſtro contro Auerſario.

1762. 28. Febraro.

GL'Illuſt., & Eccell. Sig. Proued. Sopra Feudi infraſcritti.

Così inſtando D. Antonio Miſtura Interu., e per nome del Comun d'Vrcinins, & in abſenza di D. Girolamo Gaſtaldis Iuteru., e per nome del Fedel Co: Orazio Formentini Giuriſdicente di Cuſano eſiſtente in Citazione per quella mattina, come appar dal Libro delle Deputazioni, chiamato, e non comparſo, ne altri per lui, come reff. Marcolioni Com.

Furono pagate le ſpeſe

Hanno S.S. E.E. in primo Capo terminato in tutto, e per tutto, come nel primo Capo della Scrittura 10. Gen. p. p. preſentata nel loro Eccell. Magiſtrato per parte, e nome del detto Comun di d'Vrcinins, e nelle ſpeſe.

Secondo. Hanno pure S.S. E.E. terminato in tutto, e per tutto, come nel 2do Capo di detta Scrittura, e nelle ſpeſe.

Terzo. Hanno reuocato le Lettere 5. Mag. 1753. in tutto, e per tutto come nel terzo Capo di detta Scrittura, e nelle ſpeſe.

(Aluiſe Foſcari 6to Pr.
(Zuanne Grimani Pr.
(

Tratta dal Libro Terminazioni eſiſtente nel Magiſt. Eccell. Sopra Feudi.

Assunzion di Giudizio Fiscali Ser: Signoria.

1763. 4. Maggio.

COstituito l'Ecc: Francesco Giordani Proc. Fiscal de Spp. Fiscali della Ser: Sign:, e nella Causa pendente nel presente Eccell. Magistrato tra il Fedel Co: Orazio Formentini Giurisdicente di Cusano da vna, & il Comun d'Vrcinins di sotto dall'altra sopra la Scrittura Regolatiua di detto Comun 10. Geharo 1762., & antecedenti, assume per il Pub. Interesse il Giudizio unitamente al detto Fedel Co: Orazio per diffender la Causa stessa, & addur delle Pub. Ragioni, douendo esser citato ad ogn'Atto, che s'intenderà di fare per parte di detto Comun, auendo giurato di auer Pub. Interesse giusto le Leggi, & sic &c.

Detto.

Intimato a D. Antonio Mistura N. Q. I.

Reff. Marcolioni Com.

Tratta dal Notatorio corrente esistente nel Magist. Eccell. Sopra Feudi.

Venerdì 8. Luglio 1763. Orcenico di sotto. Presenti &c.

COstituiti personalmente presso me Nod., e Testimonij sottoscritti mis. Benetto Collauti di Cusano, ora abitante in Pesincana d'età d'Anni 66. circa, mis. Antonio Muzzo d'Anni 50. circa, e mis. Nadal Moro d' Anni 40. circa furono per qualche tempo in Cusano, ora abitanti in Marzine, quali vnanimi, e concordi, ed a contemplazione della più sincera verità, pronti ancora li stessi ratificar il presente etiam con giuramento, attestano sulle ricerche del Podestà, Comun, e Vomini d'Orcenico di sotto, qualmente il Prado annesso alla Veneranda Chiesa della Beata Vergine di Cusano fù sempre chiamato Prà del Sign. Redolfo, ed auer ciò anche vdito dire da suoi Antenati.

Tanto a lume di più sincera verità esponsono, pronti detti ratificar il presente col proprio giuramento.

Presenti il Sig. Giuseppe Lanfritti di qui, e mis. Giacomo Figlio di Giulian Fabro abitante in Arzene Testimonij &c.

Omissa Legalitate.

Risposta Auuers. al Màgist. Ecc: Sopra Feudi.

1763. 8. Agosto.

IL Comune d'Orcenico di Sotto, doppo auer in varij tempi tentato arbitrarie estensioni, vsurpi, e defraudi alla Giurisdizione, e Pertinenze del Feudo di Cusano, sempre per altro corretti, e repressi dagli Atti di Giustizia, ripiglia ora le sue abbandonate molestie, e con assunti a capricio in ragione, ~~compo~~tenti equiuoci in fatto, e con apertissima implicanza si compongono a suo modo vna contestazione, che ad alcun confronto certamente non regge, molto anche osseruabile in vista delle precedenti, ed insostenibile per qualunque riguardo per gli auanzati effetti, massima alli quali è insidiosamente diretta in souersione di tutte le cose corse, non che in priuato, e publico grauissimo pregiudicio. Resisterà la Sapienza del presente Ecc. Mag. all'auanzato tentatiuo, e nelli troppo artificiosi Capi della Scrittura 10. Genaro passato raccoglierà ad euidenza l'accortezza insieme, ed ingiustizia, e disperazione del pensamento.

Protestata per tanto nella più rigorosa, ed ampla forma la Scrittura stessa, implora riuerente il Fed. Orazio Formentini di Cusano vnitamente alli Sp: Sp: Fiscali della Ser. Sign. Assuntori di Giudicio, per le ragioni Giudicio come segue.

Primo. Seguirà dunque dal primo Capo della detta Scrittura di Giudicio d'assoluzione, non potendosi colli artificiosi equiuoci coltiuati stabilire il Confine preteso conterminante la Giurisdizione di Cusano colla Villa d'Orcenico di

Sotto

sotto alla Chiesa dimostrata dal Dissegno 1703., e nel pretesto sito a quella vicino fissar il Vado della Chiesa indicato nell' Inuestitura 1375., ressistendoui qualunque esame, e confronto, come sarà per tutti li riguardi addotto, e considerato.

Secondo. Seguirà parimente l' assoluzione del 2do Capo, non essendo colli fallaci volontarij supposti, e vani mal addotti pretesti sostenibile, come mal si professa, che le succession Inuestiture esteso, ò alterato abbiano il conterminale confine, e molto meno auanzarsi con apertissima implicanza al mal preteso Taglio delle succession Inuestiture disperatamente, ed irregolarmente anco proposto; e cio col Laudo delle medeme per quanto sarà esaminato.

Terzo. Seguirà coll'assoluzione pure del terzo Capo la confermazione delle Lettere mal impugnate, come sarà per ogni riguardo considerato.

E sebbene dalle Carte, dal fatto, e da ogni, e qualunque esame euidente risulti la diffesa delle publiche, e priuate ragioni, a maggior confusione del mal pensato attacco si propongono anche gl'infrascritti Capitoli.

Primo. Che la verità fù, ed è, che di ragione della Chiesa di S. Maria di Valuason esiste anco in presente vn Prado nella situazione denominata Raybos.

Secondo. Che l'Acqua detta Fiume attrauersaua detto Prado, ed in quel sito eraui il Vado detto della Chiesa, e sebbene da qualche tempo il Fiume abbia diuertito in poca distanza il suo corso, non ostante anco presentemente sopra il detto Prado della Chiesa esistono le vestiggie del Vado predetto.

E sempre con risserua espressa, e senza imaginabile pregiudicio tanto in ordine, quanto in merito,

Scrittura Noſtra di Riſpoſta all'Auuerſaria.

1763. 9. Decembre.

L' Attuale Giuriſdicente di Cuſano il Sign. Co: Orazio Formentini può ben millantare che li di lui Autori mal grado li giudiciarj reclami in queſto Eccell. Magiſt. dagl'Vomini della Villa d'Vrcenius di ſotto, e perchè queſti oppreſſi da grande pouertà non proſſeguiti, potuto han eglino continuare nelle indebite eſtenſioni del vero confine della ſudetta Giuriſdizione praticate di tempo in tempo ſopra l'Acqua di quel Fiume intaccando le pertinenze di quella Villa Vrcinins di ſotto ſoggetta immediatamente alla ſuperiorità dell'Eccell. Luogotenente della Patria del Friuli, ma non potrà giuſtificare giamai in confronto dell'originario Titolo della ſopradetta Giurifdizione, e delli Publici Diſſegni ſolamente formati dell'anno 1703. sù l'Inſtanze delli ſuddetti poueri Villici l'eſtenſioni medeſime col vero immutabile confine certificato anco da legali fondamenti, e propoſto col primo Capo della precedente Scrittura d' eſſi Villici 10. Genaro 1762.

Tanto ſono bene appoggiati alla ragione, ed al fatto tutti, e tre li Capi della detta Eſteſa, che li valoroſi Diffenſori del Sig. Co: Auerſ. dopo lungo ſtudio altro ripiego trouare non hanno

no potuto, che quello d'introdurui se mai fosse possibile con li tali quali delusorij vanissimi Capitoli proposti nella tal qual Scrittura da lui Sig. Co:, 8. Agosto spirato, disperati equiuoci, e manifestamente conuinti.

Protestata per tanto in tutte le sue parti la Scrittura medema ripiena d'arbitrarj imaginarj supposti, e formata con vna simulata franchezza, costantemente implorano li poueri Villici d' Orsenins di sotto anco in confronto delli Spp: Auocati Fiscali della Seren: Signoria Assuntori di Giudizio dall'esemplar Giustizia del presente Ecc. Magist. Giudicio a loro fauore in tutti, e trè li Capi giustissimi, ed innoponibili della sopracitata loro Estesa, e ciò con la rejezione delli tali quali Capitoli contenuti nella Scrittura Adu. delusorj, vanissimi, ed inadmissibili, per quanto sarà pienamente considegato. Saluis &c. & in expensis &c.

Intimata a Gastadit N. Q. I., & al Proc. Fiscale delli Fiscali di Ser: Sign. Assuntori di Giudicio.

1764. 24. Marzo.

COstituito &c. D. Antonio Miſtura Interu., e per nome del Comun d' Vrcinico di Sotto, e al tal qual Scartafacio, che s' intitola Diſſegno preſentato per parte dell' Interu. del Fed. Co: Orazio Formentini in obbedienza del Comandamento impetrato dal Comun d'Vrcinins di Sotto, reſta allo ſteſſo in quanto mai ſe ne intendeſſe far vſo nella Cauſa pendente in queſto Ecc. Magiſt. applicato il più ſolenne proteſto, come informe, arbitrario, ed inattendibile del tutto. Et ſic &c. ſaluis &c., & ſine præjuditio &c.

1764. 2. Aprile.

INcontrare mai non potendo li Spp. Fiſcali della Seren. Sign. Aſſuntori di Giudicio nella Cauſa pendente in queſto Ecc. Magiſt. li Capi preciſamente conteſtati dal pouero Comun d'Vrcinins di Sotto con ſua Scrittura 10. Gennaro 1762., ed incontrati da eſſi Spp. Fiſcali vnitamente al Feudatario di Cuſan colla Scrittura de dì 8. Agoſto p. p. fù vnico loro ſtudio in Diſputa d'allontanarne del tutto la Sapienza del Giudice con arbitrarie, ed vltronee applicazioni del Diſſegno dal Publ. Perito Pantaleoni dell' Anno 1703. inſieme coll'altro piccolo Diſſegno, che dimoſtra li ſoli ſiti sù quali vnicamente cade per reciproca Conteſtazione la controuerſia.

Ma

Ma perchè conoſcono perfettamente douer riuſcir vano vn tale artificio, perciò hanno anche diſputato non eſſere attendibili eſſi Diſſegni, perchè ſtati formati eſecutiuamente a Mandato dell'Ecc. Luogotenente della Patria del Friuli a fronte dell'inibizione di queſt'Eccell. Magiſt. ſolo Giudice competente.

Come però il pouero Comune è certo della verità del fatto dimoſtrato dalli Diſſegni medeſimi dal quale dipende la Giuſtizia della ſua Cauſa, così riſolto hà egli d'implorare dalla Giuſtizia Eſemplariſſima del preſente Ecc. Magiſt., venga preliminarmente alla deciſione del merito terminato, che dal Publico Perito dello ſteſſo Magiſt. ſiano ſopra luogo, coll'aſſiſtenza delle Parti, e con quei antichi Documenti, che dalle medeſime gli ſaranno eſibiti, e con ogni altro lume, riconoſciuti, e rileuati in Diſſegno li veri confini della Feudale Giuriſdizione di Cuſano conterminanti alla Villa d'Vrcinins di Sotto; perchè poi ſopra il Diſſegno medeſimo abbiaſi a ſpedire la Cauſa in merito, ſaluis, & ſine præjuditio &c.

1764. 9. Aprile.

COstituito &c. Dom. Girolamo Gastaldis come Interu. del Fed. Orazio Formentini di Cusano, e l' Ecc. Francesco Giordani Proc. Fiscal de Spp. Fiscali della Seren. Sign. Assuntor di Giudicio vt in Constituto, e con sorpresa osseruatasi la tal qual intitolata diffusa Preliminare di 2. Aprile corr. per parte di chi si vale del nome del Comune, & Vomini della Villa di Orcinins di sotto prodotta dopo le prime Disputе, e per diuersiuo dell'espedizione della Causa in Repliche, resta all'Estesa stessa nella più ampla, e valida forma protestato d'espresso dissenso, rissultando la medesima il più irregolare auanzato, e coraggioso trapasso, che venir possa immaginato, non che praticato nel Foro nelle circostanze massime, e nella materia di che si tratta, e quando li valorosi Dissensori di detto Comune volontarij non si rauedano, come è ragioneuole, e restano espressamente eccitati, saranno tanto alli Spp. Fiscali della Seren. Signoria, quanto al Fed. Co: Orazio Formentini intieramente salue tutte le competenti ragioni, mà perchè per dar qualche apparente pretesto allo strano, & insidioso pensamento si vede contro il vero imputato alla Disputa per le Publiche ragioni, e del Feudatario d'auer accusato per innattendibile il Dissegno Pantaleoni colle dicerie in essa Scrittura raccolte in tale proposito, e con altri volontarij fallaci suppositi, che in essa si leggono, re-

stano

ſtano le troppo accorte inuenzioni oltrechè proteſtate, anco eſpreſſamente contradette, eccitandoſi con riuerenza la venerata Sapienza del preſente Grauiſſimo Magiſtrato Nobile Teſtimonio a sè medemo della coſtante verità, che non ſolo non fù nella Diſputa proferita parola alcuna contro il Diſſegno Pantaleoni, ma che anzi ſi ſono ſoſtenute le ragioni del Feudo ſingolarmente anco coll' appoggio dello Diſſegno ſteſſo, e con euidenti innopponibili confronti, anzi ſopra il medeſimo, non eſſendoſi inoltre per la verità laſciato nemeno l'vſo di tutte le altre ragioni, e diffeſe, che da immancabili Documenti per ogni riguardo, e dal fatto pienamente riſſultano a tutella de publici, e priuati diritti, & ſic &c.

Tratta dal Notatorio corrente eſiſtente nel Magiſt. Eccell. ſopra Feudi.

1764. 7. Maggio.

COstituito D. Antonio Miſtura, come Proc. Coſtituito del Comun, ed Vomini della Villa d' Orcenico di ſotto, appar Procura de dì 8. Luglio 1762. in Atti di D. Valentin Pantaleoni Nod. di S. Vito con ſua Legalità del giorno 10. detto con auttorità come in quella, e veduto il tal qual Coſtituto 9. Aprile proſs. ſcorſo annottato dall'Int. del Fed. Co: Orazio Formentini di Cuſano inſieme con l'Eccell. Proc. Fiſcale delli Spp: Fiſcali della Ser. Sign. Aſſuntore di Giudicio tanto inconſiderata è la negatiua, che vi ſi legge, cioè non auer altrimenti lo Sp: Fiſcale N. H. Soranzo, che hà ſoſtenuta la prima trattazione della Cauſa, anche diſputato eſſere inattendibili li due Diſſegni del P. P. Pantaleoni, perchè formati dell' Anno 1703. eſecutiuamente a Mandato dell'. Eccell. Luogotenente Generale della Patria del Friuli a fronte dell'inibizione di queſto Eccell. Magiſtr. ſolo Giudice competente, che conuien credere al certo penſar eſſi Spp: Fiſcali nou abbia a cadere la negatiua medeſi na ſotto la venerata reminiſcenza del preſente Eccell. Magiſtr. Gioua però, che dal pouero Comun d'Vrcinins di ſotto per liberarſi da vna tale oppoſizione della quale con premeditato artiffizio laſſiauaſene il rinforzo alle repliche, chiamati il Feudatario, e li Spp: Fiſcali con la neceſſaria Preliminare Eſteſa al Legale confronto delli Diſſegni ambedue veridici nelle loro dimoſtrazioni, eglino leuato abbiano ogni motiuo di più oltre progredire ſopra l' Eſteſa medeſima, ſichè

accet-

accettato in tal parte da esso pouero Comune il Costituto predetto in via di giudiziario irretrattabile impegno, e protteſtato ſolennemente in tutte le altre ſue parti, ſi riſſerua egli di far rileuare nelle repliche coll'vſo delli Diſſegni medeſimi alla venerata Sap., e Giuſtizia eſemplariſſima del preſente Ecc. Mag. le fallacie, li equiuoci, e le deluſioni, che in diſperazione di Cauſa nelli punti preciſamente conteſtati, diſputati ſi ſono per parte del Feudatario, e delli Spp: Fiſcali; con che s'intenderà rimoſſa la ſopraccenata Preliminare Eſteſa, & ſic &c. ſaluis &c., & ſine præjuditio &c.

Adi 17. Maggio, e fù li 8. detto.

Riferì Rizzi Comand. auer citato per detta mattina D. Girolemo Gaſtaldis n. q. i., nec non l'Ecc. Franceſco Giordani come Proc. de Spp: Fiſcali di Ser. Sign. Aſſuntori di Giudicio ad iſtanza di D. Antonio Miſtura n. q. i.

Adi 17. detto, e fù li 12. detto.

Riferì Rizzi Comand. auer citato per detta mattina D. Girolamo Gaſtaldis n. q. i., nec non l'Ecc. Franceſco Giordani come Proc. de Spp: Fiſcali di Ser. Sign. Aſſuntori di Giudicio ad iſtanza di D. Antonio Miſtura n. q. i.

Tratta dal Not. corrente eſiſtente nel Magiſtr. Ecc Sopra Feudi.

1764. 12. Maggio.

COstituiti l'Ecc: Franceſco Giordani Proc. Fiſcal delli Spp: Fiſcali di Ser. Sign. Aſſuntor di Giudicio, vt in Conſtituto, e D. Girolamo Gaſtaldis Interu., e per nome del Fed. Co: Orazio Formentini di Cuſano, e certamente non altro motiuo fù per parte di chi ſi vale del nome del Comune d' Vrcinins di ſotto diferita la riſpoſta, come era ſtato eccitato, al Coſtituto annotato ſin li 9. Aprile p. p., ſe non per poter a ſuo genio, e contro la verità far ſuponere, che dall' Auocato Fiſcale N. H. Soranzo ſia ſtata fatta l'oppoſizioue ai Diſſegni Pantaleoni, che leggeſi ideata nel Coſtituto 7. Maggio corrente, e da ciò cogliere l'infelice ripiego di rimouere l'illegale inadmiſſibile Eſteſa Preliminare, che ſotto li 2. Aprile ſudetto era ſtata per parte Auuerſaria prodotta.

Se al vero ſia eſpreſſamente contraria vna tale introduzione lo sà queſto Ecc: Mag., e nella ſua reminiſcenza ne rendera vn pieniſſimo teſtimonio a ſe medeſimo, e ſempre più reſterà conuinta, quando anzi dalli ſudetti Diſſegni vnitamente agli altri publici prodotti documenti ſi è chiaramente dimoſtrata la diſperazione dell'Auerſ. tentatiuo meſſo a campo col nome di detto Comune d'Vrcinins di ſotto di ſpogliare della maggior parte dell'antico ſuo Territorio il Feudo di Cuſano.

Contradette perciò tali infelici inuenzioni, e ſuppoſizioni, ſi acceta per altro, che dal detto Comune ſia ſtata riconoſciuta colla volontaria ſolenne rimozione della preliminare Eſteſa 2. Aprile p. p., l'illegalità, e ſtrauaganza del ſuo trapaſſo, che veniua con la medeſima coltiuata, e ſi progredirà all'eſpedizione della Cauſa in merito, che alli valoroſi Diffenſori Auuerſ. è riuſcito fin ad ora diferire con li poco plauſibili futturfugij, che hanno finalmente douuta abbandonare, & ſic &c.

1764. 24. Maggio.

E' In Citazione per questa mattina D. Girolamo Gastaldis n. q. i., nec non l'Ecc: Francesco Giordani come Proc. Fiscal de Spp: Fiscali di Ser. Sign. Assuntor di Giudicio, ad instanza di D. Antonio Mistura n. q. i.

Referì Rizzi Comand.

Tratta dal Not. corrente esistente nel Magistr. Ecc: Sopra Feudi.

Copia tratta da Carte antiche esistenti nel Pub. Archiuio di S. Catterina sopra la Parochial Chiesa di S. Marco di Pordenon.

Zanussius Notarius.

1424. 17. Decembre. Dominicus Sartor de Corraria vendidit Camerario Ecclesiæ S. Andreæ de Castiono vnum Campum in Regulatu Vrcinici inferioris in loco vocato Marcinata, à mane Terrenum DD. de Sbrojauacca, à meridiè via publica, à sero Terrenum D. Catharussiæ rectum per Danielem Rotuli, à montibus Ecclesia Sancti Martini.

Ego Franciscus Tonette q. Stephani P. V. A. Not. Portus Naonis per mihi fidum ex consimili . . . . . feci, & quia concordare inueni me subscripsi, & sign. de more die 27. Aprilis 1764.

Depoſizione.

In Nomine Chriſti Amen.

1764. 27. Maggio.

COſtituiti perſonalmente preſſo me ſottoſcritto Nod., e Teſtimonij ſottoſcritti Pietro Bottignol di Piſſincana d'età d'Anni 45., & Oſualdo Ghirarduzzo pur di Piſſincana d'età d'Anni 40., e ricercati dal Podeſtà della Villa d' Orcenins di ſotto depongono per la pura verità pronti a rattificar col vincolo del giuramento auer da più Perſone ſentito a dire come nelli ſcaduti giorni il Podeſtà, ed Vomini di Villafranca di Cuſano hanno deſtrutto il Ponte Clus vicino alle Caſe di detta Villa, quale hanno ſempre ſentito a dire anco da loro Auttori eſſer ſtato in ogni occorrenza mantenuto dal Comune della ſudetta Villa d'Orcenins di ſotto, quale Ponte ſij ſtato ſubito riffatto da quelli d'eſſa Villa d'Orcenins, e di nuouo toſto deſtrutto da quelli di Villafranca, e voluto riffare con proprij legni. Tanto affermano li ſudetti due Vomini di Piſſincana alla preſenza delli ſottoſcritti Teſtimonij.

Preſenti Santin q. Domenico Santin, e Domenico ſuo Figlio di Piſſincana Teſtimonij.

L. S.

Præmiſſam Fidem de Notis ſuis fidel. extraxit Blaſius Baldini Pub. V. A. Not.

Reſponſiue all'Eccell. Auogador Minotto di Lettere a fauor Noſtro.

Ill., ed Ecc. Sig. Sig. Coll:

PER effecuzione delle Lettere di V. E. 16. Giugno ſcaduto datte ad inſtanza del Podeſtà, Comun, & Vomini della Villa d'Orcenico inferiore eſponenti che Domenico Poppolin Podeſtà di Villa Franca di Cuſano abbi ardito di fatto, e propria autorità diſtrugere il Ponte detto Clus, quale fin da tempo antichiſſimo ſenza alcun impedimento di quelli di Villa Franca, ne d'alcuna Perſona ſono ſtati ſoliti li predetti Vomini d'Orcenico coſtruere, conſeruar, e reſtaurar, e l'hanno anco in preſente riffatto. Hò fatto ſotto li 27. Giugno predetto commeter al ſopradetto Domenico in Perſona, nec non al Sign. Co: Orazio Formentini di Cuſano mediante il di lui Agente, che ne per ſe, ne per interpoſte Perſone ardiſcano in alcun modo ingerirſi in detto Ponte Clus poſto verſo detta Villa d'Orcenico, ma debbano quello laſciar a libera diſpoſizione, e podeſtà della Villa medeſima d'Orcenico giuſto l'antica conſuetudine, ne ardiſcano più perturbar li Vomini di detta Villa nel quieto, e pacifico poſſeſſo, ne far più nouità al medeſimo contrarie altrimenti in caſo d'innobbedienza ſi venirà da me alla formazione di Proceſſo per eſſer poſcia ſotto mie Lettere, e Sigillo traſmeſſo all' E. V. per gl'effetti di Giuſtizia, e come in dette Lettere di V. E. alla quale baccio diuotamente le mani.

Vdine primo Luglio 1764.

Giouanni Cornaro Luogotenente.

Fede giurata Noſtro Carato.

Orcenico di ſotto 2. Luglio 1764.

FAccio io ſottoſcritto piena, e giurata Fede, come il Territorio della Giuriſdizione della qui Villa d'Orcenins di ſotto incomincia ſubito al di ſopra dalle Caſe di detta Villa, e s' eſtende al di ſotto ſin alle Pietre marcate coll' Anno 1606. poſte per confine, e ch'eſiſteno ſulla ſtrada, che porta a direttura alle Caſe di Villafranca, e al Fiume vicino. In fede &c.

L. S. Io P. Giuſeppe Aprilis Cap. Cur. &c.

Altra Fede Noſtro Curato.

Orcenico di ſotto 5. Luglio 1764.

SI fà piena, e giurata Fede per me ſottoſcritto, come li poueri Villici di queſta Villa per li loro Animali non hanno ad vſo Commune altro Paſcolo, che nelle ſtrade del Territorio d' eſſa Villa quali gli ſomminiſtrano vn'alimento ben ſcarſo, in fede &c.

L. S. Io P. Giuſeppe Aprilis Cap. Cur. di detto Luoco.

Depoſizione.

In Nomine Chriſti Amen, l'anno della ſua Natiuità 1764. Inditione XII. giorno di Sabbato li 18. Agoſto, in Caſa di m. Benetto Collauto della Villa di Piſſincana, oue

AD inſtanza del Commun di Vrcinins di ſotto volontariemente conſtituiti preſſo me ſottoſcritto Nod. m. Benetto Collauto d'anni 67. cir., nec non m. Zuannat Santin d'anni 66. cir. ambi Vomini di Commun della Villa di Piſſincana, quali in ogni più valido modo, via, e forma fanno fede ouunque &c. con loro giuramento, che in tutto il Territorio, che eſiſte della Villa di Vrcinins di ſotto, fino a Piſſincana Giurisdizione de Sign. Co: di Cuſano, non ſi vedono altre pietre, che quelle, ſopra le quali ſi lege ſcritto Piſſincana 1606., e quella ſopra la quale ſi legge ſcritto Vrcinins 1606. poſta ſu la ſtrada che dal Sinich porta rettamente a Villa Franca.

Parimente fanno indubitata fede li ſudetti due Vomini, che ſempre hanno veduto, ed vdito eſtenderſi le pertinenze della ſudetta Villa di Piſſincana fino vicino alle Caſe di Villa Franca, e di ſotto quelle, fino al Fiume, che circonda il Caſtello di Cuſano, ed eſſere nelli ſuoi reſpetiui luoghi due Pietre, che diuidono la Giurisdizione di Cuſano, con quella di Piſſincana.

Tanto affermano eſſere la pura verità pronti eſſibendoſi a rattificarlo con loro giuramento ouunque occoreſſe in ampla, e ſolenne forma.

Preſenti Pietro Bottignol, e Giacomo qu. Battiſta de Paoli ambi di Piſſincana Teſtimonij &c.

Præmiſſum actum Fidei de notis ſuis fideliter extr. Blaſius Baldini V. A. N. Zopolæ, & in Fidem ſe ſubſcripſit, ac ſolito ſuo ſigno ſignauit.

L. S.

1764. 28. Settembre.

DOm. Gerolamo Gaſtaldis n. q. i., nec non l' Ecc. Franceſco Giordani Proc. Fiſcal dei Spp. Fiſcali di Ser. Sign. di volontà per eſpedizion di Cauſa in repliche per li 28. Nouembre proſs. vent. ad iſtanza di D. Antonio Miſtura Interu., e per nome del Comun d'Vrcinins di Sotto.

Tratta dal Notatorio corrente eſiſtente nel Magiſt. Ecc. ſopra Feudi.

Gio: Pietro Benzon V. Seg.

Peſcincana 4. Nouembre 1764.

FAcio Fede giurata Io ſottoſcritto, che tutte le Anime d'ogni età, e ſeſſo, quali di preſente ſi ritrouano nel Diſtretto del Borgo di Cuſano ſoggetto a coteſta Cura, aſcendono al Numero di nouantànoue, dico N. 99. Tanto &c. in fede &c.

Così pure iſteſſamente tutte l'Anime eſiſtenti in Villa Franca contigua al ſudetto Borgo di Cuſano ſoggette pure a queſta Parochia ſono Nu. 27. Tanto &c.

P. Gio: Domenico Fabris Vic. Cur.
mano propria.

Adi 5. Nouembre 1764.

Orcenico di Sotto.

COnferitomi Io ſottoſcritto Publico Perito nel giorno d'oggi nella Strada vicina al Boſco del Nobil Sign. Conte Orazio Formentini di Cuſano, che mi diſſero chiamarſi comunemente la Strada della Pietra, che ſi vedono eſſienti diuiſorie il Territorio d' eſſa Villa Orcenico da quello di Piſſinçana Giuriſdizione de Nobili Sign. Conti di Montago, e d' eſſo Signor Co: Orazio iui condotto da Antonio quond. Oſualdo Repetel Podeſtà d'eſſa Villa d'Orcenico, e da Giuſeppe quond. Sebaſtian Cinati, e Giacomo qu. Antonio Girardi Vomini de più Vecchij, e meglio informati della Villa ſteſſa con la preſenza di Pellegrin qu. Sebaſtian Pagera, e d' Oſualdo qu. Sot di Sot della Villa di Caſtions di Porzia, e per eſſa Strada fui condotto rettamente alle Caſe di Villafranca di Cuſano oue porta, doue mi furono fatte vedere veſtigia della Strada ſteſſa, che continuaua ſino al Fiume rettamente, doue appariſcono alcune veſtigia d' vn Guado antico, dalla parte oppoſta del qual Fiume eſiſte parte del Prado, che mi diſſero comunemente chiamarſi di ſier Redolfo, in fine del quale conſiſtente in longhezza di circa Pert. 30. in ſito à linea retta corriſpondente alle veſtigia delli ſudetti Guado, e Strada mi fù fatta ve-

dere

dere altra Strada, che pare a linea retta, và a finire nella Strada Publica, che viene da Cusano, e conduce alla Villa, e Castello di Zoppola.

A richiesta delli stessi Vomini d'Orcenico hò perticato il tratto di Terra cominciando dall' vltimo punto della Strada sudetta, che finisce alle Case di Villa Franca, e sino al Fiume, seguitando le vestigie dell'altra Strada sunominata, ritrouasi essere la differenza di Pertiche Nu. 60., e così pure hò perticato dal sito, oue rileuasi, che anticamente si passasse il Fiume, posto esso sito al finire dell'indicata Strada, che scopresi dalle vestigia, incominciando dall'estremità del sudetto Prado di sier Ridolfo, doue corrisponde alle vestigia della Strada, e Guado sudetti, esistenti dalla parte opposta del Fiume stesso, e da esso sito mi sono esteso sino in faccia al Coro della Chiesa di Santa Maria di Cusano per linea retta, qual Chiesa è sul fine d' essa Villa di Cusano, nè oltre quella si vede alcuna Casa, ritrouasi essere trà essi due punti la distanza di Pertiche Num. 23., indi formando vn angolo con la sunta Perticazione hò misurato da esso punto, che rettamente guarda il di dietro d'essa Chiesa ascendendo sino al Cimiterio contiguo alli Muri della medesima, e rileuai la distanza di Pertiche Num. 79., e finalmente hò misurato dal punto stesso sino alla Strada Publica sunominata, che conduce a Zoppola caminando a linea retta sopra l'altra Strada da me descritta, che in essa Publica finisce, e ritrouai la

di-

distanza trà esso punto, e Strada Publica di Pertiche Num. 46., il che fù da me fatto alla presenza delle Persone nella presente come sopra nominate.

Io Zuanne Martin P. P. in Villa di Castions di Porzia affermo con mio giuramento.

Adi 12. Nouembre 1764.

In Zoppola.

ATtesto, e faccio indubitata fede, che la soprascritta Perticazione essere Carattere di mano propria di Zuanne Martin Publico Perito della Villa di Castions di Porzia, in fede di che mi sottoscriuo col solito mio Segno Notariale.

Biasio Baldini Nod. di V. A.
in Zoppola.

1764. 2. Aprile.

INcontrare mai non poteodo li Spp. Fiſcali della Sereniſſima Signoria Aſſuntori di Giudizio nella Cauſa pendente in queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato li Capi preciſameote conteſtati dal povero Comun d'Urcioins di ſotto con ſua Scrittura 10. Gennaro 1762., ed incontratti da eſſi Spp. Fiſcali unitamente al Feudatario di Cuſan colla Scrittura de dì 8. Agoſto proſſimo paſſato, fu unico loro ſtudio in diſputa d' allontanarne del tutto la Sapienza del Giudice con arbitrarie, ed ultronee applicazioni del Diſſegno formato dal Publico Perito Pantaleoni dell'Anno 1703. inſi me coll'altro piccolo Diſſegno, che dimoſtra li ſoli ſiti, sù quali unicamente cade per reciproca Conteſtazione la controverſia.

Mà perchè conoſcono perfettamente dover riuſcir vano un tale artifizio, perciò hanno anche diſputato non eſſere attendibili eſſi Diſſegni, perchè formati eſecutivamente a Mandato dell'Eccellentiſſimo Luogotenente della Patria del Friuli a fronte dell'ionibizione di queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato ſolo Giudice competente.

Come però il povero Comune è certo della verità del fatto dimoſtrato dalli Diſſegni medeſimi, dal quale dipende la Giuſtizia della ſua Cauſa, così riſolto ha egli d' implorare dalla Giuſtizia eſemplariſſima del preſente Eccellentiſſimo Magiſtrato venga preliminarmente alla deciſione del Merito terminato, che dal Pubblico Perito dello ſteſſo Magiſtrato ſiano ſopra luoco, coll'aſſiſtenza delle par-

ti

ti , e con quei antichi Documenti , che dalle medeſime gli ſaranno eſibiti , e con ogni altro lume riconoſciuti , e rilevati in Diſegno li veri Confini della Feudale Giuriſdizione di Cuſano conterminanti colla Villa d' Urcinins di ſotto , perchè poi ſopra il Diſſegno medeſimo abbiaſi a ſpedire la Cauſa in Merito. Salvis &c. & ſine prejuditio &c.

1764. 9. Aprile.

COſtituito &c. Dom. Girolamo Gaſtaldis come Intervenieute del Fedele Orazio Formentini di Cuſano, e l'Eccell. Franceſco Giordani Procur. Fiſcal de Spp. Fiſcali della Sereniſs. Signoria Aſſuntor di Giudicio ut in Conſtituto, e con ſorpreſa oſſervataſi la tal qual intitola Eſteſa preliminare di 2 Aprile corrente per parte di chi ſi vale del nome del Comune, & Uomini della Villa d'Urcinins di ſotto prodotta dopo le prime Diſpute, e per divertivo dell'eſpedizione della Cauſa in repliche , reſta all' Eſteſa ſteſſa nella più ampia, e valida forma proteſtato d'eſpreſſo diſenſo, riſſultando la medeſima il più irregolare, avvanzato, e corraggioſo trapaſſo, che veoir poſſa immaginato, non che praticato nel Foro, nelle circoſtanze maſſime, e nella materia di che ſi tratta, e quando li valoroſi Diſenſori di detto Comune volontarj non ſi ravedano come è ragionevole, e reſtano eſpreſſamente eccittati, ſaranno tanto

alli

alli Spp. Fiscali della Seren. Sign., quanto al Fedel Conte Orazio Formentini intieramente salve tutte le competenti ragioni. Ma perchè per dar qualche apparente pretesto allo strano, & insidioso pensamento si vede contro il vero imputato alla Disputa per le Pubbliche ragioni, e del Feudatario d'aver accusato per innalterabile il Disegno Pantaleoni colle dicerie in essa Scrittura raccolte in tale proposito, e con altri volontarj fallaci supposti che in essa leggono, restano le troppo accorte invenzioni, oltrechè protestate, anco espressamente contradette; eccittandosi con riverenza la venerata Sapienza del presente Gravissimo Magistrato Nobile Testimonio a se medemo della costante verità, che non solo non fu nella Disputa proferita parola alcuna contro il Disegno Pantaleoni, ma che anzi si sono sostenute le ragioni del Feudo singolarmente anco coll'appoggio dello Disegno stesso, e con evidenti innopponibili confronti anzi sopra il medesimo, non essendosi innoltre per la verità lasciato nemmeno l'uso di tutte le altre ragioni, e difese che da immancabili Documenti per ogni riguardo, e dal fatto pienamente risultano a tutella de Pubblici, e privati diritti, & sic &c.

1764. 7. Maggio.

COstituito D. Antonio Mistura, come Procur. del Comun, & Uomini della Villa d'Urcenigo di sotto, appar Procura de dì 8. Luglio 1762. in Atti di D. Valentin Pantaleoni Nodaro di S. Vito, con sua Legalità del giorno 10. detto, con autorità come in quella, e veduto il tal qual Costituto 9. Aprile prossimo scorso annotato dall' Interveniente del Fedel Co: Orazio Formentini di Cusano insieme con l'Eccell. Procur. Fiscal delli Spp. Fiscali della Serenis. Signoria Assuntore di Giudizio: tanto inconsiderata è la negativa che vi si legge; cioè non aver altrimenti lo Sp. Fiscale N. H. Soranzo, che ha sostenuta la prima trattazione della Causa, anche disputato essere inattendibili li due Dissegni del Pubblico Perito Pantaleoni, perchè formati dell'Anno 1703., esecutivamente a Mandato dell'Eccell. Luogotenente Generale della Patria del Friuli, a fronte dell' inibizione di questo Eccellent. Magistrato solo Giudice competente, che convien creder alcerto pensar essi Spp. Fiscali, non abbia a cadere la negativa medesima sotto la venerata reminiscenza del presente Eccell. Magistrato.

Giova però, che dal povero Comun d'Urcinins di sotto per liberarsi da una tale oppositione, della quale con premeditato artificio lasciavasene il rinforzo alle reppliche, chiamati il Feudatario, e li Spp. Fiscali con la necessaria preliminar Esteſa al legal confron-

to

ro delli Diſſegni ambedue veridici nelle loro dimoſtrazioni, eglino levaro abbiano ogni mottivo di più oltre progredire ſopra l'Eſteſa medeſima; ſicchè accettato in tal parte da eſſo povero Comune il Coſtituto predetto in via di giudiziario irretrattabile impegno, e proteſtato ſolennemente in tutte le altre ſue parti, ſi riſerva egli di far rilevare nelle reppliche coll'uſo delli Diſſegni medeſimi alla venerata Sapienza, e Giuſtizia eſemplariſſima del preſente Eccell. Magiſtrato le fallacie, li equivoci, e le deluſioni, che in diſperazione di Cauſa nelli punti preciſamente conteſtati, diſputati ſi ſono per parte del Feudatario, e delli Spettabili Fiſcali. Con che s'intenderà rimoſſa la ſopracennata Preliminare Eſteſa, & ſic &c., ſalvis &c., & ſine præjuditio &c.

(Io Antonio Miſtura Procurator ut ſupra affermo.

Adi 5. Novembre 1764. Orcenico di sotto.

COnferitomi Io sottoscritto Pubblico Perito nel giorno d'oggi nella stradda vicina al Bosco del Nob. Sign. Co: Orazio Formentini di Cusano, che mi dissero chiamarsi comunemente la stradda delle Pietre, che si vedono esistenti divisorie il Territorio d'essa Villa Orcenico da quello di Pissincana, Giurisdizione de Nobb. Sign. Conti di Maniago, e d'esso Sig. Co: Orazio, ivi condotto da Antonio quond. Osvaldo Repetel Podestà d'essa Villa d'Orcenico, e da Giuseppe qu. Sebastian Civatt, e Giacomo qu. Antonio Girardi Uomini de più vecchj, e meglio informati della Villa stessa, con la presenza di Pellegrin q. Sebastian Pagura, e per essa stradda fui condotto rettamente alle Case di Villa Franca di Cusano ove porta, dove mi furono fatte vedere vestiggia della stradda stessa, che continua fino al Fiume rettamente, dove appariscono alcune vestiggia d'un Guado antico, dalla parte appoda del qual Fiume esiste parte del Prado, che mi dissero comunemente chiamarsi di S. Ridolfo, in fine del quale consistente in lunghezza di circa Pertiche 30. in sito a Linea retta corrispondente alle vestiggia delli sudetti Guado, e stradda mi fu fatta vedere alla stradda che pure a Linea retta va a finire nella stradda Pubblica, che viene da Cusano, e conduce alla Villa, e Castello di Zoppola.

A ri-

A richiesta delli ſteſſi Uomini d' Orcenico , ho perticato il Tratto di Terra cominciando dall' ultimo punto della ſtradda ſudetta che finiſce alle Caſe di Villa Franca , e ſino al Fiume ſeguitando le veſtiggie dell' altra ſtradda nominata , ritrovai eſsere la diſtanza di Pertiche nu. 60., e così pure ho perticato dal ſito ove rilevaſi che anticamente ſi paſsaſse il Fiume poſto eſso ſito al finire della indicata ſtradda , che ſcopreſi dalle veſtiggia incominciando dall'eſtremità del ſudetto Prado di ſ. Ridolfo dove corriſponde alle veſtiggia della ſtradda , e Guado ſudetti eſiſtenti dalla parte appoſta del Fiume ſteſso , e da eſso ſito mi ſono eſteſo ſino in faccia al Coro della Chieſa di S. Maria di Cuſano per Linea retta , qual Chieſa è ſul fine d'eſsa Villa di Cuſano , ne oltre quella ſi vede alcuna Caſa, ritrovai eſsere tra eſſi due punti la diſtanza di Pertiche nu. 23., indi formando un' Angolo con la mia Perticazione ho miſurato da eſso punto, che rettamente guarda il di dietro d'eſsa Chieſa aſcendendo ſino al Cimiterio contiguo alli Muri della medeſima , e rilevai la diſtanza di Pertiche nu. 79., e finalmeote ho miſurato dal punto ſteſso ſino alla ſtradda pubblica ſunominata che conduce a Zoppola cominando a Linea retta ſopra l'altra ſtradda da me deſcritta , che in eſſa finiſce , e ritrovai la diſtanza tra eſso punto, e ſtradda pubblica di Pertiche nu. 46. , il che fu da me fatto alla preſenza delle perſone nella preſente come ſopra nominate.

Io Zuanne Martin P. P. &c.

1764. 18. Decembre.

COstituito &c. Dom. Girolamo Gastaldis Interveniente, e per nome del Fed. Orazio Formentini Giurisdicente di Cusano, e l'Eccell: Francesco Giordani come Proc. Fiscal delli Spp: Fiscali della Ser. Sign. Assuntor di Giudizio, e poichè convinti li valorosi Diffensori di chi usa il nome del Comune di Urcenins di sotto dalla disputa fatta a diffesa delle pubbliche, e private ragioni anco col confronto delli loro stessi Dissegni 1703. Mentre non le sone sortite le oblique meditazioni machinate coll'appoggio di certa tal qual intitolata preliminar Estesa in vista delli meritati rimproveri, e condegne apertissime contradizioni dovuta rimoversi, insorgono in presente sempre coltivando l'idea di disertare da Dissegni stessi con certa tal qual innatendibile manipolata pretesa Perizia rilevatasi con sommo artificio inserita ne loro Processi in Causa di Reppliche, e nelle sue machinazioni troppo accorta, e troppo avvanzata in faccia della pendenza, diretta anco a qualche ordito diversivo all'espedizione della Causa. Non lasciado pertanto il Feudatario, e Fiscali della Serenis. Signoria per le Publiche ragioni di protestare nella più ampla, e valida forma anco a questo secondo trapasso avvanzato in disperazione del primo, non essendo mai valevole tale mal pensato Forense ripiego al-

li

li mal diviſati effetti, nè in alcuna forma, nè figura attendibile detta manipolazione, nè le dicerie, orditure, e diſsegni con poco plauſibile accortezza in quella inſerite, non inteodendo di ſecondare li inſidioſi coltivati penſamenti, ma anzi eſsa moſtruoſa preteſa Perizia non atteſa progredire all' eſpedizione della Cauſa. Non laſciandoſi nel tempo ſteſso di proteſtare apertamente, e contradire alle invenzioni, e reprobatezze ripigliate nel Coſtituto 7. Maggio paſsato da ogni confronto redarguite, e convinte anco dalla riſsoluzione a cui col Coſtituto ſteſso hanno gl' Intervenienti Adverſarj avuto neceſsità d'appigliarſi, & ſic &c.

1764. 19. Decembre.

GL' Illuſtr., & Eccell. Sign. Proveditori Sopra Feudi infraſcritti, cioè il N.H. ſ. Marin Contarini, & il N. H. ſ. Tommaſo Querini Kav. Proc., & il N. H. ſ. Franceſco Maria Celſi Proveditor ſopra Comunali ſupplente.

Udito il povero Comun d'Urcinins di ſotto umilmente inſtante, che reſti a ſuo favore terminato, e deciſo, come ne ſeguenti giuſtiſſimi Capi.

Primo. Sarà terminato, e deciſo, che per l'Originario Titolo dipendente dal ſolenne Inſtromento ſeguito nell'anno 1375. 7. Luglio tra il Reverendiſs. Veſcovo di Concordia, e la Caſa Gubertini, il confine della Giuriſdizione di Cuſano conterminante colla Villa d'Urcinins di ſotto ſia ſopra l'Acqua del Fiume, che ſcorre per Cuſano il Guado detto della Chieſa, che tuttavia ſuſſiſte, come dimoſtrato viene dal ſolenne Diſſegno 1703. del P. P. Pantaleoni, e come nel primo Capo contenuto nella Scrittura Regolativa del ſudetto Comune d'Urcinins 10. Gennaro 1762.

Secondo. Sarà in punto di ragione terminato, e deciſo, che li Giuriſdicenti Formentini ſucceſſi nel predetto antichiſſimo Titolo, non poteſſero, nè abbiano potuto eſtendere ſopra l'Acqua del Fiume medeſimo, come hanno fatto di tempo in tempo la Giuriſdizione di Cuſano oltre il Guado della Chieſa all'altro

Guado

Guado detto Raibos, indi al Ponte detto di ſier Simon, e ciò col Taglio delle ſucceſſive Inveſtiture delle parti alteranti il ſudetto conterminale della Giuriſdizione detto il Guado della Chieſa ad eſſo vicina eſpreſſo, nel ſudetto antichiſſimo Titolo, e come nel ſecondo Capo propoſto nella ſudetta Regolativa Scrittura 10. Genaro 1762.

Terzo. In conſeguenza, e per l' effetto del ſudetto ſecondo Capo ſeguirà la revocazione delle Lettere 1669. 21. Febbraro, e ſuſſeguenti abbracciate dall'altre 1703. 5. Maggio nell' anno ſteſſo 1703. 16. Luglio impugnate da eſſo povero Comune, com' anco delle ſuſſeguenti 1706. 16. Marzo, e relative, impugnate nello ſteſſo anno 1706. 7. Aprile dal medeſimo Comune, e ciò con la reggezione delli tali quali Capitoli contenuti nell' Adverſaria Scrittura 8. Agoſto 1763., che reſta nuovamente proteſtata nel modo, e forma più ſolenne, eſſendo quelli per ogni confronto deluſorj, ed innadmiſſibili, ſalvis, & in expenſis.

Non tralaſciando di proteſtare ſolennemente al tal qual diſperato Coſtituto prodotto nel giorno d'eri ripieno d'introduzioni erronee, arbitrarie, e convinte, ſalvis &c.

E dall' altra udito il Fedel Orazio Formentini Giuriſdicente di Cuſano, e l' Eccell. Franceſco Giordani Procurator Fiſcal delli Spettabili Fiſcali della Sereniſſima Signoria Aſſuntor di Giudizio umilmente inſtanti, che reſti terminato, e deciſo, come ne Capi ſeguenti.

Primo.

Primo. Seguirà in primo Capo Giudicio d'assoluzione, non potendosi colli artificiosi equivoci coltivati stabilire il confine preteso conterminante la Giurisdizione di Cusano colla Villa di Orcenico di sotto alla Chiesa, dimostrata dal Disegno 1703., e nel preteso sito a quella vicino fissar il Vado della Chiesa indicato nell'Investitura 1375. resistendovi qualunque esame, e confronto, come sarà per tutti li riguardi adotto, e considerato, & in tutto, e per tutto, come nella Scrittura 8. Agosto 1763.

Secondo. Seguirà parimenti l' assoluzione del secondo Capo, non essendo colli fallaci volontari supposti, e vani mal addotti pretesti sostenibile, come mal si professa, che le successive Investiture esteso, o alterato abbiano il conterminale confine, e molto meno avanzarsi anco con apertissima implicanza al mal preteso Taglio delle successive Investiture disperatamente, & irregolarmente anco proposto, e ciò col Laudo delle medesime, & in tutto, e per tutto, come nella sudetta loro Scrittura 8. Agosto 1763.

Terzo. Seguirà pure l'assoluzione del terzo Capo colla confermazione delle Lettere per parte Adversaria impugnate.

E sebbene dalle Carte, e dal fatto, e da ogni, e qualunque esame evidente risultì la difesa delle publiche, e private ragioni a maggior confusione del mal pensato attacco, si propongono gl' infrascritti Capitoli.

Primo. Che la verità fu, & è, che di ragione della Chiesa di Santa Maria di Valvason esiste anco in presente un Prado nella situazione denominata Raibos.

Secon-

Secondo. Che l'Acqua detta Fiume attraversa detto Prado, ed in quel sito eravi il Vado detto della Chiesa, e sebbene da qualche tempo il Fiume abbia divertito in poca distanza il suo corso, nonostante anco presentemente sopra il detto Prado della Chiesa esistono le Vestiggie del Vado predetto.

E ciò con protesto amplissimo alle sudette Estese Avversarie.

Onde S.S. E.E. Illustriss. il tutto ben inteso, e maturamente considerato: Christi Nomine invocato, a quo &c. alla presenza del Dott. Nicolò Caramondani Consultor in Jure.

Quanto al primo Capo proposto dal Comun d'Urcinins; Hanno S.S. E.E. tutti tre unanimi, e concordi terminato, e deciso in tutto, e per tutto giusto al detto primo Capo, e nelle spese.

Quanto al secondo Capo proposto dal sudetto Comun d'Urcinis; Hanno S.S. E.E. tutti tre unanimi, e concordi terminato, e deciso in tutto; e per tutto giusto al detto secondo Capo e nelle spese.

Quanto al terzo Capo proposto dal sudetto Comun d' Urcinins; Hanno S.S. E.E. tutti tre unanimi, e concordi terminato, e deciso in tutto, e per tutto giusto al detto terzo Capo, e nelle spese.

E ciò con la reggezione delli Capitoli proposti dal Fedel Orazio Formentini, e Spp. Fiscali di Serenissima Signoria Assuntori di Giudizio in Scrittura 8. Agosto 1763.

(Marin Contarini Prov. sopra Feudi.
(Tomaso Querini K. Proc. Prov. sopra Feudi.
(Francesco Maria Celsi Prov. sopra Comunali Sup.

Tratta dal Libro Terminazioni esistente nel Magistrato Eccell. sopra Feudi.

Die 9. Januarii 1764.

DOm. Hieronymus Gaſtaldis parte, & nomine Fid: Co: Horatii Formentini Juriſdicentis de Cuſano, & Excell. Franciſcus Giordani uti Procur. Phiſcalis Spp. Phiſcalium Sereniſſimi Dominii Aſſumptori Juditii ſe aggravat, & appellat a tali quali Sententia Spp. D.D. Judicum ſuper Phæudis diei 19. Decembris prox. præt. in tribus Capitibus ſecuta ad favorem Comunis de Urcinins de ſubtus, & contra ſupradict. Appell: ſimul cum omnibus annexis, connexis, antecedentibus, ſubſequentibus, & quoquomodo præjudicialibus tanquam a Sententia in dictis tribus Capitibus cum omnibus ut ſupra male, indebite, & cum diſordine ſecuta ad grave damnum, & præjuditium ſupradict. Appell: rationibus &c.

Ex Libro Appellationum Phiſcalium.

Excell. Conſilii de 40. C. N.
ÁRanaldus Martinelli Coad.

ff. 43

N. 91.

1741 21 Agosto

Investitura venn concessa alli ico Giuseppe e fio Battista q.m Nicolol
daccio Formentini stante morte del co Eugenio loro Padre per li
Feudi di Suvagna, Rubignano, e Cavonetta

Formentini
Illustri, ed Eccelsi Sig.ri Provved.ri sopra Feudi

Con la rinovatiua investitura 15. Luglio 1745 delle presente
Eccelso Magg.to ottenuta dalle Comissario, e Curator
di noi Coo: Ercolano, Cicon: Nicolò, e nunc q: Eugenio Fratelli Formentini q. Fed.co Diplodazio delle
Cividale Adamo fummo investiti della metà della
Giurisdizione Civile, e Criminale della Villa di
Faugna, e Rubignacco con li suoi annessi, ed
aspettanti, e con tutte le ragioni, azioni, e
prerogative notificate al tempo della investi-
tura 1627 19. Febraro, e così pure della
Giurisdizione Civile, e Criminale minor e
major in prima istanza della Villa di Cra-
vello assieme con la Torre, e suoi Feudali
tutti onde erano stati investiti il Padre, e
Zij Paterni il tutto in ragion di Feudo nobile,
Retto Legale, e Giurisdizionale, e come in detta
investitura 15 Luglio 1745

Mancato di vita il detto fu Fedel Co: Eugenio, senza
posterità la porzione de Feudi stemi ad esso
lui spettanti in vigor di detta renonciatione e'
devuta a noi Co. Giuseppe, e Gioni: Battista di lui
Fratelli; e perciò ne supplichiamo previa la
concessione di benigna nostra per il tempo
involontariamente tracorso della benignità
ed autorità di V: V: E: la renonciativa
investitura di detta porzione in tutto, e
per tutto come nella detta comune supplica;
Giurando tempre a raffermar personalmente il
giuramento di Fedeltà allora prestato dal
detto nostro Curatore, ed a far tutto ciò che
si conviene ad ogni buon, e fedele Vassallo
Grazia,

die 23 ytis ...

Nob. Co: Eugenius Formenti de Civita Jovis Tuli ann: 38 et Lethali
ibm constitus Sti Ignatij et Cubang anthonii Sacramenti
munitus obijt in Vna equestrium huius in Cemeterio ...

Vbino die 24 9bris 1757

Ex nobis Mathaeus ut sup. et ita est fidelis
extraxit D. Dominicus Castenatti Lau. C:
Velentino M: Stipitoq: munienti

Hoc Locus do ut supra D. Vic.
Leo Vbi Pro Tempore

F. Bernardinus ad Sanctum Ignatium Miss. Apost.
pro Tempore Vbini Custos fidem facio
ij.
Vbini die ij Januarij 1758
Valentinus Tolentinus

[illegible]

[illegible] innovativa [illegible] implorata Sulli Fed. Giuseppe, e Sig.ra Gatta
Graziella q: q: Formentini q.m q: Natoldazio non con-
tiene altro effetto, se non di trasferire in essi
la feudal porzione che le competeva dal feudo
loro fratello Co: Eugenio mancato a vivi, come
consta dall'annessa fede 1757: 24 giugno
rilevandosi ch'egli sia morto senza discendenti
capace al feudo, e succedendo [illegible]
venia del tempo trascorso è di ragione, e giustizia
la d.a innovativa a norma della legge 1761; re-
stano le non di rigetare, ogni [illegible] tenore della
suddetta innovativa 1745: si [illegible] in [illegible] conces-
sione concessa anche alli d.i conventi in
solenne forma, e senza eccezione competente
alli [illegible] respettivi, salvi i [illegible]
respettivi [illegible]
Data li 10 agosto 1775
[illegible] Antonio Sac.di [illegible] Fed.

Aloysius Mocenico Dei gratia Dux Venetiarum &c.

Avendo li Prov.ri Nri sopra li Feudi con l'autorità che tengono dalla Sig.ria Nra al Senato, intesa l'umile, e riverente instanza delli Feud.li Co: Giosefo e Gio: Batta Fratelli Formentini q.m Conte Bortolazzo detto Girolamo, e Dano, con la quale espongano esser stati essi suo unitam.te al mancato q.m Feo: Emagnio altro loro Fratello investiti da sud.i Prov.ri Nostri con la rinovativa 31. Luglio 1745. ottenuta dal sangerio Commissario, e Curatore della metà della Giurisdizione Civile, e Criminale della Villa di Savogna, e Rubignaco con li Beni annessi, ed aspettanti, e con tutte le ragioni, azioni, e prerogative notificate al tempo dell'Invest.a 1694. 19. Febr.o, e così pure della Giurisd.ne Civile, e Criminale maggior, e Minor in prima instanza della Villa di Crovoretto, assieme con la Decima, e Beni Feudali tutti, ove erano stati Investiti il Padre, e Zii Paterni il tutto in ragion di Feudo Nobile, retto, Legale, e Giurisdizionale, e come in d.a Invest.a 31. Luglio 1745: Che mancato di vita il d.to fù Feo: Co: Emagnio senza posterità La loro zione de Feudi stessi ad essi dai spettanti in vigor di d.a renovativa essendo devuta a loro due Suguccessi Fratelli, perciò ne supplicano (previa la concessione di benigna venia per il tempo invalontariam.te trascorso) la rinovativa Invest.a di detta Investitura in tutto, e per tutto, come nella d.a Concessione pronti sempre a rafermar, nove maior.te il giuramento di Fedeltà ad essa prestato dal detto loro Genitore, ed a far tutto ciò, che si conviene

ad ogni buono e Fedel Vassallo, e come in detta Supplicazione umiliata a[illegible] alla q[illegible]
et avendo detti Prov.ti Nri osservato quando si deve
in tale materia, tolte anco le solite, e convenienti informazioni dal D.r Ferdinando Savonio Coad.r al Consultorato, con la visione delle Scritte a tal effetto prodotte, stimando giusta, e ragionevole l'instanza soprad.a previa la graziosa concessione della Supplicata venia, dichiarano col tenor della presente e con ogni miglior modo, stante la morte del prenominato Fedel Co: Eugenio Formentini, terminato, e terminando rinovativam.te investiti a merito del decretato si prefatti Fedel Supplicanti Coo: Gio: sesto, e Gio: Batta Formentini Fratelli d'esso defonto della porzione delli due Feudi Giurisdizionali di Savogna, e Rubignacco, e di Groretto di sopra espressi, che al med.mo q.m Co: Eugenio aspettava, et aspettar poteva in vigor di detta Inv.ra 1745. e ciò per essi loro, e discendenti Maschi di legitimo Matrimonio nati, in conformità sempre, et in tutto, e per tutto, come nella prima Investitura 1627. 19. Febraro, e susseguenti rinovative, e confermative a di loro autori concesse senza alterazione, o diminuzione alcuna alla qualità &c.

E perchè il Fedel Conte Gio: Batista Formentini Supplicante tanto in propria specialità, quanto come Procuratore espresso del Fedel Conte Giuseppe di lui Fratello, hà nelle mani nostre, e giusta la Prodotta ordinazione prestato, e fatto esso il giuramento prestato l'anno 1745.

dalli

dal fu loro Commissario, e Curatore alla pre-
senza di quattro Nostri Consiglieri, due Capi di
40, e de Provveditori nostri sopra li Feudi, resta-
do con ciò tenuti, et obligati a tutti que' carichi,
e doveri, a quali vanno soggetti li buoni, e
Fedeli Vassalli della Signoria nostra: Perciò
abbiamo comandato, che resti loro rilasciato il
presente Documento di renovativa Investitura,
quale vogliamo, che sia, e s'intenda sempre
senza alcun benchè minimo pregiudizio delle
Pubbliche ragioni, e di cadun'altra persona.
mandantes &.

Data in Nrō Ducale Palatio die 11. Augusti 1721.

Angelo Dn.s Pis Cons:

Nicolò Erizzo I. N. Procr

Formentini

n° 41

N. 92.

1432 9 Agosto

Testamento del Co: Jac.: Tornielini ultimo Possessore investito
del Feudo Giurisdizionale di Cusano e di Roccaberga

Testamentō del Co: Orazio Formentini vltimo possessor del Castello di Cusan.

A 6.

1772. 9. Agosto.

In Christi Nomine Amen.

L'Anno della sua Natiuità 1772. Indictione quinta, giorno di Domenica li 9. Agosto, fatto nel Castello di Cusano in vna Camera di sopra verso Leuante guardante in Fiume, presenti li Testimonj sottoscritti &c.

COnsiderando così più viui sentimenti il Nob: Sign. Conte Grazio quond. Nob. Sign. Co: Curzio Formentini Signore di questo Castello di Cusano in età d'Anni 87. circa la fragilità di questa vita caduca, e che per massima infalibile eterna chi che sia deue da questa all' altra vita passare senza saperne il punto, nè ora, ora che la Iddio mercè sano ritrouasi di mente, senso, & intelletto, ed anche di Corpo, a risserua della poca vista ha risolto di disporre delle cose sue, affinchè dopo la sua morte non abbino a nascere motiui di discordie, per il che ha fatto chiamar me Nodaro, pregandomi di voler annotare il presente

nuncupatiuo suo Testamento quando &c. Dicitur sine scriptis ordinando quanto segue &c., e prima.

Raccomanda l' Anima sua all' Altissimo Signore, Gloriosa Vergine Maria, alli Santi del suo nome, all'Angelo suo Custode, & a tutta la Corte del Cielo, supplicando l' Alta Sourana Diuina Misericordia a perdonargli le sue Colpe, & a riceuerla nel numero degli Eletti. Gl'altri poi a protegerlo a diffenderlo dagl'assalti del comun Nemico nell' ora terribile del suo passaggio, quale seguito.

Ordina che il di lui Cadauere sia tratto nel Monumento suo nella Venerauda Chiesa di San Michiele Arcangelo di Pessincana, e vistito con la Capa negra che tiene preparata, il Cadauere poi vole che resti accompagnato con Torzi otto da Libre 6 l' vno. Al Reuerendo Parroco vna Candella da Libra, & alli altri Sacerdoti che saranno ad accompagnarlo (che prega li infrascritti di lui Eredi a volerne ritrouare più che potranno) vna Candella da mezza Libra. e per la Santa Messa cantata al Parroco l' Elemosina giusto il consueto sin nel primo giorno di sua disposizione come nelli altri tre succesiui, & alli altri Religiosi L. 2:6 per cadauna Messa, e con l' obbligo dell'Offizio giusto il consueto.

Due delle sudette Torze vole che vna di esse sii data all' Altare del Santo Crocefisso, e l' altra

tra all' Altare della Beata Vergine in detta Chiesa.

Nelli sudetti tre giorni ordina, e comanda che dagli suoi Eredi sii distribuito in Pane a Poueri Stara vno di Formentone al giorno, e così in capo l'Anno che li douerà essere fatto l'Offizio, con più Messe sii possibile Lire due l' vna distribuito le cose parerà agli di lui Eredi altro Staro di Formentone in Pane.

Interrogato da me Nodaro giusto le Leggi de Luoghi Pii, e specialmente della Misericordia, e della Carità d'Vdine.

Rispose lasciar al sudetto Luoco della Carità d'Vdine Ducati 50. da Lire 6:4, & al Pio Ospitale delli Santi Appostoli Pietro Paolo di Valuasone altri Ducati 50. pure da Lire 6:4 da essere pagati entro di vn Anno successiuo alla di lui morte dagli Eredi.

Item lascia alla Nobil Signora Contessa Doretea Figlia nubile del Nobil Signor Conte Curzio Ragogna di Torre suo Nipote al tempo del suo maritare, oltre la Dote che li dourà il Genitore Ducati 500. da Lire 6:4, così anco vn paro Calze di Seta color di Perla.

Item lascia alli suoi due Nipoti Maschi Figli del quondam Nobil Gio: Battista Malacreda di San Vito loro vita durante Ducati 60. per cadauno pure da Lire 6:4 da esserli pagati dagli di lui Eredi, e questi a mano del loro

Tutore

Tutore fino a tanto faranno foggetti alla Tutella, e poi dopo a loro mani, e morendo vno di essi li Ducati 60. vadino a benefizio delle di loro tre Sorelle.

Alle sudette tre Sorelle Malacreda lascia fino a tanto faranno Colocate, e Monacate sii da suoi Eredi corrisposto annualmente Formento Stara 2., Segalla Stara 2., e Vino scauezzo Conzi 5. di Cusano, tutto a Misura di San Vito, a tal contribuzione douerà durare fino a tanto faranno Colocate come sopra, al tempo poi d'essere Colocate li sii contribuito per vna volta tanto Ducati 100. da Lire 6:4 per ciascheduna.

Per li motiui mouenti l'animo suo lascia alla Nobil Signora Maria nata Raimondi colocata col Nobil Signor Stefano Bonis di Portogruaro per vna volta tanto Ducati 100. da Lire 6:4 da poter esser pagati anco in due Rate nel termine di Anni vno, & ciò senza pregiudizio che abbia la stessa Signora Maria a rissituir alli di lui Eredi il paro Manini d' Oro che le furono cortesemente impressati dalla quondam Nobil Signora Contessa Maria sua prima Consorte.

Al Nobil Signor Gerolamo Raimondi pure di Portogruaro gli rilascia il debito che tiene con esso Nobil Signor Conte Testatore acciò preghi per l'Anima sua.

Rispetto

Riſpetto poi alla Nobil Signora Conteſſa Angela di lui degniſſima ſeconda Conſorte nata Montereali laſcia, che dagl'infraſcritti di lui Eredi li ſii data la ſua Dote portata, e Contradote da eſſo fattagli, & inoltre non le ſii fatto render conto di coſa aleuna di robbe, che ſeruino per di lei vſo, e per teſtimonio della di lui conuenienza, vole che vedouando le ſii dato ogn' Anno vna Botte di Vino di Cuſano, e due Stara di Formento a miſura di Pordenone.

Riflettendo poi al douer ſuo verſo Antonia Diplata Figlìa di Giouanni Diplotto di Ciuidal del Friuli di lui Ortolano, auendola riceuuta in Figlia d'Anima di Meſi quindeci, & eſſendo quì ſtata, ed educata in vna Caſa con le ſole ſpeſe, determina, e vole, che ſii cuſtodita in di lui Caſa, e bene veduta dalli di lui Eredi, mantenuta di Vito, e Veſtito, ed auerne tutta l'attenzione, e cuſtodia, e venendoli l'incontro di accompagnarla li ſii dato D. 200. da L. 6:4 per vna volta tanto, vn Letto con li ſuoi Lincioli, e ſtando in Caſa auanti di accompagnarſi li ſii dato il Vito, e Veſtito come ſopra, e L. 6. al Meſe, douendo eſſa Antonia eſſere però obbediente, e far quello, che le ſue forze le permetteranno di fare con tutta fedeltà con cominazione anco, che non poſſa mai eſſere ſcacciata di Caſa, ſe non al caſo, che ſi accompagnaſſe.

Al

Al ſudetto Giouanni Diploto vole, che continui al ſuo Seruiggio di Ortolano in Ciuidale, e che per la Caſa che affitta non abbia ad eſſere addimandato Affitto di ſorte; con obligo però allo ſteſſo verſo gl' Eredi di ſomminiſtrar alli medemi gl' Erbami occorrenti per la loro Caſa, e le ſolite Regalie, non volendo poi eſſo più continuare andando via obliga li di lui Eredi a darle per vna volta tanto D. 10.

Rapporto poi al di lui Agente Signor Aleſſandro Sponchia ordina, che dopo la di lui morte le ſiano reueduti li Conti a fine ſi vedi il modo di quanto ha amminiſtrato, e ciò con l' aſſiſtenza del Nobil Signor Conte Curzio di Torre di lui Nipote, e rileuato creditore reſti ſodisfatto con più celerità poſſibile, e venendo licenziato dal Seruigio li ſiano dati per vna volta tanto Ducati vinti da Lire ſei, e ſoldi quattro.

Douendo eſſer ſatisfatto anco Nicolò Borean Seruo di Caſa, eſſendo creditore, e fatti li di lui Conti.

Raccomanda poi agl' infraſcritti di lui Eredi in caſo douеſſero licenziare il di lui Seruitore Dom. Gio: Maria Fabretto a darle quel riconoſcimento, che veniſſe conſiderato ragioneuole atteſa la ſua fedel Seruitù, e ſodisfarlo intieramente del ſuo Salario.

D. Eliſabetta Bergomotta ora amogliata con Domino Domenico de Pauli di Piſſincana fu Cameriera

meriera di Casa per circa Anni quattordeci vole, che sii dato per vna volta tanto Stara due di Sorgoturco, & vna Botte di Vino di Cusano dagl' infrascritti di lui Eredi entro di vn Anno, con obligo alla sudetta, che interuenga a dispensare la Elemosina destinata ai Poueri nel luocó praticato, e così pure nel giorno del di lui Anniuersario, & anco a dispensar la Faua il giorno dei Morti, che ha sempre la sua Famiglia dispensato, e che vole sii da suoi Eredi ciò continuato, e parimente al tempo delle Rogazioni il solito Pane.

Lascia poi, e rimette alli suoi Colloni di Sile tutto il debito, che aueßero sino al tempo della di lui morte, e che dalli di lui Eredi li sii fatta a ciascheduno la Riceuuta di saldo acciò abbiano motiuo di pregar per l' Anima di lui Testatore, col debito alli stessi Coloni di interuenire al suo Funerale, e pregar per esso.

Ordina, e auertisce gli sottoscritti di lui Eredi, che in vn Stofolino ritroueranno vn' Annello con Pietra grossa virtuosa per il male degl' Occhi già approuata, e sperimentata dalla quondam Nobil Signora Contessa Tadea fu di lui Madre.

Nel resto poi di tutta la di lui Facoltà di qualsivoglia genere Mobili, Stabili, azioni, e ragioni, cre-

crediti , e debiti vole che ſiano ſuoi vniuerſali Eredi li Nobili Signori Conti Flaminio , e Marco Fratelli Figli del Nobil Signor Conte Curzio Ragogna di Torre ſuoi dilettiſſimi Pronipoti , con condizione però che la piena amminiſtrazione ſii praticata dal predetto Signor Conte Flaminio , il quale poſſa diſporre d'ogni coſa come li ſembrerà più conueniente , & vtile alla Famiglia , intendendo che abbia a paſſar buona intelligenza col Nobil Signor Conte Curzio ſuo Genitore , volendo che nelle coſe di qualche importanza ſi regoli col ſuo Conſiglio , e prudenti ſugerimenti , ſenza però che il Genitore ſudetto poſſa impedirli alcuna diſpoſizione indicata dal Figlio ragioneuole.

Riccordando ad eſſi ſuoi Eredi di non laſciar reſſentir moleſtie di ſorte agli Eredi del quondam Pietro Girardi che li fu Piezzo per il Capitale di Ducati 30. da lui Teſtatore auuti a Liuello dalla Veneranda Chieſa di Santa Margarita di Sile.

Caſſando , & annullando per fine il di lui Teſtamento in ſcritto 1761. 11. Decembre conſegnato ſotto Sigillo al quondam mio Figlio Antonio Nodaro , e così il Codicillo 19. Decembre 1767. per Atti di eſſo quondam mio Figlio come ſe fatti , ed annotati non foſſero , volendo che queſto ſolo abbia ad auere il ſuo effetto.

E que-

E queſto diſſe voler che ſia vltimo Teſtamento, & vltima ſua volontà, e ſe per ragione di Teſtamento non valeſſe, vole vaglia per ragion di Codicillo, Donazione cauſa mortis, e per qualunque altra cauſa che meglio valer poteſſe ſempre a maggior gloria di Dio, e della Beata Vergine Maria.

Incaricando me Nodaro toſto ſeguita la di lui morte abbia a publicar il preſente, acciò reſti in omnibus eſeguito, così &c.

Preſenti li ſeguenti Teſtimonj &c.

Dom. Gio: Maria Fabretti oriondo da Polcenigo quì dimorante.

Giacomo quondam Pietro Ziradon.

Valentino quondam Oſgualdo Lunardone.

Battiſta quondam Michiel Ghiralduzzo.

Lorenzo, e Gio: Battiſta Fratelli quondam Bortolo de Lorenzi.

Bortolamio quondam Domenico pure di Lorenzi tutti di queſto Luoco di Cuſano fatti chiamare dal Nobil Signor Conte Teſtatore, e pregati.

Alli quali tutti Teſtimonj li fu per me Nodaro dato il Giuramento di non paleſar coſa aleu-

na

na a chi ſi ſia ; donec &c. ; che non ſii il preſente publicato , affine &c.

Giorno di Domenica li 10. Febraro 1773. In Torre nella Chieſiola del Caſtello.

Così inſtando li Nobili Signori Conti Eredi fu da me Nodaro letto , e publicato il ſudetto Teſtamento viſo Cadauere del ſudetto quondam Nobil Signor Conte Orazio Formentini Signori di Cuſano , molti preſenti , e ſpecialmente il Signor Zuanne Montagnari ora in Portobufolè , & il Signor Gio: Battiſta Scotti di Marco da Pordenone Teſtimonj &c.

Alli ſudetti Nobili Signori Conti Eredi fu arricordata la Legge del cinque per cento.

Il preſente eſiſte in Atti del Sp. Sig. Gio: Giacomo Nicoletti Nodaro in Valuaſone &c.

Codicillo Co: Orazio Formentini.

A 10.

1772. 26. Settembre.

In Christi Nomine Amen.

L'Anno della sua Natiuità 1772., Inditione sesta, Giorno di 26. Settembre. In Castello di Cusano nella Camera Cubiculare dell' infrascritto Nobil Signor Co: Codicillante guardante verso il Fiume, presenti &c.

INtendendo il Nobil Signor Conte Orazio Formentini di quì regolar il di lui vltimo Testamento rogato negli Atti dello Spettabil Signor Gio: Giacomo Nicoletti Nodaro in Terra di Valuasone, fece perciò chiamare me sottoscritto Nodaro, perchè nel presente di lui vltimo Codicillo notar doueßi le seguenti di lui Dispoßizioni parte già state ommeße nel prefatto Testamento, e parte regolatiuo il Testamento medesimo, quale a risserua di quanto col predetto di lui Codicillo regola, e dispone, intende, e vuole, che in ogni altra sua parte sattisfa il di lui pieno effetto &c.

Et in primis; Auendo esso Nobil Signor Conte Orazio auuto mai sempre vna singolar affezione, e beneuolenza alla persona del Nobil Signor Conte Flaminio, del Nobil Signor Conte Curzio Ragogna di Torre di lui dilettißimo Pronipote non solo per li Nobili, & Illustrißi-

lustrissimi Natali tratti dalla di lui Prosapia, sed etiam in riguardo alla Carica di Procuratore Generale del medesimo Signor Conte Flaminio benignamente assunta nell' aggir a particolar benefizio, e vantaggio gli affari tutti d'esso Nobil Signor Conte Orazio. E desiderando il medesimo in atto di più sincera gratitudine render beneficata l'amorosa attenzione, e fedel seruitù prestatali. Confermando, rattificando di bel nuouo quanto a particolar vantaggio d'esso Nobil Signor Conte Flaminio fu per detto Nobil Sign. Conte Orazio con detto Testamento disposto, e diuenuto a nuouamente confermare il medesimo assoluto Erede di tutta la di lui libera Facoltà, col libero però, & vnico vsufrutto di quella senza l'immaginabile dipendenza di chi si sia, e senza veruna resa di conto.

Al quale espressamente impone, e comanda, che di tutti gli Abiti, e cadiun Mobile inseruienti all'vso Personale d' esso Nobil Signor Conte Orazio dopo la di lui morte sia fatta con tutta solecitudine la Vendita, saluo però delli quì sotto disposti, per poscia col tratto di quelli siangli dal mentouato Nobil Signor Conte Flaminio di lui Erede fatti celebrare tanti Sacrificij a benefizio dell' Anima sua, e dei suoi Prodefonti. Eccettuato però il di lui Tabaro di Scarlato di cui ne fà vn grazioso regalo a detto Nobil Signor Conte Flaminio di

lui

lui Erede, e Pronipote ſenza la menoma obbligazione. E così pure di tutti gli altri Mobili di ſua ragione niente eccettuato. A riſſerua però degli Animali, & impreſtiti rurali inſeruienti all'Agricoltura &c.

Item detto Nobil Signor Conte Codicillante ordina, ed eſpreſſamente comanda che dal citato Nobil Signor Conte Flaminio Erede vt ſupra a titolo pure di regalo ad eſſer conſegnati, e donati li due Armeri l'vno eſiſtente nell' vltima Camera, e l'altro in Camerone', vno alla Nobil Signora Conteſſa Cattarina Vedoua relita quondam Nobil Signor Gio: Battiſta Malacreda di San Vito, e l' altro alla Signora Eliſabetta Moglie del Signor Domenico de Pauli di Piſſincane ſu di lui Seruo, e ciò ad arbitrio di detto Nobil Signor Conte Flaminio Erede.

Item ordina, e comanda che al Figlio Maggiore della prefatta Nobil Signora Cattarina Malacrida ſiagli gratuitamente donato il di lui Abito intiero di Cambelotto bianco con vn pajo di Calze panate del color ad arbitrio di detto Erede. Non meno che alla prima Figlia, che ſi congiungerà in Matrimonio di detta Nobil Signora Cattarina laſcia per ragion di Legato che dal prefatto di lui Erede ſiagli corriſpoſto per vna volta tanto in due Ratte la ſumma di Duc. 100. a comodo del citato Erede.

Item

Item al Signor Andrea Rado in gratitudine della di lui ſingolar aſſiſtenza ad eſſo Nobil Signor Conte Orazio preſtata per ſi lungo tempo in ogni di lui incomodo laſcia, ordina, e comanda che dal mentouato di lui Erede venga ſino a tanto, che eſſo Signor Rado ſtarà in vita annualmente corriſpoſto Formento St. 1., Vino C. 1. a queſta miſura di quello di Cuſano. Nonchè il di lui Abito intiero di Pano cenerino, ed vn paro Calze di Stame dello ſteſſo colore.

Item a titolo di pura gratitudine laſcia al Signor Aleſſandro Sponchia di lui Agente il di lui Abito di Panno color di ſoppa con Bragoni, e perchè non eſiſte Sotanna conſimile le laſcia allo ſteſſo la di lui Camiſiola Camocina, e ciò oltre li D. 20. in detto Teſtamento laſciateli, quali dourà conſeguirli dal preçennato di lui Erede ſenza la menoma ſpeſa, come pure al medemo laſcio vn pajo Calze negre.

E del rimanente degli Abiti ordinarj concede facoltà al citato di lui Erede, che ſia fatta la diſtribuzione a ſuo talento, cioè o darli per elemoſina a Poueri, oppure ad altre Perſone, che al medeſimo credeſſe più confacente. Ed il ſimile s' intenderà della Biancheria ſotile, cioè Camiſe, e Finte. Quando per altro non teneſſero di ciò biſogno

gno li Nobili Sign. Coo: Pietro, e Marchetto pure di lui Pronipoti Fratelli del mentouato Nobil Signor Conte Flaminio Erede, e Figli del precitato Nobil Signor Conte Curzio, oltre di che al primo de quali per titolo di pura recognizione lasciò vn Capello, e la Manizza colle di lui Calze negre ordinarie, ed al secondo i di lui Stiualini con vn Capello, ed vn pajo Calze Bauella.

E perchè restino supplite le Maestranze state impiegate nel ristauro della Chiesa di Sil, ed il pagamento della Campana ha espressamente ordinato che coll'assistenza del Reuerendo Signor Don Valentino Comessati, e del prefatto di lui Erede siano venduti vn pajo Manzi, ed anche più non solo pel supplimento sopraindicato, ma anche per la francazione del Liuello che alla medesima Veneranda Chiesa detto Nobil Signor Conte è tenuto corrispondere, e per prouedere detta Veneranda Chiesa di qualche Suppelletile occorrente, & in ciò ne ripone alla direzione dei prenominati.

Item dichiara, e vole che nei Capi vendibili per la Celebrazione di tanti Sacrifizj, essendo qualche Capo di soddisfazione, e piacere del Nobil Signor Conte Curzio Ragogna di lui Nipote possa lo stesso di qualcheduno d'essi a suo piacere farsi la scielta per appropiarseli senza veruna obbligazione.

Item

Item impone, ed espressamente comanda che dal prefatto di lui Procuratore, ed Erede venga francato verso la Veneranda Chiesa di Torre col mezzo, ed autorità di quel Illustrissimo Signor Vicario, cosicchè il Collono Cumin, nè la di lui Famiglia non abbia a risentire verun danno, nè incomodo.

Ed attesa la necessità di supplire non solo alli già dichiarati impegni, sed etiam a maggiori, cui è tenuta per debito, e per necessità la persona d'esso Nobil Signor Conte Orazio ha lo stesso dichiarata per nulla, e di niun valore la recognizione stata alla Nobil Signora Contessa Angela di lui Moglie nel Testamento Nicoletti lasciata.

Ordinando, & espressamente comandando innoltre che con la maggior solecitudine il prefatto di lui Erede riuenga alla soddisfazione, e pagamento d'ogni di lui debito niuno eccettuato, & modo quo non abbia la pontualità d'esso Nobil Signor Conte Orazio ad esser responsabile verso chi si sia, e massime il debito che tiene verso il Signor Sponchia Agente, ed il Signor Luca Sane, e ciò col meno possibile discapito, & aggrauio dall' Eredità.

E nascendo, che non credessi qualche contesa tra li prefatti Nobili Signori Conti Ragogna Fratelli per occasione del sopra disposto ordina, e vuole che s'abbiano a riputare al serio parere

rere del Nobil Signor Conte Camillo Panciera de Signori Conti di Zoppola, o pure in di lui mancanza del Nobil Signor Conte Francesco di lui Figlio.

Tanto esso Nobil Signor Conte Orazio col presente di lui Codicillo ha risolutamente ordinato, e comandato, così vuole, & intende che la presente di lui Disposizione abbi a sortire la di lei validità, e pieno effetto tanto in virtù di Codicillo, che di Donazione causa mortis, vel quouis alio meliori modo che meglio, e più validamente valer, e tener potesse, & ita ad laudem Dei Omnipotentis &c.

Presenti li sottoscritti.

Valentino Lunardon di Cusano.

Zuanne Pellarin di Cusano.

Giacomo Colauti di Cusano.

Just quondam Osgualdo Just di Cusano.

Bernardino quondam Gio: Battista Girarduzzo di Cusano.

Antonio Storello quondam Domenico di Cusano.

Gia-

Giacomo quondam Martin Buco d' Andreis Testimonj &c.

Adi 10. Gennaro 1773.

Fu il presente Codicillo publicato per me sottoscritto Nodaro, così instando il Nobil Signor Conte Flaminio del Nobil Signor Conte Curzio Ragogna di quì colle solite formalità &c. al lieuo del Cadauere dell' oltrascritto quondam Nobil Signor Conte Orazio Formentini, molti presenti, ed in particolare

Li Signori Giouanni Montagnari di Pordenon, e Domino Illario Chiarlon di Cusano, ad hoc chiamati &c.

Tratta d'altre simili Copie esistenti presso il Nobil Signor Conte Flaminio di Torre, in fede &c.

Benuenuto Benuenuti Nodaro ai Feudi.

N.° 45

N.° 94.

Anno 1772 sino 1774

Pendenza instituita con l'R del Fisco dalli Coo: Gio: Battista E: Giuseppe q.m Rotolilazzio, e Paolo Emilio q.m Francesco Ignazio Consoli Formentini pretendenti loro dovuto il feudo Giurisdizionale di Cusano Sentenza absente che rigetta la loro pretesa grazzo amplissimo di taglio della medesima.

Supplica Formentini Aduersar. a Feudi.

A 20

Illust. ; ed Eccell. Sign. Proueditori Sopra Feudi;

IL Feudo retto, legale, e Giurisdizionale del Castello di Cusan con le Ville, e Beni annessi toccati in parte al qu. Nedon qu. Adamo Formentini Auttor della Linea estinta nella Persona del Fed. Co: Orazio Formentin di Cusan Possessor del Feudo stesso vltimamente mancato di vita in pareggio degl'altri Feudi Comuni assegnati al qu. Bonin qu. Adamo sudetto Auttor della Linea sostenuta dalli Fedeli Coo: Giuseppe, e Gio: Battista Fratelli qu. Rotoldasio detto Girolamo per la mancanza a viui sanza posterità del detto qu. Co: Orazio ;passar deue nelli detti Fedd. Coo: Fratelli, certamente chiamati al Feudo stesso della disposizione delle Leggi, e dal patto, e prouidenza della prima Inuestitura 1431. 28. Luglio dal detto qu. Adamo Auttore delle sudette due Linee ottenuta relatiuamente alla Inuestitura della Famiglia Gubertini 7. Luglio 1375., e rinouata dalli NN. HH. Luogotenenti della Patria, e successiuamente dal presente Eccell. Magistrato.

Si

Si presentano perciò li sudetti Fedd. Coo: Fratelli Formentini all'Auttorità, e Giustizia di VV. EE., e riuerenti ne implorano per se, e discendenti Idro Maschi legitimi, e naturali la renouatiua Inuestitura del detto Feudo del Castello di Cusan retto, legale, e Giurisdizionale con mero, e misto impero con le Ville, Luochi, e Beni annessi, assieme con tutti gl'onori, prerogaitue, preeminenze, vtili, e carichi al detto Frudo spettanti, onde n'era inuestito il defonto Feudatario, e ciò in conformità dell'antiche, e recenti Inuestiture del Feudo stesso, pronti li Supplicanti a prestare il solito giuramento di fedeltà, ed il sacrificio del proprio Sangue ad imitazione de loro Maggiori per la conseruazione, & esaltazione di questa Sereniſſima Republica.

1772 22 Gen.°

Il Feudo retto, Legale, e Giurisdizionale del Castello di Cisan con le Ville, e Beni annessi aquistato dal q.m Adamo di Foglias da Tormentini, toccato in parte al q.m Hadeon di lui figlio Autor della linea estinta nella persona del fu Ecc.o Co. Orazio Tormentini di Cisan in pareggio d'altri Feudi comuni toccati al q.m Osmin altro di lui Fratio Autor della linea sostenuta dalli Fra.li Gio Giuseppe, e Gio Batta Fratelli Tormentini q.m Soldatario Girolamo per la maschile a vita del d.to q.m Co. Orazio senza posterità passar deve in d.ti Fra.li Gio Fratelli Discendenti del Co. aquirente primo maschio certamente chiamati alla successione in d.to Feudo dalla chiara Disposizione delle Leggi, del Regio Patto, e provvidenza della prima Investitura 17 Luglio 1745 fatta dal d.to aquirente ottenuta dalla Regia Camera Episcopale di concordia relativamente alla Investitura 7 Luglio 1745 della Famiglia Taberlini Tarentina, e mirata successivamente da questo Regio Mag.to

Non essendo stata anche la Supplica che sotto avvocare rassegnata per ottenere la Investitura del Feudo stesso sono quasi in precisa necessità d'invocare l'autorità e giustizia del presente Regio Mag.to, e ricorrenti ne implorano che in confronto del Sig.r Fiscal della Sig.ra Gius.ta rassegnato e decr.to che il d.to Feudo del Castello di Cisan con Ville e Beni annessi aquistato dal d.to

a.m Hauno primo incashto per se, eredi, e discendenti
Maschi per il caso succesSo della mancanza à uno
del 2.do 3.o q.m Cò: Orazio ultimo incashto si aspetti, e sia
dovuto alli Ill.ri Fed.i Coo: Fratelli discendenti dal
primo incashto, ne possa negarsi alli medesimi l
Incashitura dal Vaudo medesimo, e ciò per la chiara
dispositione delle Leggi per il patto, e prerogativa
della detta prima Incashitura e per quel più che
sarà opportunamente considerato. e ciò con espressa
riserva d'ogni azione, e ragione ad essi in qual
sivoglia modo competente. Salvis

Affunzion di Giudizio Auuerſ. Formentini.

A 22.

1772. 23. Gennaro.

COſtituito in queſto Vffizio &c. Il Nob. Sig. Co: Paulo Emilio Baron de Formentini q. Franceſco Ignazio Diſcendente dal q. Felice q. Adamo Formentini primo inueſtito nell' Anno 1431. del Feudo retto, legale, e Giuriſdizionale di Cuſan era poſſeſſo dall' ora q. Co: Orazio Formentini mancato di vita ne' paſſati giorni per tale riconoſciuto dalli Sign. Antonio Marchi d'Vdine, e l' Eccell: Zuanne Bettoni, ç nella Cauſa vertente nel preſente Eccell: Magiſtrato trà li Fedd: Coo: Giuſeppe, e Gio: Battiſta Fratelli Formentini qu. Rotoldacio detto Girolamo da vna, e li Spp. Fiſcali della Sereniſs. Signoria dall' altra, ſopra l' Eſteſa in queſto Eccellent. Magiſtrato prodotta per parte di detti Fedd: Coo: Fratelli Formentini li 22. Gennaro corr., volontariamente aſſume Giudizio, intendendo di diffender la Cauſa ſteſſa vnitamente a detti Fedd: Coo: Fratelli Formentini, e di eſſer chiamato, e citato ad ogn' Atto, che in queſta Cauſa ſarà per praticarſi, giurando d' auer intereſſe giuſto alle Leggi, e ciò ſenza pregud. di qualunque azione, e ragione ad eſſo Coſtituente competente, e ſalua ſempre qualunque re-

reciproca azione, e ragione tra esso Costituente, e li detti Fedd. Coo: Fratelli Formentini quond. Rotoldacio detto Girolamo.

(Paulo Emilio B. de Formentini.

Detto.

Intimato a D. Paulo Gaspari Interu: delli Fedd: Coo: Giuseppe, e Gio: Battista Fratelli Formentini qu: Rotoldacio detto Girolamo.

Nec non

Data notizia all'Ecc. Francesco Giordani Proc: Fiscal de Spp: Fiscali della Ser. Signoria.

Nec non

Data notizia all'Ecc. Dottor Ferdinando Sanzonio Coadiutor al Consultorato del detto Ecc. Magistrato Sopra Feudi.

Riff. Marcolioni F.

Tratta dal Notatorio corrente esistente nel Magistr: Ecc: Sopra Feudi.

1773. 24. 4bre

Il Feudo Giurisdizionale del Castello di Cusan, colle Ville e Beni annessi, comperato dal fù Adamo Formentini dell'anno 1731. e di cui fatto intiero il fù fed: C: Orazio Formentini ultimo Maschio di sua famiglia n'era il solo Successore ed il solo possessore, come di tutto intiero possessori ne furono sempre li di lui Ascendenti e Maggiori, e perciò egli era soli sotto il Glorioso Dominio della Sovranna Repubblica Serma ne hanno ottenute le Feudali Investiture e successivamente le Rinovazioni; egli è fuor d'ogni dubbio accerto, e devoluto al Sovranno suo Signore; sicchè per Feudale Diritto per la Sovranne Leggi Feudali, e per ogni conseguente di fatto, è una già premeditata fraudolenta macchinazione la Tal qual esiste in Processo Carte presentata in questo Seno Magistrato Dalli Sig: Nicolò, e Gio. Batta Formentini del fù Isotoldo fatto Giuriano soli possessori attuali di detti Feudi: sopra la quale esiste assunto vedesi il fiscale Sig: Paolo Emilio Bavon de Formentini per unitamente contrastare al Regio fisco la incontrastabile indubitata devoluzione del Feudo, sopramenzionato; onde con manifesta ingiustizia ne avevano giustamente la mai loro via tutt potessero il macchinato gravissimo pensato uso e [illegible]

Ricorrendo, pertanto, ora che, colle già numerate in la

gini, certificati si sono delle sue di fatto, decisive
in ragion di Sovrano Dominio, li Sig.ri Auditori
fiscali della Serma Sig.ra col più fervoroso impegno
del vero buon zelo di Pubblica Difesa del Reggio
importantissimo Diritto: premesso il più solenne
e vigoroso pienissimo protesto alla sopraccennata
Difesa Avv.e in tutte le sue parti ed in ciascuna riuscenti impedimento dalla Venerata Giustizia
del ente Sig.r Marchese in confronto pure delle so-
pranominati Sig.ri Fratelli Formentini quanto
dell'assente di Giud.e Sig.r Baron de Formentini
l'assoluta Rigettazione dell'Difesa med.a non so-
stendo in verun modo veruna contesa al Regio
Fisco la Devoluzione del feudo giurisdizionale del
Castello di Cusan colle Ville e Beni annessi uni-
mente devoluto, attesa la morte seguita il Dì
9 Genn.o prossimo passato del fu pred.o Co: Gravio Formentini
ultimo Marchese di sua Famiglia e possessore di
tutto il feudo; intieramente siccome sempre goduto
dalli di lui Antenati e maggiori da tempo in
tempo eglino soli sotto il Sovrano Dominio Sere.ma
Repubblica investiti ne furono. e ciò con tutto
quello, e quanto da ciò consentì di Feudale
Diritto, delle Sovrane Leggi Feudali e del fatto sarà
nell'importantissimo argomento di Diritto Pubblico
e di gravissime conseguenze pienamente, e chia-
ramente dimostrato Salvi Ecc.

B. 27 ple

Finche sussistono Discendenti del primo Investito del Feudo si Casano qual fu il fu Adamo Tormentini aquirente del Feudo stesso, ed investito con tutti li suoi Discendenti colla Investitura 1733 = 28: Luglio non potrà mai sostenersi da Sopp: Tribunali della Ser.ma Signoria ad onta del patto, e prouidenza della prima Investitura deuoluto il Feudo stesso nel Demanio Regio.

Mentre mancare non possono a' Sopp: Tribunali, che li Fatti p.ti narrano, e Baron Paulo dimostrano il mancato assunto di quel Consorti Tormentini siano tagliati successori del fu p.t Adamo Tormentini primo Investito, è inutile ogni loro sforzo ed inefficace qualunque altro pretesto, per sostenere la mal presa Deuoluzione, ed irrilevante sopra tutti sarà considerato quello al quale si appoggiano nella loro Scrittura 24: cadente per esser stato sempre possesso l'intiero di d.o Feudo dalla sola linea del q.m Nedon uno delli due Figliuoli del q.m Adamo à mancato di essersi parteggiata col possesso di altri Feudi e Beni la linea del q.m Bonin altro Figliuolo di d.o q.m Adamo quale ciò non ostante non hà mai perduto di vista il Dritto, che aueua anche sopra il d.o Feudo di Casan col tenore delle dichiarazioni, che à lume Rub.co e de' posteri hà creduto opportune.

Protestata perciò la Scrittura sud.a in ogni sua parte, seguirà con sempre maggior costanza l'implorato Giudizio in tutto, e per tutto, come nella loro Istessa 24 = Spera p.p.: Salutis sine prejud.

1773. 10. Maggio

Jenoina Incredibile la costanza della sig.ra Giuseppa
e sig.a Batta Fratelli Formentini del fu Ill.mo Potestà detto
Girolamo e dell'Eccellentissimo sig.r Paolo Barca de'
Formentini di cui ogni uno a fronte delle loro 24. Asta p.a
spirata delli sig.ri Avvocati Fiscali della Ser.ma sig.ria sostenen
Instanza colla tal qual loro 29 sig.a la stessa forense Marche:
sapesse dalla tal quale loro Istanza 29 Genn.o p.o loro, che
asserita nobiltà Canonicamente premeditata fino dall'anno 1627.
in virtù dell' ingenua Legittima 1619. 17. Feb.o portata dagli
Autori della Famiglia Formentini per ottenere la
Investitura Feudale di quella Carica Magistrale di tutto il Feudo
Giurisdizionale del Castello di Guarene colle Ville e Beni annessi:
tutto libero da lei sola sempre nel possedute e da lei
sola sotto il Glorioso Dominio della Sovrana Repubblica
Somma ottenutane la Feudale Investitura e respettivamente di
tempo in tempo le Feudali Investiture come tutto libero
posseduto dall'altiera Famiglia di essa Famiglia, ha fatto Co:
Marco Formentini attualmente Esposto

come pure a giustificare il maccanzato ingiustissimo Sovrano
di appropriarsi il Giurisdizionale Feudo indubitatamente di Investitura
Feudalmente esposto, e dedotto al Sovrano suo Signore non
dalem'enunciante in oggi nuovo il discernimento dei
Pubblici Sacri Diritti che nel sublime Argomento di gravissima
importanza, interessano la Sovranità del Dominato
non che la Integrità del Regal Patrimonio, con pre:
messo il più solenne e augusto protesto, onde alla
ricevuta

sera in tutte le sue parti ed in ciascuna ripiena, e libera di erroneità, ed incertezze rimodulazioni sempre più favorevoli li Sig.ri Avv.ti Fiscali delle Sez.ni Signorie resta giustificata ed inconcussa Pub.ca Fede del Regio Diritto, con sempre maggior fiducia sicuramente e costantemente implorano dalla Benignità, giustizia di V.ra Eccma Magg.tà l'assoluta dilegazione tanto della commessa Chiesa delli S.ri Suoi Devenanti, quanto delle proprie loro ben amate Persone in ogni modo ecc.

Per cui al Regio Fisco la Devoluzione del Feudo pervenuta di fatto colle Ville e Beni annessi certificamente ed incontrastabilmente aperto e devoluto alla morte del fu Co: Angelo Tommasini ultimo Maschio di sua Famiglia investito dal Sovrano Dominio della Sacra Regia Ca. ed ultimo possessore di tutto intiero il Feudo, sempre ed indiscretamente posseduto dalli di lui Antecessori e Maggiori.

Ciò per tutto quello e quanto che in esso compreso nell'importantissima Argom.to di Pub.ca Diritto e di grandissima conseguenza sarà opportunamente e pienamente considerato. ed in tutto e per tutto come nelle preces. Ora si oppongono li Sig.ri Avv.ti Fiscali ad ogni e qualsivoglia loro preteso Jus.

Die 10. Maggi 1775

Giuseppe Patata nel mag.to Eccmo P.o Feud. dell'Ecc.ma

Ecc.te Sig.ra Giovanni Giordani Proc.r Fiscal delli Sig.ri Fiscali &c:

Forma Signore

in Causa

con D.o Paulo Sapiani n.g. 1. et agi.r di Sind.o

Detto

Salim.o alc.o Sapiani n.g. 1. et agi.r di Sind. ad Int.a Sig.ra

&c:

R.ff.i Nerolini &c.

1773. 10. Maggio

Sembra incredibile certamente il modo, e delli
Sig.ri Diuersi e Sig.ri Conti Fratelli Formentini del
fù Ecc.mo Conte Ascanio, che dimorano, e Residono nel
di Sua Città Sig.ri Co: Paolo, Marco e Formentini, di voler
equivocare ingannare la S.ta Ob.ta e Regio Fiscale
Delli Spett.li Ufficio di Fiscali, la certa Sig.ra ne-
gotiazione, colla quale sotto 29. 7.bre 1772. li
stessa Corona Maestà ne diede cui
loro Conti N.ri Feudi, che ignorato debbasi per
ver.o, e meditata Sig.a ed atto di 27. Ma
scita dell'Imperia Sig.a 1613. 17. Feb.o
pur fino fra Autori dell'estinta Famiglia
Formentini, per ottenere il Sig.to ca
da questo ed i Nati di detto il Feudo Ra
del Castello di Cesaro, colle Ville, e ben'annes-
si, tutto in vero da lei sarà ben ... posses-
suto, e da nel'ora, sarà in ... dominio
della Sovrana Repubblica Senza ottenere la
Feudale Investitura, e previa Reddizione di ... in
pio la Feudi Giurisdizione, come fatto intiero
possesso l'ultimo ottobre di essa Famiglia
fù Ecc.mo Conte Ascanio Formentini ultimo Feudatario
come pure, a giustificare il mancato ... Ra
pissimo arbitrio di appropriarsi il suddetto
Feudo indubitatam.te ed incontrastabilm.te spetta
e devolso al Sovrano suo Dominio ... ne
certam.te in nessun modo, ed assumere quei
subdoli vani diritti, che nel suddetto ... Ra
di aggravissime conseguenze, ... essere a Le

Sovranità del Sovrano con le imposizioni a del regal Patrimonio; così premesso il più saviamente, e vagamente arrestò, anche alla sua Sorte in tutte le sue parti, ed in ciascuna ripiena sovranto di cognizioni, e di varissime introduzioni; sempre più persuasosi di Sup: N. V. Ill.ma della Sev.ma Giust.a nella giustissima ed invincibile Sudd.ta Difesa del Principio dimostrato con sempre maggior fidecia umiliss.te e rassegnam.te implorano dalla Generosa Giust.a del Prin.pe Ecc.mo e Sup.mo l'assoluta e ragionata remissione de la sovrannominata Causa delli Sig.ri Coo: Avversarj; quanto delli sud.ti loro Sovvenzioni volendo in verun modo verificare, ed al Principio Fisso la deduzione del Feudo Sussistente di Casa, colle Ville, e Beni annessi certissimam.te, ed incontrastabilm.te aperto, e dichiarato, attesa la morte del fu Co: Marc'Antonio ultimo Maschio di sua famiglia investita dal Sovrano donante la Sev.ma Repubblica, ultimo possessore di tutto intiero il Feudo, sempre, ed intieram.te possessato dalli di lui discendenti, e maggiori. E ciò per tutto giusto, e quanto che in avanti confronto nell'importantissimo Art.colo di Pub.co diritto, ed giustissime conseguenze, sarà opportunam.te e pienam.te consertato, ed in tutto e per tutto come nella premessa Sua di cui Sup: Avv.ti Fiscali [illegible] p.r Sovrano Sua Giust.a

Regolazion d' Assunzion Formentini Aduers.

A 31.

1773. 15. Marzo:

COstituito in questo Offizio il Nob. Sig. Paulo Emilio Baron de Formentini qu. Francesco Ignazio, e regolando l' innocente errore corso nel di lui Costituto 23. Gennaro p. p. di assunzione di Giudizio, disse esser egli, e douer stare in detto Costituto Figlio del detto qu. Francesco Ignazio Discendente dal qu. Felice qu. Adamo qu. Bonin qu. altro Adamo de Formentini primo inuestito nell' Anno 1431., & in tutto, e per tutto, come nel sudetto di lui Costituto, & sic &c &c.

(Paulo Emilio B. de Formentini.

Detto.

Intimato all' Ecc: Francesco Giordani Proc. de Spp: Fiscali della Seren. Signoria.

Nec non.

Data notizia a D. Paulo Gaspari n. q. i.

Rifferì Marcolioni Fante.

Tratta dal Notatorio corrente, esistente nel Mag. Eccell. sopra Feudi.

Risposta Nostra a Feudi contro Formentini;

A 36

1773. 24. Aprile;

IL Feudo Giurisdizionale del Castello di Cusan, colle Ville, e Beni annessi, comprato dal fù Adamo Formentini dell'Anno 1431., e di cui tutto intiero, il fù Fedel Conte Orazio Formentini vltimo Maschio di sua Famiglia n'era il solo Inuestito, ed il solo possessore, come di tutto intiero Possessori ne furono sempremai li di lui Ascendenti, e Maggiori; e perciò eglino soli sotto il Glorioso Dominio della Sourana Repubblica Sereniſſima ne hanno ottenute le Feudali Inuestiture, e successiuamente le Rinouatiue; egli è fuor d'ogni dubbio aperto, e denoluto al Sourano suo Signore, sicchè per Feudale Diritto, per le Sourane Leggi Feudali, e per ogni confronto di fatto, è vna già premeditata forense machinazione la tal qual Estesa 22. Genaro prossimo scorso, presentata in questo Eccellentiss. Magistrato dalli Signi Giuseppe, e Gio: Battista Fratelli Formentini, del fù Rotoldacio, detto Girolamo, soli possessori attuali di altri Feudi; sopra la qual Estesa assunto vedesi il Giudicio dal Signor Conte Paolo Emilio,

Baron

Baron de' Formentini, per vnitamente contraſtare al Reggio Fiſco la incontraſtabile indubitata deuoluzione del Feudo ſopramentouato; onde con manifeſta ingiuſtizia appropriarſen lo, ſe mai loro riuſcir poteſſe il machinato grauiſſimo tentatiuo.

Accorrendo per tanto, ora che colle più accurate indagini, certificati ſi ſono delle coſe di fatto, deciſiue in ragion di Sourano Dominio, li Spettabili Auuocati Fiſcali della Sereniſſima Signoria, col più feruoroſo impegno del Sacro douer loro, alla Pubblica difeſa del Reggio importantiſſimo Diritto: premeſſo il più ſolenne, e vigoroſo pieniſſimo proteſto alla ſopraccennata Eſteſa Auerſaria in tutte le ſue parti, ed in ciaſcuna, riuerenti implorano dalla venerata Giuſtizia del preſente Eccell. Magiſtrato, in confronto, tanto delli ſopranominati Signori Fratelli Formentini, quanto dell'Aſſuntore di Giudizio, Signor Baron de' Formentini, l' aſſoluta rigezione dell' Eſteſa medeſima; non potendo in verun modo venir conteſa al Reggio Fiſco la Deuoluzione del Feudo Giuriſdizionale del Caſtello di Cuſan, colle Ville, e Beni anneſſi, certamente deuoluto, atteſa la morte ſeguita il dì 9. Genaro proſſimo paſſato del fù Fedel Co: Orazio Formentini, vltimo Maſchio di ſua Famiglia, e poſſeſſore di tutto il Feudo, intieramente ſempremai poſſeduto dalli di lui

Aſcen-

Ascendenti, e Maggiori, che di tempo in tempo, eglino soli sotto il Sourano Dominio della Sereniſſima Republica inueſtiti ne furono; e ciò per tutto quello, e quanto, che in ogni confronto di Feudale Diritto, delle Sourane Leggi Feudali, e del fatto sarà nell'importantiſſimo argomento di Dritto Pubblico, e di grauiſſime conſeguenze pienamente, e chiaramente conſiderato. Saluis &c.

Preſentata li 24. Aprile 1773.

Scrittura Formentini a Feudi.

1773. 29. Aprile.

A 35

FInchè ſuſſiſtono Diſcendenti del primo inueſtito del Feudo di Cuſano, qual fù il quondam Adamo Formentini aquirente del Feudo ſteſſo, ed inueſtito con tutti li ſuoi Diſcendenti colla Inueſtitura 1431. 28. Luglio non ppträ mai ſoſtenerſi da Spett. Fiſcali della Sereniſſima Signoria ad onta del patto, e prouidenza della prima Inueſtitura deuoluto il Feudo ſteſſo nel Reggio Fiſco.....

Mentre negare non poſſono li detti Spett. Fiſcali, che li Fedd. Co:Co: Gio: Battiſta, e Fratelli qu.

qu. Gerolamo, e Baron Paulo Emilio quond: Francesco Ignazio assuntor di Giudizio Consort. Formentini siano legitimi Discendenti del sudetto quond. Adamo Formentini primo inuestito, è inutile ogni loro sforzo, ed inefficace qualunque altro pretesto per sostenere la mal pretesa deuoluzione, ed irrileuante sopra tutti sarà considerato quello, al quale si appoggiano nella loro Scrittura 24. cadente per esser stato sempre possesso l'intiero di detto Feudo dalla sola Linea del quond. Nedon vno delli due Figlioli del q. Adamo a motiuo di essersi pareggiata col possesso di altri Feudi, e Beni la Linea del quond. Bonin altro Figliolo di detto quond. Adamo, quale ciò non ostante non hà mai perduto di vista il Diritto, che aueua anche sopra il detto Feudo di Cusan col farne quelle dichiarazioni, che a lume Publico, e de posteri hà creduto opportune.

Protestata perciò la Scrittura sudetta in ogni sua parte, seguirà con sempre maggior costanza l'implorato Giudizio in tutto, e per tutto, come nella loro Estesa 22. Genaro prossimo passato, Saluis &c. sine præiuditio &c.

Risposta Nostra a Scrittura Formentini a Feudi.

A 45.

1773. 10. Maggio.

SEmbra incredibile certamente la insistenza delli Signori Giuseppe, e Gio: Battista Fratelli Formentini del fu Rotoldazio detto Girolamo e dell'Assuntore di Giud. Sig. Co:Paolo Baron de' Formentini di voler eglino a fronte della Scrittura 24. Aprile prof. spirato delli Spp. Auuocati Fiscali della Ser.Sig. sostener tuttauia colla tal qual Scrittura 29. detto la stessa forense machinazione della tal qual loro Estesa 22. Gennaro prossimo scorso, che appunto vedesi vanamente premeditata fino dell' Anno 1627. in vista dell' ingenua Supplica 1619. 17. Febraro presentata dagli Auttori dell' estinta Famiglia Formentini, per ottenere la Rinouatiua Inuestitura da questo Eccell. Magist. di tutto il Feudo Giurisdizionale del Castello di Cusano colle Ville, e Beni annessi; tutto intiero da lei sola sempremai posseduto, e da lei sola sotto il Glorioso Dominio della Sourana Reppublica Serenissima ottenutene la Feudale Inuestitura, e respettiuamente di tempo in tempo, le Feudali Rinouatiue, come tutto intiero possedealo l'-

vltimo

vltimo Inueſtito di eſſa Famiglia , fù Fedel Conte Orazio Formentini vltimamente Defunto.

Come però a giuſtificare il machinato ingiuſtiſſimo tentatiuo di appropriarſi il ſopradetto Feudo indubitatamente, ed incontraſtabilmente apperto, e deuoluto al Sourano ſuo Signore, non valerà certamente in neſſun modo il diſſimulare quei Publici Sacri Diritti, che nel ſublime Argomento di grauiſsime conſeguenze, intereſſano la Souranità del Principato , non che la importanza del Regal Patrimonio ; così premeſſo il più ſolenne , e vigoroſo proteſto anche alla ſudetta Scrittura in tutte le ſue parti, ed in ciaſcuna ; ripiena ſol tanto di erroneità, e di vaniſsime introduzioni ; ſempre più feruoroſi li Spettabili Auuocati Fiſcali della Sereniſsima Signoria, nella giuſtiſsima, ed inuincibile Publica Difeſa del Reggio Diritto ; con ſempre maggior fiducia, vmilmente, e coſtantemente implorano dalla Venerata Giuſtizia del preſente Eccellentiſsimo Magiſtrato l' aſſoluta rigezione , tanto della ſopracennata Eſteſa delli Signori Conti Auuerſarii ; quanto della predetta loro Scrittura : non potendo in verun modo venir conteſa al Reggio Fiſco la Deuoluzione del Feudo Giriſdizionale di Cuſan colle Ville , e Beni anneſſi , certiſsimamente, ed incontraſtabilmente aperto , e deuoluto , atteſa la morte del fù Co: Orazio Formentini ,

vltimo

vltimo Maſchio di ſua Famiglia , inueſtita dal Sourano Dominio della Sereniſſima Republica , ed vltimo Poſſeſſore di tutto intiero il Feudo ; ſempre , ed intieramente poſſeduto dalli di lui Aſcendenti , e Maggiori . E ciò per tutto quello , e quanto , che in ogni confronto nell'importantiſſimo Argomento di Publico Diritto , e di grauiſſime conſeguenze ſarà opportunamente , e pienamente conſiderato ; ed in tutto , e per tutto , come nella precedente Scrittura di eſſi Spettabili Auocati Fiſcali 24. Aprile proſſimo ſcorſo . Saluis &c.

Costituto di Protesto Formentini a Notizia Co: Ragogna.

A 57.

1773. 27. Maggio.

COstituito &c. Domino Paolo Gaspari Interuen:, e per nome delli Fedeli Coo: Giuseppe, e Gio: Battista Fratelli Formini, e del Baron Paolo Emilio de Formentini Assuntor di Giudizio, & osseruata dalli medesimi la tal qual notizia, che viene ad essi portata di Estesa prodotta nel presente Eccell. Magistrato li 14. Aprile scaduto per parte, e nome del Signor Co: Flaminio Ragogna Erede Testamentario del quon. Co: Orazio Formentini contro li Spettabili Fiscali della Sereniſſima Signoria per il Feudo del Castello di Cusan, deuono solennemente protestare, come protestano alla notizia stessa, in quanto solamente intendesse colla medesima d'impedire, o di opponer in conto alcuno all' espedizione della Causa precedentemente contestata in questo Eccell: Magistrato per lo stesso Feudo di Cusan con li stessi Spettabili Fiscali della Sereniſſima Signoria con loro Estesa 22. Gennaro prossimo passato, della quale non può detto Signor Co: Ragogna finger ignoranza, palesando anzi colla stessa di

lui

lui notizia d' auerne piena cognizione, e perciò nonostante tale notizia prosseguiranno essi Costituenti la sudetta loro Causa contestata in confronto del Fisco, e resterà sempre in libertà detto Signor Co: Ragogna di scapricciarsi per qualunque ideata di lui pretesa sopra il Feudo sudetto, & sic &c.

Ex Margine.

Detto.

Intimato a D. Francesco Marchetti n. q. i. ad istanza di D. Paulo Gaspari n. q. i.

Riff. Marcolioni Fante.

Adì 9 Agosto 1773.

Detto

Antonio a D.
Paulo Sagredo
n. q.
con.

Gl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Prov.ri e Savij infras.ti
essendo intrando in Ecc.a Fratte Giovanni Prov.r Fiscal
de Spp. Fiscali della detta Città et in absenza di
D.o Paulo Zaparoli Fiscale et per nome delli Nob.li
Coo: Piergiorgio et Gio Batta Fratelli Formentini
q.m Piero cap.o D.to Girolamo nec non Int.o, et per
nome del P.or Sig.r Co: Paulo Emilio Baron
de Formentini q.m Franco Ignatio Ser.r di Sud.
ex inscriptis, et citt.o in Causa per questa
mattina per Causa Deputata di volontà ca.
dal Nodaro, e chiamato, sopra la Porta
per Marcolegni Usc.r et non comparso ne alcun
per lui.

Stanno Ill.mi Ecc.mi rigettata l'Istanza di Co: Sig.r
Coo: Piergiorgio et Gio Batta Fratelli Formentini
q.m Girolamo D.to Girolamo sopra la qual an-
co fù da.to Studio dal D.to Sig.r Co: Paulo Emilio
Baron de Formentini q.m Franco Ignatio ex inscriptis
de di nra Fedelissima: con la rifusa seguita
ra loro de di reg.e Capitale p.o p.o: per l'effetto
di in recto, et per recto come nella Scrit.a
di essi Spp. Fiscali reg.e Agitò sud.o et rifusa
de di.o Mag.o p.o p.o: ac Sti.

Girolamo Venier Pod.a et Prov.r

Michiel Zen Prov.r

Giacomo Justo Prov.r

Costituto Auersario.

1773. 4. Decembre.

COstituito Domino Paolo Gaspari interueniente, e per nome delli Fedeli Co:Co: Giuseppe, e e Gio: Battista Fratelli Formentini, e del Biron Paolo Emilio de Formentini Assuntor di di Giudizio, ed osseruato l' Arbore in questo Sereniſſimo Conseglio prodotto li 24. Nouembre prossimo passato dall' Eccellente Procurator de Spettabili Fiscali della Sereniſſima Signoria in cui vedesi bensì descritta la Discendenza Mascolina del quondam Nedon Figlio del qondam Adamo de Formentini Acquirente, e primo inuestito del Feudo del Castello di Cusano estinta nella persona del quond: Fedel Co: Orazio Formentini vltimamente mancato di vita, ma poi vedesi intieramente la ommessa Discendenza Mascolina del quond. Bonino altro Figlio del quondam Adamo sostenuta in presente dalli detti suoi Principali come consta dall' Arbore da esso Costituente prodotto in prima Instanza, e riprodotto in questo Sereniſſimo Conseglio, la di cui realtà non si ebbe, nè può auersi corraggio dimettere in contingenza fronte degli

innopo-

innoponibili Documenti che lo comprouano a tale ommissione, ed a cadaun obliquo fine a cui fosse diretta, amplamente protesta, contradicendo espressamente all' Arbore stesso in quanto solamente si volesse con tale di lui ommissione metter in dubbio la Discendenza del detto quondam Bonino descritta nell' Arbore prodotto, e riprodotto come sopra, e che sarà sempre pronto a sostenere a fronte di qualunque opposizione che venisse meditata, o proposta coll' ordine voluto dalle Leggi, & sic &c.

Costituto Nostro a C. N.

1773. 11. Decembre.

COstituito &c. l'Ecc: Francesco Giordani Procurator Fiscal de Spp. Fiscali della Ser. Signoria . E come li Diffensori delli Signori Giuseppe, e Gio: Battista Fratelli Formentini del fù Rotoldazio, e del Baron Paolo Emilio Formentini Assuntore di Giudicio , nè meno col tal qual machinato Costituto di Coutradiziune all' Albero presentato per parte delli Spp. Auocati Fiscali della Ser. Signoria, in cui appunto sono descritti li Ascendenti , e Maggiori del fù Fedel Conte Orazio Formentini vltimo Maschio della di lui Famiglia in esso estinta : sola inuestita dal Sourano Dominio della Republica Serenissima, e sola possediticce di tutto intiero il Feudo Giurisdizionale del Castello di Cusano , colle Ville , e Beni annessi; certamente aperto, e deuoluto al Reggio Fisco, per la morte vltimamente seguita del predetto Fedel Conte Orazio Formentini, vltimo possessore di tutto intiero il Feudo sudetto ; Sfuggire mai non potranno il Punto grauissimo , ed importantissimo di Publico Sourano Diritto , e di quelle conseguenze , che interessano l' importanza del Regal Patrimonio

trimonio contestato dalli Spettabili Auuocati Fiscali della Serenissima Signoria, e pendente in questo Sereniſſimo Consiglio; così resta applicato il più solenne pienissimo protesto alle vanissime dissimulazioni, ed introduzioni del Costituto medesimo, non che alla capricciosa contradizione, che vi si legge; inane del tutto, non auendo già gli Auuocanti Fiscali contradetto in parte alcuna l'Albero prodotto da essi Signori Auuersarj in prima istanza, e riprodotto in questo Sereniſſimo Consiglio. Et sic &c.

1773. 11. Decembre.

COstituito &c. D. Paolo Gaſpari Interu., e per nome delli Fedeli Coo: Giuſeppe, e Gio: Battiſta Fratelli Formentini, e del Baron Paolo Emilio de Formentini Aſſuntor di Giudizio, e poichè gli Spp. Fiſcali di Seren: Signoria col tal qual loro Coſtituto 11. corrente ſi ſono ſpiegati di non metter in contingenza in parte alcuna l'Arbore prodotto da eſſo Coſtituente in prima Inſtanza, e riprodotto in Appellazione, come ceſſa il motiuo della di lui contradizione annotata all'Arbore da eſſi prodotto con l'ommiſſione, come in quello, così alle altre vanità tutte del Coſtituto medemo amplamente proteſta, e ſarà inuocata la Sapienza del preſente Sereniſſimo Conſeglio a riconoſcere l' inconcludenza delle medeſime, & ſic &c.

Copia, en cartª – 1612

A 10. Maggio 1773.

Rispo. privato mio mag.o Cog.to
Sig.re Vicario dell'Ill.e Sig.re Luogo.to
Giovanni Franc.o Fisca dello
Spp. Fiscale di Sal.ma Sig.ria

in causa
con D.o Paolo Sapiani m.co
et ass.to di Sind.o

Detto
Imim.te a D.o Sapiani m.co
et ass.to di Sind.o, ad ist.a sopradd.o
Sig.r mandolmi p.to

Adì 29: Agosto 1778:

Scrittura di vigorosa intimazione nell'Anagrafe della Curia Vescovile di S. Paolo Eugenio M:V: per ordine di Giudizio

In causa

Con l'Ill.mo Sig.r Conte Giordani Cons.r Duca de Gios: Reali di Legge Regia

Fo

Intimata al Sig.r Giordani Cons.r Duca ed ogni Difesa, memoria &c.

Adì 14 Aprile 1773.

Scrà di Risposta presentato per parte
dell'Ill.mo e Rev.do Sig.r Dott.r Giordano
Luc.i Fiscale dell'Ill.mo Fiscale della
Sed.te Sig.ria

in causa

con D.o Paolo Bagnani ex q.l., et ass.
di Sind.o

detto

Intim.o al D.o Paolo Bagnani ex q.l.
et ass.i di Sind.o ad ist.a come
di Marcatoni &c.

Adì 24 Agosto 1773.

Sono di risposta pervenute nella
Cancelleria Criminale dall'Ecc.mo Sig.r
Avvocato Fiscale delli Sig.ri Fiscali della
Sacra Regia

in causa

con D.o Paolo Gaspari on.q.l., et
di Sindico

dette

intimate al D.o Paolo Gaspari in
et ass.ri di Sind.o ad istanza come
di Mandato

@ 22. Sen.ti 1772.

essa andata nra
Ed.to s.to Feudi per d.o
Jacco Gaspari Ist.e e per
nome delli Fed.li Coo: sui
sopra e sio: Bald.o Fratelli
Formentini n.ri Notaro Ducale
d.o Girolamo

in causa
con l'Ed.to Fran.co Giust
dem Proc.r Fiscal de Sopr.
Fiscali dis.ma Ia:

Dies
Intimata al d.o Ed.to Giust.
dem ut s.pra ad ist.a sopra d.a

nec non
Data nra al Ed.to d.o Gius-
dimando sia ricevuto Cad.a al
Consulto del d.o Ed.to Mag.co sprn
Feudi

Adì 12. Gen.ro 1772.

Essendo andato nel mio
Ecc.mo S.re Pietro per d.a
Causa Gasparri Dot.e e
nome dell'Ecc.mo Coo: e
seppe a Sig.r Carlo Fed.co
Formentini n.r Rotolare
d.o Girolamo

in causa
con l'Ecc.mo Fran.co Zio
dani Proc.r Fiscal Se Sig.r
Fiscale di S.ma L.a

Instante
Instante d.o Ecc.mo Zio
Daniel S.r, Dist.o Sopra

nec non
Della vert.a all'Ecc.mo d.o Le
Dimande Sen.o Sig.r Fed.co
Consule dell'Ecc.mo Mag.co
Pendi

N°. 97

N°. 98.

1775 sin 1787.

Penitenza promossa dal Co. Flaminio Ragogna di Foro Reale Testamentario del fu Co Orazio Formentini pretendente in confronto della linea Formentini investita del Feudo di Cusano nell'anno 1771 di ragion libera c.r. Feudale si dice in assenso di sotto Bannia Cinaffranca e Pissencana nominati nella di lui estesa 7 Agosto 1785 e precedenti

Specizion assente 13 Maggio a favor di D. Co. Ragogna fanciullo con l'inserto Spazzo 1787. 26. Tove

Eſteſa Avverſ. in Capi.

1775. 28. Settembre.

LI Fedd. Coo: Giuſeppe, e Gio: Battiſta Fratelli qu. Co: Rottoldazio detto Gerolamo, nec non Paulo Baron tutti Formentini, hanno bensì potuto come Diſcendenti dal qu. Bonino qu. Adamo Formentini Acquirente il Feudo di Cuſano, ed inveſtito nel 1431. alla morte del fu Co: Orazio Formentini ultimo del ſuo Colonello ſuccedere al Feudo ſteſſo apparente dal Titolo 1431. 27. Luglio, relativo al primiero Feudale Contratto 7. Luglio 1373., eſcludendo il Fiſco Reggio, e riportarne in ordine alle coſe a loro favore giudicate l'Inveſtitura limitata però ne ſuoi effetti alli Titoli ſopradetti, ma non ſarà mai di giuſtizia, che con abuſo delli medeſimi abbino preteſo, e pretendano di poterſi appropriare anco li Beni, e Ragioni libere, ed allodiali del Colonello eſtinto, ſpogliandone l'Eredità, e l'Erede dell' ultimo Superſtite del ſudetto.

Giacchè pertanto ſi ſono avvanzati eſſi Fedeli Coo: a ſpogliare contro la forma delle Leggi il Sign. Co: Flaminio Ragogna di Torre Pronipote del Deffonto, cui appartiene come Erede ex Teſtamento la di lui ſede, ſorpaſſando il ſudetto nell'evidenza del ſuo Merito li riccorſi, che ſarebbero competenti

ti per il repriſtino nella ſede, e poſſeſſo dello ſteſſo Deffonto, chiamati in Giudizio li Fedd. Coo: ſudetti, umilmente implora, che ſii terminato, e deciſo come ſegue.

Primo. Sarà deciſo, che con abuſo del loro Titolo 1431. relativo al Contratto ſunominato 1375. non poteſſero, nè poſſano a preteſto di Feudalità dipendente da dette Carte eſtendere le loro Tenute, e li loro Poſſeſſi ſopra li Beni eſiſtenti fuori della Feudale Giuriſdizione ad eſſi ſpettante in ordine a Titoli ſopradetti 1431., 1375., ed Inveſtitura relativamente da eſſi ottenuta da queſto Eccell. Magiſtrato li 4. Marzo 1774., e fermerà anzi il Giudizio a confronto di eſſi Coo: Avverſarii, che li Beni eſiſtenti fuori della loro Feudal Giuriſdizione erano poſſeſſi dall' ultimo Deffonto Co: Orazio appartengano, e ſiino dovuti alla di lui Eredità, e come tali eſſer debbano rilaſciati alli legitimi Rappreſentanti l'Eredità ſteſſa, e col Taglio per tal effetto delli Poſſeſſi ſudetti, come ſarà conſiderato, ſalvo per altro nell'effettiva eſecuzione del giudicato ſopra detto primo Capo, qualunque effetto di giuſtizia.

Secondo. Sarà deciſo, che a preteſto, e con abuſo de ſunominati Titoli Feudali non poſſano li ſuddetti Coo: Formentini Avverſarii appropriarſi il Jus della Decima ſopra li Frutti, o Rendite de Beni della

la Villa Feudale di Sil acquiſtato da terzi Poſſeſſori con titoli oneroſi d' esborſi fatti dalli Succeſſori de primi inveſtiti del Colonello eſtinto, e fermerà anzi il Giudizio in confronto de ſudetti Coo: Avverſ., che detto Jus di Decima s'aſpetti all'Eredità del Deffonto ultimo Superſtite Co: Orazio, e ſarà alla ſteſſa rilaſciato, e ſuoi legittimi Rappreſentanti, e ciò col Taglio degl' ottenuti Poſſeſſi in quanto ſi pretendeſſe d' opporſi all' effetto del preſente Capo.

Terzo. Sarà deciſo, che a pretesto, e con abuſo de ſunominati Titoli Feudali de Coo: Avverſ. non poteſſero, nè poſſano li medeſimi appropriare ad eſſi loro Titoli li Beni in Piſſiecana erano poſſeſſi dall' ultimo Superſtite Co: Orazio Formentini entrati nel ſuo Colonello con Titolo libero, e fermerà anzi il Giudizio a confronto de Coo: Avverſ., che detti Beni s'aſpettino all'Eredità di detto Deffonto, & ad eſſa, e ſuoi legittimi Rappreſentanti eſſer debbano dagli Avverſ. ſudetti rilaſciato col Taglio per tal effetto delli Poſſeſſi ottenuti, e ciò per quanto ſarà addotto, e conſiderato.

1777. primo Ottobre.

Sentenza Compromiſſaria tra Noi, ed Avverſ. per Beni del Feudo di Cuſan.

Eſteſa Avverſaria Regolativa al Magiſtrato Feudi.

1778. 27. Agoſto.

MAncato di vita l'Anno 1773. il qu. Fed. Co: Orazio ultimo Superſtite del Colonello del q. Nedon q. Adamo Formentini primo inveſtito del Feudo di Cuſan fin dall' Anno 1431. dalla Menſa Epiſcopale di Concordia, cui allora apparteneva, fu laſciato Erede dal Co: Orazio ſudetto con Teſtamento 1772., e ſuſſeguente Codicillo dell' Anno ſteſſo il Sig. Co: Flaminio Figlio emancipato del Co: Curzio Ragogna de' Sign. di Torre, che con titolo d'Erede conſeguir doveva li Beni, & azioni tutte libere cadenti ſotto la diſpoſizione del Co: Orazio predetto, ma giudicati capaci del Feudo ſteſſo li Sign. Coo: Giuſeppe, e Gio: Battiſta q. Co: Gerolamo Rotoldazio, & il Baron Paulo Emilio q. Co: Ignazio tutti Formentini Diſcendenti dal Colonello del q. Bonin q. Adamo primo inveſtito, e Fratello del q. Nedon, laſciò eſſo Co: Erede alli ſudetti Formentini capaci unicamente del Feudo il Poſſeſſo di tutti li Bani liberi, e Feudali, che tempore vitæ, & mortis poſſedeva il Co: Orazio Teſtatore ſulla fede, che in breve termine ſeguir doveſſe la ſeparazione de Beni, & azioni libere dalle Feudali,

e ri-

e rilaſciato foſſe l'allodiale all'Erede ſteſſo, come voleva ogni ragione, e giuſtizia: s'ingannò però il medemo Co: Flaminio Erede, poichè non eſeguirono li Coo: Formentini gl'affunti impegni, e fu in neceſſità di produrſi a queſto Ecc. Magiſtrato con l'Eſteſa 28. Settembre 1775., onde conſeguire li Beni, & azioni libere a lui ſpettanti, in viſta della quale hanno creduto eſſi Feudatarj di non poterſi opporre agli effetti dell'Eſteſa ſudetta, & hanno cercato di ridurre il Co: Flaminio predetto a ſegnar un Compromeſſo, con cui vennero rimeſſe in quattro Giudici Arbitri le differenze tutte fra loro vertenti, che con Sentenza primo Ottobre 1777. dopo vario tempo deciſero le queſtioni intavolate, e ſtabilirono la ſeparazione delli Beni liberi da rilaſciarſi all'Erede medeſimo, il quale benchè in molte eſenziali parti graviſſimamente pregiudicato dalla Sentenza ſudetta, nulladimeno era pronto ad acquietarſi alla ſteſſa, e ricever quei Beni che gl' erano ſtati fiſſati per conſeguir almeno in parte, e ſenza ulteriori dilazioni, e diſpendj, quanto gli era ſtato ſtabilito, ma vide la ſeconda volta deluſe le giuſtiſſime ſue luſinghe, mentre ad onta di replicati urbaniſſimi eccitamenti, non ſolo non ha potuto conſeguire la minima parte della Eredità a lui dovuta, ma

anzi

anzi vide con ſorpreſa in queſt' Anno 1778. dividerſi tra detti Conti Conforti Formentini inſieme col Feudo anco li Beni liberi ad eſſo unicamente dovuti.

Quindi non eſſendo il dovere, che reſti ulteriormente deluſo nella conſecuzione di quei Beni, & azioni, che a di lui favore furono diſpoſte, abbandonando la Sentenza ſudetta, perchè incompetente, innutile, & inattendibile nella materia di cui ſi tratta, riſſolve di nuovamente preſentarſi in queſto Eccell. Magiſtrato, unico Giudice competente nell' importante geloſo argomento, e regolando la di lui Eſteſa 28. Settembre 1775. riverente implora a fronte di detti Coo: Conforti Formentini Giudizio a di lui favore, come ne' Capi ſeguenti.

Primo. Sarà terminato, e deciſo, che li Beni tutti, che al tempo della morte del Co: Orazio ultimo Superſtite del Collonello eſtinto, erano da lui poſſeſſi in Orſenico di ſotto, e Bania Luochi fuori della Feudal Giuriſdizione, & attualmente detenuti da detti Coo: Conforti Feudatarj conſiderare ſi debbano di ragione libera, & allodiale, e rilaſciarli all' Erede, e rappreſentante il qu. Co: Orazio predetto per quanto col confronto della prima Inveſtitura 1431., alla quale unicamente ſi rifleriſce l' Inveſtitura ottenuta da ſudetti Coo: Formentini in queſto

Eccell.

Eccell. Magiſtrato li 4. Marzo 1774. , e delle coſe in altri tempi ſeguite, e giudicate, e d'ogni principio di ragione , e di Legge ſarà conſiderato.

Secondo. Sarà terminato, e deciſo, che li Beni tutti, che al tempo della morte dell' ultimo Maſchio Co: Orazio ſudetto erano da lui poſſeſſi in Villa-Franca, & attualmente detenuti da'Coo: Formentini conſiderar ſi debbano di ragione libera, & allodiale, e rilaſciarſi ad eſſo Co: Flaminio Erede, e rappreſentante il Co: Orazio ſuddetto per quanto col confronto della prima Inveſtitura 1431. 28. Luglio, e del libero Aquiſto del giorno medeſimo, & altri ſuſſeguenti ſarà alla Sapienza , e Giuſtizia del preſente Eccell. Magiſtrato addotto, e conſiderato, e ſalvo ſempre a detti Coo: Feudatarj il Boſco in Villa-Franca.

Terzo. Sarà terminato, e deciſo, che li Beni , e Maſi, che al tempo della vita, e morte del qu. Co: Orazio predetto erano da lui poſſeſſi nella Villa di Piſſincana, e che attualmente ſono detenuti da detti Coo: Conſorti Feudatarj, conſiderar ſi debbano di ragion libera, & allodiale, e rilaſciar ad eſſo Erede, e rappreſentante il quon. Co: Orazio predetto per quanto col confronto della prima Inveſtitura 1431. 28. Luglio , e libero Aquiſto del giorno ſteſſo, e coſe in altri tempi ſeguite, e giudicate ſarà addotto, e conſiderato.

1779. 3. Gennaro.

Assunzion di Giudizio ai Feudi N. D. Montereal Moglie N. H. Zorzi.

Risposta Nostra.

1779. 21. Gennaro.

LA tal qual Regolativa Estesa 27. Agosto 1778. in Capi tre prodotta in questo Ecc. Magistrato dal Sign. Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede Testamentario del qu. Fed. Conte Orazio Formentini di Cusano contro li Fed. Coo: Giuseppe, e f. Battista Fratelli qu. Girolamo, e Co: Paolo Emilio qu. Fed. Co: Ignazio Consorti Formentini, & ora dopo il silenzio d'un Anno, e più riassunta dal detto Sig. Co: Flaminio unitamente alla N. D. Angela di Montereale rel. di detto fu Co: Orazio, e Moglie in secondi Voti col N. H. f. Piero Marco Zorzi fattasi seco lui Assuntrice di Giudizio non può esser più destituta di ragione, e giustizia, essendo unicamente appoggiata ad erronei pretesti, e convinti supposti mai valevoli a spogliare il Feudo, di cui essi Fed. Coo: Consorti sono investiti delli Beni in detti tre Capi contenuti.

Dif-

Diffendendoſi però eſſi Fedd. Coo: dall' ingiuſtiſſimo tentativo con li Capi ſteſſi malamente accampato, previo ampliſſimo proteſto alla detta Eſteſa, & erroneità, fallacie, e vanità di quella, riverenti ne implorano d'eſſer aſſolti, e liberati dalli Capi medeſimi ingiuſtiſſimi, e per ogni confronto di ragione, e di fatto inſoſtenibili, e ciò per quello, e quanto ſarà opportunemente raſſegnato, ſalvis &c. ſine præjuditio, & in expenſis &c.

1780. 6. Aprile.

Eſteſa Noſtra Preliminare per preſentazion Carte appartenenti al noſtro Feudo.

1780. 18. Agoſto.

Coſtituto Avverſario di preſentazion Carte in ordine al noſtro Preliminare 6. Agoſto 1780.

Rimozion N.D. Montereal Zorzi della propria Affunzione di Giudizio 3. Gennaro 1779.

1781. 30. Maggio.

COstituito D. Antonio Fedrigo come Procurator della N. D. Angela di Monteregale relitta del fu Sig. Co: Orazio Formentini, & ora Conforte del N. H. ſ. Piero Marco Zorzi appar Procura 13. Marzo 1778. in Atti del Sig. fu Battiſta Caroldi Nod. di Sacile, con ſua Legalità del giorno medeſimo, e con facoltà di far Atti volontarj come in quella, volontariamente ſi rimove dal Coſtituto 3. Gennaro 1779. annotato in queſt' Eccell. Magiſtrato d' Affunzione di Giudizio di tenore come in quello, & a qualunque altro Atto inceſſivo praticato unitamente al Sig. Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede Teſtamentario del qu. Sig. Co: Orazio Formentini contro li Fedd. Sign. Coo: Giuſeppe, e Gio: Battiſta Fratelli, e Sig. Co: Paulo Emilio Conſorti Formentini, come ſe detta Affunzione di Giudizio, & Atti ſuſſeguenti relativi mai foſſero ſtati praticati, ſalve però le

pro-

proprie azioni, e ragioni contro il detto Signor Co: Flaminio Erede, come ſopra, ſalvis &c., & ſic &c.

(Antonio Fedrigo, come Procur. ut ſupra affermo.

1785. 25. Agoſto.

Altra Aſſunzion di Giudizio N. H. Zorzi ai Feudi.

Scrittura Noſtra di Riſpoſta con Converſo.

1785. 6. Aprile.

SUcceſſi li Fedeli Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe Fratelli, ed il Fed. Co: Paolo Emilio Conſorti Formentini in vigor del Sovranno Spazzo del Ser. Conſeglio di XL. C. N. a loro favore ſeguito li 4. Gennaro 1773. contro li Spp. Fiſcali della Seren. Signoria nel Feudo Giuriſdizionale del Caſtello di Cuſan, Ville, e Beni anneſſi fin allora poſſeduto dal qu. Fed. Co: Orazio Formentini ultimo di ſua Linea, ragion voleva che eſſi Feudatarj inveſtiti del Feudo ſteſſo dal preſente Eccellentiſſimo Magiſtra-

giſtrato 5. Marzo 1784. eſecutivamente a detto Sovrano Spazzo conſeguiſſero come conſeguirono in fatto il poſſeſſo del Feudo medemo, e Beni tutti a quello anneſſi, che il deffonto Feudatario poſſedeva, come Feudali, ſpecialmente nella propria Giuriſdizione, con la riſſerva poi al di lui Erede Teſtamentario Sign. Co: Flaminio Ragogna di Torre di ſeparare quelli Beni, che per avventura comprovaſſe eſſere coperti da Titoli legitimi di libertà convincenti il Feudo, da eſſere ſervatamente verificati.

Senza tale verificazione voluta dalla ragione, dalle Leggi, e dalli ſeguiti Giudizj, non farà mai ſoſtenibile alcuna mal ideata ſeparazione, o ſpoglio di parte alcuna de Beni ſteſſi, a cui tentò il detto Erede ſteſſo di condurre eſſi Feudatarj colla tal qual Arbitraria primo Ottobre 1777. nulla per ſe medeſima nella materia di che ſi tratta, come tale da lui medeſimo abbandonati, per il che ſi rivolſe a ripigliare le ſue preteſe con la tal qual ſua Eſteſa Regolativa 27. Agoſto 1778. diramata in tre Capi diretti a ſpogliare i Feudatarj della maſſima parte de Beni ſuddetti coll' inſuſſiſtente appoggio di maſſime aſtratte, ed erronee, e di preteſti per ogni confronto innattendibili, nè mai valevóli a ſortire lo ſpoglio ingiuſtiſſimo con li detti Capi malamente diviſato.

Gia-

Giacchè però detto Sign. Co: Flaminio dopo l' abbandono di tanti Anni nella cognizione del proprio torto, riaſſume col tal qual ſuo Coſtituto 8. Marzo pr. p. per il ſolo ſuo nome, & intereſſe la detta ſua Regolativa Eſteſa, in cui ſi aveva procurata l'Aſſunzione di Giudizio della ſu N. D. Anzola di Monterale relitta in primi Voti del detto qu. Sign. Co: Orazio, e Conſorte in ſecondi Voti del N. H. ſ. Piero Marco Zorzi, riaſſumono eſſi pure la loro competente diffeſa, e proteſtato il Coſtituto medeſimo, e cadauna vanità di quello, riverenti ne implorano il Giudizio d' aſſoluzione dei Capi ſudetti, come ſegue.

Quanto al primo Capo diretto a ſpogliare il Feudo ſudetto delli Beni, che dal deffonto Feudatario venivano poſſeſſi nelle Ville di Orcenico, e Vania, ſaranno eſſi Feudatarj aſſolti, e liberati dal Capo ſteſſo per ogni confronto innadmiſſibile, reſiſtendovi ogni principio di ragione, e giuſtizia, e le coſe tutte come ſtanno, e che ſaranno opportunemente conſiderato.

Quanto al ſecondo Capo di detta Eſteſa diretto a ſpogliare il Feudo ſteſſo dei Beni, che il deſonto Feudatario poſſedeva in Villa Franca, ſaranno eſſi Feudatarj aſſolti, e liberati dal Capo ſteſſo a norma,

ma, e per l'effetto del ſeguente giuſtiſſimo Capo di Converſo.

Sarà dunque per Converſo terminato, e deciſo, che tutti li Beni, che il deffonto Feudatario poſſedeva in Villa Franca di ſua Giuriſdizione, abbiano a preſſumerſi di ragion feudale aſpettante al Feudo ſudetto, e come tali abbiano ad eſſer preſſervati al Feudo medeſimo, eccettuati quelli ſoli, che dal detto Erede ſi faceſſero conſtare coperti da legitimi Titoli di libertà convincenti il Feudo da eſſere ſervatamente verificati, così volendo la ragione, le Leggi, e li Giudizj ſeguiti, e quel più, che ſarà opportunemente conſiderato.

Quanto finalmente al terzo Capo di detta Eſteſa diretto a ſpogliare il Feudo delli Beni, che il deffonto Feudatario poſſedeva in Villa di Piſcincana, ſaranno eſſi Feudatarj aſſolti, e liberati dal Capo ſteſſo ingiuſtiſſimo, e per ogni confronto innadmiſſibile per quello, e quanto ſarà opportunemente raſſegnato, e ciò con ampliſſima riſſerva di qualunque azione, e ragione ad eſſi Feudatarj in qualſivoglia modo competente, e nelle ſpeſe.

Altra Assunzione di Giudizio N. H. f. Marco Zorzi.

1785. 7. Aprile.

COstituito Dom. Luigi Maria Moretti come Procur. del N. H. f. Pietro Zorzi fu de f. Zuanne come Padre, e legitimo Aminiistrator de suoi Figliuoli procreati colla fu N. D. Sign. Co: Angela Monteregale rel. in primi Voti del Nob. Sign. Co: Orazio Formentini, & in 2di con detto N. H. appar Procura 12. Marzo p. p. Atti D. Francesco Bortolamio qu. Giacomo Mazari Nodaro di Porto-Buffolè, con sua Legalità Pret. del giorno stesso, e con le facoltà come in quella, & attesa la morte di detta N. D. Co: Angela di Monteregale nella Causa pendente in questo Eccell. Magistrato tra il Nob. Sig. Co: Flaminio Ragogna di Torre, e detta N. D. Co: Angela Monteregale rel. ut supra Assuntrice di Giudizio come appare da Costituto 3. Gennaro 1779. per le di lui azioni, e ragioni Creditorie unitamente al Sign. Co: Flaminio da una sopra la di lui Estesa 27. Agosto 1778. dai Fedd. Sign. Coo: Gio: Battista, e Giuseppe quond. Co: Gerolamo Rotoldazio, e Baron Paulo Emilio quond.

Co:

Co: Ignazio tutti Formentini dall'altra esso Costituente Procur. ut supra assume in nome di esso N. H. s. Pietro Marco Zorzi per li suoi titoli, e rappresentanze ut supra il Giudizio in se unitamente allo stesso Sign. Co: Flaminio, intendendo di diffendere la Causa stessa tanto unito, quanto separato, e perciò intende d'esser chiamato, e citato a qualunque Atto, che venisse praticato avendo giurato in mano di SS. EE. d'aver interesse giusto le Leggi.

(Luigi Maria Moretti come Proc. aff.

Tratta dal Notatorio esistente nel Magistrato Eccell. Sopra-Feudi.

Terza Estesa Regolativa Avvers.

1785. 7. Aprile.

DOpo lo studio di tanti diversivi procurati dalli Fedd. Coo: Formentini per detenere li Beni mai confondibili con il loro Titolo Feudale unicamente giudicato, procurato avendo li medesimi ora un' ammicabile oppinione, ora repplicati Accordi

cordi col Nobil Sign. Co: Flaminio Ragogna di Torre topra la ſeparazione dei Beni liberi dalli Feudali del loro Titolo 1431., ma coll'idea poi manifeſtata di non eſeguirne alcuno, come ſeguì, e intanto tener lontano eſſo Co: Torre dalla preſenza del Giudice, compariſſe jeri mattina nel momento della trattazione della Cauſa di volontà deputata una ſeconda Scrittura di Riſpoſta con Converſo contraditoria in ſe medeſima, ed inſoſtenibile per qualunque confronto, mentre però confeſſa di non eccedere il ſuo primiero Titolo 1431. 28. Luglio malamente ſi figura di poter combattere li 3. Capi di Principale della Regolativa Scrittura di detto Co: Torre, che in quelli ſi concreta a quei Beni, che certamente non ſono compreſi dall' Inveſtitura medeſima, nel qual confronto non ſono addattabili le maſſime di ragione, e di Legge nella Feudale materia per parte Avverſaria abuſate.

Dichiarando pertanto eſſo Co: Torre, ed il N. H. ſier Pietro Marco Zorzi Aſſuntore di Giudizio, come Padre, e legitimo Amminiſtrator de' N.N. H.H. ſuoi Figli ſuſcetti con la fu N. D. Angela Conteſſa di Monteregale relitta in primi Voti del

Fe-

Fedel Co: Orazio Formentini, ed in 2di Voti fu Conſorte di detto N. H. Zorzi la ſudetta Regolativa Scrittura 27. Agoſto 1778. in viſta della inaſpettata Riſpoſta Avverſ. 6. Aprile corr. quella meglio ancor regolando, ed in quanto occorra rimovendo, riverenti implorano il Giudizio, come ſegue.

Primo. Sara deciſo, che li Beni tutti, che al tempo della morte del Co: Orazio ultimo Superſtite del Colonello Formentini eſtinto erano da lui poſſeſſi in Orſerico di Sotto, e Bannia, Luochi fuori della Feudal Giuriſdizione, ed attualmente detenuti da detti Coo: Conſorti Feudatarj, non poſſano conſiderarſi di ragione del Feudo di Cuſano dipendente dall' accennata prima Inveſtitu- 1431. alla quale unicamente ſi rifferirce l' Inveſtitura Avverſaria 4. Marzo 1774., ma debbano conſiderarſi liberi, ed allodiali del ſuddetto deſſonto Co: Orazio, col Taglio in quanto occorreſſe di qualunque Notificazione, mai malevole ad alterare lo ſtato originario di queſto Feudo come ſarà conſiderato.

Secondo. Sarà deciſo, che in Villa Franca non poſſano conſiderarſi di ragione del Feudo dipendente dalla ſuddetta Inveſti-

tura

tura 1431. se non il Bosco Grande, e perciò li rimanenti Beni non boschivi in essa Villa, che possedeva il sudetto Co: Orazio debbano considerarsi di ragione libera, & allodiale dello stesso, e con il Taglio in quanto occorra di qualunque Notificazione, mai valevole alterar lo stato originale del Feudo medesimo come sarà considerato.

E per l' effetto del suddetto secondo Capo di Principale seguirà l' assoluzione dal Capo di Converso malamente appoggiato a massime astratte, mai verificabili nel presente caso, anzi contrario alla ragione, alla Legge, & al fatto, e come sarà considerato.

Terzo. Sarà deciso, che li Beni, e Masi, che al tempo di sua morte possedeva il sudetto defonto Co: Orazio in Villa di Pissincana, non possano mai considerarsi di ragione del Feudo dipendente dal sudetto primario Titolo d' Investitura 1431., ma in confronto del medesimo debbano considerarsi di ragion libera, & allodiale, e col Taglio in quanto occorra di qualunque Notificazione, con cui si pretendesse convertir essi Beni in Feudo di ragion di detta Investitura 1431. come sarà considerato.

e ciò

E ciò con eſpreſſa ampliſſima riſſerva di qualunque altra azione, e ragione ad eſſo Co: Torre Erede cum benefitio Legis, & Inventarii del ſuddetto Co: Orazio ſuo Zio competente, e a norma di queſta ſoltanto ſeguirà l' implorato Giudizio, ſalvis &c., ſine præjuditio, & in expenſis &c.

Gio: Andrea Pellegrini Avvocato Veneto.

Scrittura Noſtra di Proteſto.

1785. 20. Aprile.

ANche a fronte della tal qual terza Eſteſa Regolativa in Capi tre prodotta li 7. Aprile corr. dal Sig. Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede col benefizio di Legge, ed Inventario del fu Fed. Co: Orazio Formentini col nome anco del N. H. ſ. Piero Marco Zorzi fattoſi Aſſuntor di Giudizio; Si diffendono li Fedd. Coo: Gio: , e Giuſeppe Fratelli, ed il Fed. Co: Paolo Emilio Conſorti Formentini dallo ſpoglio con eſſa malamente intentato, e coſtanti nella loro diffeſa già conteſtata con la loro Scrittura di Riſpoſta con Converſo del giorno precedente, previo ampliſſimo proteſto alla detta terza Regolativa Eſteſa, e cadauna vana introduzione di quella reprovato dal fatto, e dalle Carte, riverenti ne implorano eſſi Feudatarj il Giudizio d'aſſoluzione da cadauno delli tre Capi ſudetti col Laudo reſpettivo delle Carte con eſſi diſperatamente impugnate, e coll' admiſſione del loro giuſtiſſimo Capo di Converſo con detta loro Scrittura di Riſpoſta propoſto, ed in tutto, e per tutto come nella medeſima, ſalvis &c.

Spedizion Feudi a favor Adverſ.

1785. 13. Maggio.

GL' Illuſtr., & Eccell. Sign. Proved. Sopra-Feudi infraſcritti.

Così inſtando l'Eccell. Bernardin Tonon Interveniente, e per nome del Nob. Sign. Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede col benefizio di Legge, ed Inventario del qu. Fed. Co: Orazio Formentini, nec non D. Luigi Maria Moretti Interveniente, e per nome del N. H. ſ. Pietro Marco Zorzi fu de ſ. Zuanne come Padre, e legitimo Amminiſtrator de ſuoi Figli procreati con la fu N. D. Co: Angela Monteregale relitta in primi Voti del detto qu. Co: Orazio, ed in ſecondi Voti fu Conſorte del predetto N. H. Zorzi Aſſuntor di Giudizio ut in Conſtituto, ed in abſenza dell' Eccellente Zuanne Bevilacqua Intervenien-te, e per nome delli Fedd. Sign. Conti Gio: Battiſta, e Giuſeppe qu. Co: Girolamo Rotoldazio, Baron Co: Paolo Emilio qu. Co: Ignazio tutti Formentini, eſiſtenti in Citazion per queſta mattina per Cauſa deputata di volontà, come dal Not., chiamato ſopra la Porta per Marcolioni F., e non comparſo; nè altri per lui, come riff.

detto

Ex Margine.

Die Detto.

Intim. all'Ecc. Zuanne Bevila-qua n. q. t. Reſt. Marco, luni l'

1783. 5. Mag.

Nota

Come d'ordine ſotteſcritto m.p. fatte nella preſente Spedizione abbente le correzioni tutte, che di mia mandalla medeſima appariſcono, e ciò in obbedienza del Comandamento tattomi dagl' Ecc. Sign. Capi del Cons. Ecc. di XL. C.N. de dì 3. Maggio 1788.

Luigi Valpi N. five Secr.

detto Fante; Presenti li Spp. Avvocati Fiscali di Sereniſſima Signoria.

Hanno Sue Eccell. quanto al primo Capo di Principale contenuto nella Eſteſa Regolativa prodotta in queſto Eccell. Magiſtrato li 7. Aprile p. p. dalli ſuaccennati Co: Ragogna di Torre Erede come ſopra, e N. H. Zorzi Aſſuntor di Giudizio ut ſupra terminato, e deciſo in tutto, e per tutto come in detto primo Capo, e ſuſſeguente Coſtituto 26. Aprile decorſo, e nelle ſpeſe.

Hanno pure Sue Eccell. quanto al ſecondo Capo di Principale contenuto nell'Eſteſa Regolativa prodotta in queſto Eccell. Magiſtrato li 7. Aprile p. p. dalli ſteſſi Co: Ragogna di Torre Erede, come ſopra, e N. H. Zorzi Aſſuntor di Giudizio terminato, e deciſo in tutto, e per tutto; e come in detto ſecondo Capo, e ſuſſeguente Coſtituto 26. Aprile ſpirato, e nelle ſpeſe.

Nec non per l'effetto del ſuddetto Capo di Principale hanno Sue Eccellenze aſſolti, e liberati li predetti Signor Conte Ragogna di Torre, e Nobil Homo Zorzi Aſſuntor di Giudizio dal Capo di Converſo propoſto dalli ſudetti Fedd. Signori Coo: Formentini con ſua Scrittura preſentata in queſto Eccell. Magiſtrato li 6. Aprile pr. p., e

repeti-

repetito con loro ſuſſeguente Scrittura di Riſpoſta 20. Aprile paſſato, e come nella ſudetta Scrittura 7. Aprile.

Hanno parimenti Sue Eccell. quanto al terzo Capo di Principale contenuto nell' Eſteſa Regolativa prodotta in queſto Eccell. Magiſtrato li 7. Aprile p. p. dalli ſueſpreſſi Sign. Co: Ragogna di Torre Erede ut ſupra, e N. H. Zorzi Aſſuntor di Giudizio terminato, e deciſo in tutto, e per tutto, e come in detto terzo Capo, e ſuſſeguente Coſtituto 26. Aprile p. p., e nelle ſpeſe.

(Giacomo Miani Proveditor.

(Franceſco Vendramin Proveditor.

(Alviſe Barbarigo Proveditor.

Comandamento Avverſ. a Noi per regolazion d'Appellazion.

1788. 3. Aprile.

D'Ordine degl'Illuſtr., & Eccell. Sign. Capi del Conſeglio Seren. di XL. C. N., ſi fa Comandamento a voi D. Zuanne Zanetti Interv., e per nome delli Fed. Sign. Coo: Giuſeppe, e Gio: Battiſta Fratelli Formentini, e Baron Co: Paolo Emilio pur Formentini, che per Lunedì Mattina proſſima regolar dobbiate l'Appellazione interpoſta nel preſente Eccell. Conſeglio ſotto li 18. Maggio 1785. per parte di detti voſtri Coo: Principali a tenor della Spedizione abſente del Magiſtrato Eccell. Sopra-Feudi del giorno 13. di detto Meſe, regolata aſſieme cogli Atti antecedenti in ordine al Comandamento delli Eccell. Sign. Capi del giorno d'oggi, e ciò ad iſtanza del Fed. Co: Flaminio Ragona di Torre Erede col Benefizio di Legge, ed Inventario del quon. Fed. Co: Orazio Formentini.

(Franceſco Maria Bragadin Capo del Conſeglio di XL. C. N., e Coll.

Girolamo Ciotti Pub. Comand.

Appellazion Noſtra.

1785. 18. Maggio.

DOm. Jo: Bevilacqua parte, & nomine Fidd. D.D. Coo: Jo: Baptiſtæ, & Joſephi qu. Co: Hieronymi Rottoldazio, & Baronis Co: Pauli Emilii qu. Co: Ignatii omnium Formentini ſe aggravat, & appellat a tali quali Sententia abſenti Illuſtr., & Excell. D.D. Proviſorum ſuper Phæudis ſecuta in quattuor Capitibus; ſcilicet tribus de Principali, & uno de Converſo ſub die 13. Maii currentis ad favarem Co: Flaminii Ragnogna de Torre Hæredis cum B. L., & Inventarii qu. Co: Oratii Formentini, nec non V. N. ſ. Petri Marci Jeorgii qu. ſ. Joannis uti Patris, & legitimi Adminiſtratoris ſuorum Filiorum procreatorum cum qu. Nob. Mul. Co: Angela Monteregale rel. in primis Votis dicti qu. Co: Horatti, & in ſecundi Votis Uxore prædicti V. N. Jeorgii Aſſumptoris Juditii ut in Conſtituto, & contra ſupradictis Appell., ſimul cum omnibus ann., conn., antecedentibus, ſubſequentibus, & quoquomodo præjuditialibus

tialibus, tamquam a Sententia abſenti cum omnibus ut ſupra, male, indebite, & cum diſordine ſecuta ad grave damnum, & præjuditium ſupradictorum Appellantium; Rationibus &c.

1783. 21. Settembre.

Affittanza Co: Paulo Emilio Formentini a Fratelli Pecile dei Beni a lui toccati in parte in ordine alla Inveſtitura 4. Marzo 1774., e delli quali era ſtato ſpogliato dall' Averſario.

Ex Margine.

1788. 5. Maggio.

COnſtitutus D. Jo: Zanetti Interv., & nomine Fid. Co: Jo: Baptiſtæ, & Joſeph qu. Co: Rottoldazii dicti Hieronymi Adami, & Baronis Co: Pauli Emilei qu. Co: Franciſci Ignatii omnium Formentini, & in obbedientiam Præcepti Excell. Capitum præſentis Excell. Conſilii diei 3. Maii currentis, regulando controſcriptam Appellationem in ea parte, ubi dixit, parte, & nomine Fid. Coo: Jo: Baptiſtæ, & Joſephi qu. Co: Hieronymi Rottoldazio, & Baroni Co: Pauli Emilei quond. Co: Ignatii omnium Formentini, dixit debere ſtare, parte, & nomine ſupradictorum Fid. Coo: Jo: Baptiſtæ, & Joſeph qu. Co: Rottoldatii dicti Hieronymi Adami, & Baronis Co: Pauli Emilii qu. Co: Franciſci Ignatii omnium Formentini, & in reliquis ut in controſcripta Appellatione. R. P. C.

Die Dicta.

Intimata a Dom. Bernardino Tonon n. q. i.; R. P. C.

Costituto Avverſ. al Conſeglio Sereniſs. di XL. C. N.

1787. 6. Settembre.

COstituito &c. l' Eccell. Bernardino Tonon Interv., e per nome del Nob. Signor Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede col benefizio di L., & I. del quon. Co: Orazio Formentini, e N. H. ſ. Piero Marco Zorzi fu de ſ. Zuanne, come Padre, e legitimo Amminiſtrator de ſuoi Figli procreati con la fu N. D. Co: Angela Montereale relitta in primi Voti di detto qu. Co: Orazio, ed in ſecondi Voti Moglie di detto N. H. Zorzi Aſſuntor di Giudizio, ut in Coſtituto, ed oſſervato avendo l' artifizio, con il quale nella Stampa delli Nobili Signori Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe qu. Co: Girolamo Rotoldazio, e Baron Co: Paolo Emilio qu. Co: Ignazio tutti Formentini, prodotta ſoltanto li 12. Maggio paſſato, ſi vede a c. 50. ſtampata la Inveſtitura 13. Maggio 1588. del N. H. ſ. Bernardo Nani olim Luogotenen. della Patria del Friuli, e in calce di eſſa immediatamente notati li Beni a c. 52. quando nel Proceſſo C di eſſi Coo: Formentini poſto al-

la

la luce ſolo nel giorno ſudetto a c. 35. t. ſi trova l'Inveſtitura medeſima, quale termina a car. 37. t. di detto Proceſſo ſenza veruna deſcrizione de Beni, e ſotto altra Carta ſi ritrova la predetta deſcrizione ; Contradice perciò eſpreſſamente alla Stampa ſudetta in tal parte, cioè quanto alla Nota de Beni, che malamente ſi figura poſta ſotto la predetta Inveſtitura, e in calce di eſſa ; Riſcontrandoſi convinta detta Stampa in tal parte, e dal confronto con le Carte del Proceſſo delli ſteſſi Avverſarj, e dagli Atti, e Giudizj ſucceſſivi tratti dal Proceſſo medeſimo, che ſaranno a maggior convincimento Avverſario aggiunti alla Stampa di eſſi Coſtituenti, & ſic &c.

Coſtituto Noſtro.

1737. 15. Settembre.

COſtituito &c. l'Eccell. Bernardo Coſtantini Interveniente, e per nome de Fedd. Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe Fratelli quond. Co: Girolamo Rotoldazio, e del Baron Co: Paolo Emilio quondam Co: Ignazio tut-

tutti Formentini, e rispondendo al tal qual Costituto 6. corrente annotato per parte del Nob. Sign. Flaminio Ragogna di Torre Erede col benefizio di Legge, & Inventario del qu. Co: Orazio Formentini, nec non del N. H. s. Piero Marco Zorzi fu di s. Zuanne, come Padre, e legitimo Amministrator de suoi Figli procreati con la fu Nob. Sign. Co: Angela Montereggale relitta in primi Voti del detto Signor Co: Orazio, ed in secondi Voti Moglie del detto N. H. Assuntor di Giudizio, se li dice, che se detti Sign. Co: Flamio, e N. H. avessero fatto esaminar meglio tutti li Processi da esso Costituente presentati in Causa non avrebbero azzardata la mal'immaginata contradizione alla di loro Stampa nella parte indicata nel Costituto stesso, mentre se l'Investitura 13. Maggio 1558. vedesi nel Processo C senza la soggionta Nota de Beni, negl'altri Processi però trovasi integralmente registrata come è stampata fedelmente nella Stampa sudetta, e però amplamente protesta al Costituto medesimo, ed alla contradizione in quello contenuta, redarguita dal confronto del consimile in detti Processi già presentati, & sic &c.

Spazzo Consiglio Eccellent. di XL. C. N. a favor Avverſ.

1787. 15. Settembre.

Omiſſis.

QUod iſta Sententia abſens Illuſt. DD. Prov. ſuper Phæudis ſecuta in quattuor Capitibus ſcilicet tribus de Principali, & altero de Converſo ſub die 13. Maii 1785. ad favorem Co: Flaminii Ragogna de Turre Hæredis cum B. L., & I. qu. Co: Oratii Formentini, nec non V. N. ſ. Petri Marci Zorzi qu. ſ. Jo: uti Patris, & legitimi Adminiſtratoris ſuorum Filiorum procreatorum cum quon. Nob. Mul. Co: Angelæ Monteregalæ rel. in primis Votis dicti qu. Oratii, & in ſecundis Votis Uxore prædicti V. N. Jeorgii Aſſumproris Juditii ut in Conſtituto, & contra Fid. Coo: Jo: Baptiſtam, & Joſephum quondam Co: Hieronymi Rotoldacio, & Baronis Co: Pauli Emilii qu. Co: Ignatii omnium Formentini tenoris, & continentiæ ut in ea tamquam a Sententia ſupradicta male, indebite, & cum diſordine ſecuta; Auctoritate hujus Conſilii incidatur, caſſetur, revocetur, & adnulletur cum ſecutis ſuis

om-

omnibus annexis, connexis, & dependentibus, ita quod de cætero sit nullius valoris, roboris, efficaciæ, vel momenti, ac si minime secuta fuisset Partibus in pristinum revertentibus in omnibus, & per omnia juxta formam supradictæ Appellat., & per Dominium posita dicta Parte servato juramento, ac datis Consilio Ballottis fuerunt omnes non sinceræ.

Omissis.

Die 26. dicti, In tertio, & ultimo Consilio Causa supradicta introducta, & disputata fuit per Excell. Jo: Baptistam Realdi Advocatum, & nomine supradicti Nob. Co: Josephi Formentini qu. Co: Hieronymi Rotoldatio tam in sua specialitate, quam uti Procur. Nob. D. Co: Jo: Baptistæ ejus Fratris, patet Procura dici 12. Septembris 1787. in Actis D. Jacobi qu. Francisci Antonii Armellini Notarii Pubblici de Tarcento, & Cancellarii vulgo de Cuccagna cum sua Recognitione in Actis Sp. Petri Costantini Notarii Veneti sub die 25. dicti, fidem cujus Co: Joseph fecit Causidicus Bernardus Costantini ex Parte appellante; Cui respondit Excell. Sartori Advoc., & nomine supradicti Nob. Co: Flaminii Ragogna de Turræ Hæredis cum B. L., & I. qu. Co:

Ho-

Horatii Formentini, fidem cujus fecit Cauſidicus D. Bernardinus Tonon, nec non præſente D. Aloyſio Antonio Moretti Cauſidico uti Procuratore ſupradicti V. N. ſer Petri Marci Zorzi fuit ſ. Joannis fuit Mariti qu. Nob. Mul. Co: Angelæ de Monteregale uti Tutore, & Curatore ſuorum Filiorum Pupillorum V. N. ſ. Marci Antonii, & N. D. Mul. Emiliæ, Urſulæ, Felicitæ, Juliæ, Annæ, Mariæ, Puliſſenæ, Hæliſabeth, & Antoniæ Mariæ procreatarum cum Spect. Nob. Mul. Angela, patet Procura diei 21. Septembris 1787. in Actis D. Jacobi Negroni Notarii Portus Gruarii, cum ſua Legalitate dictæ diei, cum præſentia etiam Excell. Marci Mariæ Sabbioni Procur. Phiſcali pro Pubblicis Rationibus ex Parte appellata; Repplicantibus hinc inde Excell. Orlandi, & Andrea Pellegrini, & per Dominium ſervato juramento, ac datis Conſilio Ballottis poſitæ fuerunt quatuor partes ſeparatim una ab alia vigore Legis Sereniſs. Majoris Conſilii; videlicet. Ex

Quod iſtud primum Caput de Principali &c.

Quod Incidatur ——10)
Quod Laudetur ——15) Laud.
Non Sinceræ ——— 4)

Quod

Quod iſtud ſecundum Caput de Principali &c.

Quod Incidatur ——10)
Quod Laudetur——15) Laud.
Non Sinceræ——— 4)

Quod iſtud tertium Caput, videlicet de Converſo &c.

Quod Incidatur——11)
Quod Laudetur——14) Laud.
Non Sinceræ——— 4)

Quod iſtud quartum Caput de Principali &c.

Quod Incidatur——10)
Quod Laudetur——15) Laud.
Non Sinceræ——— 4)

Ex Libro Diſpatiorum.

Excell. Conſilii de XL. C.N.
Cajetanus Martinelli Coad.

N. 48

N. 99.

Anno 1787. e 1788.

Possesso conferito al Co: Ragogna in esecuzione del Giudicato civile per intromissione dello Spazzo di Gaiac 20. 7bre 1787 dell'ordinario Spazzo 12 Aprile 1788 che taglia lo Spazzo suddetto, ordina il Re pristino a favor del Coo. Formentini. Atti del Consorzio relativi Spazzo Spazzo 29. Maggio 1788 nel primo Capo a favor del Co: Ragogna che dichiara Nob. di Gemi in Orsenigo e Bannia: nel 2do Capo a favor del Coo. Formentini e nel 3tè di Patta col sussequente Spazzo 4 7bre dell'anno suddetto a favor d'essi Coo: Formentini anco nel 3tè Capo indicato

Mandato Eccell. Luogotenente d' Udine ad istanza Averf. de recognoscendo.

1787. 22. Ottobre.

Noi Marc' Antonio Zustinian Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

CI viene esposto per parte, e nome del Sig. Co: Flaminio di Torre Erede col beneficio di Legge, & Inventario del Co: Orazio Formentini di Cusano essergli stati con lo Spazzo di Laudo P. A. seguito li 26. Settembre pr. p. a di lui favore nel Consiglio Eccell. di XL. C. N. e contro li Nobili Signori Baron Paulo Emilio qu. Co: Ignazio, e Coo: Gio: Battista, e Giuseppe qu. Co: Girolamo Rotoldazio tutti Formentini giudicati, e decisi deffinitivamente liberi, e di libera proprietà, ed assoluto dominio di detto Co: esponente li Beni tutti posti e situati nelle Ville di Orcenins di Sotto, Bania, Villa-Franca, e Pisslincana erano di ragione, e possessi tempore vitæ, & mortis dal predetto fu Co: Orazio Formentini ultimo Maschio della sua linea, perciò inerendo alle osequiate

te Ducali del precitato Eccell. Conſeglio de dì 28. Settembre eſecutive del predetto Spazzo di Laudo, e perchè abbino a riportare l'intiera loro oſſervanza, ed eſecuzione, così ricercati dallo ſteſſo Co: Eſponente, commettemo a Paulo Pecile Affittuale dei Beni poſti nelle Ville d'Urcenins di Sotto, Bania, Villafranca, e Piſſincana che in pena di D. 100., ed a chiunque occorreſſe non debbano riconoſcer altri per Patroni delli Beni medeſimi, ſe non che eſſo Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede come ſopra, & anzi allo ſteſſo liberamente corriſponder, e conſegnar li Frutti tutti, Affitti, e Livelli, ed altro niente eccettuato, ed in qualſivoglia modo provenienti dalli Beni tutti come ſopra adjudicati, che erano ſoliti a pagare alli ſuddetti Coo: Formentini, dovendo dallo ſteſſo nel termine di giorni 15. capitare a ricever l' Affittanze, commettendo innoltre al ſudetto Pecile, ed a nominandi, che in pena come ſopra non debbano ulteriormente ingerirſi nelli Beni ſudetti, ma laſciarli a libera diſpoſizione del ſudetto Co: Ragogna di Torre, deſſiſter dovendo da qualunque danno nei Beni ſudetti, che tanto &c. aliter &c.

(Marc'Antonio Zuſtinian Luogot.

Lettera Affittual Noſtro a Noi d'avviſo di ſpoglio Beni fatto da Co: Rogagna.

1787. 25. Ottobre.

Nob. Sig. Co: Sig. Sig. Patron Colendiſs.

QUantunque in ſtato convaleſcente in cui ancor mi ritrovo, io con altra mia li partecipai lo Spazzo ottenuto dal Conte Ragogna a di lui favore, della maggior parte dei Beni componenti a queſto ſuo Stabile, ed a me affittato. Lei non ſolo mi ha privato della di lei quì neceſſaria venuta, ma ancora di riſcontro d' aver riceputo la Lettera medeſima, intanto il Conte Ragogna ha preceduto con Mandati Poſſeſſorj ſopra Beni a lui ſtati giudicati con generali Sequeſtri ſopra i Frutti dell' imminente, anzi incominciato Raccolto, qual coſa ella ben può comprender di quanto ſconcerto ſiami nel mio economico.

Io poi non ho ragion di ſapere quali ſiano i Beni a lui, ed a lei ſpettanti, ed intanto

to io non posso fenonchè a lasciar a lui libero il corso degli Atti suoi, perchè a me mancano tutti i fondamenti per poterli resistere, e poi a me per quanto vengo consigliato sono incompetenti per ogni rapporto, & a lei solo spetta il difendere il proprio, e mio interesse. Se dunque non ha piacer di vedermi sacrificato senza ritardo lei quì si traduca, e veda gl' affari suoi a di lei salvezza, non che alla mia.

Il vedermi asportar la metà, o l' intiero Raccolto dopo aver per tutto l' Anno soferto tutti i dissaggj che van per indispensabile conseguenza a chi attender deve per professione all' Agricoltura; V. S. Illustr. ben comprende che non è di dover, oltre di chi a peso mio restano gli intieri pagamenti dell' Affitto.

Mancata la mia Affittanza egl'è ben di dovete che V. S. Illustr. mi solevi di tal responsabilità. Oltre di chè egl' è necessario che faccia rilevar i miei miglioramenti, & a tenor del patto importato nella nostra Affittanza mi siano senza induggio pagati, come pur a tenor del XIII. Capitolo dell' Affittanza medesima V. S. Illustr. a risarcimento de danni miei in faccia l' esborso delle L. 6000. pattuite.

fler

Per tutte quſte coſe dunque ſi rende neceſſaria la di lei venuta quì, o almeno ſpeditca un illuminato Procur., perchè con legal titolo le veci ſue ſoſtenga, & i doveri ſuo adempiſca.

Non mi laſci più oltre digiuno dei pregiatiſſimi riſcontri ſuoi o in Lettera, o meglio in perſona, mentre io con oſequioſa ſtima mdò l'onore di raſſegnarmi.

Cuſano, 25. Ottobre 1787.

Di V. Sig. Illuſtr.

Umil. Dev. Obb. Serv.

Gio: Paulo Pecile.

1787. 19. Decembre.

Citazion Noſtra per Intromiſſione dello Spazzo 26. Settembre 1787.

---

20. detto.

Comandamento Avverſ. all'Avogaria per preſentazion Carte con Soſpenſion.

---

22. detto.

Coſtituto Noſtro all'Avogaria per preſentazion Carte.

1787. 26. Decembre.
Atto all' Avog. ſopra inſtanze Noſtre leva Sof-
penſion al Comandamento Avverſ.

---

17. detto.
Secondo Comandamento all' Avog. con Soſpen-
ſion fatto da Avverſ.

---

28. detto.
Coſtituto Noſtro all' Avogaria.

1787. 2. Gennaro.
Secondo Atto di Levo Soſpenſion a favor No-
ſtro, e contro Avverſ. all'Avog.

---

3. detto.
Terzo Comandamento all' Avvog. fatto a Noi
da Avverſ.

---

4. detto.
Coſtituto Noſtro all'Avvog.

---

9. detto.
Coſtituto Avverſ. all' Avog.

Scrittura Avverſ. all' Avogaria C
alla Licenza.

1789. 19. Gennaro.

Omiſſis.

Dichiarando a ſolo oggetto di togliere una indebita imputazione, che non ſi è mai ſognato il ſudetto Co: Flaminio di apprendere il poſſeſſo delli Beni in Villa Franca, che ſono coperti dal Titolo particolar della Permuta Zoppola.

D

1787. 19. Gennaro.

Intromiſſion a favor Noſtro dello Spazzo 26. Settembre 1787., e contro Co: Rogogna, e N. H. Zorzi.

Comandamento Noſtra a Peclie Affittanzier, perchè dichiara ſe ſia ſtato ſpogliato dal Co: Adv. de' Beni denominati Comunale de Rotis.

1787. 22. Febraro M. V.

D'Ordine dell'Illuſtr., & Ecc. Sig. Avogador Pizzamano ſi fa Comandamento a voi D. Gio: Paolo Pecile Affittanzier del Co: Bar. Paulo Emilio Formentini, che per dimani mattina dobbiate aver dichiarito nell'Offizio Illuſtr. dell'Avvogaria, ſe nel poſſeſſo preſo dal Nob. Sign. Co: Flaminio Ragogna Erede con il B. di L., & I. del Nob. Sign. Co: Orazio Formentini col Mandato dell' Eccell. Luogotenente di Udine del giorno 22. Ottobre 1787. ſiano ſtati compreſi li Beni chiamati le Comugne de Rotis, e ciò ad iſtanza delli Nobb. Sig. Coo: Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe Fratelli Formentini qu. Co: Rotoldazio Gerolamo Adamo, e del Co: Bar. Paolo Emilio qu. Co: Franceſco Ignazio pur Formentini, e ſenza loro immaginabile pregiudizio.

Benetto Geſoni F. dell'Avog.

Costituto Pecile a Noi che dichiara che li Beni denominati le Comugne de Rotis questi sono stati portati via dal Co: Flaminio Ragogna con Mandato Luogotenente d' Udine 22. Ottobre 1787.

1787. 23. Febraro M. V.

COstituito personalmente Dom. Gio: Paolo Pecile, ed in pronta obbedienza al venerato Comandamento del giorno di jeri dall'Eccell. Sig. Avogador Pizzamano ottenuto a favor delli Nobb. Sign. Coo: Gio: Battista, e Giuseppe Fratelli Formentini qu. Co: Rotoldazio Gerolamo Adamo, e Co: Baron Paulo Emilio Formentini qu. Co: Francesco Ignazio, dichiara esso Costituente che li Beni con detto Commandamento ricercati furono dal Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede cum benefitio Legis, & Inventarii del Nob. Sig. Co: Orazio Formentini, levati ad esso Costituente Affittanziere del Co: Baron Paulo Emilio

For-

Formentini con Mandato dell' Eccell. Luogotenente d' Udine del giorno 22. Ottobre 1787., quali Beni sono chiamati le Comugne de Rotis, & sic &c.; Et hoc adnotatum fuit de licentia Illustr. Dom. Pizzamano Advocatoris Comunis; Retulit Gesoni Fam. Off.

Gio: Paolo Pecile aff.

1788. 12. Aprile.

Spazzo di Taglio in Contraditorio a favor Nostro, e contro Ragogna, e N. H. Zorzi alla XL. C. N., con il quale fu tagliato lo Spazzo 26. Settembre pross. pass.

Quod Incidatur——————16
Quod Laudetur——————9
Non Sinceræ——————2

Lettere Noſtre di Repriſtino.

1788. 14. Aprile.

STante lo Spazzo di Taglio P. A. ſeguito nel Conſiglio Noſtro li 12. corrente a favor delli Fedd. Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe Fratelli Formentini quond. Conte Rotoldazio detto Gerolamo Adamo, e del Co: Baron Paulo Emilio qu. Conte Franceſco Ignazio pure Formentini, e contro il Signor Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede col benefizio di Legge, & Inventario del quond. Orazio Formentini, e N. H. ſ. Pietro Marco Zorzi Tutor, e Curator de di lui Figli Aſſuntor di Giudizio, con il quale reſtò deffinitivamente tagliato lo Spazzo di Laudo ſeguito li 26. Settembre proſſimo paſſato a favor delli ſudetti Co: Ragogna di Torre Erede, come ſopra, e N. H. Zorzi Aſſuntor di Giudizio, in eſecuzione del qual Spazzo 26. Settembre ſudetto fu poſto al poſſeſſo il ſudetto Signor Conte Ragogna di Torre delli Beni poſti nelle Ville di Bania, Urſenico, Villa-Franca, e Piſſincana poſſeſſi dal ſudetto Conte Baron Paulo Emilio Formen-

mentini; Ricerchiamo la Spett. V. di fare commettere d' Ordine Noſtro a chiunque occorreſſe, che repriſtinar debbano li ſopradetti Coo: , e Baron Paulo Emilio nel poſſeſſo in cui erano prima dello Spazzo 26. Settembre ſuddetto , onde abbiano li Beni reſtare ſoggetti alla Pendenza vertente al Conſeglio Noſtro tra le dette Parti ſopra l'Appellazione 18. Maggio 1785. interpoſta da detti Coo: Formentini , così &c.

(Franceſco Maria Bragadin Capo del Conſiglio di XL. C. N., e Coll.

Ex Libro Litterarum.

Excell. Conſilii de XL. C. N.
Cajetanus Martinelli Coad.

Coſtituto Noſtro al Conſeglio Sereniſs. di XL. C. N.

1788. 22. Aprile.

COſtituito &c. D. Zuanne Zanetti Interv. e per nome delli Nobbili Signori Baron Paolo Emilio Formentini, e Giuſeppe, e Gioan Battiſta Fratelli pur Formentini, & eſſendo entrato alla diſeſa di detti Coſtituenti dopo lo Spazzo del preſente Eccellentiſſimo Conſeglio 26. Settembre 1787. nell'eſame preſtato allo ſteſſo riconoſciuta la preciſa evidente irregolarità, con cui ſi era fatto ſeguire lo Spazzo medeſimo, ha perciò impetrato la Citazione per Intromiſſione dello Spazzo ſteſſo, che fu intromeſſo con le coſe tutte al detto Spazzo relative ſotto li 19. Gennaro proſſimo paſſato, e giuſtamente tagliato coll' ampliſſimo Sovranno Spazzo del preſente Eccellentiſſimo Conſeglio 12. Aprile corrente, ad onta della più pertinace oppoſizio-

sizione Avversaria seguito a favor d' essi Nobb. Sign. Coo: per l' effetto contestato nella loro Intromissione 19. Gennaro sopradetto, cioè che salve sieno le ragioni qualunque delle Parti nella Pendenza avanti detto Eccell. Conseglio, e salvi, e risservati pur sieno gli effetti tutti di giustizia qualitercumque, & quomodocumque competenti a cadauna delle Parti; così prestatosi in seguito all' esame dell' intiero della materia, e Atti tutti seguiti, ben a ragione compatibili essi Costituenti, se dopo tanti sofferti dispendj, desiderosi sono, che legalmente, e senza macchia alcuna di attacco in ordine segua il Giudizio per la definizione della loro Causa, come lo esige l'interesse della Parte, la Dignita Sovrana dei Giudizj dei Consegli Sereniss-mi, e come fu documentato anco dal Sovrano Spazzo a di lui favore seguito, e rilevato avendo, che la Spedizione absente fatta seguire per parte Avversaria al Magistruto Eccell. dei Feudi li 13. Maggio 1785., che è l' Atto giudicabile dal Conseglio Sereniss., e seguita a norma d' un Costituto d' Assunzion di Giudizio

anno-

annotato in detto Magiſtrato li 7. Aprile 1785. dal Procur. del N. H. ſ. Piero Marco Zorzi fu de ſier Zuanne come Padre, e legitimo Amminiſtrator de' ſuoi Figlioli, procreati con la fu N. D. Co: Angela Montereale relitta in primi Voti del fu Nob. Sign. Co: Orazio Formentini, & in ſeconti di detto Nob. Homo Zorzi in una Pendenza, che malamente, e contrò il fatto, e gl' Atti volontarj della N. D. ſteſſa rappreſentata dalli NN. HH. Figli, ſi ſuppone in allora vertente in detto Eccell. Magiſtrato anco con eſſa fu N. D. Monteregale come Aſſuntrice di Giudizio col Coſtituto 3. Gennaro 1779., quando è ben vero, che con il Coſtituto appunto 3. Gennaro 1779. era ſtato dalla N. D. ſteſſa aſſunto il Giudizio in detta Pendenza per le ſue azioni, e ragioni Creditorie unitamente al Nob. Sig. Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede Teſtamentario del fu Co: Orazio Formentini; ma altresì ignorar non potevano, nè poſſono li Diffenſori di eſſo Nob. Sig. Co: Ragogna che con poſitivo volontario Coſtituto 30. Maggio 1781. fu dalla N. D. ſteſſa in allora vivente rimoſſo il Coſtituto di Aſſunzione medeſima, & ogni Atto ſuc-

ceſſivo

ceſſivo a di lei nome praticato, come ſe l'Aſſunzione di Giudizio fatta, e gl'Atti ſuſſeguenti, e relativi mai foſſero ſtati praticati con le riſſerve, come in detto Coſtituto 30. Maggio, che certamente leva dal Giudizio la figura di detta N. D., e preciſamente l'Aſſunzione da eſſa praticata col ſudetto Coſtituto 3. Gennaro, che pur vedeſi come ſuſſiſtente chiamato in tal parte per baſe della Spedizione ſudetta, locchè viene certamente a render irregolare anco la Spedizione medeſima, e di conſeguenza renderebbe pur il venerabile Giudizio, che ſopra queſta emanaſſe dalla Giuſtizia del Conſeglio Seren., crede perciò di ſuo preciſo dovere, a propria indemnità, & a ſalvezza dell'intereſſe anco di detti Coſtituenti ſuoi Principali di render pienamente avvertiti con il preſente Coſtituto li Diffenſori Avverſarj dell'emergente, onde penſar debbano ad emendare le tenute loro irregolari direzioni, che certamente renderebbero, o inneſpedibile, o irregolare la Eſpedizione della Cauſa al Conſeglio Sereniſſimo, altrimenti ſe li proteſta, che com' eſſi Coſtituenti non ſono in grado d' incontrare nuove queſtioni d' ordine; così ſi preſteranno in

qua-

qualunque modo alla loro diffesa, ma in ogni, e quelunque evento, tuttociò, che succeder poteſſe, e che dopo maſſime il preſente Coſtituto certamente derivarebbe da una ineſcuſabile loro colpa, dovrà ſtare a carico loro, per il che ſi riſſervano in qualunque caſo, e tempo le azioni, e ragioni tutte competenti; Il che ſarà con pieniſſima riſſerva, e ſenza pregiudizio, & ſic &c.

Coſtituto Taglio in F. C. N. H. Zorzi.

1788. 3. Maggio.

COſtituito &c. Dom. Luigi Maria Moreto Interv., e come Procur. del N. H. ſio Pietro Marco Zorzi fu de .ſ. Zuanne come Padre, e legitimo Amminiſtrator de ſuoi Figlioli, procreati colla fu N. D. Signora Co: Angela Montereale relitta in primi Voti del Nob. Sign. Conte Orazio Formentini, & in ſecondi col detto Nobil Homo Zorzi appar Procura de dì 28. Aprile p. p. rogata in Atti di Dom. Gero-

lamo

lamo Carriero Nod. Pub. di Portogruaro con ſua Legalità Pretoria del giorno 28. Aprile ſudetto con facoltà di far Atti volontarj, e come in quella volontariamente taglia in F. C. la Spedizion 13. Maggio 1785. ſeguita al Magiſtrato Eccell. Sopra-Feudi ſeguita a favore del Nobil Sign. Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede col B. di L., & I. del qu. Fedel Co: Orazio Formentini, e del ſuddetto N. H. ſ. Pietro Marco Zorzi nomine ut ſupra come Aſſuntor di Giudizio, e contro li Fedd. Sign. Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe qu. Co: Gerolamo Rotoldazio, e Baron Co: Paulo Emilio qù. Co: Ignazio tutti Formentini, & appellata dalli medeſimi Coo: Formentini nel preſente Sereniſs. Conſeglio li 18. detto come ſe ſeguita non foſſe, e ciò per il particolar intereſſe di detto N. H. Zorzi nomine ut ſupra, & ſic &c.

(Luigi M. Moretti Proc. ut ſupra aff.

Atti Noſtri ad Avverſ. per pagamento di ſpeſ
del Spazzo del Conſeglio Sereniſſimo
XL. C. N. a noſtro favore ottenuto li 1
Aprile proſſimo paſſato.

1788. Aprile.

Citazion Noſtra ad Avverſario per tanſar ſpe-
ſe.

Adi detto.

Atto d' Ammonizione a favor Avverſario per
giorni otto ſopra Modula ſpeſe contro
Noi.

Adi detto.

Seconda Citazion Noſtra ad Avverſario per
tanſar ſpeſe.

Adi detto.

Citazion Avverſ. a Noi per depenhazion della
Modula Speſe.

Adi detto.

Terza Citazion Noſtra ad Avverſ. per confermazion Modula.

Adi Maggio.

Spedizion Eccell. Capi del Conſiglio di XL. C. N. à favor Noſtro contro Avverſ., che conferma Modula.

Adi detto.

Quarta Citazion Noſtra ad Avverſ. per tanſar ſpeſe.

Adi detto.

Tanſa abſente a favor Noſtro contro Avverſ. della ſudetta Modula.

Adi detto.

Intimazion Noſtra ad Avverſ. del Mandato elevato ſopra la Modula.

1788. 13. Maggio.

Citazion Avverſaria a Noi per depennazion di Modula.

Adi detto.

Quinta Citazion Noſtra ad Avverſ. per confermazion di Modula.

Costituto Nostro.

1788. 14. Maggio.

COstituito &c. D. Zuanne Zanetti Interv., e per nome delli Sign. Coo: Gio: Battista, e Giuseppe Fratelli Formentini qu. Co: Rotoldazio detto Girolamo Adamo, e Co: B. Paulo Emilio Formentini qu. Co: Francesco Ignazio, e come altro non desiderano essi Costituenti, che di poter solecitamente veder definita la importante Causa vertente nel presente Serenis. Conseglio, per la quale anco unicamente, oltre li tanti sofferti dispendii è da tanto tempo in Venezia il Nobil Sign. Co: Baron Paolo Emilio Formentini qu. Co: Francesco uno di essi Costituenti, ma però compatabili sono, se cercano, che ciò segua con quella purità, e regolarità, che è dovuta a salvezza anco del loro interesse, così in vista del silenzio usato per parte del Nobil Signor Co: Flaminio Ragogna di Torre sopra li ben ragionevoli eccitamenti fattili col Costituto 22. Aprile decorso, non che del Costituto annotato nel presente Sereniſſimo Conseglio li 3. Maggio corrente dal Procurator del N. H. s. Pietro Marco Zor-

Zorzi fu di ſ. Zuanne Padre, e legitimo Amminiſtratore de ſuoi Figlioli procreati colla fu N. D. Co: Angela Montereale relitta in primi Voti del Nobil Sign. Conte Orazio Formentini, ed in ſecondi col detto N. H. Zorzi farſi in tal figura Aſſuntor di Giudizio col Coſtituto 7. Aprile 1785. nel Magiſtrato Eccellentiſs. de Feudi nello ſteſſo tempo, che ad un tal oggetto appunto ſorpaſſano per loro parte qualunque eſame ſopra il Coſtituto medeſimo, diſpenſarſi non poſſono a loro indemnità, e ſalvezza unicamente dall' avvertire la illuminata eſperienza, e cognizione dei Diffenſori Avverſarii a ſeriamente rifflettere, ſe con tal paſſo emendato eſſer poſſi ogni errore per la regolare Eſpedizione della Cauſa, mentre per parte di eſſi Coſtituenti, altro anzi non ſi annella, che di poter divenire alla ſoſpirata Eſpedizione della ſteſſa, e perciò pronti ſono ad incontrarla, ma in qualunque emergente ſucceder poteſſe non credono, che potrà eſſer a loro carico imputato, per il che anzi ſi riſſervano ogni competente azione, e ragione, & ſic &c.

Spazzo P. A. seguito al Conseglio Eccell. di XL. C. N. tra Noi Consorti Formentini da una, ed il q. Co: Flaminio Ragogna dall'altra.

1788. 29. Maggio. Mane.

Primo Capo.
Al Taglio—— 15)
Al Laudo—— 18) Laud.
Non Sinceræ— 3)

Secondo Capo.
Al Taglio—— 18)
Al Laudo—— 16) Incisum.
Non Sinceræ— 2)

Terzo Capo.
Al Taglio—— 18)
Al Laudo—— 16) Incisum.
Non Sinceræ— 2)

Quarto Capo.
Al Taglio—— 17)
Al Laudo—— 17) Paritas.
Non Sinceræ— 2)

Costituto Nostro.

1788. 7. Giugno.

COstituito &c. D. Zuanne Zanetti Interveniente, come Procurator istituito dal fu detto Fed. Co: Giuseppe Formenti i qu Rotoldazio detto Girolamo Adamo, appar Procura, 9. Gennaro pr. p. in Atti del Nodaro Pitachi con sua Legalità dello stesso, ratificata detta Procura con Chirografo 10. Gennaro sudetto riconosciuto li 11. detto dal predetto Nodaro Pitachi, e con sua Legalità pur 11. detto con facoltà di annotar Costituti, ed Atti volontarj, come in quella, nec non il Fed. Baron Co: Paulo Emilio qu. Francesco Ignazio Formentini, ed in ben dovuta obbedienza, e venerazione al Sovrano Spazzo di Laudo seguito nel presente Serenissimo Consiglio li 29. Maggio pr. p. nel primo Capo da detto Sovrano Spazzo deciso a favor del Nobil Sig. Co: Flaminio Ragogna di Torre Frede col benefizio di L., & I. del qu. Co: Orazio Formentini, e contro detti Costituenti espressamente dichiarono di esser pron-

pronti all'immediato rilaſcio delli beni dovuti al detto Sig. Co: Ragogna in ordine al giudicato in detto primo Capo, laudato col Sovrano Spazzo ſudetto, & ſic &c.

(Zuanne Zanetti come Proc. ut ſupra aſſ.

(Paulo Emilio Baron Formentini aff.

Ex Extraordinario.

Excell. Conſilj de 40. C. N.
Franciſcus Nympha Coad.

Coſtituto Noſtro.

1788. 2. Agoſto.

Coſtituito &c. D. Zuanne Zanetti Interv., e per nome delli Fedd. Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe Fratelli Formentini quond. Co: Rotoldazio detto Girolamo Adamo, e Baron Co: Paulo Emilio Formentini qu. Franceſco Ignazio, & oſſervato con ben giuſta ſorpreſa il tal qual Coſtituto per parte Avverſaria prodotto, con il quale viene

ne avvanzato un protesto nelle Fedi i
munere nello scorso Giudizio prodotte da
li Costituenti, e che servirono, e furon
usate in quel Giudizio, nel quale nacqu
anco un Spazzo di Taglio, a tale direzio
ne avvanzata, e coraggiosa in ogni con
fronto, e per la qualità della Causa cert
mente legalissima, e massime dopo un Sc
vrano Giudizio, applica esso Costituente
più efficace, e rissoluto protesto, ben ce
to, che da tale direzione avrà una cer
prova la grandezza del presente Serenissim
Consiglio della giustissima Avversaria trep
dazione nella Causa pendente, & sic &c

Ex Extraordinario.

Excell. Consilij de 40. C. N.
Franciscus Nympha Coad.

1788. 4. Settembre.

Spazzo di Taglio Partibus auditis seguito al Co
seglio Eccell. di 40. C. N. a favor di
Conf. Formentini, e contro il Co: Flam
nio Ragogna sopra il quarto Capo di Pa
dello Spazzo 1788. 29. Maggio.

Al Taglio——19)
Al Laudo——7) Incisum
Non Sinceræ——2)

N.49

N. 100.

1788 sino 1797

Citta regolatrice in primo del Co: Ragogna in cui capi pretendente col primo
in congiunte coi Coo: Formentini investiti del feudo di Susana di ra-
gion libera di Masi e Beni arativi e prativi in detta Villa Franca, e col ulte-
riori di l'agion libera di due masi ivi nominata in Piscan-
cana = Risposta dei Coo: Formentini con conclusione = altre scritture relati-
ve = Spedition asserta a facci del Co: Nicolò Ragogna appellante ai
Cons.i di gr. li 6 Giugno 1789. sulla quale sia all'anno 1797 nonsi
gni alcun spazzo

ripazzo
detto
agogna
Dò 54
tornato
rovato
rentini
d'un solo
vEazione
anno
ànno
rà bar
Pisorno
rizazione
ge quella
orrizontale

bata loro
Colma
do di
Sarcuba
razione
com
o mai
Manca,
Fitoli
Manca
rotondata

Scrittura Regolativa in Priſtino del quondam Co: Flaminio a Feudi.

1788. 22. Decembre.

SE atteſe le irregolarità, che furono fatalmente rilevate nella Eſteſa dello Spazzo di Laudo, che in aperto Contraditorio era ſeguito in tutti tre li Capi, in detto Sovrano Giudizio controverſi a favor del Nobil Signor Flaminio Ragogna della Torre per li di lui titoli, e rappreſentanze nell'Eredità del fu Nob. Sign. Co: Orazio Formentini, confermato il detto Giudizio con un ſecondo Spazzo di Laudo quanto al primo Capo relativo ai Beni di Orcenins, e Bannia è poi riuſcito ad eſſi Nobb. Sig.i. Formentini di riportare quanto al Capo di Villa Franca un Giudizio di Taglio d' un ſolo Voto, a merito ſpecialmente de coltivati attacchi d'ordine alla Conteſtazione di detto Co: Flaminio. E ſe coll'appoggio poi di queſto medeſimo Giudizio hanno potuto riportare dopo la Patta nel medeſimo ſeguito, quanto al terzo Capo relativo

vo ai Beni di Piſſincana il ſuſſeguente Spazzo di Taglio ; troverà ben giuſto la Sapienza del Giudice, che togliendo l'addito in Giudizio di Priſtino alle accuſe d'ordine, alle quali diede pur troppo motivo la prima Conteſtazione, aſſoggetti eſſo Conte Flaminio un'altra volta alla giudicatura del Prencipe quelle ſteſſe ragioni, che con uno Spazzo deffinitivo di Laudo in Contraditorio erano ſtate eſaudite, ed accolte. In fatti certo eſſendo, ch'eſſi Nobb. Sign. LL. CC. Formentini per la riportata loro Inveſtitura 4. Marzo 1774. prima, ed unica nella loro Linea, e che forma il Titolo, con cui ſono in Giudizio, furono bensì inveſtiti del Fondo di Cuſano, ma relativamente alla primitiva Inveſtitura della Curia Veſcovile di Concordia 1431., alla quale fu preſcritto doverſi aver intiera relazione ſenza diminuzione, ed alterazione alcuna, non può comprenderſi come con innadmiſſibile abuſo della propoſta preſunzion feudale poſſono mai applicarſi al Feudo li Maſi, e Beni arrativi, e prativi poſti in Villa Franca, trovati in Eredità del fu Conte Orazio, quando conſtano li moltiplici Titoli liberi, che coprono li detti Maſi, e Beni arrativi, e prativi in detto Luogo di Villa Franca, mentre per la detta primitiva Inveſtitura per parte Avverſaria rappreſentata, altro al Feudo non

non s'appartiene, che il ſolo boſchivo, ſopra il quale non vi fu mai queſtione, e fu ſempre pienamente accordato. E come con pari abuſo della mal applicata preſunzion feudale vogliano arrogare al Feudo anche li due Maſi in Piſſincana, e le Fratte, quando conſta dai primitivi Titoli liberi, da cui ſono abbracciate, e coperte.

Con tali invincibili Documenti di fatto ſi preſenta in Priſtino eſſo Nob. Sign. Co: Flaminio Ragogna della Torre per li di lui titoli, e rappreſentanze come ſtanno nell' Eredità del fu Nob. Sig. Co: Orazio Formentini di Cuſano, all'Autorità, e Giuſtizia di queſto Eccell. Magiſtrato, e regolando, e in quanto occorra rimovendo ogni precedente Conteſtazione in tal parte, prevj li dovuti proteſti all'erroneità della Avverſaria Scrittura 6. Aprile 1785. umilmente implora Giudizio a ſuo favore, a norma de Capi ſeguenti.

Primo. Conſtando in fatto per li moltiplici Titoli liberi, non confondibili colla primitiva Inveſtitura Feudale 1431. per parte Avverſaria rappreſentata, aſpettarſi indubitatamente alle ragioni allodiali, e libere di detto Co: Orazio, li Maſi, e Beni arrativi, e prativi poſti in detto Luogo di Villa Franca, ſarà perciò terminato, e deciſo, che in confronto dei Titoli predetti ſoſtener non ſi poſſa per parte Avverſaria

di

di togliere li Beni predetti dal deffonto Co: Orazio posseduti, ai Titoli di libertà, che constano, ed esistono, per applicarli in via di sussidaria mal introdotta presunzione all'abusata ragion del Feudo per tutto quello, e quanto sarà in ragione, ed in fatto, non che nell'esame delle Leggi, e dei Titoli predetti, e in cadaun altro confronto addotto, ed allegato.

E ciò sarà deciso col Taglio in quanto occorra, e si pretendesse di opponerle di qualunque posteriore erronea Notificazione, ed inerente Investitura, tutte già seguite nella sola Linea di detto fu Co: Orazio, e che facessero diverso effetto da quanto in fatto risulta, e fu come sopra proposto. Fermo sempre a favor Avversario, e alla ragione Feudale tutto il Bosco di Villa Franca, abbracciato dalla primitiva Investitura predetta, non che li Campi quattro di detto Bosco, nei quali dalla Carta 1451. risulta essere stato il Bosco stesso demolito; e repettita pur la dichiarazione di non aver mai preteso, nè pretendere li Beni della Permuta Zoppola, come fu già altre volte dichiarito.

E per tale innopponibile effetto sarà detto Nobil Signor Co: Flaminio assolto, e liberato dal Capo di Converso con detta Avversaria Scrittura 6. Aprile 1785. proposto; mai essendo applicabile per ragione,

per

per Legge ; e per fatto la mal abbuſata preſunzione ai Maſi , e Beni predetti arativi , e prativi poſti nel detto Luogo di Villa Franca, come ſarà ad evidenza conſiderato.

Secondo. E conſtando parimenti in fatto dei Titoli di libertà , di cui ſono certamente coperti li due Maſi in Piſſincana, e le Fratte poſſeduti al tempo della ſua morte dal ſu detto Orazio; ſarà perciò terminato , e deciſo, che qualunque preteſto di mal abuſata ragion feudale aver luogo non poſſa l' intentato ſpoglio de Beni predetti alle rappreſentanze di detto ſu Co: Orazio, alle quali indubitatamente appartengono, e ciò pure ſarà deciſo col Taglio in quanto occorra di qualunque poſterior Notificazione, e relativa Inveſtitura, tutte già ſeguite nella ſola Linea di detto ſu Co: Orazio, che con erronei ſuppoſti, e contro il fatto diſcordaſſero dai Titoli predetti , e da quanto in fatto riſſulta per tutto quello, e quanto ſarà in ragione, ed in fatto, e in cadaun' altro confronto addotto , ed allegato.

Il che ſia con riſſerva, e ſenza pregiudizio di qualunque altra azione, e ragione a detto Signor Conte Flaminio ſpettante , ſalvis &c.

Felice Sartori Avocato Veneto.

Adi

Adi 22. Decembre 1788.

Scrittura Regolativa in Friſtino preſentata nel Magiſtrato Eccell. Sopra-Feudi dall'Eccell. Bortolo Paſſagnoli n. q. i.

In Cauſa

Con D. Gio: Battiſta Martinelli n. q. i.

Die Dicta.

Intimata al ſudetto Martinelli n. q. i., ad inſtanza ſopradetta.

Riff. Rigati Comand.

Tratta dalla Filza Scritture in Cauſa eſiſtente nel Magiſtrato Eccell. Sopra-Feudi.

Eiſpoſta Noſtra con Converſo ai Feudi.

1788. 19. Gennaro.

DOpo tre venerabili Giudizj che con la baſe della Feudal preſunzione preſervarono dalli Nobb. Sign. Co: Baron Paulo Emilio, e LL. CC. Formentini il loro Feudo ſcartando le chimeriche infondate Avverſarie pretefe dirette a ſpogliarlo della parte più prezioſa, e dopo dieci Anni di un cervicoſo Litiggio ſperavano eſſi per verità di poter ottenere la loro quiete, e che terminate foſſero le moleſtie. Ma non ancora ſtanco il Nob. Sig. Co: Flaminio Ragogna di Torre di raggirarli nel Foro, con loro ſomma ſorpreſa ſi vedono nuovamente aggrediti in Giudizio con l' Avverſaria Regolativa in Priſtino de dì 22. Decembre p. p. in due Capi diretta con li medeſimi principj già dai paſſati Giudizj refliſtiti, e ſenza neſſun legitimo fondamento a incenerire li Spazzi che preſſidiarono il loro Feudo, e quella Feudal preſunzione, che è appoggiata alla ragion, alle Leggi, &

alli

alli Spazzi giusta, a presidio di qualunque Feudo, ma necessarissime a salvezza di Feudo di essi Sign. Co:

In necessità però di diffendersi anche da questa nuova insorgenza, che come alle altre eguale sperano, che avrà anche un medesimo destino, protestata in ogni sua parte l'Avversaria Regolativa 22. Decembre 1788., dichiarazioni, e risserve della medesima, sempre costanti nella loro diffesa, umilmente implorano delli Capi con la stessa proposti insondati, e ingiustissimi in ogni confronto di essere assolti, e liberati in tutto, e per l'effetto del seguente Converso.

E sarà per Converso terminato, e decisо, che li Beni tutti, che come Feudali il defonto Feudatario possedeva entro la propria Feudal Giurisdizione debbano presumersi di ragion Feudale aspettanti al di lui Feudo, e come tali abbiano a presumersi al Feudo medesimo, eccettuati però quei Beni, che dal Sig. Co: Ragogna Erede della Facoltà libera del fu Nob. Sig. Co: Orazio Formentini constar si facessero coperti da legitimi Titoli di libertà convincenti il Feudo da esser servatamente verificati, così volendo la ragione, le Leggi, e li seguiti Giudizj, e quel più, che sarà addotto, e considerato.

Il

Il che ſia con il Laudo delle Inveſtitute, e Notificazioni Feudali nuovameute per parte Avverſaria impugnate, ſalvis &c.

Luigi Maria Pianton Avvocato.

1788. 19. Gennaro.

Scrittura di Riſpoſta con Converſo preſentata nel Magiſtrato Eccell. Sopra Feudi da D. Z. Battiſta Martinelli n. q. i.

In Cauſa

Con l' Eccell. Bortolo Paſſagnoli n. q. i.

Die Dicta.

Intimata al ſudetto Paſſagnoli n. q. i. ad inſtanza ſudetta:

Rifferì Rigati Comand.

Tratta dalla Filza Scritture in Cauſa eſiſtente nel Magiſtrato Eccell. Sopra Feudi.

Scrittura Co: Flaminio ai Feudi.

1789. 18. Maggio.

SE due Spazzi Sovrani di Laudo in contradi-
torio seguiti hanno giudicato doversi al Nob.
Sig. Co: Flaminio Ragogna di Torre per
li di lui titoli, e rappresentanze come stan-
no li Beni di Orcenis, e Bania, ricono-
scendo così l'ingiustissimo usurpo alle di lui
ragioni, praticato con abuso della sua buo-
na fede dalli Nobb. Sign. LL. CC. For-
mentini, non sa comprendersi come si ab-
bia la franchezza di accusare la di lui giu-
sta diffesa autorizata dalli Sovrani Spazzi
predetti, e quanto ai Beni di Pissincana, e
Villafranca non potrà certamente che ren-
dersi quanto fondata in fatto, altrettanto
ragionevole la di lui diffesa se dopo la sta-
tuazione dei seguiti Giudizj nell' evidente
discapito della prima di lui Contestazione,
ha egli riassunto l' esercizio delle proprie
ragioni riordinando la predetta sua Conte-
stazione colla sua Regolativa in Pristino 22.
Decembre decorso.

Ha

Ha però molta ragione di confronto esso Nob. Sig. Co: Flaminio nel vedere, che a fronte dei principj di fatto, colla scorta dei reali suoi Titoli da esso contestati nella Regolativa predetta tanto nel primo Capo relativo ai Beni di Villafranca, quanto nel secondo riguardante li Beni di Piffincana, altra eccezione non abbiano potuto addurre detti Nobb. Sign. LL. CC. Avversarj colla tal qual Scrittura di Risposta 19. Gennaro ip. jp. se non che l'allegata presunzione Feudale, quasichè la verità di fatto che risulta, e consta da Titoli innoponibili, e reali potesse venir subordinata alla sussidiaria, e suppletoria massima di presunzione.

Applicati però li ben dovuti protesti alle erronee, e convinte introduzioni di detta Avversaria Scrittura di Risposta, umilmente implora coll' admissione delli due Capi nella sudetta Regolativa proposti Giudizio a suo favore a norma, e per l'effetto in tutto, e per tutto come nella Regolativa stessa, e colle dichiarazioni, e risserve nella medesima contenute per tutto quello, e quanto farà in ragione, & in fatto, & in qualunque altro confronto addotto, & allegato.

E per l'effetto dei Capi predetti farà esso Nob. Sig. Co: Flaminio assolto, e liberato dal

tal

tal qual Converſo per parte Avverſ. propoſto tanto meno admiſſibile, quanto che pienamente convinto dalle iſteſſe riſſerve nel medeſimo contenute, mai applicabili a quanto anzi coll' appoggio dei Titoli, e del fatto viene da detto Nob. Sig. Conte Flaminio ſoſtenuto, e che ſi vorrebbe con abuſato artifizio deludere come ſopra conſiderato.

Il che ſia con eſpreſſa riſſerva, e ſenza pregiudizio, ſalvis &c.

Felice Sartori Avvocato Veneto.

1789. 18. Maggio.

Scrittura preſentata nel Magiſtrato Eccell. Sopra Feudi dall' Eccell. Bortolo Paſſagnoli n.q.i.

In Cauſa

Con D. Z. Battiſta Martinelli n. q. i.

Die Dicta.

Intimata al ſudetto Martinelli n. q. i. ad inſtanza ſoprdetta.

Rifferì Rigati Comand.

Tratta dalla Filza Scritture in Cauſa eſiſtente nel Magiſtrato Eccell. Sopra Feudi.

Spedizione abſente Feudi a favor Co: Flaminio.

1789. 5. Giugno.

GL'Illuſtr., & Eccell. Sign. Proveditori Sopra Feudi infraſcritti.

Così iſtando l'Eccell. Bortolo Paſſagnoli Interv., e per nome del Nob. Sign. Co: Flaminio Ragogna di Torre per li di lui titoli, e rappreſentanze nell'Eredità del fu Nob. Sig. Co: Orazio Formentini di Cuſano, & in abſenza di Dom. Gio: Battiſta Martinelli Interv., e per nome delli Fedd. Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe Fratelli Formentini, e Fed. Baron Co: Paolo Emilio qu. Co: Franceſco Ignazio Formentini, eſiſtente in Citazione per queſta mattina come dal Notatorio chiamato ſopra la Porta per Giuſeppe Rigatti Pub. Comand., e non comparſo, nè altri per lui, come riſſerì detto Comandador preſenti gli Spp. Avocati Fiſcali della Ser. Signoria.

Hanno SS. EE. quanto al primo Capo di Principale contenuto nella Scrittura Regolativa in Priſtino prodotta in queſto Eccell. Magiſtrato li 22. Decembre 1788. per parte, e nome del predetto Sig. Co: Flaminio Ra-

Ragogna di Torre per li ſuoi titoli, e rappreſentanze ut ſupra pro 2da vice terminato, e deciſo in tutto, e per tutto come in detti primo Capo ritenuto nella ſuſſeguente di lui Scrittura 18. Maggio ſcaduto, e colle dichiarazioni, e riſſerve nella medema contenute, e nelle ſpeſe.

Hanno pure SS. EE. quanto al ſecondo Capo di Principale contenuto nella ſudetta Regolativa in Priſtino 22. Decembre 1788. prodotta come ſopra dal predetto Sig. Co: Flaminio, pro ſecunda vice terminato, e deciſo in tutto, e per tutto come in detto ſecondo Capo ritenuto nella ſuſſeguente di lui Scrittura 18. Maggio ſcaduto, e colle riſſerve come in quello, e nelle ſpeſe.

Nec non per l'effetto di ſudetti Capi di Principale hanno SS. EE. pro ſecunda vice aſſolto, e liberato il predetto Nob. Signor Co: Flaminio Ragogna di Torre per li ſuoi titoli, e rappreſentanze come ſopra dal Capo di Converſo propoſto dalli ſudetti Fedd. Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe Fratelli Formentini qu. Rotoldazio detto Girolamo Adamo, e Fed. Baron Co: Paolo Emilio qu. Co: Franceſco Ignazio Formentini con loro Scrittura di Riſpoſta preſentata in queſto Eccell. Magiſtrato li

19. Gennaro pr. p. in tutto, e per tutto come nella ſuſſeguente Scrittura del predetto Sig. Co: Flaminio 18. Maggio ſcaduto, e nelle ſpeſe.

(Filippo Nani Proved.
(Zuanne Dolfin Proved.

Tratta dal Libro Spedizioni eſiſtente nel Magiſtrato Eccell. Sopra-Feudi.

Appellazion Noſtra al Conſ. Eccell. di XL. C. N.

1789. 6. Giugno.

DOm. Jo: Zanetti parte, & nomine Fidd. DD. Coo: Jo: Baptiſtæ, & Joſeph Fratrum Formentini qu. Rotoldacii dicti Hieronymi Adami, & Fid. Baronis Co: Pauli Emilii qu. Co: Franciſci Ignatii Formentini ſe aggr., & app. a tali quali Expeditione abſenti diei 5. curr. ſecuta in tribus Capitibus duobus de Principali, & uno de Converſo in Sp. Magiſtratu Proviſorum Super Feudis ad favorem Nob. D. Co: Flaminii

minii Ragogna di Torre pro ejus titulis, & rappræſentantiis in Hæreditate qu. Nob. D. Co: Oratii Formentini de Cuſano, & contra dictos Appellantes, ſimul cum omnibus annexis, connexis, antecedentibus, ſubſequentibus, & quoquomodo dependent. tamquam ab Expeditione abſenti in dictis tribus Capitibus cum omnibus ut ſupra male, indebite, & cum diſordine ſecuta ad grave damnum, & præjuditium dictorum Appellantium, rationibus.

Die Dicta.

Intimata all' Eccell. Bortolo Paſſagnoli n. q. i., & data notizia all' Eccell. Avocato Fiſcal, & all' Eccell. Conſultor de' Feudi.

Tratta dal Libro delle Appellazioni Fiſcali a c. 3. nel Conſiglio Eccell. di XL. C. N.

Raynaldus Martinelli Not.

e á altresì la irregolarità che furono realmente rilevate nella stessa data spazio
di feudo, che in questo Contraddittorio era seguito in tutta era li Capi in detto
sovrano Giudizio controversi a favor del Nob. q.m Co Flaminio Gagogna
della Torre per li di lui Feudi, e Aggravamenza nell'Investitura del q.m Nob. q.m
Co Orazio Folmantini a contro di Nobb. Fratelli q.m Folmantini confermato
il d.o Giudizio con un secondo spazio di feudo quanto al primo Capo relativo
ai Beni di Ocenevl, e Bannia, è poi riuscito ad esso Nobile q.m Folmantini
di riportare quanto al Capo di Villafranca un Giudizio di voglio d'un no.o
Voto, a mento specialmente dei colleviati attacchi d'ordine alla Contravazione
di d.o Co Flaminio: Era col appoggio poi di questo med.o Giudizio hanno
potuto riportare dopo la Lotta nel med.o seguito quanto al Luogo suo
relativo ai Beni di Pirincana il reflessuante spazio di Feudo trovera dal
detto la sopianza del Giudice, che togliendo l'adito in Giudizio di Riserva
alle accuse d'ordine alla quali Nobile pel stesso motivo la prima Contravazione
suggetto esso Co Flaminio un'altra volta alla giudicatura del Francipe quale
stessa ragioni, che con uno spazio raffinativo di feudo in Contraddittorio stà
no stata avanzata ad accolta

Difatti certo avendo che esso Nobile q.m Fratelli Co Co Folmantini pel la riportata loro
Investitura a Marzo 1774 prima, ed unica nella loro specie, e che, prima
il Feudo con cui sono in Giudizio, furono darsi investiti del Feudo di
Cefano, ma relativamente alla primitiva Investitura nella linea secondo
di Concordia vasi, alla quale, di prescritto doversi aver intiera ragione
vanza o diminuzione, od alterazione alcuna non può comprendersi come
con innaccettabile abuso della proposta Transazione Vassale possano mai
applicarsi al Feudo di Nobili a Beni Abitativi a Fratini posti in Villafranca
trovati in Credità del fu Co Orazio quando confrare li molteplici Feudi
Liberi che sono di Nobili a Beni Abitativi a Fratini in Luogo di Villafranca
mentre per la d.a primitiva Investitura pel parte a Vassalia soltanto raggiungibile

altro al Feudo non s'appartenga, che il solo Archivio, sopra il quale non si è
mai questione, e che sempre pacificamente accordato: e come con pari abbuso
della mal applicata Presunzion Feudale vogliano arrogare al Feudo anche
le due Masi in Rossincana, e la Fratta quando consta ben primitivi Livelli libari
da cui sono abbracciate e coperte

Con tali invincibili Documenti di fatto si presenta in Pristino esso Nob. Sig.r Co. Flaminio
Gagogna della Torre per le di lui Livelli e Rappresentanze come stanno nell
Eredità del fu Nob. Sig.r Co. Orazio Tormentini di Pilano all'autorità e giusti-
zia di questo Eccmo Magistrato e regolando, e in quanto occorra rinovando ogni pre-
cedente Contestazione in tal parte praesj li dovuti protesti alle attonerità del-
la avversaria Parte ivi Atti instr. umilmente implora giustizia a suo favore a
norma de' Capi seguenti.

Imo. Costando in fatto per li molteplici Livelli libari non contraddetti colla primiti-
va Investitura a Feudo ivi per parte avv.za rappresentata, espettarsi in-
dubitatamente alle ragioni allodiali e libere di D.o Co Orazio li Mobili, e
Beni stabili, e stabili, posti in D.o Luogo di Plastanca, sarà perciò esamina-
to e deciso: che in confronto de' Livelli praed.i restando non vi sorta per parte
avv.za di togliere li Beni praed.i dal dominio Co. Orazio, rimanendo ai Livelli
di libertà che consistono ad esistono per applicarsi in via di ragguaglio nel
introdotta Presunzione all'abbusata ragion del Feudo, per tutto quello
a quanto varà in ragione ed in fatto, non che nell'esame de' Testimoni e
dei Livelli praed.i, e in ogn'altro confronto occorso ed allegato.

Ciò varà deciso col Taglio in quanto occorra, e si pretendesse di opporre, di
qualunque pretesa erronea Addizzazione ad inverso di ragione, tutto
ciò già seguita nella retta linea di D.o fu Co Orazio, e che facessero di ragio-
effetto da quanto in fatto risulta e che come sopra pretende Parte comm.a
a favor avv.o, e alla ragione Feudale detto il Bosco di Plastanca abbrac-
ciato dalla primitiva Investitura praed.a non che li Canoni e altro di fatto

Bosco

Rosco, nei quali dalla Carta istà risulta essere stato il Bosco stato demolito;
E respettive per la Dichiarazione non avrei mai praticato ne trattato a di Bari della
Permuta Coppola, come fù già altra volta dichiarato

per tale innoppugnabile effetto varrà l'Atto cit.° di Flaminio offerto, estratto dal suo
Archivio con Ord.a avv.a Vitti 6 cor.te 1785 prodotto. mai essendo applicabile per ragione
per legge, e per fatto la mal attribuita Pertinenza ai Sig.ri Bari proc.e Stefano e Fratelli
portinai del Sig.r Luogo di Villafranca, come varrà ad avidenza confidavato

secondo. Confidando parimenti in fatto per essere in libertà, di cui sono certamente
coperti in due Mappe in Pfiffincana, e le Fratte pervenuti al Sig.re dalla sua morte
del fu detto Co: Orazio. Sarà perciò terminato a decidere: Che con qualunque mezzo
io di mal attribuita ragion Fondata avrei diritto non possa pretendere
di Bari prod.i alla rappresentanze di D.i fù Co: Orazio, alle quali indebitamente
appartengono. E ciò pure varrà deciso col taglio in quanto occorra di giudizio
sue posteriori Mozioni, e risolute in contrario. Tutto già seguito nella
volta Causa di D.i fù Co. Orazio, che con ottenei rigetti e contro il fatto di con-
trario dei Fratelli prod.i da quanto in fatto risulta, per tutto quello a guan-
to varrà in ragione, ed in fatto, e in ciascun altro confronto attribuito ed allegato

Ad che ma con riserva, e senza pregiudizio di qualunque altra azione e ragione
a D.i Sig.i Co: Flaminio spettante Salvis

Felice Sarzoni Proc.r Ver.o

D. 21: Xbre 1768.

Sotto Stregol.ma in Sottis
nel mag.to Ecc.mo s.a
Ecc.te Bortolo Bassanol

in Causa
con N.o Gio: Batta nel
n.q.i

D.N.
Ambion.a al sud.to I. ad
in.q.i ad istesso sopra
Ag.i Brigati Com.

Doppo trè venerabili Giudizj, che con la base della Feudal
presunzione presservarono alli Nob.li Sig.ri Co. Baron
Paulo Emilio e Fr.co Formentini i loro Feudi, e ter-
tando le chimeriche intondate sud. vecchie direzi
à ... gliano della parte più preziosa, e di ... to
altri d'un cervicoso litigio ... ravano l'essi-
per verità di mai ... ottenere la loro quie-
che semina ... fasse, e mo ... ella non
ancora stanco il N.ro Sig.r Ramonio Pagano di
Torre di ragirarsi nel loro ... loro ... sorrende
si vedesse nuovam.e aggredito in giud.o un ... Feud.
l'eredità in Feudo ... di ... re p.o in due
directa con li sud.i princi ... dai passi ...
dizj resistiti e senza nessun legittimo fondamento
d'incenerire li ... lazzi che pressidiavano il ...
feudo ... sul ... presunzione d'è arro-
gata alla ragion ... di grazj giusta
à pressidio di qualunque Feudo ma più essa-
ria à salvezza del Feudo di essi ... ori.
in necessità però di difendersi anco da veder
nuova insorgenza che come ... a ... ra
sperano che avrà anche un med.o destino, pro-
tezione in ogni sua parte ... in Feltrino
li 22. dec.e 1788 Li Marzari ... ri e della med.a
sempre costanti nella loro difesa, umilmente
implorano dell'Alti con la stessa ... ri
benignità ... ni a confermare d'
essere ... ri e ... Dec.e detta
del sig.r Converso
... terminato e deciso, che li Beni

tutti, che come Feudali il detonto Feudatario
possedeva entro la propria Feudale Giurisdizione
debbano presumersi in ragion Feudale ap-
tanti dal di lui Feudo e come tali abili
à preservarsi al Feudo medesimo, e di
qué Beni, che dal l'ill. Casagna sono nella
Facoltà libera del fù Nob. Co. Orazio Formen-
sini constar di essersi esperti da legittimi
titoli di Pertinenza cumincenti il Feudo la-
sciato [illegible] verificati così volendo à ragion
le Leggi e li seguiti Giudizij e quel più che
sarà addotto e considerato.
Il che sia con il tenore delle Investiture e Noti-
ficazioni, [illegible]
Ignatio Saluzzi
Segretario Privato [illegible]

e d'altre Leggi comuni di Stato in Contrario seguii hanno giudicato
doversi al Nob. Sig.r Co. Flaminio Aggogna di Como per le di lui ragioni e
Rappresentanza come stanno, di Bari di Toscana, e Banca in Toscana
con l'ingiustissimo Decreto 16 Luglio 1788 in Firenze, non ha comparso
Bari come si vede da la franchezza di accettare Vaglia di lui giusta Ordine
autorizzata dalli Sovrani Statuti prud.e, quanto a Bari di Toscana,
e Banca, non potria certam.te ha rendersi giusto fondata in fatto
altrettanto ragionevole la di lui difesa, se dopo la sentenza
seguita, e Decreto nell'ordine di Sequestro, la prima Camera
ha egli rappresentato l'accesso nella nostra regia Camera, come avanti
la ordinaria, colla sua Supplicatoria in data 6 Xbre detto
ha però molta ragione di confidare che il Nob. Sig.r Co Flaminio nel verificarsi
che a fronte de principij di fatto, della verità di ragione, e delle
esse contenute nella Regolatoria prud.e avrà nel suo ap. relativo ai
Bari di Toscana giusti [illegible] altra ragione non abbiano potuto addurre [illegible]
vanj colla sua [illegible] Vaglia di Supposta [illegible] non ha l'allegata
possessione [illegible], affichè la verità di fatto che risulta, e contesta
da [illegible] mapporti [illegible] stasse sempre subordinata alla mera,
e suppletoria massima di Equalizzione.

Egli ha però [illegible] dovuta provare all'ottenuta [illegible]
di [illegible] [illegible] all'adizione [illegible]
[illegible] alla nota Regolatoria proposti quindici a suo favore
a norma o nel [illegible], o nel [illegible] nella Regolatoria
[illegible], e colla di lui agiatezza e ricchezza nella [illegible] contenuta
nel detto [illegible] e quanto sarà in maggiore [illegible] e giusta
stagione altre [illegible] nel detto [illegible]
[illegible] sarà anco del Nob. Sig.r Co. Flaminio assolu-

a libarato dal rel qual con raro pel gusto avuto provento, [illegible] ne
se. l'istesse quantocchè pienam.te convinto dalla istessa risultare nel
medo corso vita, mai applicabile a grande ampl. all appoggio dei
Visoli, e del fatto viene da d.to Nob. Sig. Co. Mario sostenuto e he [illegible]
si sostiene con altro istrumento [illegible]

Il che sia con ogni riverenza, e vari, e grazioso fio dal [illegible]

Delia Sassoni [illegible]

6 Giug: 1789

All'Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.i Prov.ri e Giud. Fiscali intrag.i

Cosi instando l'Avv.to Bortolo Paganuzzi Proc.r, a nom. del Nob: Sig.r Co: Giuseppe Zagagnia di Zevio per li di lui Figli, e Rappresentanza nell'Eredità del fu Nob: Sig.r Co: Orazio Tormentini di Legnano Cr in assenza di Gio: Batta Martinelli Proc.r a nom. delli Nob. Co: Gio: Batta, e Giuseppe Fratelli Tormentini q.m Gottardo detto Girolamo Adamo, e Nob. Barone Co Paolo Emilio q.m Co: Francesco Ignazio Tormentini, assistente in Città nel giorno di questa mattina, come dal Processo, chiamato sopra la Porta del Palazzo Nob: Com.le, a non comparsa, nè altri per lui, come riferì Fatto Comandador mto [illegible]

Hanno l.l.C.C. quanto al 1mo Capo di Principale contenuto nella Vera Reggolatiua in Pergamino prodotta in questo Ecc.mo Magist.o di 22 Febb.o 1788 per parte, a nome del rnd.o Nob: Sig.r Co: Giuseppe Zagagnia di Zevio per li suoi diritti, e Rappresentanza ut supra, pro nda vice Terminato, e Decisso in Fatto, e nel Tutto come in d.o 1mo Capo, ritenuto nella riflessa di lui Vera 16 Magg.o cad.e, a cui da Rich.a, e riflette nella med.a contenuta, e nella stessa

Hanno pure l.l.C.C. quanto al 2do Capo di Principale contenuto nella rnd.a Scrittura in Pergamino 22 Febb.o 1788, prodotta come sopra dal prod.o Sig.r Co. Giuseppe pro nda vice Terminato, e Deciso in Fatto, e per tutto come in 2do Capo ritenuto nella riflessa di lui Vera 16 Magg.o cad.e, a cui riflette come in quello, e nella stessa

Non per l'effetto de' rnd.i Capi di Principale Hanno l.l.C.C. pro nda vice, e stante, o dichiarato il prod.o Nob: Sig.r Co: Giuseppe Zagagnia in Causa pro suoi Diritti, e Rappresentanza come sopra dal Capo di Converso prodotto dalli rnd.i Nob.i Co: Gio: Batta, e Giuseppe Fratelli Tormentini q.m Gottardo detto Girolamo Adamo, e Nob. Barone Co: Paolo Emilio q.m Co: Francesco Ignazio Tormentini con loro Vera di Fig.a presentata in questo Ecc.mo Magist.o li 29 Genn.o p.p. in Fatto, e per tutto come nella riflessa Vera di prod.o Sig.r Co: Giuseppe 16 Magg.o cad.e a cui stassi

Giuseppe Maria Nani

Giovanni Dolfin Sost.

Adì 18: Maggio 1789.

Fù intimata nel Mag.to Ecc.mo sopra
Decreto dell'Ecc.mo Bortolo Bassaglia
n.g.c.

in Causa
con D.n Gio: Batta Martinelli
n.g.c.

E.n.
Intim.ta al suddetto Martinelli
n.g.c. ad istanza suddetta
Dy. Brigadi Com.r

N 50

N. 101.

1796 sino

Comandamenti degl' Ecc.mi Capi del Cons.o di 40. in sostanza de' Sig. Flaminio Rugogna perche' li loro Sovrumenti eccitano eseguire lo sgombro di Gallo nel primo Caso, che giudica delli Beni in Lista di Proscritti = Scrittura de' loro Sovrumenti alla revocazion de' detti Comandamenti sulla quale sin allo anno 1797 non si vi deve provvedere

Copia

1790. 2. Agosto

D'ordine degl' Illmi ed Ecmi Sig.ri Capi del Cons.o Criminale di 40 CC. si fù comandamento a Voi Sig.r Giuseppe Zanetti Fiscale, e per parte de' Nobb. Sig.ri Co: Ant.o Balbi e Giuseppe q.m Co: Pietro Canale del.o Aerolano adesso, e del Nob. Sig.r Co: Paolo Emilio q.m Co: Francesco Spinola tutti Governatori che nel decorso de' giorni tre debbiate eseguire lo Spoglio S. A. di Sarzana 29 Maggio 1788. nel primo Capo della Spedizione absente 13. Maggio 1785. seguita nel Magistrato Feudo de Feudi a favor del Sig.r Co: Flaminio Grimaldi Fratello con benefizio legis, ed Investitura del q.m Orazio Governatori, e ciò col Assistenza del Sig.r Nob. Co: Grimaldi, e segua Privilegio

Data li 2. Agosto 1790

Gasparo Nuovo Primo Capo del Cons.o di 40 CC. e Fiscale

Aerolano Cicogna Del.o Comand.r

Scrittura Noſtra avanti li Ecc. Capi della C. N. contro il Co: Flaminio.

1790. 20. Agoſto.

AFronte della Pendenza tutt' ora ſuſſiſtente tra li Conſorti Feudatarj di Cuſano, ed Comune di Urcenis di Sotto formalmente notiziata al Nob. Sign. Co: Flaminio Ragogna di Torre Erede cum Benefizio Legis, & Inventarj del qu. Co: Orazio Formentini nella quale trattaſi di levar quegl' arbitrarj Confini, che contro il ſentimento dello Spazzo 18. Sett. 1765. da Comun ſud. furono poſti, e che reſtringono notabilmente la Giuriſdizione del Feudo, onde riddur il Feudo ſteſſo a quella eſtenſione, che circoſcritta viene dalle antiche primitive Inveſtiture, e mentre perchè conſeguiſca la ſua dovuta eſecuzione il venerabile Spazzo 19. Maggio 1788. ſeguito a favor del detto Nob. Sig. Co: Ragogna, con replicati Coſtituti, fu eccitato alla elezione dei Periti, onde riconoſcano in fatto quali eſſer poſſano li Beni a ſuo favore dal predetto Spazzo giudicati, oltre alli Beni tutti fin' ora da lui conſeguiti, ha del particolare la direzio-

rezione che tiene esso Sign. Co: Ragogna di astringere con sulsureità dei Atti li predetti Feudatarj alla esecuzione dello Spazzo sudetto, la quale diviene ingiusta, allorchè preceduta non sia da alcun legale riconoscimento, e distruttiva di quella Pendenza, che contro il sopradetto Comune di Urcenis tuttavia verte, e legalmente al sudetto Sign. Co: Ragogna notiziata.

Costretti però li sudetti Nobb. Sign. Coo: Gio: Battista, e Giuseppe qu. Co: Rotoldacio detto Girolamo Adamo, e Baron Paulo Emilio qu. Co: Francesco Ignazio Formentini a presservazione de' titoli proprj Feudali a diffendersi da tanto strano modo di procedere, dietro la già praticata Citazione, umilmente implorano dei Commandamenti de dì 2. 7., ed 11. Giugno p. p. la revocazione, conche sarà deciso, che stanti le cose come stanno, e la Pendenza sussistente con il Comun di Urcenis legalmente al Sign. Co: Ragogna notiziata, non possi esso Sign. Co: Ragogna con li sudetti Comandamenti condursi a quegli ingiusti inammissibili effetti, che vedonsi divisati, salvis &c.

Restando anzi eccitato esso Nob. Sign. Conte Ragogna ad assumere Giudizio (quallora creda di opponere al punto dalli sudetti Con-

Conti Formentini propoſto) nella Pendenza inſtituita contro il Comun di Urcenis di Sotto, onde finalmente poſto ſia termine a qualunque differenza.

Aſſunzion di Giudizio del Sig. Co: Marco Ragogna Avverſ.

1792. 31. Marzo.

COſtituito &c. D. Antonio Fedrigo Procur. del Nob. Sign. Co: Marco Ragogna qu. Co: Curzio de' Sign. de Torre, Erede col benefizio di Legge, ed Inventario del fu Nob., e Rever. Co: Flaminio di lui Fratello, e per ogn'altro ſuo titolo, e rappreſentanza appar Procura de dì 3. Decembre 1791. rogata per Atti del Sign. Gio: Battiſta Scotti Pub. di Ven. Aut. Nod. di Torre con ſua Legalità del giorno ſteſſo, e con facoltà ſufficiente di far Atti volontarj come in quella, e nella Cauſa vertente in queſto Eccell. Conſ. tra detto nunc qu. Co: Flaminio Ragogna di Torre per li di lui titoli, e rappreſentanze nell'Eredità del qu. Co: Orazio Formentini di Cuſano

da

da una, e li Fed. Coo: Gio: Battiſta, e Giuſeppe Fratelli Formentini qu. Co: Rotoldacio detto Girolamo Adamo, e Fed. Baron Co: Paolo Emilio qu. Co: Franceſco Ignazio Formentini dall'altra ſopra l' Appellazione 6. Giugno 1789. da detti Nobili Conſorti Formentini interpoſta Procur. nomine ut ſupra, atteſa la morte del predetto Co: Flaminio di lui Fratello volontariamente aſſume il Giudizio in ſe come di lui Frede col B. di L., ed I., e per ogn'altro titolo, e rappreſentanza, intendendo diffender la Cauſa ſteſſa al Laudo, & eſſer citato ad ogni, e qualunque Atto, che per parte Avverſ. s'intendeſſe di praticare, avendo giurato in mano degl' Eccell. Sign. Capi d'aver intereſſe giuſto le Leggi, & ſic. &c.

Intimato a D. Zuanne Zanetti n. q. i.; R.P.C.

Ex Extraordinario.

Excell. Conſ. de XL. C. N.

Coſtituto Noſtro.

1792. 30. Agoſto.

COſtituito D. Zuanne Zanetti Interveniente, e per nome delli Fedd. Coo: Gio: Batiſta, e Giuſeppe Fratelli Formentini qu. Co: Rotoldazio detto Girolamo Adamo, e Fed. Baron Co: Paolo Emilio quond. Co: Franceſco Ignazio Formentini, e vedendo che nel Coſtituto annotato li 31. Marzo proſſimo paſſato nel preſente Eccell. Conglio per parte del Nob. Sig. Co: Marco Ragogna qu. Co: Curzio dei Signori de Torre, s' intitola egli Erede col benefizio di Legge, ed Inventario del fu Nobil, e Rever. Co: Flaminio di lui Fratello, mentre nel Proceſſo per parte Avverſaria preſentato in queſto Sereniſs. Conſiglio li 24. Aprile cadente, non vi è l'Atto Legale di Accettazion d'Eredità cum benefitio Legis, & Inventarii, così à toglimento di quei diſordini, che naſcer potrebbero da tale mancanza, eccita con il preſente il Diffenſore Avverſ. a preſentar dimani mattina in queſto Sereniſs. Conſiglio l'Atto ſudetto con la baſe del quale aſſunſe egli il Giudizio col titolo di Erede come ſopra, altrimenti ſi riſſerva tutti quegl' Atti, che gli foſſero competenti, & ſic &c.

1788. 12. Maggio. Pordenone.

ATteſtamio Noi ſottoſcritti con noſtro giuramento qualmente nelle Reconfinazioni, che ſi fanno dei Maſi, li Beni appartenenti al Maſo ſi trovano ſpeſſo in Luoghi, e Ville diſtanti molte Miglia dal Sedime, da cui prende la ſua derivazione il Maſo, ſicchè il Maſo, o Sedime può eſſere piantato nella Villa, e li Beni, che lo compongono poſſono trovarſi in altre Ville ſparſi, ed alcune volte li Beni del Maſo ſono anche fuori della Giuriſdizione dove eſiſte la ſede del Maſo, cioè il Sedime.

Gio: Celotti Nod. Pub. di Porzia affermo con giuramento.

Domenico Salvadori P. P., e Nod. di Pordenone aff. con giuramento.

Io Oſvaldo Pozzi P. P. della Patria abitante in Spilimbergo aff. quanto ſtà eſpreſſo di ſopra mano propria con giuramento.

Gio: Battiſta Zanetti P. P. di Pordenon aff. con giuramento.

Die 21. Maii 1792.

Præſens Proceſſus præſentatus fuit ad Exc. Conſ. de XL. C. N. per D. Jo: Zanetti n. q. i.

In Cauſa

Cum D. Antonio Fedrigo n.q.i. Aſſumpt. Juditii.

Die dicta.

Intimatus ſupradicto. R. P. C.

Formentini

Yarmenrich
S Cusan

Rpeum S Azolini et fratrum
de Ciuitate Austria.

926

1445. 20. feb.
Investitura castri
Cusani.

Eadem mitto et indictione Vz 1445. indict. 7ma die 20. mensis februarij,
in Sali palatij Portusgruarij pntib; S Marquardo g. S fol-
conarij dicta Fratina, Raimldo Lancieva g. S Nicolis hbt
dicti Portus, S. Nicolao g. S Thami de S.to Vito, S Christophano
g. Gabrielis de Cordouado ciuib; nobilib; et alijs. Comm pfatus
D. Amadeus pncipum S. in Xpo pris et dni dni S. dei gra Gri
Concordien, Constitutus Nob. vir S. Azolinus natus g. Nob. viri S
Vidoni de ciuitate Austrie cum g. mri domus pprie et fratrum
Rodulfo et Nicolao eius filiis filijs, et heredib; dicti g. S Vi-
doni eidem dno Amadeo pncipi ut supra humilr supplicauit,
ut ipsum Azolinum pro se et fratrib; suis predictis, eorq; filijs
masculis ex ipsis legitime descendentib; recipien de infrascr
bonis et singulis castro bonis, iuribus, valle, montib;, campis,
domib;, pratis, siluis, aquis, et iurisdictionib; quibuscumq;
iure veri et legalis feudi, et eo iure quo olim Nob. vir S
Adam eius auus Laurencius et pfatus S Nodonus eius genitor
a predecessorib; ipsius D. Epi et Ecie Concordien habuerunt,
et recognouerunt cum pactis conuentionib; promissionibus, obli-
gationib; et solitis iuramentis dignanter benigne investiri.
Et primo de castro Fusani cum eius burgo, et tota Villa tam
silli,
at ne-
lem
omen